

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Tesi di Laurea

in

DIRITTO COMUNE

L'ELBA FRANCESE

- IL SENATO-CONSULTO ORGANICO del 27 Agosto 1802.

- L'ARRETE' del 12 Gennaio 1803.

(Il nuovo ordinamento giuridico e amministrativo dell'Isola d'Elba dopo
l'annessione alla Francia)

RELATRICE:

Prof.ssa FLORIANA COLAO

CANDIDATO

Mauro Castaldi

ANNO ACCADEMICO 1995/1996

INTRODUZIONE

Vincenzo Mellini nella sua opera " I Francesi all'Elba " ¹ parla del suo futuro progetto relativo al completamento del V libro, circa l'annessione dell'Elba alla Francia. Purtroppo l'intenzione non ha avuto seguito.

Altre opere, anche recenti ² non si sono soffermate, trattando del periodo, sugli aspetti particolari che hanno modificato il sistema amministrativo toscano, con particolare riguardo all'isola d'Elba, considerando che la terza isola d'Italia, crocevia dei traffici marittimi dell'alto Tirreno, isola maggiore di un arcipelago, era stata oggetto delle mire dei maggiori Stati Europei.

Se noi diamo uno sguardo ai cambiamenti a cui è stata soggetta la Toscana nel periodo in esame, notiamo che già all'epoca del Direttorio francese con Napoleone, Primo Console, le modificazioni amministrative e giuridiche che si sarebbero manifestate nella Toscana continentale in epoca posteriore, durante l'impero, avevano già avuto il loro sviluppo in una

¹ Mellini Vincenzo - I Francesi all'Elba Livorno - tip. Giusti, 1890

² La Toscana nell'età rivoluzionaria e napoleonica a cura di Ivan Tognarini - ESI - Napoli 1985

piccola, ma non per questo meno importante, parte del territorio toscano.

Il senato consulto organico del 27 agosto 1802 e l'arreté del 12 gennaio 1803, composto di ben settanta articoli, che sancirono l'annessione e l'organizzazione dell'Elba alla Francia, anticiparono di oltre cinque anni **il senato consulto organico del 24 maggio 1808**, con il quale gli " stati di Toscana " sarebbero stati riuniti all'impero francese, con il territorio diviso nei tre dipartimenti: Arno, Ombrone, Mediterraneo.

Questo periodo storico è di estrema importanza per la nostra storia di elbani, in quanto ha unito un popolo in origine profondamente diviso.

Nulla più delle parole del maire di Portoferraio Pietro Traditi alla venuta di Napoleone all'Elba esprime in maniera così toccante il suo pensiero: ³
" La scelta che Egli ha fatto della nostra città per suo luogo di residenza, prova ad evidenza che fin da quando ci riuni al suo vasto impero, non riguardò più questa Piazza come il volgare aumento di un territorio oscuro, ma come un acquisto degno della sua gloria e del suo scettro " e

³ Paoli Vincenzo - Napoleone I° all'Elba - Catania, ed.Giannotta, 1928, pag.25

isolanamente orgoglioso che per Lui la piccola e politicamente divisa isola d'Elba ricomponesse le sparse membra ad unità di Nazione - prodromo ed augurio della futura e gloriosa unificazione della grande patria italiana - il patriottico Maire concludeva: - Abitanti di Portoferraio, innalzandoci a rango di Nazione il primo dono che ci porge è quello della pace.

Quali abitanti dunque più felici di noi ? ".

Se porgiamo lo sguardo agli avvenimenti politico militari ed ai successivi accordi di pace, vediamo che nei principali trattati del periodo è spesso menzionata l'isola d'Elba, indice dell'importanza che tale isola aveva sugli equilibri internazionali.

Il Trattato di Luneville dell' 8 febbraio 1801 diede inizio alla integrale cessione dell'isola d'Elba alla Repubblica Francese.

In quel Trattato erano comprese le repubbliche italiane, Ligure, Cisalpina e il Granducato di Toscana.

Nell' Art.V di quell'accordo abbiamo che:

" S.A.R.il Granduca Ferdinando III rinunzia per se e i suoi successori al Granducato di Toscana e alla parte dell'isola d'Elba che ne dipende, come pure a tutti i diritti e titoli risultanti da suoi diritti su detti stati, i quali saranno posseduti da ora in avanti in tutta sovranità e proprietà da S.A.R. l'Infante Duca di Parma.

Il Granduca otterrà in Germania un'indennità piena ed intiera de' i suoi stati d'Italia".

In seguito a detta convenzione, il Primo Console Napoleone Bonaparte incaricò il proprio fratello Luciano Bonaparte, ambasciatore a Madrid, di regolare la istituzione del Regno di Etruria a favore del principe parmense.⁴

In forza del trattato di **Madrid del 21 marzo 1801**, concluso tra la Repubblica Francese e Carlo IV Re di Spagna riguardante il nuovo Regno d'Etruria, abbiamo la cessione di una parte dell'Elba e nell' Art.IV venne sancito che:

" Cette partie de l'isle d'Elbe, qui appartient à la Toscane et en dépend, restera dans la possession de la République Francaise, et le premier Consul donnera en indemnité au Roi de Toscane le Pays de Piombino, qui appartient au Roi de Naples".⁵

Tale trattato incorporò il Parmigiano e il Piacentino alla Cisalpina, investì il predetto Infante della Toscana, trasferì il dominio di Portoferraio e della Lunigiana Spagnola nella Repubblica Francese, e consentì la riunione degli Stati dei Presidi e di Piombino al nuovo reame.

⁴ Cappelletti Licurgo - Storia della città e Stato di Piombino

⁵ Zobi Antonio - Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848

Quasi contemporaneamente venne stipulato un altro trattato fra il Signor Alquier, ministro della Repubblica Francese e il Signor Micheroux, plenipotenziario del Re di Napoli.⁶

Precisamente, il **trattato di Firenze del 27 marzo 1801**, conclusosi tra la Repubblica Francese e il re Ferdinando IV delle Due Sicilie, completò la cessione dell'Elba, dato che nell'Art.IV:

" S.M.il Re delle Due Sicilie rinunzia a perpetuità per essa e i suoi successori, primieramente a Porto Longone nell'isola d'Elba, e a tutto ciò che poteva appartenere in quell'isola ; secondariamente agli Stati dei Presidi della Toscana, cedendoli tutti assieme al Principato di Piombino al Governo Francese, che ne potrà disporre a suo piacimento".⁷

Con il **Patto di Amiens del 27 marzo 1802**, la Francia riuscì ad ottenere la cessione integrale dell'isola - piccolo compenso a decisive rinunzie sul continente - e vi installava un presidio fin dal 23 aprile, dando vita ad una amministrazione provvisoria con a capo come commissario generale, Lelievre, prima che il senato consulto del 27 agosto del 1802 (10 Fruttidor an X), dichiarasse l'unione dell' Elba alla Francia,

⁶ Cappelletti L.- op.cit.pag.412

⁷ Zobi A. - op.cit.pag.224

ed un arrêté del 12 gennaio 1803 (22 Nivose an XI), definisse il nuovo status amministrativo.⁸

Un altro **senato consulto** del **28 Pluvioso anno XI**⁹, inserì l'Elba nella " tredicesima serie" della tabella annessa al senato consulto organico del 16 Termidoro anno X (Appendice).

Il comando militare passò dal generale Rusca al generale Dalesme (7 ottobre 1810), che consegnerà l'isola a Bonaparte.

Il commissariato generale di governo, fu successivamente affidato a Briot e, dopo avvicendamenti vari fu preso da Galeazzini, ex prefetto della Corsica, che in seguito lascerà l'incarico al pontederese Balbiani, investito della carica di sottoprefetto allorquando il 31 dicembre 1810, l'Elba, trasformata in sottoprefettura, verrà assegnata al " Dipartimento delle Coste del Mediterraneo ", avente per capoluogo Livorno.

Alla direzione delle fortificazioni presiedette infine il colonnello Vincent. L'organizzazione giudiziaria in questo periodo fu incerta nella sua struttura, e soggetta a frequenti mutamenti, in seguito anche all'avvenuto agganciamento amministrativo al territorio del Granducato di Toscana,

⁸ De Cesare Giuseppe - Atti del convegno di Studi napoleonici 1969 pag.164-192

⁹ Bollettino delle leggi della repubblica francese n° 249 filza 12/1° - ASP (Archivio Storico Portoferraio)

che fu in una prima fase ad appannaggio di Elisa Baciocchi sorella di Napoleone ¹⁰ con l'istituzione del Principato di Piombino e dell'Elba, decreto del 18 marzo 1805 (27 Ventoso anno XIII), con l'Elba riannessa alla Toscana.¹¹

L'imperatore si recò in forma pubblica al senato, per annunziare a quell'alto consesso che la consulta di stato della Repubblica italiana era venuta ad offrirgli la corona di ferro, e che egli l'aveva accettata.

Quindi pronunciò le seguenti parole: " Signori senatori ! Il Principato di Piombino, che la Francia possiede da più anni, è stato finora amministrato irregolarmente e senza vigilanza.

Situato nel cuore della Toscana, disgiunto dagli altri nostri possedimenti, abbiamo giudicato conveniente di stabilirvi un regime particolare.

Il paese di Piombino c'interessa per la facilità che offre di comunicare coll'isola d'Elba e colla Corsica.

Abbiamo dunque pensato di darlo, sotto l'alto dominio della Francia, alla nostra sorella principessa Elisa, conferendo a suo marito (il principe Felice Baciocchi), il titolo di principe dell'Impero.

¹⁰ De Cesare - Atti.....pag.166

¹¹ Decreto di cessione Elba ad Elisa Baciocchi in Cappelletti pagg.490-491

Questa donazione non è effetto di una speciale tenerezza, ma una cosa conforme alla sana politica, allo splendore della nostra corona e all'interesse dei nostri popoli".

Poscia diede lettura del decreto imperiale relativo alla cessione suddetta.¹²

Di seguito in data 11 novembre 1807 vi fu la riunione dell'Elba al Governo generale della Toscana, diviso nei tre dipartimenti dell'Arno, dell'Ombrone e del Mediterraneo.

Di questo ultimo, come già accennato, entrerà a far parte dal 1811 la nostra isola, come vice-prefettura dipendente da Livorno.

Le fonti a cui attingere elementi per lo studio del periodo sono poche e poco esaurienti, tanto che si parla di epoca oscura.

Raccolte di dati relativi alla fase storica, pressochè inediti e quasi tutti in forma manoscritta si trovano presso archivi toscani.¹³

Abbiamo in relazione ai movimenti demografici locali un'opera relativa all'evoluzione degli abitanti, trattante i dati sulle popolazioni¹⁴.

Ben noto fu il censimento del 1803 disposto dal Governo francese, che trovò nell'isola 12.250 abitanti così ripartiti:

¹² Cappelletti - op.cit.pag.425

¹³ Alberto Mori - Atti del convegno del 1969 pagg.135 ss.filze 18 e 18 bis e 30 - 50 - ASP

¹⁴ P.F.Bandettini - della Toscana dal 1810 al 1889, in arch.econ.unif.it, vol.3°, pag.129 ss.

Portoferraio	3.000
Porto Longone	1.500
Capoliveri	1.000
Marciana e Poggio	2.500
Marina di Marciana	750
Rio (Montagna)	1.300
Marina di Rio	500
San Piero	1.300
Sant'Ilario	400

Nel periodo 1799 - 1815 la popolazione si mantenne pressochè la stessa con incrementi medi annui del 3,8 %, con il più basso valore della Toscana, paragonabile solo alla Maremma malarica.

Tutto questo fu dovuto a leve, carestie e impoverimento della economia.¹⁵

Un raffronto comparativo con questi dati è riportato successivamente alla annessione in una relazione sul Clero da parte del parroco di Capoliveri A.Bartolini (Appendice).

L'annessione portò miglioramenti soprattutto nel settore portuale e viario, specialmente in quest'ultimo, ridotto in stato deplorabile.

¹⁵ Alberto Mori - op.cit.pag.137

L'opera di adeguamento alle nuove esigenze, come anche la riorganizzazione di scuole e ospedali fu portata avanti da G.B.Galeazzini dal 1803 al 1809.

La situazione delle strade dell'Elba era pessima.

Del periodo romano vi erano alcuni resti di una strada formata da grosse pietre poligonali, che presentavano una buona fattura, da cui si desumeva che dovevano essere buone, ma salva qualche rara eccezione non ruotabili. Sotto la Repubblica di Pisa alle grosse pietre poligonali subentrarono ciottoli più o meno sferici, di cui avevamo vestigia presso Rio e nei dintorni di qualche antico castello.

Le strade di comunicazione, non diciamo fra tutti i paesi dell'isola, ma fra i capoluoghi di capitanato, se non migliorarono, si mantennero comode e ben tenute, quantunque sempre mulattiere, perchè i Conti della Gherardesca che vi avevano vasti possedimenti, le percorrevano per diporto con numerose brigate di dame e cavalieri.

Senonchè, durante la lunga Signoria degli Appiani, dei Ludovisi e dei Boncompagni, i selciati furono tolti dagli ingordi frontisti, e dato che venivano solo fatti dei restauri passeggeri, in occasione della venuta dei principi o di qualche alto personaggio, divennero impraticabili, e tali si mantennero sino alla fine del secolo XVIII.

Caduta l'Elba in mano alla Francia, si lasciarono passare sette anni senza pensare a migliorarne la viabilità.

Soltanto il comm. generale Barone G.B. Galeazzini, uomo più che benemerito dell'isola e di cui troppo presto è svanita la memoria negli elbani, incoraggiò durante la sua amministrazione i lavori stradali.

I paesi dell'Elba, come abbiamo accennato in principio, erano in comunicazione fra loro con pessime vie mulattiere e persino le due piazze da guerra che la difendevano, Portoferraio e Longone, non comunicavano fra loro che mediante una strada molto cattiva. Le vie vicinali poi erano in uno stato tale da costituire un pericolo non tanto alle bestie da soma quanto ai pedoni.

Causa del pessimo stato delle vie comunicanti era più che altro il sistema allora in uso in forza del quale la manutenzione delle medesime anziché essere a carico del Comuni, spettava ai soli frontisti che dovevano provvedere, invitati dal Comune, mediante prestazioni personali, anche a quelle vicinali.

L'indolenza e la non curanza degli utenti non arrivava a fargli comprendere che la mancanza di riparazione non solo equivaleva ad una perdita non piccola di forze e di tempo, ma dava l'occasione di continui litigi fra gli utenti e i frontisti.

Il Galeazzini favorì, sotto la direzione dell'ingegnere di ponti e di strade Durant, la risistemazione della strada da Procchio a Poggio (1808).

Fece restaurare la via da Portoferraio a Procchio (1809), tracciare quella da Procchio a Marciana Marina (1809), erogandovi 200 franchi nella costruzione di un ponte presso detto villaggio e 460 per togliere i massi granitici che la ingombravano.

Coi 1200 messi a sua disposizione dal decreto Imperiale del 28 febbraio 1808, curò il riadattamento delle vie vicinali dei Patresi (Patresi), di S. Andrea e del Montigliano in comunità di Marciana, e fu sollecito ad approvare i restauri delle vie comunali proposti dal maire di Rio (Giovanni Gualandi).

Molto di più avrebbe fatto, se non che, riunita l'Elba al dipartimento del Mediterraneo e chiamato altrove il Galeazzini, tutto ritornò allo stato precedente e i paesi dell'isola si ritrovarono, come nel passato in comunicazione fra loro mediante pessime vie lastricate.

La successiva venuta di Napoleone e l'incarico al Balbiani posero le condizioni per continuare l'opera intrapresa da Galeazzini.

Fu creato un posto d'ispettore per la costruzione e la manutenzione di ponti e strade, per il prosciugamento dei paduli e per i lavori delle saline, con lo stipendio di 1800 franchi annui a carico del bilancio delle saline.

Tale incarico fu assegnato all'ingegner Leopoldo Lambardi col minore assegnamento di fr. 1640 che successivamente fu elevato a fr. 2000 annui in vista dei servizi che prestava.¹⁶

Altro servizio che si stabilizzò in modo duraturo, fu quello postale. In precedenza vi era un battello settimanale da Portoferraio a Livorno con scalo a Torre Nuova al confine toscano.

Un altro percorso da Longone, con Napoli, Talamone o Porto Santo Stefano, una volta al mese. Il resto dell'isola dalla Marina di Rio per due volte alla settimana con Piombino, e da qui una staffetta proseguiva per Siena.

Dopo l'annessione la situazione mutò in maniera sensibile, in quanto, una volta alla settimana la borsa delle corrispondenze (bolgetta) prendeva il mare per Piombino proseguendo per le varie destinazioni, lo stesso tragitto da Piombino per Portoferraio, dove i vari Comuni mandavano i loro messi per ritirare la posta.¹⁷

In relazione a questo servizio una tabella relativa al periodo in esame¹⁸ illustra la reale situazione:

¹⁶ Mellini Vincenzo - L'isola d'Elba durante il Governo di Napoleone I°, 1914, pag. 66 ss.

¹⁷ Alberto Mori, op. cit. pag. 143

¹⁸ Filza 36 - ASP

Tabella di Partenze e Arrivi dei Corrieri di Portoferraio:

- Le Continent:

- **Arrivi:** Lunedì, in tempi ordinari.

- **Partenze:** Mercoledì mattina, in tutti i tempi.

- **Osservazioni:** Le lettere devono essere immesse nella scatola il martedì alle cinque della sera.

- La Corsica:

- **Arrivi:** Non possono essere precisati.

Bastia è spedibile lunedì e quando possibile.

Di solito la spedizione sarà fissata al sabato sera.

- **Partenze:** La settimana dell'arrivo dal continente.

- **Osservazioni:** I dispensatori dei dispacci faranno chiudere la
la pergamena alle cinque della sera.

L'occupazione francese della Toscana portò inoltre all'adeguamento del sistema dei pesi e delle misure, in relazione alle nuove esigenze.

Con le leggi del 18 Germinale anno 3, e l'arreté 13 Brumaio anno 9, si attuò la complessa riconversione delle misure toscane al nuovo sistema metrico dell'impero francese, e le relative tabelle di riduzione, si possono trovare nel volume: " **Tavole di riduzione delle misure e pesi toscani alle misure e pesi analoghi del nuovo sistema metrico**

dell'impero francese calcolate per ordine del Governo dalla Commissione stabilita con decreto della Giunta Imperiale in data del Primo di Luglio MDCCCVIII ed approvate con altro decreto del VI Ottobre." ¹⁹

In quel periodo storico era in vigore il calendario rivoluzionario il quale nel 1793 sostituì la cronologia cristiana, rimanendo in vigore sino al Capodanno 1806.

Ritengo utile riportarne uno schema comparativo:

Mese Primo	Vendemmiaio		dal 22/9 al 21/10
" Secondo	Brumaio (Autunno)		dal 23/10 al 21/11
" Terzo	Frimaio		dal 22/11 al 20/12
" Quarto	Nivoso		dal 21/12 al 19/01
" Quinto	Pluvioso (Inverno)		dal 21/01 al 19/02
" Sesto	Ventoso		dal 20/02 al 20/03
" Settimo	Germinale		dal 21/03 al 19/04
" Ottavo	Florile (Primavera)		dal 20/04 al 19/05
" Nono	Pratile		dal 20/05 al 18/06
" Decimo	Messidoro		dal 20/06 al 19/07

¹⁹ Filza 18 bis/8/1° - ASP

" Undicesimo Termidoro (Estate) | dal 20/07 al 18/08

" Dodicesimo Fruttidoro | dal 19/08 al 16/09

Inoltre fu seguita la numerazione progressiva in relazione agli anni: Es.an

X (1802) an 11 (1803).....

CAPITOLO PRIMO

- La Situazione Elbana antecedente all' invasione Francese -

1. Prima del 1799:

Prima della discesa in Italia delle truppe francesi nel 1799, il territorio dell'isola d'Elba era suddiviso politicamente e giuridicamente in tre parti:

La Città di Portoferraio, che faceva parte del Granducato di Toscana, sotto il dominio degli Asburgo - Lorena.

Il granduca Ferdinando III di Lorena la possedeva come feudatario del Sacro Romano Impero, in forza del **Trattato di Londra del 20 maggio 1557**, della **Investitura imperiale del 3 agosto 1730**, del **Trattato di Vienna del 19 novembre 1735** ed infine del **decreto del 24 gennaio 1737**.

Oltre a ciò, anche tre miglia di territorio intorno alla città che era governata in sovranità assoluta.

La situazione della **Piazzaforte di Longone**, era diversa, essa faceva parte dello Stato dei Presidi (Talamone, Orbetello e Monte Argentario), il quale era incluso a sua volta del Regno delle Due Sicilie.

Il re di Napoli Ferdinando IV di Borbone, possedeva tale piazza in forza dell'**Accordo di Londra del 2 agosto 1718**, tra Francia, Inghilterra e

Olanda, accettato da Filippo V di Spagna il **17 febbraio 1720**, riconfermato nel **1724** dal figlio Luigi, dopodichè la piazzaforte di Longone venne ceduta al figlio Carlo, primogenito di secondo letto, con il diritto di presidiare le torri dell'isola d'Elba.

Per ultimo, il riconoscimento a re delle Due Sicilie, posto nel **Trattato di Vienna del 19 novembre 1735**, in seguito a concessione di suo padre, a Carlo di Borbone.

Per lo **Stato di Piombino** avevamo questa particolarità: quando Carlo di Borbone diventò re delle Due Sicilie, pretendeva di esercitare sullo Stato di Piombino il diritto di dominio diretto (suzerainetè) in forza della cessione fattagli da Filippo V; ma questi con **decreto del 30 dicembre 1742**, dichiarò che, nonostante detta cessione, quello Stato era rimasto, in virtù dei diplomi imperiali, sotto il vincolo feudale a favore dei monarchi di Spagna.

Il principe Don Antonio Boncompagni, possedeva quindi il resto dell'Elba, comprendente i Comuni di Rio e Capoliveri, nella parte orientale, e S.Piero, S.Ilario, Poggio e Marciana nella parte occidentale.

Lo Stato di Piombino ed Elba, detenuto prima come indipendente (1399-1508), poi come feudo nobile libero e oblato del S.R.Impero (1509) dagli Appiani, era passato, senza cambiare natura, ai

monarchi di Spagna (1624), a patto di subinfeudarlo a patto oneroso (1634) al principe di Venosa, Don Niccolò Ludovisi, da cui per linea femminile discendeva Don Antonio Boncompagni, il quale quindi possedeva la maggior parte della isola come signore feudale.

Questa tripartizione, durata fino al 1802, era il risultato di secolari vicissitudini storiche dovute alle mire espansionistiche dei vari Stati europei, suscitate fin dai tempi più remoti dalla particolarissima posizione geografica dell'isola e dalle risorse minerarie del suo sottosuolo.

Questa situazione di divisione aveva provocato delle conseguenze notevoli sullo sviluppo sociale, economico e politico delle popolazioni isolate, poichè aveva ostacolato la diffusione delle idee innovatrici derivate dall'Illuminismo, che invece erano state attuate nella parte continentale del Granducato di Toscana in particolare con la specifica opera innovatrice di Leopoldo I.

In special modo le zone dell'Elba sottoposte al Principato di Piombino, dal punto di vista giuridico-amministrativo, erano in una situazione di " Neo - Feudalesimo ", che si desume non solo dal fatto che erano possedute dai principi come " Feudo Nobile a patto oneroso ", acquistato dalla Camera Imperiale di Vienna il 20 Marzo 1634, per

una somma di 1.000.000 di fiorini, ma anche dalle connotazioni paternalistiche del governo del principe Boncompagni.

Il principe era rappresentato nelle sei comunità elbane da diversi Governatori, con la seguente ripartizione territoriale: Un Governatore generale a Rio, uno locale a Capoliveri, S.Piero, S.Ilario, Poggio e Marciana.

Ogni comunità aveva un proprio Governo formato dagli **Anziani**, dal **Consiglio Maggiore** formato a sua volta dal **Consiglio Minore** e dagli **Ufficiali**, inoltre quattro Giudici e il Camerlengo.

Queste sei comunità autonome, indipendenti l'una dall'altra, con statuto e amministrazione propria, facevano capo ad un centro comune che era il Signore o il suo Governatore generale residente in Piombino.

Gli Anziani erano in numero di tre, che si rinnovavano ad ogni trimestre o quadrimestre, ed erano eletti dal parlamento col sistema delle imborsazioni.

Essi, assistiti da 12 consiglieri e da magistrati subalterni, egualmente eletti dal popolo, rappresentavano, amministravano e difendevano la comunità.

Nelle cause criminali assistevano, nell'interesse dei cittadini, ai giudizi che erano pubblici.

Il Governatore, delegato dal Signore, amministrava per un anno la giustizia civile e penale, rogava gli atti come notaio pubblico, assisteva alle adunanze del consiglio, presiedeva quelle del parlamento, ma non interferiva nelle deliberazioni, eccetto nel caso che esse fossero nocive ai diritti del Signore.

Entrando in carica giurava nelle mani degli Anziani l'osservanza dello Statuto e dei privilegi del popolo, ed uscendone doveva stare a sindacato del pubblico per tre giorni.

Questi Governatori erano scelti dal principe medesimo fra i notabili, ed il rapporto di sudditanza era regolato dagli antichi " Statuti ", che erano differenti fra le varie comunità, e garantivano un certo grado di libertà, dovuto probabilmente alla noncuranza con la quale i principi di Piombino si occupavano dei problemi dei sudditi elbani.

Questi Statuti mostrano inequivocabilmente l'influsso legislativo degli ordinamenti della Repubblica marinara Pisana che aveva dominato l'Elba (*Constitutum legis, Constitutum usus pisanae civitatis, Breve pisani communis*), apportandovi delle varianti lessicali e grafiche.

Essi rappresentavano per le piccole comunità elbane il quotidiano riferimento per l'amministrazione e venivano continuamente consultati, come si rileva dalle numerose più recenti versioni.²⁰

Vi era scarsa fiscalità, e l'obbligo per gli adulti fra i sedici e i sessant'anni di prestare servizio nelle milizie per la difesa del solo suolo elbano.

Un altro retaggio medioevale era quello dell'obbligo di acquistare il sale dal principe al prezzo da lui stabilito, ed inoltre il dovere di ospitare il medesimo, la Corte al suo seguito e il Governatore generale, durante le loro visite, completamente a spese della comunità, il che risultava molto oneroso.

E' opportuno ricordare che le popolazioni elbane avevano subito per secoli le angherie e le distruzioni arrecate dalle invasioni saracene ed anelavano a trascorrere un lungo periodo di pace, che permettesse loro di lavorare tranquillamente e incrementare i traffici marittimi che accrescevano sicuramente la ricchezza.

L'arretratezza culturale dei sudditi elbani del principe di Piombino, era di ostacolo ad un maggiore sviluppo della loro economia, e considerando che, il maggiore introito per le casse dello Stato era

²⁰ Ferruzzi Paolo - Jovis, Giove, Podium, Poggio.Ed.Libraio - Portoferraio

costituito proprio dai proventi derivanti dalla vendita dei prodotti minerari e agricoli dell'isola, gli elbani non ricevevano in cambio dal principe il giusto riconoscimento per il loro lavoro, in quanto era carente tutto quello che oggi viene definito con il termine "infrastrutture".

In definitiva mancava loro una migliore amministrazione e organizzazione, cosa che avrebbero avuto successivamente con il dominio francese.

La situazione della piazzaforte di Longone era analoga alla precedente, poichè gli abitanti godevano di una certa autonomia ed usufruivano di un trattamento mite da parte del Governo borbonico e loro unico aggravio era un dazio sui consumi per la città; ma anche in questo caso la lontananza della sede governativa influiva sicuramente poichè rendeva sporadici i rapporti fra la popolazione e la Corte.

Il potere era esercitato da un Governatore militare che sovrintendeva sia agli affari civili che a quelli militari conseguenti alla presenza di un Presidio che spesso superava le 1000 unità, ed anche alla presenza di circa 400 "forzati".

L'amministrazione comunale era affidata ad una Giunta (ayuntamiento) foggiana ad uso di Spagna e nominata dal re di Napoli. Lievi differenze esistevano nella situazione di Portoferraio; il granduca era rappresentato

da un Governatore quasi sempre straniero che sovrintendeva agli affari civili e a quelli militari.

L'amministrazione comunale era composta da un gonfaloniere nominato dal principe, da 4 priori e da 20 consiglieri della classe dei possidenti, estratti da borse, come nel resto della Toscana.

I privilegi concessi dai Medici ai cittadini di Portoferraio erano ancora in vigore e permettevano un diffuso benessere e una grande facilità nei commerci, favorita quest'ultima dalla importanza che aveva raggiunto il porto della città.

L'editto del 14 settembre 1559, infatti prometteva a chiunque concorresse ad abitare Portoferraio, libera franchigia di persona e di beni, anche se aveva dei pregiudizi contratti altrove.

Rendeva liberi da gravami i beni posseduti dai medesimi in Toscana, rendeva immuni da dazi e gabelle le mercanzie che entravano nel porto e, per i navigli costruiti nello stesso, tale esenzione era estesa ai porti e scali del dominio.

Inoltre furono donati terreni per costruirvi abitazioni.

Lo scalo era divenuto nel 1751 stazione fissa per la flottiglia militare del Granducato, e nel 1787 aveva beneficiato della diminuzione dei diritti di ancoraggio per tutte le navi estere e dell'abolizione di ogni dazio per le

navi dello Stato di Piombino, per le navi di Porto Longone e per le navi del Granducato stesso.

A questo punto si comprende bene come l'intensità dei suddetti traffici marittimi favorisse il fatto che, per dirla con un gioco di parole, la "Cosmopoli" dei Medici fosse anche la città più cosmopolita dell'Elba e di conseguenza quella più aperta all'influsso delle idee che provenivano dalla Francia, dall'Italia settentrionale e da altri Paesi Europei.

Le posizioni dei tre Stati rispetto alla Francia erano rispettivamente queste: Il re di Napoli, abbandonata la capitale ai francesi nel **31 dicembre 1798**, si rifugiò con forze e tesori in Sicilia e nel **23 gennaio 1799** venne proclamata sul continente la Repubblica partenopea.

Quindi la Francia era in guerra con Ferdinando IV di Borbone, re assoluto delle Due Sicilie e padrone di Longone.

Il principe di Piombino, subinfeudatario di Spagna, era in pace con la repubblica francese; e la corona di Spagna feudataria dell'impero germanico, da cui immediatamente rilevava il Boncompagni, era anch'essa in pace con la Francia

Perciò la Francia non era in guerra con il Boncompagni domino utile, nè con Carlo IV re di Spagna domino sub - diretto. Ai primi del 1799 la

Francia era in guerra con Ferdinando III domino utile e con Francesco II
imperatore di Germania domino diretto dello Stato di Toscana all'Elba.

2. Un importante documento manoscritto (Appendice)²¹, stilato da Antonio Sardi, maire locale, illustra analiticamente in diversi capitoli la situazione generale di una grande parte dell'isola, relativamente a due comunità, Marciana, Poggio e la Marina.

Tale relazione fu compilata per esaudire le richieste del commissario di Governo il quale chiedeva ai vari villaggi quale fosse la loro attuale organizzazione, in modo di provvedere alle modifiche rese necessarie dalla nuova amministrazione Francese.

L'esposizione, per articoli e materie, illustra le caratteristiche delle zone in senso geografico e l'economia territoriale, essenzialmente rurale e marittima.

L'organizzazione era quella comunale con la legislazione statutaria, che si differenziava dalla legge vera e propria in quanto, questa aveva un valore universale e generale per tutti, ed era considerata ordinamento primario, mentre gli statuti erano visti come ordinamento secondario in quanto emanati dai titolari preposti alla amministrazione della particolare comunità e perciò il loro valore si esauriva nello stretto spazio territoriale del Comune.

²¹ Filza 34 - ASP

In tali ambiti ridotti avevamo anche usi e consuetudini che venivano in contatto in maniera costante con leggi e statuti.

Ora queste norme di vita sia tramandate oralmente o per iscritto potevano essere trasfuse negli statuti, con atti autoritativi, se la coscienza comune lo riteneva opportuno e necessario, per una loro costante e chiara applicazione.

Tali statuti erano composti di consuetudini ormai consolidate, di deliberazioni statutarie (o leggi) e dai Brevi, i quali erano giuramenti fatti dal consoli all'atto di assumere il potere, seguiti dal giuramento di obbligazione del popolo di fronte al potere costituito.

Lo statuto complessivamente inteso formava il **Codice comunale**.

Il principe essendo l'autorità superiore che emanava le leggi universali possedeva il diritto e il dovere di approvare o meno tali statuti, ma molto dipendeva dal tipo di rapporto e dal grado di autonomia e di peso politico che godeva il Comune deliberante.

Comunque sia questo *ius proprium* si poneva sempre in posizione di inferiorità rispetto al diritto superiore che regolava i rapporti umani in maniera universale, lo **ius commune**.

Come già precedentemente osservato tali popolazioni erano pressochè guidate dagli statuti pisani, derivanti dalla dominazione di tale città

sull'isola, e pertanto è necessario rifarsi agli stessi per verificare il loro rapporto con il diritto comune.

Normalmente lo *ius commune*, a livello comunale era posto al terzo posto dopo gli statuti e la consuetudine, ma il *Constitutum legis* del 1233 poneva l'utilizzo del "**bonum usus civitatis vel secundum quod eis iustius visum fuerit**", in caso di carenza nella norma statutaria.

I principi di Piombino con il Boncompagni controllavano i loro domini elbani come monarchi in forza della accomandigia conclusa con Siena nel 1442 .

Il "**Breve**" era posto nello stato piombinese come vera e propria base costituzionale, un "**corpus iuris**" della comunità, integrato anche dagli statuti, dai decreti e bandi emanati dal principe.

Questo Breve si occupava delle istituzioni pubbliche e dei comportamenti dei cittadini, lo Statuto regolava invece i rapporti fra i privati, sia civili che criminali.

Il diritto statutario era quindi giocoforza posto in posizione subordinata alle leggi che venivano emanate dal Signore stesso ed in posizione non proprio paritaria rispetto al Breve, ma come fonte affiancata allo stesso, in quanto si occupava di argomenti che il Breve non trattava.

Pertanto in definitiva il diritto comune si collocava in una posizione del tutto marginale come fonte da utilizzare solo nel caso di totale mancanza di altre a cui riferirsi, e se poniamo attenzione al *Constitutum legis* vediamo che l'utilizzo dei buoni usi o quello che appariva giusto, sopperiva anche al *ius commune*.

La comunità di Marciana era guidata dagli Anziani, in numero di tre e da un Consiglio generale formato di trentasei membri i quali ogni quadrimestre venivano chiamati ad eleggere gli Anziani con il metodo dell'imborsazione previa approvazione del Governo generale.

Le deliberazioni del Consiglio erano valide con la presenza minima di venti soggetti, inoltre tra di essi venivano scelti quelli che dovevano ricoprire l'ufficio di Anziano.

I compiti degli Anziani erano dei più svariati: riunire i consiglieri, rappresentare il popolo di fronte alle alte autorità, intervenire insieme al Governo alle funzioni religiose, controllare l'erogazione delle derrate alimentari, provvedere alle strade e al litorale marittimo ed infine fornire vitto ed alloggio alle truppe militari in transito.

La comunità di Poggio era amministrata nello stesso modo ma con alcune piccole diversità.

Innanzitutto gli Anziani erano soltanto due, mentre il Consiglio generale era composto di tutti i capifamiglia.

Il Consiglio Maggiore era convocato dagli Anziani ed era formato dal Consiglio Minore e dagli Officiali.

Non potevano esserci meno di trenta presenti.

Alla fine di gennaio gli Anziani dovevano convocare tutto il popolo per eleggere con il metodo sopra enunciato i dodici consiglieri del Consiglio Minore e gli Officiali, i quali erano incaricati dei più svariati compiti nei confronti della comunità, ed in particolare erano in numero di due per ogni incarico: stimatori di doti, provveditori alle grasce, pesi e misure, curatori dell'opera di S.Niccolò, operai addetti a lampade votive ed agli altari, alla chiesa di S.Rocco, giudici paciali per appianare liti, sindaci degli Anziani e del commissario, provveditori alla fortezza ; in seguito si aggiunsero anche gli estimatori della comunità e gli arbitri viali (vie interpoderali).

Nello statuto di Poggio alla voce " dello Straordinario" erano inseriti i giorni di adunanza del Consiglio generale, le modalità della sua elezione,

i poteri e le incombenze del commissario del Governo e i poteri assegnati agli Anziani sul governo della comunità.²²

Le deliberazioni sull'ordine del giorno erano fatte dai consiglieri previa licenza del commissario, con una maggioranza di due terzi.

Nel caso che fosse trattato un argomento scottante e i consiglieri evitavano di pronunciarsi, veniva estratto a sorte uno di loro il quale doveva consigliare obbligatoriamente, pena sette lire di ammenda.

Il popolo si riuniva in parlamento per le deliberazioni che riguardavano i diritti o gli interessi fondamentali della comunità e deliberava a maggioranza.

Nel " Civile e Criminale " erano inserite le regole di buona giustizia, con le cause che dovevano concludersi entro quindici giorni, pena una decurtazione salariale di lire 10 per il giudice che si occupava della lite.

Nel Breve tale funzione pubblica di giudice era affidata al Vicario o Podestà, forestiero, nominato dal principe e laureato in diritto canonico e civile, con precedente esperienza

Un notaio, forestiero e senza vincoli di parentela con il giudice, si occupava dei verbali d'udienza, vigilava sulla applicazione della tortura

²² Ferruzzi Paolo - op.cit.pag.31 ss.

giudiziale e l'applicava lui stesso in mancanza del vicario, verificava l'esecuzione delle pene sia pecuniarie che afflittive; perciò non era una semplice figura che redigeva gli atti processuali, ma si attivava fortemente nel processo.

Il giudice restava in carica un anno salvo riconferma.

Interveniva altresì nei Consigli della comunità per verificare che non fossero prese deliberazioni in contrasto con la politica del principe o contro lo Stato, vigilando anche sull'osservanza degli statuti ed amministrando le deliberazioni consiliari.

In Marciana e Poggio risiedeva il magistrato nominato dal principe con incarico di governo delle comunità, esso era inoltre consultore generale dell'isola con voto decisivo nelle cause civili e criminali, nel caso i giudici non fossero stati dottori in diritto.

I suoi compiti principali erano quelli di vegliare sull'ordine pubblico guidando la polizia, utilizzando sia le pene pecuniarie che afflittive per sedare i disordini.

In relazione ai comportamenti criminali avevamo un doppio procedimento, accusatorio o inquisitorio, da utilizzare a seconda che il tipo di denuncia fosse stata privata o pubblica.

La querela scritta della parte privata veniva portata a conoscenza del giudice insieme agli indizi.

Quest'ultimo procedeva all'informazione del fatto utilizzando testimonianze, quindi in caso di reato il reo veniva ad essere oggetto di una ingiunzione consegnata da un messo o ufficiale curiale, pena nullità, utilizzando un libello dove erano inseriti i fondamenti della denuncia o dell'inquisizione, disponendone altresì la cattura.

In caso di mancata confessione gli veniva contestata la riluttanza, e facendolo passare per le carceri a mò d'intimidazione gli veniva concesso un breve termine per porre le sue difese, dopodichè veniva formato il ristretto o disegno di processo con inserito il voto consultivo ragionato sulla pena da erogare.

Questa pena aveva come fonti le leggi municipali o statali, ed in difetto delle stesse le regole del diritto comune.

Successivamente tramite il Governatore generale dello Stato l'atto veniva trasmesso al principe il quale aveva l'ultima parola aggiungendovi le sue eventuali considerazioni che erano vincolanti per la sentenza definitiva che diveniva così inappellabile.

In caso di pubblica denuncia del ministro su un delitto lesivo della società si procedeva alla cattura del reo, sia in presenza d'indizi stabiliti dalle leggi, sia senza di essi se vi era pericolo di fuga.

In caso di assenza si procedeva contro il reo in contumacia e dopo passato un certo tempo si emanava il bando per la pena stabilita, previa deliberazione del principe.

La sentenza contumaciale veniva pronunciata dopo che il reo era stato successivamente catturato.

Tale metodo veniva apertamente dichiarato illegale e non prescritto nel Codice municipale o dello Stato, essendo stato sostituito dal procedimento tenuto in Toscana.

Nella riforma di Pietro Leopoldo in sede processuale avevamo avuto l'eliminazione della confessione estorta mediante tortura giudiziaria, vista come inumana.

Altre modifiche consistevano nell'eliminazione della contumacia come ammissione di colpevolezza, con la necessità di una nuova sentenza dopo cattura del contumace, l'esclusione del giuramento dell'accusatore e dell'accusato, con giuramento richiedibile dall'accusato al testimone, divieto di cattura su pena pecuniaria, utilizzo della libertà provvisoria e

divieto di sperimentare col carcere il testimone prima di aver verificato la sua reticenza.

Se noi consideriamo la diversità organizzativa dei Comuni sotto il granduca con quella neo-feudale del Principato di Piombino vediamo che pur con le grandi diversità, una penetrazione delle idee riformatrici, specialmente in campo processuale e criminale, ebbe successo nel dominio dei Boncompagni, ciò era indubbiamente segno di una apertura verso le idee umanitarie ed illuministiche di Don Antonio il quale mirò anche ad una politica di incoraggiamento degli studi.

In sede civile, il giudice locale decideva in prima istanza e con termini abbreviati rispetto al diritto municipale in caso di procedimenti sommari o esecutivi verificando la sola verità del fatto.

In merito alle ordinanze, dopo la presentazione del libello dell'attore e la risposta del convenuto, se si trattava di cause di fatto, entro tempi determinati dovevano essere presentate le proprie intenzioni, mentre per le cause di diritto occorreva dimostrare la validità delle ragioni addotte, dopodichè conclusa la causa veniva fissato il giorno di convocazione delle parti per dare lettura della sentenza la quale era appellabile al Governo generale entro dieci giorni, con in più altri otto per introdurre.

Se questo giudizio non era strettamente conforme al primo era possibile l'appello al principe, ma nel caso contrario la sentenza andava ad esecuzione entro un certo termine.

Trattandosi di debiti, il debitore aveva quattro mesi di tempo per redimere il fondo preso se si trattava di beni immobili, e di due mesi in caso di beni mobili.

Però era concesso a chiunque ne avesse interesse di partecipare ad un'asta pubblica posta sui beni immobili, oppure dopo una stima fatta dai periti pubblici veniva fatta una assegnazione al creditore per un prezzo maggiorato di un ottavo.

Nel caso di mobili, dopo due mesi venivano messi all'asta e con il ricavato si pagavano il creditore e le spese giudiziarie.

Le questioni marittime, commerciali e societarie, su richiesta delle parti, erano demandate ad un magistrato comunitativo composto di quattro periti degli affari marittimi (consoli del mare) eletti dal Consiglio generale di municipio.

Ad essi si appellava al Governatore generale e successivamente al principe.

Le controversie fra parenti entro il quarto grado erano di solito decise con un **lodo** arbitrale, a cui si appellava ad altri arbitri e infine al Governatore generale.

Il giudice locale partecipava e presiedeva tutti i Consigli e le adunanze, verificando l'applicazione corretta delle regole di diritto e di consuetudine, inoltre approvava e sottoscriveva i rendiconti degli amministratori della comunità.

Percepiva dei diritti bancali per le sue funzioni giudiziarie.

Era commissario direttore dell'isola di Pianosa ed inviava nella medesima una persona per governare i contadini ed i pastori che andavano in tale luogo per seminare grano e nutrire greggi ed armenti.

Presiedeva il dipartimento di salute il quale era composto di dodici membri eletti a vita dal principe, del deputato fisso della Marina di Marciana, del coadiutore del deputato, di una guardia di borgo ed infine del custode del porto di S.Andrea.

I compiti di questo dipartimento riguardavano principalmente la tutela della salute.

Il deputato si occupava delle patenti per i bastimenti sia in partenza che in arrivo alla marina, impedendo lo sbarco delle navi infette, relazionando

direttamente al presidente, il coadiutore ne faceva le veci in caso di assenza.

La guardia della marina vigilava sulle navi in partenza ed in arrivo avvisando sempre il deputato, ed il custode di S.Andrea controllava detto scalo impedendo lo sbarco di navi che non avessero avuto il consenso dell'ufficio di salute della marina.

La tassazione di queste comunità comprendeva le gabelle di estrazione del vino, del diritto di pesca al tonno ed altri generi di prodotti, del sale, tabacco, cuoio, sapone e di acquavite.

Tutti questi beni erano oggetto di appalti e sub-appalti gestiti chiaramente dai possidenti della zona.

I prodotti dell'agricoltura e dell'industria erano dei più svariati con la prevalenza di castagne, vino, legname da costruzione, materiali per l'edilizia e prodotti della pesca.

In conclusione si trattava di comunità prettamente agricole con apertura verso i commerci marittimi che portavano un discreto benessere

Gli organi istituzionali erano ancora quelli dei piccoli Stati feudali legati al volere ultimo del principe dominante, che poneva la sua legge al di sopra degli statuti e delle altre fonti giuridiche, controllando tramite i suoi

funzionari che tutto si svolgesse secondo i suoi voleri, pur concedendo una certa dose di autonomia organizzativa.

L'inserimento di alcuni elementi innovativi era dovuto all'evoluzione del pensiero politico e dai fermenti popolari che si agitavano intorno al suo piccolo dominio.

La motivazione di tali aperture poteva essere più che altro legata ad un certo conservatorismo più che tendenza alla modernizzazione, onde evitare l'isolamento che giocoforza avrebbe messo in pericolo la stessa sopravvivenza della sua piccola signoria, oppure poteva dipendere dal mancato interessamento del principe, il quale teneva in particolar modo soltanto alle rendite che gli derivavano dalle attività economiche svolte sull'isola, e che quindi queste aperture innovative in campo giuridico siano state più che altro dovute ad iniziative dei singoli Governatori, i quali essendo a stretto contatto con la realtà locale sotto il Granducato avevano mutuato da tale ordinamento questo nuovo modo di operare, pur restando legati ai vecchi schemi organizzativi.

3. Dal 1799 al 1802:

Nel marzo del 1799, un avamposto delle truppe francesi sbarcò a Portoferraio e consegnò al Governatore Schemid la lettera del colonnello Montserrat, con la quale si richiedeva la consegna immediata della città e delle sue fortificazioni.

Il Governatore radunò il cosiddetto " Consiglio di Guerra" che, inaspettatamente decise di accogliere in città il contingente francese, accettando così il passaggio dal dominio granducale a quello repubblicano dei francesi; ma una parte della popolazione civile e gran parte del presidio militare del granduca ancora fedeli ai Lorena, tentarono di ribellarsi.

A questo punto l'astuzia del Governatore e l'aiuto dei cittadini che avevano accolto con favore le tesi rivoluzionarie francesi, evitarono che la situazione degenerasse in una sommossa; la protesta del popolo si placò e i componenti del presidio che non vollero giurare obbedienza ai francesi, furono imbarcati su delle navi che li riportarono a Piombino.

Dopo pochi giorni, il 4 aprile, oltre 1000 militari francesi giunsero a Portoferraio accolti dal vice console francese Lambardi e da altri cittadini che già venivano chiamati " giacobini " dal resto della popolazione.

Immediatamente fu introdotta la designazione di " municipalità " al posto di comunità, fu nominato un " maire ", e fu piantato " l'albero della libertà, " com'era in uso allora in tutte le città conquistate dai francesi.

Un condannato per reati politici, Orazio Dattellis, che stava scontando la sua pena alla reclusione perpetua dal 1798 nel forte Falcone, in quanto aveva tentato di sommuovere con aiuti cisalpini la Toscana, e costituirla a repubblica, fece presente al colonnello Montserrat, che la situazione del resto dell'isola non era affatto favorevole per le truppe francesi, ed era necessario sottomettere al più presto Porto Longone, in modo da non far pervenire aiuti militari e incitamenti alla ribellione al popolo, che ancora e solo nominalmente, era suddito del principe di Piombino.

Infatti le popolazioni dei paesi di Rio, Marciana, Poggio, Capoliveri e di Campo avevano ricevuto l'ordine del Governatore generale, che risiedeva a Piombino, di mantenersi neutrali ; in realtà essi invece erano solo apparentemente tranquilli, si stavano organizzando per la difesa, ed avevano stabilito contatti con gli ufficiali che governavano Porto Longone in modo da far fronte comune contro il nemico.

Nel frattempo a Porto Longone c'era stata una rivolta che aveva provocato la destituzione del brigadiere Dentice, ed il comando fu assunto da un

triumvirato formato dal capitano D'Espulces del reggimento Siracusa, dal tenente colonnello Zito comandante del battaglione dei volontari elbani, e dal capotamburo, benvisto da tutti.

Il maggiore Don Marcello De Gregorio dei Marchesi di Squillace, membro dello stesso reggimento Siracusa, consigliava il suddetto triumvirato nelle azioni, ed in pratica deteneva il potere.

Intanto le truppe francesi si erano dirette a Porto Longone per iniziare l'assedio della piazzaforte, ma mentre dislocavano le loro postazioni, la popolazione e il presidio lungonese decisero di liberare i 400 forzati rinchiusi nel carcere e di utilizzarli come rinforzi per le truppe regolari di stanza a Longone ; tutti insieme attaccarono i francesi e li costrinsero a ritirarsi momentaneamente verso Portoferraio.

Successivamente il Montserrat riordinò i suoi militari e sferrò un altro attacco alla fortezza longonese, che si risolse in un nuovo insuccesso e li costrinse ad una fuga precipitosa.

Tale fuga fece smarrire la strada ad una parte delle truppe che si diressero verso Capoliveri, causando allarme e sgomento fra quei paesani, i quali, credendo di essere assaliti a tradimento, si armarono in fretta e furia ed attaccarono i francesi uccidendone e ferendone un gran numero.

Purtroppo questo episodio fu frainteso, sia dal generale Miollis, che era il comandante in capo dei francesi appena giunto da Piombino, sia dagli abitanti, che dal Governatore Casabianca di Capoliveri; i capoliveresi sottovalutarono l'accaduto e non predisposero nessuna difesa poichè non pensavano ad una possibile rappresaglia, che invece puntualmente avvenne con atti di ferocia perpetrati contro una popolazione civile inerme.

Furono trucidati fanciulli, donne ed anziani e furono saccheggiate, depredate ed incendiate molte abitazioni.

Il Miollis successivamente partì per Piombino alla volta di Livorno, lasciando il comando a Montserrat, ordinandogli di costruire delle batterie al colle di S.Giovanni e ai Sassi Turchini, per bombardare la fortezza di Longone.

Porto Longone nel frattempo si era rafforzata con nuovi approvvigionamenti e riuscì così a resistere strenuamente.

Ciò che era accaduto a Capoliveri aveva suscitato l'odio degli altri elbani nei confronti dei francesi e li aveva convinti ad abbandonare la neutralità schierandosi apertamente a favore del maggiore De Gregorio, che da allora prese decisamente in mano il comando delle operazioni militari che avevano lo scopo di cacciare i francesi dall'Elba.

Gli abitanti della parte occidentale, sfruttando la migliore conoscenza dei luoghi rispetto ai francesi, attirarono quest'ultimi in agguati e trappole provocandone la morte; queste vittorie li resero baldanzosi e decisero così di recarsi nella piana di Portoferraio per attaccare in campo aperto i francesi e per impadronirsi dei viveri e dei prodotti delle campagne.

Queste scorrerie lasciate impunte fecero capire ai Portoferraiesi che i francesi non erano più in grado di contrastare efficacemente le forze congiunte del presidio lungonese e del resto degli elbani; infatti nel successivo scontro armato che si svolse nella località dello Schiopparello, i francesi furono sconfitti e si ritirarono precipitosamente in Portoferraio.

A questo punto il colonnello Montserrat inviò a Livorno un capitano per chiedere urgentemente l'invio di rinforzi, munizioni e viveri, poichè aveva compreso che dopo pochi giorni sarebbe iniziato l'assedio di Portoferraio.

Il comandante De Gregorio, intuiva la vera situazione esistente all'interno delle mura di Portoferraio, non esitò a far posizionare subito delle batterie di cannoni nei luoghi adatti per bombardare la città.

Prima di iniziare il cannoneggiamento, inviò un parlamentario con l'intimazione di resa che però non fu accettata dal Montserrat, e quindi

iniziarono i bombardamenti che durarono all'incirca tre giorni, a cui seguì un armistizio durante il quale giunsero i tanto desiderati rinforzi per i francesi che decisero di preparare una sortita allo scopo di attaccare vigorosamente i nemici costringendoli ad interrompere l'assedio.

Il Montserrat fece imbarcare all'alba dell'8 Giugno un contingente di truppe che sbarcò sulla spiaggia di Bagnaia e contemporaneamente fece uscire dalle mura un altro contingente di truppe regolari e di volontari che subito attaccarono gli elbani in campo aperto e sfruttando la migliore tecnica e preparazione militare li costrinsero alla fuga.

L'altra colonna militare si portò alle spalle della batteria longonese che si trovava in località le Grotte e l'espugnò, determinando così il successo militare dei francesi.

A seguito di questi avvenimenti, il Montserrat decise di attaccare gli elbani nelle loro terre nella parte occidentale dell'isola, purtroppo le sue truppe caddero in numerose imboscate e furono decimate.

Nei giorni seguenti i militari longonesi e gli elbani ritornarono a posizionare le batterie davanti a Portoferraio, depredando altresì le campagne che in quei giorni erano pronte per la mietitura.

Nel frattempo erano giunte delle navi a Porto Longone portando le notizie delle ritirate dei francesi sul continente; tale informazione spinse il comandante De Gregorio, a continuare l'assedio di Portoferraio.

Montserrat, eludendo il blocco navale, si recò personalmente a Livorno per informarsi su come procedevano le operazioni militari francesi in Italia, ed ebbe la sgradita sorpresa di sapere che i militari stavano già ritornando in Francia, abbandonando tutte le conquiste fatte sul territorio italiano.

Dopo pochi giorni giunse a Portoferraio l'inviato del Granduca Ferdinando III, capitano Huber De Ferra, con un dispaccio per il capo di battaglione Ferrent, che in quel momento comandava la piazzaforte in sostituzione di Montserrat.

Il dispaccio conteneva l'ordine di cedere Portoferraio alle truppe del re delle Due Sicilie, rappresentato dal De Gregorio.

I tre suddetti rappresentanti di fatto delle tre parti (granduca di Toscana, re di Napoli, Repubblica Francese), sottoscrissero la " **Capitolazione della resa di Portoferraio al suo antico Sovrano** " il giorno **17 luglio 1799**, (Appendice)²³ .

²³ Zobi, op. cit. app.doc. pagg. 142-143
Ninci G. op. cit. pagg. 230-232

Nel medesimo giorno venne firmata un'altra convenzione, tra il De Gregorio e il De Ferra; in conformità della quale un sufficiente presidio napoletano avrebbe guarnito Portoferraio finchè ce ne fosse stato bisogno, per conto del granduca, salva approvazione della Maestà siciliana, apponendo sui bastioni del forte Falcone la bandiera toscana, e su quelli del forte Stella quella delle Due Sicilie.

(Nella precedente descrizione sono stati volutamente omessi innumerevoli particolari che possono essere ritrovati nei testi riportati nell'Appendice bibliografica, in quanto avrebbero resa estremamente prolissa la narrazione degli stessi avvenimenti antecedenti alla capitolazione.

Qui di seguito è necessario soffermarsi sugli episodi più salienti che svoltisi in concomitanza dei Trattati già visti nell'Introduzione portarono l'Elba in dipendenza di Francia).

Dal settembre 1800 il comando della fortezza di Portoferraio fu assunto dal Governatore Colonnello Carlo De Fisson, inviato dal granduca Ferdinando III, il quale iniziò l'opera di risistemazione della fortezza la quale si trovava in gran disordine in conseguenza delle precedenti vicende politico militari.

La successiva discesa dei francesi in Toscana vide il De Fisson opporsi energicamente alla consegna di Portoferraio alle truppe francesi guidate dal generale Dupont.

Egli si oppose altresì all'ordine rivoltogli dal generale Clement comandante di Livorno ed anche alla intercessione operata dall'amico di De Fisson, generale De la Villette, vice-Governatore di Livorno usando queste espressioni :²⁴

" Io non servo la repubblica francese, in conseguenza non obbedisco ai suoi generali.

Desidererei poter rispettare come sempre feci, gli ordini a me dati da vostra signoria illustrissima; ma esigono le attuali circostanze ch'io cambi condotta, e ch'io abbia il rincrescimento di non poter più aderirvi.

La piazza che mi è affidata, non può ne dee inalberare altra bandiera che quella del suo Sovrano.

Ella sventola senza rossore su queste mura, ed oggi soprattutto non posso permettere che si facciano delle innovazioni contrarie agli interessi del mio Sovrano, non che a quelli delle potenze alleate; a meno che la sanzione del primo, non che degli ordini chiari e precisi, non mi vi autorizzino.

²⁴ De Laugier, Fasti e vicende de' popoli italiani, vol. I^o, pagg. 92-93

Sono irremovibile nel mio proposito, ad osserverò durante tutta la mia vita un dovere così sacrosanto.

Non temo affatto le minacce del generale francese, poichè quand'anche egli pervenisse ad effettuarle, tutto il suo trionfo consisterebbe nell'aver saputo privare un vecchio soldato di una vita, ch'è presso al suo fine; mentre io...avrò avuta la gloria di sacrificarla pel mio principe e per l'onore.

Io adempirò dunque esattamente i doveri, che mi vengono imposti dal mio giuramento di fedeltà, certo di meritare in tal modo eziandio la stima del generale, che pretenderebbe ch'io aprissi così vilmente le porte di questo luogo ".

Tale comportamento fu appoggiato dal granduca Ferdinando III, il quale gli riconfermava il comando della fortezza il 14 dicembre 1800.

Nel frattempo fu apprestata la resistenza all'assedio francese, tenendo conto che contemporaneamente era stata stipulata il 18 ottobre 1800 una lega con il colonnello De Gregorio, ancora al comando di Longone, effettuando uno scambio di compagnie nell'interno dei rispettivi presidi, ed un aiuto pecuniario fu promesso dal re delle Due Sicilie.

In queste condizioni si chiuse il 1800.

I trattati di Luneville, di Madrid e di Firenze diminuirono il numero dei protettori della fortezza ed i suoi mezzi di resistenza, inoltre **l'armistizio di Foligno del 18 febbraio 1801**, aveva imposto a De Gregorio di troncare i rapporti con il comando di Portoferraio e di prepararsi a consegnare la piazza di Longone ai francesi.

Furono pertanto rispostate le rispettive guarnigioni, e fu tolto l'appannaggio del re Borbone.

Per fortuna l'ammiraglio inglese nel Mediterraneo promise nel marzo del 1801 di fornire aiuto ed assistenza, ed indirettamente anche un notevole sussidio di denaro da parte del granduca.

Il 27 marzo 1801 il generale Murat assunse il supremo potere e sempre tramite De la Villette, tentò di indurre De Fisson a cedere la piazza ; egli rifiutò sdegnosamente : ²⁵

" Portoferraio li 29 marzo 1801.

omissis.....

Non conosco il trattato di Luneville, che mediante i fogli periodici, o per l'organo dei generali francesi.

Sembra a lei ch'io debba fondarmi su tali dati, per considerare come ufficiale la renunzia fatta dal Granduca dei suoi Stati, mentre non mi

²⁵ De Laugier, op. cit. pagg. 105-106

ha fatto pervenire alcun ordine relativo, ed ignoro se egli ha ratificato il trattato ?.

Ella pretende ch'io interdica l'ingresso in Portoferraio ai bastimenti inglesi.

Ma son'io forse in grado d'affrontare, così solo, la potenza dominatrice dei mari ? I suoi vascelli potrebbero farmi pagare assai cara la mia temerità.

omissis....."

Altra risposta del De Fisson nel 13 aprile 1801 fu la seguente " Signori rappresentanti del governo provvisorio di Firenze, non leggo ancora, nel trattato di pace tra sua maestà l'Imperatore e la repubblica francese, che sua altezza reale Ferdinando III nostro graziosissimo sovrano abbia aderito alla convenzione stabilita nell'articolo V di detto trattato, relativamente alla Toscana.

omissis.....

La condotta che ho tenuta, in cui persevero, e nella quale sarò fermo e costante fino a che gli ordini sovrani non m'impongano di agire diversamente.....giustifica pienamente la mia qualità di suddito fedele e d'uffiziale d'onore..... " ²⁶

²⁶ De Laugier, op. cit. pagg. 114-116

La risposta del 28 aprile 1801 di De Fisson al presidente del Buon Governo ebbe il seguente contenuto :

" omissis.....

L'Inghilterra, la regina dei mari, raddoppia il mio coraggio e le mie forze; è da lei sola ch'attendo i mezzi, i quali mi assicurino una lunga difesa e il trionfo.

omissis.....

Esse la salveranno da una seconda invasione, e la guarentiranno, dalla sventura di veder anche una volta dilaniare le sue piaghe, appena cicatrizzate.....ch'egli rifletta dunque non dipender da altro la mia energica condotta, se non dal desiderio di adempier il mio dovere verso il mio principe e la mia patria....."

Nel contempo, il generale Mariotti salpava dalla Corsica con dei soldati polacchi sbarcando vicino a Marciana (Punta Polveraia) , e il generale Tharreau giungeva con la sessantesima mezza brigata alla Marina di Campo ; unendosi a Mariotti marciò verso Longone per prenderne possesso.

Prima di attaccare Portoferraio, sia il Tharreau che l'ammiraglio Ganthaume , comandante della squadra navale francese composta di

10 vascelli, 2 fregate ed 1 brigantino, tentarono di nuovo di piegare alla resa De Fisson, il quale rispose : ²⁷

Al Tharreau.(4 maggio 1801)

" omissis.....

Mi accordi un lasso di tempo sufficiente, per ricevere gli ordini del mio sovrano, e se son essi conformi a ciò ch'ella desidera, potrà allora distinguere quanto sia grande la puntualità e l'esattezza, con cui soglio adempierli e quanto io li rispetti.

Nel caso opposto, non dubiti neppure un momento della nostra determinazione. Ella non otterrà mai altro da noi, se non la più ostinata e disperata resistenza....."

Al Ganthaume.(4 maggio 1801)

" Malgrado le asserzioni del sig. ammiraglio, io ignoro tuttora, se sua altezza reale il granduca Ferdinando III abbia ceduto la Toscana al duca di Parma.

Fintanto che delle prove infallibili non mi abbiano convinto di questa cessione, io non riconosco e non riconoscerò mai per sovrano legittimo che sua altezza reale l'arciduca Ferdinando III....."

Alle risposte di De Fisson seguì lo sbarco di settemila uomini che unitisi alle truppe di Tharreau, iniziarono il cannoneggiamento che fu

²⁷ De Laugier, op. cit. pagg. 127-128, 349-350

contraccambiato, costringendo molte navi, malconcie, a prendere il largo.

Altro bombardamento fu compiuto sulla fortezza dalla batteria posta sul promontorio delle Grotte, ma con scarsi risultati, al che fu deciso di operare simultaneamente da terra e dal mare, insieme all'avanzamento di truppe d'assalto.

Anche tale tentativo andò a vuoto con grande dispendio di uomini e mezzi.

Il 19 maggio si allontanò la squadra navale.

Un nuovo parlamentario fu inviato da Mariotti (succeduto a Tharreau) il 4 giugno 1801, con una supplica per una onorata capitolazione, ma la risposta fu al solito negativa e vi si richiedeva un ordine scritto da Vienna per mano del granduca, per cedere a tale richiesta.

Fu proposto un armistizio che si ridusse in un nulla di fatto, e così ripresero i bombardamenti e fu attuato un blocco navale con tre fregate francesi per bloccare gli aiuti che venivano dagli inglesi.

In questo periodo Ludovico I in forza del Trattato di Luneville dell'8 febbraio 1801 prese possesso del Regno di Toscana, e il conte Ventura suo plenipotenziario, volse i suoi pensieri all'Elba inviando

una lettera al Governatore di Portoferraio²⁸ pregandolo di porre fine a tale ostinata resistenza.

Il De Fisson, avrebbe ceduto, senonchè, sobillato da due sedicenti commissari regi (intenzionati ad arricchirsi con gli atti di pirateria che venivano commessi in quelle acque per la guerra), oppose il consueto rifiuto, asserendo che la mancata ratifica da parte di Ferdinando III di quella parte che lo riguardava era di ostacolo all'accettazione dell'ordine di consegna.²⁹

Dopo questo ennesimo rifiuto di un armistizio o di una capitolazione, i portoferraiesi capirono che dovevano cercare l'aiuto degli altri elbani per contrastare i francesi ed impedirgli di continuare l'assedio; decisero così, utilizzando gli aiuti economici ricevuti dagli inglesi, di aizzare le popolazioni di Marciana, Poggio e Campo contro i francesi, ma non riuscirono nel loro intento.

In quei giorni giunsero a Portoferraio rinforzi e denaro da parte degli inglesi, e questi aiuti, anche se inferiori alle aspettative, convinsero gli assediati a continuare la loro strenua resistenza.

²⁸ Ninci G., op. cit. pagg. 262-263

²⁹ Ninci G., op. cit. pagg. 264-265

A questo punto arrivò la tanto attesa squadra navale del vice ammiraglio inglese Waren, che doveva aiutare gli abitanti di Portoferraio nella preparazione di un contrattacco verso i francesi, allo scopo di ricacciarli entro le mura di Porto Longone.

Infatti mentre nella notte del 13 settembre molti militari salivano su piccole e veloci barche che approdarono sulle spiagge di Bagnaia e di Schiopparello, contemporaneamente dai bastioni della fortezza l'artiglieria doveva proteggere la sortita di una Compagnia; tutto ciò aveva lo scopo di accerchiare i francesi e distruggere le loro batterie dalle quali erano in grado di bombardare incessantemente Portoferraio.

I francesi però non si fecero cogliere impreparati e, dopo lo sbandamento iniziale riordinarono le fila, ed alla fine ebbero la meglio.

Dopo questi eventi il Waren reimbarcò le sue truppe sulle navi inglesi e lasciò solo un contingente limitato a Portoferraio che non era certamente in grado di aiutare la Piazza a contrastare validamente gli assediati, oltre a ciò la carenza di legname per cucinare e riscaldarsi contribuì a fiaccare lo spirito degli assediati.

Alla fine di ottobre giunse un corriere straordinario francese, quasi in contemporanea con una fregata inglese che portava dispacci per il De

Fisson; ambedue recavano la notizia della già avvenuta pace tra la Francia e l'Inghilterra.

Ancora una volta la caparbia ostinazione del Governatore di Portoferraio mise in dubbio l'autenticità sia della missiva che dei latori di quest'ultima e, solo dopo molte insistenze da parte del comandante francese, accettò la stipula di un armistizio provvisorio.

Finalmente il giorno 1 novembre 1801 giunse a Portoferraio un corriere straordinario della Gran Bretagna con il Trattato di pace stipulato a Londra il primo di ottobre ed inoltre dopo pochi giorni ritornò da Firenze il comandante le forze inglesi in Portoferraio, colonnello Ayrey, che confermò le notizie di pace.

Dopo tale agognato armistizio, sia dagli abitanti che dai francesi, iniziarono i preparativi per l'evacuazione del contingente inglese, i quali procedettero a rilento poichè durante il Congresso che si stava svolgendo ad Amiens, la Francia aveva richiesto la sovranità su tutta l'isola d'Elba, incontrando la forte opposizione degli altri Paesi Europei.

A questo punto delle trattative l'Elba ridiventò merce di scambio com'era già stata in passato in altre contrattazioni politico - diplomatiche; poichè gli inglesi desideravano fortemente mantenere il loro dominio sull'isola di Malta, accettarono il passaggio dell'Isola d'Elba sotto il dominio francese.

Il 4 giugno 1802 giunse l'ordine autografo di Ferdinando III, che imponeva l'abbandono di Portoferraio.

Il De Fisson obbedì, ma per non firmare la capitolazione che legittimava la signoria francese, sciolse il presidio lasciando il potere ad un magistrato civico.

Quest'ultimo s'affrettò ad inviare una deputazione di cittadini al generale Rusca che, in quel momento, era il comandante delle forze militari francesi.

L'11 giugno 1802 lasciarono la rada di Portoferraio le navi inglesi con le truppe, il presidio granducale di stanza nella città ed il Governatore De Fisson.

La sera stessa le truppe del Rusca entrarono nella piazzaforte che avevano assediato per mesi, ed inaugurarono il Governo repubblicano francese nell'Elba.

Il 14 luglio tutti i capi e i rappresentanti dei villaggi dell'isola si portarono a Portoferraio, capitale del dipartimento, per prestare giuramento di vassallaggio e di fedeltà alla Repubblica francese nelle mani del commissario generale di Governo Lelievre

(succeduto al Briot, che fu il primo commissario provvisorio dell'Elba).

CAPITOLO SECONDO

- La Gestione Francese dell'isola d'Elba -

A. Le norme dell'annessione :

Il possesso di Portoferraio e dell'Elba , bramato dal Primo Console, continuò ad essere argomento , tra Francia ed Inghilterra , di lunghe pratiche dato che la posizione strategica dell'Elba e specialmente del porto di Portoferraio erano fortemente ambite dalle due Potenze.³⁰

Gli Inglesi in precedenza (1786) avevano intavolato delle trattative con il granduca Leopoldo I per l'acquisto della città.

Il granduca accolse favorevolmente la proposta dato che non era troppo soddisfatto di avere una città in un'isola di cui possedeva solo una terza parte, e già nel 1781 vi aveva tolti gli approvvigionamenti di guerra che vi si trovavano ed alcune opere d'arte di valore.

Gli inglesi spedirono l'ingegnere Planchet onde visionare mura, rada, fondali, fortificazioni.

Nel frattempo sia la Spagna che la Francia riuscirono a dissuadere il granduca dalla vendita, in quanto non vedevano di buon occhio l'Inghilterra nei loro mari.

³⁰ Giorgetti Nicolò- Le Armi Toscane - Vol. 2°, Città di Castello, 1916, pag.289

Visto tale interesse per la piazza, anche Pietro Leopoldo riprese a considerare la stessa, riducendo i diritti d'ancoraggio in maniera molto concorrenziale rispetto ad altri porti, non solo, i bastimenti erano esenti da spese se andavano e ritornavano entro quaranta giorni, non avendo superato né Genova né Civitavecchia.

Nel 1791 Pietro Leopoldo lascia la Toscana in mano al suo secondogenito Ferdinando, in quanto chiamato a sostituire Giuseppe II sul trono d'imperatore d'Austria.

Nello stesso periodo furono trasportati dalle navi inglesi 4000 realisti di Tolone che fuggivano dalle repressioni repubblicane.

Tale occasione pose le basi di una nuova richiesta inglese per il possesso di Portoferraio.

Nel frattempo i francesi avevano oltrepassato le Alpi ed avevano già in pratica occupato la Toscana e i forti di Livorno, inoltre, richiesero di andare ad occupare Portoferraio per mantenere la neutralità di quel porto che veniva continuamente violata dagli inglesi.

Gli inglesi a questo punto spedirono un incaricato all'Elba per concertare con il comandante della piazza Knesevich, la consegna della città a S.M. il re della Gran Bretagna.

In seguito a ciò un contingente di 2000 uomini fu inviato all'Elba , e prese possesso del distrutto forte di S.Gio.Battista che fu poi ribattezzato forte Inglese.

L'intenzione degli inglesi, inserita in due lettere , una del vicerè Eliot che era in Corsica su mandato del re d'Inghilterra per gestire delle basi su richiesta di ribelli corsi, l'altra del maggiore Duncan capo della spedizione, era quella di proteggere Portoferraio dall'invasione francese, lasciandola sempre sotto il dominio del granduca, con la promessa di lasciare l'isola non appena la pace fosse stata stabilita e l'invasione francese cessata.

Contemporaneamente in Corsica le cose volsero in favore dei francesi e Eliot decise di spostare tutti i suoi soldati all'Elba.

Il granduca però mal tollerava che le piazze di Livorno e di Portoferraio fossero occupate, nonostante la sua neutralità, da due nazioni nemiche e le sue rimostranze portarono al ritiro dei contingenti dalle due città, anche perchè le due potenze volevano dimostrare oltre che la loro forza , un certo qual grado di giustizia.

Gli inglesi evacuarono Portoferraio il 26 aprile 1797, ma restarono nei dintorni dell'isola per verificare che i francesi lasciassero Livorno.

Nessun altro avvenimento di rilievo si presentò fino al 1799.

Dopo i sanguinosi avvenimenti del 1799 e la capitolazione di Portoferraio, abbiamo nel congresso di Amiens lo scontro fra i plenipotenziari di Gran Bretagna, Spagna, Francia e la repubblica batava, composta da Olanda, Zelanda, Utrecht, Gheldria, Owerissel e Groniaga.

Queste potenze non si trovavano molto d'accordo nelle spartizioni da farsi e, specialmente la Francia che intendeva occupare in proprio Portoferraio nonostante il contenuto dell'art.V del trattato di Luneville, ribadiva il suo possesso dovuto all'occupazione su conquista.

Alla Francia l'essere padrona di gran parte dell'Europa, dei Paesi bassi austriaci, del Piemonte e di buona parte dell'Italia, era di ostacolo al raggiungimento di un accordo soddisfacente, anche perchè in tale modo vi sarebbe stato il dominio francese sul Mediterraneo che avrebbe sbilanciato l'assetto politico delle principali potenze d'Europa.

Gli inglesi in forza del Trattato di Londra erano disposti a lasciare l'Elba, ma chiedevano che fosse incorporata nel nuovo regno d'Etruria, o nel regno di Napoli.

La ferma volontà del ministro francese e il segreto intento da parte degli inglesi di volersi tenere l'isola di Malta portò alla conclusione

dell'accordo, che fu integrato da un conguaglio di denaro a favore degli inglesi per le spese che essi avevano fatto nell'isola d'Elba.

Oltre a ciò i francesi chiesero e ottennero una dichiarazione del duca di Parma Lodovico I che modificava il Trattato di Madrid, con il seguente contenuto: " Il duca di Parma, per la rinunzia fatta del ducato Parmigiano nel prendere possesso del regno d'Etruria, cede alla repubblica francese quella parte dell'Elba che apparteneva in passato al Granducato di Toscana, ed in compensazione prende i presidi di Orbetello, Porto Ercole e Santo Stefano."

Durante le trattative per rendere Bonaparte meno esigente nelle sue pretese sbarcarono in Portoferraio, il giorno 25 dicembre 1801, cinquecento inglesi, ed in campo repubblicano il generale Rusca sostituì il generale Watrin, nel comando delle truppe francesi di stanza all'Elba.

Il Trattato di Amiens del 25 marzo del 1802, portò una tregua, consentendo così alla Francia di occupare l'Elba.

Più precisamente il Trattato sopra menzionato, non specificò chiaramente dell'Elba, ma le sue sorti vennero definite con gli articoli seguenti :

" **III.** Sua Maestà britannica restituisce alla Repubblica Francese ed ai suoi alleati..... tutte le possessioni e colonie, che loro appartenevano rispettivamente, e che sono state occupate o conquistate dalle forze britanniche, nel corso della guerra attuale.....

XI. Le truppe francesi evacueranno il Regno di Napoli e lo Stato Romano.

Le forze inglesi evacueranno del pari Portoferraio, ed in termini generali, tutti i porti e le isole che occupassero nel Mediterraneo e nell'Adriatico."

Portoferraio sarebbe quindi dovuta tornare sotto la sovranità toscana, ma i francesi la tennero per sè, per via della dichiarazione di Lodovico I.³¹

Con il **senato consulto organico del 27 agosto 1802 (10 fruttidoro anno X)** (Appendice), il Primo Console, Napoleone Bonaparte, riuscirà nel suo intento annettendo la riunificata isola d'Elba al territorio della Repubblica francese.

Tale duplice riunificazione comportò l'integrale soggezione dell'isola toscana alle leggi francesi ed al suo avanzato sistema amministrativo, e la poneva in anticipo al resto della Toscana, sulla strada della modernizzazione dello Stato.

³¹ Zobi A., op. cit. vol. 3°, doc. CXVIII

Questo piccolo territorio facente parte geograficamente di una regione divisa in pratica in due Stati, la Repubblica di Firenze e lo Stato Senese, amministrativamente e legislativamente diversi (restavano fuori Massa Carrara, Lucca e Piombino), si trovò in brevissimo tempo a passare da una tripartizione dove si miscelavano feudalesimo e il regime particolare di Portoferraio, che, con la presenza del porto franco comportava una certa libertà e distribuzione di ricchezza, ad un unitario sistema moderno con una certa dose di giustizia sociale e di uguaglianza, organizzato in maniera accentrata ed efficiente.

La presenza del Collegio elettorale con le Assemblee cantonali e la possibilità di avere un deputato al Corpo legislativo nazionale proiettò l'Elba in una grande dimensione, la portò a essere parte di una grande Nazione dove anche un suo cittadino aveva voce in capitolo, portando avanti i bisogni del territorio, cosa che poco tempo prima non sarebbe stato minimamente realizzabile.

Tutto questo mentre la Toscana era sempre legata alle riforme attuate da Pietro Leopoldo, con l'ancien régime non ancora del tutto sconfitto, e con Ferdinando III poco propenso alle modifiche.

La posizione strategica in relazione ai traffici marittimi, il controllo dell'alto Tirreno, la vicinanza al continente ancor più della Corsica, i porti, le rade e le risorse minerarie del versante orientale, furono

certamente i motivi preponderanti che spinsero Napoleone ad intensificare i suoi sforzi per avere il possesso di tale piccolo lembo di terra.

Nel giorno 15 Fruttidor (1 settembre), giunsero a Parigi i tre deputati dell'isola d'Elba: l'arciprete don Michele Pandolfini Barberi, il maire Vincenzo Vantini, il negoziante Pellegro Senno; essi furono presentati al Primo Console, al quale rivolsero tale messaggio (Vantini):³²

" Cittadino Primo Console "

"Interprete dei sentimenti degli abitanti dell'isola d'Elba, noi abbiamo l'onore di presentarvi i loro umili omaggi e di ringraziarvi del singolare beneficio che voi avete reso al loro Paese, riunendolo al territorio della Francia.

Non è che mediante una rispettosa ubbidienza alle vostre leggi, e per mezzo di voti al cielo per la lunga conservazione della vostra esistenza, che eglino procureranno di farvi riconoscere la loro riconoscenza.

In nostro particolare, noi vi dobbiamo egualmente i nostri ringraziamenti per l'accoglimento grazioso, che sotto i vostri auspici, noi riceviamo dai ministri del Governo, e per tutto ove ci presentiamo."

³² Ninci G., op. cit., pag. 279

La replica del Primo Console ebbe questa conclusione :

".....si sarebbe sempre fatto un piacere speciale di proteggere la loro isola interessante per tanti " titoli " .

Tali "**titoli** " erano soprattutto la posizione strategica dell'isola, più vicina della Corsica al continente, a Livorno e agli Appennini, perciò punto nevralgico per il controllo e il dominio delle vie marittime (dato il contrasto con l'Inghilterra che doveva risolversi in guerra il 31 maggio del 1803).

Di seguito all'incontro con il Primo Console i tre deputati furono ricevuti assai benevolmente dal ministro dell'Interno Chaptal, al quale esposero le loro richieste, ed in special modo la liberazione dal giogo pesante delle dogane dal quale erano gravati i porti francesi.

Tale richiesta incontrò forti opposizioni in quanto la legge universale che prevedeva tali imposizioni era inderogabile.

Però il loro instancabile lavoro con l'assistenza dell'ex commissario generale Briot, portò alla abolizione delle dogane già installate provvisoriamente, e alla loro proscrizione.

Le altre richieste furono esaudite ancora prima del loro rientro in patria, con il decreto del 12 gennaio 1803.

Il cittadino Briot, fu nominato nuovamente commissario generale per l'isola d'Elba e giunse il 12 aprile del 1803 a Portoferraio insieme al Vantini " maire " della medesima.

Il giorno 17 fu aperta la prima seduta generale, alla quale intervennero le autorità primarie, i rappresentanti dei Comuni, delle terre e dei villaggi dell'isola, oltre ad una immensa folla che riempì la chiesa del Carmine, ove si tenne l'avvisata seduta.

Non fu difficile in mezzo alla quiete che godeva la Repubblica di porre ad effetto il decretato piano di organizzazione³³ emanato con l'**arretè del 22 Nevoso anno XI**, eccettuati però alcuni articoli del medesimo, fra i quali quello di grande importanza, relativo alla istallazione del Collegio elettorale, che avrebbe portato la vantaggiosa conseguenza del deputato elbano al Corpo legislativo francese.

Sembra importante sottolineare che, per decreto del Primo Console, emanato subito dopo al senato consulto, fu creato un battaglione ausiliario, incaricato di mantenere la tranquillità interna dell'Elba, ed addirittura, a garanzia di tale tranquillità vennero condotti in Francia parecchi notabili portoferraiesi, in qualità di ostaggi, i quali poterono tornare in patria soltanto alla metà di marzo 1803.³⁴

³³ Ninci G., op. cit., pag. 280 ss.

³⁴ Comandini - L'Italia nei cent'anni del sec. XIX - vol.1, pag. 71, in Giorgetti N., op. cit. pag. 290

Successivamente, il 31 maggio del 1803, fu annunciata nell'Elba la Dichiarazione di guerra tra Francia e Inghilterra, e gli elbani, sotto la spinta del loro commissario generale Briot il quale fu sostituito il 20 novembre del 1803 dal nuovo commissario generale Giovan Battista Galeazzini, si arruolarono in due battaglioni irregolari di Cacciatori, formati il 15 giugno 1803, destinati a sorvegliare e difendere le coste.³⁵

Subito dopo la partenza di Vantini, Barberi e Senno per Parigi, con l'iniziativa dell'allora commissario generale Lelievre, avevamo già avuto un anticipo della riorganizzazione, relativa alle saline di Portoferraio, le quali avevano una notevole rilevanza per l'economia della zona, ma essendo sfruttate in maniera inadeguata, si rendeva necessario appaltarle per un loro migliore e più proficuo utilizzo.

Il quel documento, (Appendice) erano invitati tutti coloro che fossero interessati a prendere in appalto le saline di Portoferraio, a presentare le loro offerte.

Le stesse sarebbero state scelte non solo in relazione alla convenienza del governo, ma anche verificando le reali sostanze del partecipante alla gara di aggiudicazione.

³⁵ Ninci G., op. cit. pag. 282

Del sistema francese rilevava in primo luogo la burocrazia con una capillare diffusione di uffici e un gran numero di funzionari, in particolare con l'istituzione dei prefetti, che dovevano sostituire gli organismi collegiali ed elettivi usati dai governi repubblicani.

In particolare in Italia vi fu la promulgazione di una **Costituzione** forgiata sul precedente francese **del 22 Frimaio anno VIII** (12 gennaio 1800), e la creazione dei dipartimenti, dei distretti e delle nuove municipalità.

Oltre a ciò fu attuata la riforma tributaria, con la quale Bonaparte puntò a favorire i ceti abbienti per guadagnarsene il sostegno alleggerendo le imposte dirette che gravavano sui ricchi e aumentando quelle indirette sui consumi, come al tempo della monarchia assoluta.

Anche in campo doganale vi furono delle modifiche tese alla protezione della produzione industriale francese a scapito di quella italiana.

Fu introdotto il codice penale e quello civile, il quale entrò in vigore il **21 marzo 1804** (dal **7 novembre 1807** all'Elba), portando un radicale mutamento nel sistema di vita dei cittadini sancendo il principio d'uguaglianza davanti alla legge, ridimensionando notevolmente i privilegi delle classi aristocratiche ed ecclesiastiche, introducendo l'istruzione laica, una nuova organizzazione ospedaliera e sanitaria, il matrimonio civile, abolendo le primogeniture e i maggiorascati,

concedendo i diritti civili agli ebrei e affermando la tolleranza religiosa.

Queste innovazioni portarono ad una frattura netta con l'ancien régime eliminando come per miracolo il passato con le sue vetuste istituzioni che si trascinarono dal Medioevo.

L'organizzazione elbana differisce in alcuni punti dalla generale che veniva adottata in Francia, tutto ciò in relazione alle particolari condizioni del territorio e della sua posizione.

Il decreto del 22 Nivose an XI introdusse una ripartizione territoriale in sei municipalità, Portoferraio, Porto Longone, Capoliveri, Rio, Campo, Marciana, più una sull'isola di Capraia.

Tutte queste municipalità erano guidate da un "maire", dagli "adjoints", assistenti del sindaco, e da un Consiglio municipale.

La gestione totale delle isole era posta in mano ad un commissario generale coadiuvato da un Consiglio generale, chiamato "Amministrativo", che era composto di 5 membri, nominati dal Primo Console, su un numero doppio presentato dal Collegio elettorale, il quale a sua volta era formato di 60 soggetti eletti nelle varie municipalità dalle Assemblee di Cantone in relazione al numero degli abitanti, e per la precisione 18 a Porto Longone, 14 a Portoferraio, 21 a Marciana e 7 a Capraia.

Questi sessanta membri venivano presi da una lista dei centocinquanta maggiori contribuenti delle isole.

Al Collegio elettorale era demandato il compito di presentare una rosa di tre nomi nella quale veniva scelto il deputato al Corpo legislativo francese.

Al commissario era affiancato un segretario generale nominato dal Primo Console.

Per quanto riguarda le finanze, erano previste solo le imposte indirette di registro, bollo, ipoteca e sul lato delle dirette la sola contribuzione fondiaria.

I diritti di dogana, già oggetto di discussione a Parigi, furono eliminati, come in precedenza lo erano stati sotto il Granducato in Portoferraio (**leggi 30 agosto 1781 e 19 ottobre 1791**).

Potevano essere stabiliti dei dazi per i consumi nelle città, tali dazi come abbiamo visto in precedenza erano già in vigore a Porto Longone.

Per queste tassazioni furono creati degli uffici municipali (ricevitorie) che facevano capo ad un ricevitore generale di stanza a Porto Longone, il che creava delle complicazioni per i trasferimenti per via dei costi che dovevano essere sostenuti dagli impiegati e per la cattiva condizione delle vie di comunicazione.

Anche i redditi dei beni demaniali ed ecclesiastici avocati allo Stato venivano inseriti nel tesoro pubblico, ma in un conto separato, e tutti i redditi entravano a far parte del Bilancio generale dello Stato.

Ogni municipalità doveva essere dotata di una scuola pubblica dove avrebbe dovuto essere insegnata la lingua francese, la matematica, la geografia, la storia, gli studi umanistici e la retorica.

Una scuola secondaria doveva essere creata in un luogo fissato dal governo, però era necessario il permesso del commissario generale per andare a studiare nei Licei e Università del continente, con il numero di bambini elbani aventi diritto, non superiore a dieci.

Tutto ciò in relazione all'abbandono della politica democratica rivoluzionaria imperniata sulla scuola elementare gratuita e obbligatoria.

Lo Stato demandava la scuola elementare al Clero o ai Comuni, intensificando i suoi sforzi sulle istituzioni scolastiche destinate ai figli della borghesia allo scopo di rifornirsi di personale specializzato in grado di gestire in maniera più efficace il complesso sistema burocratico, avvantaggiando così sempre più il ceto borghese dirigente.

Comunque sia insegnanti e scolari erano oggetto di uno scrupoloso controllo da parte del Ministero degli Interni.

Ogni municipio possedeva una parrocchia a cui attendeva un curato, il quale dipendeva dal Vicario generale inviato dal Vescovo della diocesi di Ajaccio alla quale era stata annessa l'Elba, scorporandola dalla diocesi di Massa Marittima e Populonia.

In relazione al numero delle anime delle frazioni municipali era prevista la creazione di succursali parrocchiali guidate dai vice curati o da cappellani.

Questo preciso intervento in campo religioso era il segno della politica napoleonica tendente alla sottomissione del clero al governo, il quale benchè riconoscesse il cattolicesimo come religione della maggior parte dei francesi, sconfessò il clero costituzionale e ribadì la sudditanza del clero francese dal Papa, ma in cambio quest'ultimo dovette rinunciare ai beni ecclesiastici presi dalla rivoluzione ed accettare che vescovi, parroci e altri religiosi fossero nominati dallo Stato, scegliendo solamente sulla lista dei nomi presentati, come all'epoca dell'ancien régime.

In campo militare, conformemente a ciò che si verificava in Francia fu creata una coscrizione obbligatoria per i giovani da 20 a 25 anni, con la possibilità di avere dei sostituti, e fu riorganizzata la guarnigione dell'isola con la creazione di otto brigate di gendarmeria, di cui sei a piedi e due a cavallo.

Un comandante d'armi gestiva la piazzaforte militare e le truppe che venivano inviate dal ministro della Guerra, inoltre fu creato un Commissariato di Marina sotto gli ordini del prefetto marittimo del sesto distretto.

Fu prevista la creazione di un lazzeretto e di una amministrazione sanitaria in Portoferraio che doveva seguire i regolamenti sanitari di Marsiglia.

Uno dei maggiori risultati della nuova organizzazione fu la modernizzazione del sistema giudiziario, anche se, per via degli influssi illuministici e le riforme adottate in Toscana la situazione era abbastanza buona e il terreno fertile per una sua più rapida attuazione.

Anche in questo campo furono adottati dei criteri diversi rispetto alla Francia in quanto non veniva prevista la giuria nel procedimento penale.

Le giustizie di pace previste in numero di quattro e cioè, Portoferraio, Porto Longone, Marciana e Capraia furono successivamente modificate con variazioni sia di numero che di competenze.

Il giudice di pace si occupava degli affari di polizia municipale, giudicava in ultima istanza le cause civili e di commercio di valore inferiore a cinquanta franchi, e in prima istanza quelle da cinquanta fino a mille franchi.

Presiedeva il tribunale di polizia correzionale coadiuvato da due supplenti, ed in mancanza si sopperiva con membri del Collegio elettorale designati dal commissario.

Un tribunale risiedeva in Portoferraio e uno in Porto Longone.

Il Tribunale Generale, posto in Portoferraio, era composto di un presidente, sei giudici, quattro supplenti, un commissario di governo e un cancelliere, tutti nominati dal Primo Console.

Si occupava delle cause criminali, dell'appello sul tribunale di pace, dell'appello sulle cause civili e commerciali da cinquanta a mille franchi; su queste competenze i giudici erano in numero di tre.

Esso statuiva in prima istanza, con appello al tribunale di Aix, sugli affari al di sopra di mille franchi.

I notai con compiti di redazione degli atti, utilizzando anche la lingua francese, erano otto, con residenze fissate dal commissario.

Questo nuovo ordinamento giudiziario era integrato con una giurisdizione di periti della pesca che si occupavano di controllare che la stessa si svolgesse in conformità delle leggi e dei regolamenti repubblicani.

Le leggi ed i regolamenti venivano pubblicati sull'Elba dal commissario generale, con facoltà di pubblicare solo quelle ritenute importanti,

introducendo inoltre norme di sua iniziativa in relazione alle
circostanze di luogo e momento.

B. Gli sviluppi successivi :

1. Il Commissario Generale :

Titolo Primo , sezione II, artt. II - VII.

L'incarico di commissario generale dell'Elba nel periodo storico che stiamo esaminando fu assunto nell'ordine da quattro personaggi di discreta levatura politico amministrativa , Lelievre, Briot, Galeazzini, Balbiani.

Tale organo di governo locale possedeva numerose funzioni ed era il principale gestore della Dipendenza dell'Elba, Pianosa, Palmaiola e Montecristo.

Particolarmente egli era investito delle competenze prefettizie.

La figura del prefetto fu una innovazione del regime napoleonico, che poneva come motto " la funzione amministrativa deve essere cosa di uno solo; mentre quella giudiziaria deve essere cosa di molti" ³⁶ .

Le funzioni di competenza prefettizia , demandate al commissario generale dell'Elba erano quelle di mettere in comunicazione la volontà pubblica con gli interessi privati con reciprocità di contatti, l'azione diretta su cose e persone, e procurare l'azione.

Questa " Procura d'azione" era la funzione principale dell'amministrazione dipartimentale, e consisteva nell'ordinare e nel

³⁶ De Bernardi A. - Guarracino S., I Tempi della Storia, vol. II pag. 207

sorvegliare, le incombenze che spettavano ai funzionari di grado inferiore.

I punti più importanti di tale funzione principale si possono riassumere utilizzando questi concetti:

L'istruzione, con spiegazione di ordini e regolamenti, la direzione, con ordini speciali in relazione a momenti particolari, l'impulso, per affrettare l'esecuzione degli ordini, l'ispezione, per verificare l'esecuzione, la sorveglianza, cioè il rendersi conto se l'esecuzione fosse stata fatta utilizzando le regole corrette, la valutazione, autorizzando o respingendo le proposte fatte per il pubblico interesse, il controllo, approvando o invalidando gli atti compiuti dai sottoposti, la censura, richiamando a dovere le autorità inferiori, la riforma, annullando atti contrari alle leggi o agli ordini superiori, la riparazione, onde lenire omissioni ed ingiustizie, ed infine la correzione, sospendendo i funzionari incapaci e perseguire giudizialmente i corrotti e i prevaricatori.

Oltre a queste competenze il commissario elbano aveva il potere di nominare i due membri del Collegio elettorale, incaricati di sopperire alla mancanza dei due supplenti del giudice di pace, quando veniva riunito il tribunale di polizia correzionale.

Erano di sua competenza la nomina e la fissazione della residenza degli otto notai necessari alla Dipendenza stessa.

Nel campo delle imposizioni fiscali poteva stabilire concessioni e dazi relativi alle città, proporre i nominativi degli impiegati incaricati, ripartendoli nella riscossione delle imposte.

La sua autorizzazione era necessaria per consentire agli studenti di uscire dall'isola per andare a studiare nel continente e in altre scuole della Repubblica.

Egli era incaricato del trattamento relativo agli ecclesiastici che operavano sull'isola sotto l'autorità del Vescovo di Ajaccio.

Gestiva l'amministrazione di sanità e il lazzeretto , seguendo i regolamenti sanitari della città di Marsiglia.

Aveva l'incarico di pubblicare e rendere esecutive nelle isole le leggi e i regolamenti emanati dal Governo della Repubblica, avendo altresì anche una funzione propositiva per le norme che riteneva essere utili per il miglior governo della Dipendenza.

Con il **decreto del 22 Fruttidoro anno XIII**, presiedette alla soppressione della giustizia di pace di Marciana e alla riunione della sua competenza nelle due restanti di Portoferraio e Porto Longone.

Una nutritissima corrispondenza tra i maire e il commissari generali succedutisi al Governo dell'Elba, dimostra il necessario intervento dei

medesimi in quasi tutti gli affari locali, in virtù dell'esercizio di quel capillare controllo, proprio del regime burocratico napoleonico, che non permetteva che niente fosse lasciato al caso come dimostra il frequente ricorso ai censimenti delle popolazioni, in modo da evitare ogni evasione tributaria ed eludere la coscrizione militare.

2. Il Consiglio Amministrativo :

Titolo Primo, sezione III, artt. VIII - XIII.

Il Consiglio d'amministrazione era composto di cinque membri, scelti dal Collegio elettorale su un numero di dieci , nominati personalmente dal Primo Console.

Concorreva a molte funzioni di pertinenza del commissario generale, essendo il suo parere vincolante per le misure da emanare.

In particolare , come è già stato visto nel decreto del 22 Nevoso an XI, si trattava di competenze dei Consigli dei distretti comunali relativi alle imposizioni dirette (**legge 28 Piovoso anVIII**), quelle dei Consigli generali di dipartimento per la ripartizione dei contributi dentro i distretti, e quelle dei Consigli di prefettura dipartimentali.

Se analizziamo queste competenze vediamo che, il Consiglio generale dipartimentale era riunito dal prefetto per quindici giorni all'anno, ed era competente alla ripartizione delle imposte dirette tra i distretti che componevano il dipartimento, alle riduzioni d'imposta

chieste dai distretti e dalle città, stabiliva i centesimi addizionali sulle imposte dirette per i bisogni del dipartimento, faceva rapporto al ministro dell'Interno sulla situazione, ed infine ascoltava il rendiconto del prefetto.

Analoghi compiti in relazione alle sue competenze svolgeva il consiglio distrettuale.

La presidenza del Consiglio amministrativo era del commissario generale, o in sua vece di un vice - presidente nominato dal Primo Console.

Doveva essere sentito dal commissario generale per la nomina dei notai, per i dazi e le concessioni, per la nomina e i gradi degli impiegati addetti alle riscossioni contributive, per il trattamento degli ecclesiastici, per l'amministrazione della sanità e del lazzeretto ed infine per la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti, sia in toto che in parte.

3. Le Municipalità :

Titolo Primo, sezione IV, artt.XIV - XVII.

Come abbiamo visto agli articoli XV e XVI del decreto del 22 Nevoso, era applicata all'isola d'Elba la legge del 28 Piovoso anno 8, circa la divisione del territorio della Repubblica ,³⁷ per cui nelle città, borghi e altri luoghi, dove era mantenuto un agente municipale ed un assistente, e dove la popolazione non eccedeva i 2500 abitanti , doveva essere nominato un sindaco ed un assistente (adjoint).

Nelle città e nei borghi da 2500 a 5000 abitanti , un sindaco e due assistenti.

Nelle città da 5000 abitanti a 10000, un sindaco, due assistenti, ed un commissario di polizia.

Nelle città dove la popolazione superava i 10000 abitanti , oltre al sindaco, due aggiunti e un commissario di polizia, era previsto un aggiunto ogni 20000 abitanti eccedenti, e un commissario di polizia ogni 10000.

I sindaci e gli aggiunti ricoprivano le funzioni amministrative prima esercitate dall'agente municipale e dall'assistente, anche relativamente a quelle di polizia e di stato civile.

³⁷ Nouveau Guide de Maires , des Adjoints et de Commissaire de Police. Paris, 1806, Filza 18 bis/8/3° Arc. Stor.P.Ferraio

L'assistente del sindaco lo rimpiazzava in caso di assenza o in tutti i casi di impedimento momentaneo, e sotto il suo invito, concorreva con lui alla maggior parte degli atti che interessavano il Comune.

Gli atti pubblici venivano redatti in lingua francese³⁸.

L'assistente doveva essere chiamato nei Comuni senza ripartizioni ad assistere ai lavori della ripartizione da fare nel Comune, relativamente al contingente della contribuzione fondiaria, avendo però solamente voce consultiva.³⁹

Ad essi apparteneva il procedimento relativo a tutti i delitti pervenuti alla loro conoscenza che non interessavano una pena eccedente tre giornate di lavoro o tre giorni di prigione.

Quando il mare o un altro ostacolo rendevano le comunicazioni difficili, pericolose o impossibili tra il capoluogo di un Comune e le isole o villaggi che ne dipendevano, il Governo nominava o faceva nominare dal prefetto, a seconda della popolazione del Comune, un aggiunto al sindaco⁴⁰.

³⁸ Filza 36, A.S.P.(Archivio Storico Portoferraio), n° 939 del 22 Fruttidoro anno XIII.(Appendice)

³⁹ Nouveau Guide, op. cit.

⁴⁰ Art. 12 decreto 28 Pluvioso anno VIII

Un decreto del Governo , messo nella forma prescritta per il regolamento d'amministrazione, determinava ogni Comune dove questa nomina doveva aver luogo⁴¹ .

L'aggiunto veniva preso dagli abitanti della parte del Comune che non potevano, in tutti i tempi, comunicare con il capoluogo, ed era incaricato della tenuta dei registri dello stato civile⁴² .

Durante il corso dell'anno dove la comunicazione era impossibile, la pubblicazione e l'affissione necessaria per la validità dei matrimoni si poteva fare nel luogo dove dimorava l'assistente, mediante affissione alla porta della sua casa, la quale sostituiva la casa Comunale⁴³ .

L'assistente avuta la nomina, riceveva l'autorizzazione governativa⁴⁴ , ma non aveva nessuna corrispondenza diretta con le autorità costituite, solamente con il sindaco del Comune.

A lui doveva rimettere, alla fine di ciascun anno i registri dello stato civile, chiusi e sigillati, per far sì che il sindaco li potesse riunire a quelli del capoluogo, per ottemperare al deposito ordinato dalla legge⁴⁵ .

⁴¹ Art. 1 decreto del 18 Floreale anno X

⁴² Art. 2 decreto del 18 Floreale anno X

⁴³ Art. 3 decreto del 18 Floreale anno X

⁴⁴ Art. 1 decreto del 18 Floreale anno X

⁴⁵ Art. 5 decreto del 18 Floreale anno X

Le amministrazioni locali stabili, ossia per ciascun distretto comunale, oppure per porzioni più estese di territorio, erano subordinate ai ministri.

Nessuno poteva diventare o restare membro di queste amministrazioni, se non era portato o mantenuto sulle liste comunali o dipartimentali ⁴⁶.

Il territorio della Repubblica era diviso in dipartimenti e distretti Comunali⁴⁷, con all'interno di ciascun dipartimento un prefetto, un Consiglio di prefettura composto da tre o cinque membri e un Consiglio generale di dipartimento, i quali rimpiazzavano le funzioni esercitate anteriormente dalle amministrazioni e dai commissari di dipartimento.

I distretti erano guidati dal sotto-prefetto e da un consiglio composto di undici membri.

L'amministrazione municipale era individuale e tutta intera nelle mani del sindaco (maire), al quale tutti gli atti erano accreditati, oppure erano fatti in suo nome dall'aggiunto⁴⁸.

Tali atti portavano per titolo : " Le maire de la Commune de...".

Solo in caso di malattia, d'assenza o di altri impedimenti il maire era legittimamente rimpiazzato dal sostituto (adjoint).

⁴⁶ Atto costituzionale anno VIII , art. 59, V., anche artt. 7 e 8

⁴⁷ Legge 28 Piovoso anno VIII, bollettino, 17, n° 115

⁴⁸ Decreto 2 Piovoso anno IX , Nouveau Guide.....

I maires e gli adjoints erano inseriti nel numero dei membri del Consiglio municipale, solo nelle città fino a 5000 anime⁴⁹, mentre negli altri Comuni sotto 100000 abitanti, il maire era membro e presidente del Consiglio municipale, ma non era previsto che fosse inserito nello stesso, per completare il numero fissato dalle leggi⁵⁰, inoltre gli adjoints entravano al Consiglio solo in assenza del maire⁵¹, perciò conseguentemente essi non erano compresi fra i membri del Consiglio medesimo.

I membri che restavano in ciascun Consiglio municipale delle città al di sotto di 5000 anime, potevano anche non essere sulla lista dei maggiori contribuenti del Cantone, e fintantochè erano membri dei Consigli, potevano essere scelti come sindaco e come aggiunti, oppure la scelta poteva cadere successivamente sui nuovi membri, poichè⁵² i maires e gli adjoints dovevano essere necessariamente presi nei Consigli, senza alcuna distinzione tra i primi e gli ultimi nominati.

Il Consiglio di Stato⁵³, aveva precisato che i maires, e gli adjoints in mancanza dei primi, dovevano sedere per ultimi ai Consigli municipali delle città al di sotto di 5000 abitanti fino a 100000,

⁴⁹ Decreto 9 Messidoro anno VIII e legge 28 Piovoso anno VIII art. 15

⁵⁰ Art. 1-2 del decreto 2 Piovoso anno IX

⁵¹ Art. 3 del decreto 2 Piovoso anno IX

⁵² Senato consulto del 16 Termidoro anno X, art. 13

⁵³ Seduta del consiglio di Stato del 9 Nevoso anno XI, con approvazione il giorno

esclusivamente nel caso e nella maniera regolata dalla legge⁵⁴, e continuare ad essere contati al di fuori del numero di trenta fissato per questi Consigli.

Maires ed adjoints dovevano essere presi indistintamente tra i membri vecchi e nuovi del Consigli municipali, sia in caso di vacanza, sia in caso di rimozione.

Un Consiglio municipale era presente in ciascuna città, borgo o altro luogo per il quale esisteva un maire e un aggiunto, ed il numero di questi membri era stato fissato in dieci persone per i luoghi fino a 2500 abitanti, in venti fino a 5000, e di trenta per quelli dove la popolazione era più numerosa⁵⁵.

Il Consiglio si riuniva il 15 Piovoso di ciascun anno, e poteva restare riunito per quindici giorni, con la possibilità di essere convocato straordinariamente per ordine del prefetto.

Esso attendeva e poteva discutere il conto degli incassi e delle spese municipali che veniva reso dal maire o dal sotto-prefetto, il quale lo chiudeva definitivamente.

Regolava la divisione dei diritti di legnatico, pascolo, raccolti, frutti comuni e la ripartizione dei lavori necessari al mantenimento e alla riparazione delle proprietà che erano a carico degli abitanti.

⁵⁴Decreto 9 Piovoso anno IX

⁵⁵Art. 15, par. 3, legge 28 Piovoso anno VIII

Deliberava sui bisogni particolari e locali della municipalità, sui prestiti, sulle concessioni o contribuzioni in centesimi addizionali che potevano essere necessari per sopperire ai suoi bisogni, ed inoltre sui processi che era conveniente intentare o sostenere per l'esercizio e la conservazione dei diritti comuni ⁵⁶.

I proprietari forestieri, potevano esercitare le funzioni di membri del Consiglio municipale nei Comuni in cui, i membri di questi Consigli, non erano necessariamente legati ad un numero fisso per legge⁵⁷.

Per le deliberazioni era sufficiente che ci fosse stato il numero necessario per la votazione, e cioè i due terzi dei membri.

Il maire di ogni Comune era membro di diritto del Consiglio,⁵⁸ e come già precedentemente annunciato ne aveva la presidenza, potendo però essere rimpiazzato dall'adjoint in caso di assenza.

Allorchè i compiti dell'amministrazione del maire venivano presentati al Consiglio municipale, il maire doveva lasciare la presidenza e veniva rimpiazzato da un membro del Consiglio stesso, scelto precedentemente a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

⁵⁶ Art. 15, titolo 3, costituzione anno VIII

⁵⁷ Decreto del 25 Vendemmiaio anno IX

⁵⁸ Decreto 2 Piovoso anno V

Questo era dovuto al fatto che, il sindaco era incaricato solo dell'amministrazione, ed aveva solo la facoltà di riunire i suoi assistenti, consultarli quando lo giudicava opportuno, o nel caso ritenesse di delegare una parte delle sue funzioni.

Il Consiglio municipale sceglieva uno dei suoi membri per rivestire le funzioni di segretario.

Alcuni decreti che racchiudevano le attribuzioni dei Consigli municipali, affermavano che gli stessi avrebbero dovuto essere rinnovati per metà nell'anno XI, nelle città al di sotto di 5000 anime, e l'altra metà nell'anno XX, e così di seguito di dieci anni in dieci anni ⁵⁹.

I prefetti dei dipartimenti dovevano tirare a sorte, in presenza del Consiglio di prefettura, per ciascuna città che aveva il nome asteriscato al numero 1, i nomi dei cittadini che dovevano essere eletti al Consiglio municipale ⁶⁰.

I membri eletti ai Consigli municipali potevano essere rieletti.

Per quanto riguardava i membri dei Consigli generali di dipartimento, dei Consigli dei distretti e municipali, che dovevano essere eletti nell'anno XII, dovevano continuare l'esercizio delle loro funzioni

⁵⁹ Decreto 10 Fruttidoro anno X, art. 81, decreto 4 Termidoro anno X

⁶⁰ Decreto 10 Fruttidoro anno X art. 82

fintantochè il loro rinnovamento fosse stato effettuato dopo le presentazioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti ⁶¹.

Per quanto riguarda le spese comunali avevamo quelle per il sostentamento degli ospizi comunali, il mantenimento selciati delle piccole strade, la nettezza urbana, le strade vicinali comunali, il mantenimento degli orologi, delle fontane, dei mercati, degli altri edifici pubblici comunali, dei fossati e ponti in uso e di utilità comunale, lampioni, lanterne, le spese per gli incendi e per le rimozioni dei fanghi ed altri oggetti di sicurezza salubrità e proprietà, le uscite per la guardia forestale, i contributi fondiari per l'acquisto dei beni comunali per i quali era previsto un articolo speciale, i registri dello stato civile, ed infine le spese di cancelleria dell'ufficio del sindaco.

Diverso dal sistema francese era il toscano in quanto il gonfaloniere a differenza del maire non aveva responsabilità contabile, la quale era in mano ad un cancelliere dipendente direttamente dal potere centrale, il quale era il vero amministratore della comunità con obbligo di saldi periodici da presentare all'autorità statale, inoltre la gestione delle comunità era affidata ad un magistrato comunitativo composto dal gonfaloniere e da un certo numero di priori, che in Portoferraio erano quattro, ed altresì da un numero variabile di consiglieri.

⁶¹ Decreto 10 Fruttidoro anno X, art. 83

Il controllo amministrativo contabile in mano al Ministero dell'Interno sotto il governo francese, era invece della segreteria delle Finanze sotto i Lorena.

4. L'Amministrazione della Giustizia:

Titolo II, artt. XVIII - XXIV.

In relazione alla giustizia abbiamo una serie di provvedimenti che si sono succeduti dopo il decreto del 22 Nevoso anno XI, principalmente legati alle competenze dei giudici di pace e dei tribunali che successivamente, sono state oggetto di modifiche.

Le giustizie di pace furono fissate inizialmente in un numero di quattro⁶², con una distribuzione diversa da quella prevista dal decreto del 22 Nevoso, in quanto spariva la giustizia di Capraia e da quella di Porto Longone veniva scorporata quella di Rio (però solo per un breve periodo).

Il giudice di Rio aveva anche la competenza sulla Marina di Rio, e quello di Marciana, con una descrizione più chiara gestiva Campo, Marina di Campo, Sant. Ilario, San Piero, Poggio e la Marina di Marciana.

⁶²Decreto 12 Brumaio anno XI: Bollettino delle leggi della Repubblica Francese, serie 3, Tomo settimo, n° 228, pag. 138, n°2112 istruzione. Parigi, tip. della Repubblica, nel Floreale anno XI. Filza 18/7/1° ASP

Della situazione precedente rimane ben poco, alcune sedi di giustizia permanevano (Marciana, Portoferraio, Porto Longone e Rio), ed altre si trovavano private dell'ufficio di giustizia che veniva esercitato dal giudice locale, dal magistrato nominato dal principe, e dal principe medesimo.

Di quest'ultime in particolare Capoliveri e i paesi del Campese.

In Portoferraio il Vicario era sostituito dal giudice funzionario statale, ed altrettanto si può dire per Porto Longone.

Il gonfaloniere di Portoferraio, non aveva il potere sulla forza pubblica, la quale era sotto gli ordini del giudice locale, come nel resto della Toscana.

Successivamente⁶³ fu stabilita la competenza del tribunale generale dell'isola d'Elba, che avevamo visto risiedeva in Portoferraio.

In appello esso giudicava con cinque giudici le cause in materia civile e commerciale, invece sulle cause criminali erano previsti solo tre giudici e senza giuria, diversamente a come avveniva in Francia.

Questo aspetto curioso della non previsione della giuria era forse dovuto alle minori garanzie che di fatto godevano gli abitanti delle

⁶³ Decreto imperiale n°649 del 1° Germile anno XIII. Filza 12/1, ASP (Appendice)

colonie, dato che la mancanza di giuria locale ponendo tutta la decisione in mano ai giudici funzionari senza l'interferenza della popolazione locale, garantiva al governo un maggiore controllo ed una maggiore rigidità per la repressione di eventuali movimenti di liberazione che senza dubbio esistevano.

Come possiamo ben vedere dall'emissione del decreto di organizzazione del 22 Nevoso anno XI, dobbiamo arrivare all'1 **Germile dell'anno XIII**, con il trascorrere di 27 mesi per avere la possibilità di tale tribunale di giudicare in appello cause di sua competenza; esso avrà però vita breve.

Questa distanza di tempo è stata caratteristica costante che ritroviamo in quasi tutti i campi in cui il decreto di organizzazione pose il suo spirito innovativo.

Tale aspetto è stato presente nell'organizzazione del Clero e scolastica e addirittura il Collegio elettorale non raggiunse il suo scopo di portare il deputato elbano a Parigi.

Successivo a questo decreto, a distanza di 5 mesi, si inserì un nuovo decreto imperiale che modificò ulteriormente l'organizzazione

giudiziaria dell'Elba ⁶⁴.

In particolare sopprese la giustizia di pace di Marciana, con la riunione dei Comuni e villaggi di Campo, Marina di Campo, Sant'Ilario, San Piero, Marciana, Poggio e Marina di Marciana, sotto le giurisdizioni di Portoferraio e di Porto Longone.

Il commissario generale dell'isola d'Elba fu incaricato, previo assenso del ministro della Giustizia Regnier, a riunire tali paesi a seconda delle distanze dalle sedi principali.

Le giustizie di pace dell'isola d'Elba vennero composte come le altre giustizie di pace dell'Impero, con emolumenti di 1200 fr. a ciascun giudice, 400 ai cancellieri e 150 per spese minute.

Furono modificate le competenze dei giudici di pace con leggere variazioni di valore in merito alle cause.

Essi si occupavano delle materie civili e quelle di semplice polizia, con i valori già visti in precedenza.

Per le cause commerciali avevano l'ultima istanza fino a 100 fr., con un'innalzamento di 50 franchi, invece si trovarono ridotte le competenze di 500 fr. per le cause che in prima istanza giudicavano

⁶⁴Decreto imperiale n°938 del 22 Fruttidoro anno XIII. Filza 12/1 ASP

fino a 1000 fr. che venivano appellate al tribunale.

Furono equiparati agli ufficiali di polizia giudiziaria come lo erano gli altri giudici di pace dell'Impero (questa parificazione non era prevista nel decreto del 22 Nevoso an XI).

Per quanto concerne il tribunale, ne fu creato uno di Prima Istanza (da G. B. Galeazzini, nel novembre 1804), il quale giudicava in prima ed ultima istanza le materie civili e commerciali che oltrepassavano la competenza dei giudici di pace, con possibilità di appello al tribunale di Genova, togliendo competenza al tribunale di Aix.

Oltre a ciò funzionava anche come appello per la prima istanza dei giudici di pace, togliendo altresì a quest'ultimi la materia di polizia correzionale prevista dal decreto d'organizzazione.

La Corte di Giustizia Criminale di Genova era competente sull'appello in materia correzionale.

Questo **tribunale di Prima Istanza** era formato da un presidente, che aveva un compenso di 4800 fr., due giudici, con 2000 fr. cadauno di assegnamento, con due supplementari, un procuratore imperiale, retribuito con 4800 fr. comprese le spese d'ufficio, un cancelliere uno scrivano cancelliere con 2400 fr. di compenso ciascuno.

Inoltre per le spese di tribunale erano previsti 1200 fr. annui.

Altro **tribunale** era quello **Criminale**, che era composto dal presidente e da due giudici del tribunale di Prima Istanza, oppure dei due supplementari in caso di assenza, inoltre di tre capitani militari, e di due cittadini aventi le qualità richieste per essere giudici.

Con questo decreto avevamo avuto la formazione di una particolare giuria con l'inserimento non di giudici popolari ma di militari, seppur integrata da due cittadini, i quali avevano ben poco peso sulla decisione finale.

Comunque sia si intravede una minima partecipazione popolare, allo scopo di allargare la base del consenso verso il regime instaurato.

A questi due cittadini elbani era elargito un compenso di 500 fr. cadauno.

Oltre a questi abitanti, Napoleone nominò anche tre ufficiali militari della guarnigione con il grado di capitano, senza alcun assegnamento in denaro per il loro compito di giudici.

Tale tribunale giudicava sui delitti colpiti con pene afflittive ed infamanti, ma diversi rispetto a quelli di competenza dei tribunali militari di terra e di mare.

Il procuratore imperiale ed il cancelliere del tribunale di Prima Istanza,

adempivano le stesse funzioni anche nel tribunale Criminale.

L'inquisizione, la formazione del processo e le sentenze seguivano le direttive della legge ⁶⁵, senza necessità di una previa sentenza di competenza, ma con la possibilità di ricorrere in Cassazione, che aveva sede in Parigi.

Avevamo anche in questo sistema due tipi di denuncia, la **denuncia ufficiale** e la **denuncia civica**.

Per quanto riguardava quella civica, era previsto che tutti i cittadini che avessero avuto a temere un attentato sia contro la vita, la libertà o la proprietà di un'altra persona, sia contro la sicurezza pubblica o individuale, dovevano avvisare il pubblico ufficiale, che nella fattispecie poteva essere il maire del distretto municipale dove era stato commesso o poteva essere commesso il delitto, o quello dove era la residenza del sospetto.

La denuncia poteva essere redatta dal denunciante o tramite il pubblico ufficiale abilitato alla redazione di tale atto, in quanto essa doveva essere stilata in maniera conforme alla lettera della legge utilizzando i termini appropriati.

La denuncia ufficiale era prevista a carico di tutte le autorità costituite, funzionari o ufficiali pubblici che, durante l'esercizio delle loro

⁶⁵ Decreto 18 Piovoso anno IX

funzioni fossero venuti a conoscenza o ricevevano la denuncia di un delitto punibile con un'ammenda fino a tre giorni di lavoro, con la prigione superiore a tre giorni, o con una pena afflittiva o infamante. Tale obbligo era previsto dalla legge⁶⁶ e la denuncia doveva essere portata tempestivamente al giudice di pace del distretto dove era stato commesso il delitto, o a quello del luogo di residenza dell'ipotetico reo, trasmettendogli tutte le informazioni, i processi verbali e gli atti relativi.

Il tribunale di polizia correzionale era costituito in ogni Cantone, ed era composto dal giudice di pace o da un suo supplente⁶⁷, e la funzione di Pubblico Ministero veniva esercitata dal commissario di polizia o dall'adjoint del maire⁶⁸, ma nel caso vi fossero due aggiunti, il sotto-prefetto decideva a quale dei due affidare l'incarico principale e a chi la supplenza.

Se mancava in città il commissario di polizia, era competente quello del distretto dove era stato commesso il reato o nel caso il più giovane dei suoi colleghi, ma nei casi particolari provvedeva il giudice di pace, oppure il presidente del tribunale o il sotto-prefetto.

⁶⁶ Art. 83 del Codè des delits et des peines, del 3 Brumaio anno IV

⁶⁷ Legge 22 Ventoso anno IX

⁶⁸ Legge 29 Ventoso anno VIII

Il titolo II del decreto del 22 Nevoso anno XI, il decreto del 25 Vendemmiaio anno XII, ed il decreto Imperiale dell'1Germile anno XIII, relativi all'amministrazione della giustizia nelle isole Elba e Capraia, vennero annullati relativamente all'isola d'Elba ma le cose avrebbero dovuto rimanere nello stato in cui si trovavano, fino al giorno in cui non fosse entrato in esecuzione il presente decreto.

Dopo queste due organizzazioni giudiziarie abbastanza dissimili fra loro, credo che sia opportuno uno schema riepilogativo di tutta la questione:

22 Nevoso anno XI :

Nr.4 Giudici di pace :

- Affari di polizia municipale
- Affari civili e commerciali fino a 50 franchi in ultima istanza.
- Affari civili e commerciali da 50 franchi fino a 1000 franchi, con appello al tribunale generale di Portoferraio.
- Nr.2 Tribunali di polizia correzionale (giudice di pace e due supplenti)

Tribunale composto da:

* 1 Presidente	Tutti gli affari criminali.
* 6 Giudici	(3 giudici in prima istanza).
* 4 Supplenti	(7 giudici in appello o crimine)
* 1 Commissario di Governo	Appello del tribunale di pace
* 1 Cancelliere	Affari civili e di commercio in ultima istanza da 50 a 1000 fr. Affari civili e di commercio in prima istanza oltre 1000 fr.

22 Fruttidoro anno XIII.

Nr.3 Giudici di pace :

- Affari di polizia municipale.
- Le materie civili.
- Affari di commercio in ultima istanza , sino a 500 fr.
- Ufficiali di polizia giudiziale.

Tribunale di Prima Istanza :

* 1 Presidente	Prima e ultima istanza le cause
* 2 Giudici	di civile e commerciale che
* 2 Supplementari	superano la competenza del
* 1 Procuratore Imperiale	Giudice di Pace.
* 1 Cancelliere	Appella le sentenze in prima
* 1 Scrivano cancelliere	istanza del Giudice di Pace.
	Polizia correzionale.

Tribunale Criminale :

* 1 Presidente (dalla prima istanza).	Pene afflittive o diffamanti, su delitti esclusi dalla competenza dei tribunali militari di terra e di mare.
* 2 Giudici (dalla prima istanza) o Supplementari.	
* 3 Capitani militari	
* 2 Cittadini giudicanti	
* 1 Procuratore Generale (il Procuratore Imperiale)	
* 1 Cancelliere (il medesimo di prima istanza)	

La situazione delle Giudicature di Pace in questo periodo ebbe tante e tali modifiche che risulta oltremodo difficoltoso sapere in realtà quali effettivamente e per quale periodo operarono.

In un manoscritto di Assunto Bartolini , Supplementario del Gran Vicario della diocesi di Ajaccio all'Elba , viene riportato lo schema della situazione antecedente alla venuta del Governo Francese , tale situazione era la seguente ⁶⁹ :

12 Fiorile anno IX (2 Maggio 1801):

6 Giudicature :

Portoferraio - Longone e Marina di Longone - Rio e Marina di Rio - Capoliveri - Marciana con Poggio e la Marina di Marciana - San Piero e Sant'Ilario in Campo e la Marina di Campo.

⁶⁹ Filza 44 ASP

Le giustizie di pace nello schema del decreto del **22 Nevoso anno XI** erano le seguenti:

Porto Longone - Portoferraio - Marciana - Capraia.

Le giustizie di pace nello schema del decreto del **12 Brumaio anno XI** invece subirono questa variazione con la sparizione di Capraia che successivamente ⁷⁰, era distaccata dall'Elba e riunita al dipartimento del Golo, in relazione a ciò avevamo queste nuove giudicature :

Porto Longone - Portoferraio - Marciana - Rio.

Successivamente fu abolita la giudicatura di pace di Marciana⁷¹, quindi la situazione era la seguente:

Porto Longone - Portoferraio - Rio.

Lo stesso documento manoscritto, datato **23 aprile 1806**, del Supplementario del Gran Vicario dell'Elba , Assunto Bartolini ci mostra in un altro schema che le giustizie di pace si ridussero a due, e precisamente :

Porto Longone - Portoferraio.

Da questa ultima situazione si evince che anche la giudicatura di pace di Rio venne soppressa e riunita a quella di Longone.

In seguito, nel **luglio del 1814**, venne precisata l'organizzazione giudiziaria nei gradi più alti del giudizio e si stabilì che per quello di

⁷⁰ Decreto Imperiale 9 Messidoro anno XIII

⁷¹ Decreto 22 Fruttidoro anno XIII, n° 938

appello sarebbero stati sorteggiati i nomi di 5 giudici nel seno del Consiglio sovrano, per costituire l'apposito tribunale, mentre la Cassazione veniva rappresentata dal plenum dei componenti il detto Consiglio, con la sola limitazione che, i giudici che fossero stati già eventualmente impegnati nel giudizio d'appello, ne sarebbero stati esclusi.

Risultava stabilito, inoltre, con periodicità semestrale, il rinnovamento a sorte dei membri del Consiglio sovrano, destinati a formare il tribunale d'appello, a presiedere il quale era designato l'Intendente.

Per la Corte di Cassazione era prevista invece la presidenza del Governatore o del Gran Maresciallo.⁷²

In quel periodo L'amministrazione della giustizia era composta in questo modo :

Corte di Cassazione

Presidente - Bertrand

Consiglieri - N.N. - N.N.

Procuratore Imperiale - N.N.

Cancelliere - N.N.

(N.N. = non nominato)

⁷² De Cesare Giuseppe, Atti op.cit. pag.179

Corte d'appello

Presidente - Balbiani Giuseppe , Intendente

Consiglieri - N.N. - N.N.

Procuratore Imperiale - N.N.

Cancelliere - N.N.

Corte Criminale

Presidente - N.N.

Giudici - Casabianca Ferdinando , primo giudice - N.N.-N.N.-N.N.

Procuratore Imperiale - N.N.

Cancelliere - Lapi Ferdinando (8 gennaio 1815)

Tribunale di Prima Istanza

Presidente - N.N. (Avv.Pietro Paolo Baccini)

Giudici - Minutelli Luigi - Lambardi Pasquale - (Poggi Cosimo)

Procuratore Imperiale - N.N. (Vincenzo Vantini)

Cancelliere commesso - Manganaro

Giudicature di Pace

Portoferraio - Giudice - Coppi Giuseppe

Cancelliere - Fazzi Jacopo

Longone - Giudice - Sardi Pasquale

Cancelliere - Gori Vincenzo

Marciana - Giudice - Sardi Angiolo
Cancelliere - Costa Simone

Rio - Giudice - Taddei Castelli dott.Lazzaro
Cancelliere - Grifi Mario

Campo - Giudice - Segnini Giovanni Antonio
Cancelliere - Carlini Luigi

Una circolare del ministro della Giustizia Regnier , mostra chiaramente gli abusi che venivano perpetrati nei confronti dei rei, dal momento che non si applicavano in maniera corretta le leggi in vigore ⁷³.

Da questa missiva possiamo anche osservare che, nonostante fossimo in presenza di un regime autoritario, l'applicazione della giustizia doveva avvenire in modo da rispettare le norme in vigore, ed anche i funzionari incaricati dell'applicazione di esse venivano sottoposti ad un accurato controllo, in modo da evitare le facili prevaricazioni ed abusi di potere.

In essa veniva fatto presente ai giudici di pace che stavano errando nell'applicare le norme in vigore dato che applicavano cumulativamente sia l'ammenda che la prigione, che pubblicavano d'ufficio i loro giudizi e che infine facevano pagare le spese al Pubblico Ministero.

⁷³ Circolare n° 4219. C. del 23 Ventoso anno XIII. Filza 44 ASP (Appendice)

Più precisamente era rimarcata la stretta competenza del tribunale di polizia correzionale il quale poteva solo emanare sentenze con pene alternative, fino a tre giorni di lavoro o fino a tre giorni di prigione.

La pubblicazione d'ufficio poteva essere ordinata solo su istanza di parte in quanto si trattava di una riparazione civile e quindi non doveva essere effettuata d'ufficio.

Nessuna legge autorizzava il pagamento delle spese contro la parte pubblica.

In pratica la maggior parte dei provvedimenti erano stati emanati contro la legge in vigore nello Stato.

Anche in questo campo se volgiamo lo sguardo alla Toscana vediamo che il sistema giudiziario era mancante di una sistemazione razionale, in quanto era assente un codice che riuniva tutte le disposizioni di diritto civile.

Per quanto riguarda i tribunali, il sistema francese prevedeva delle rigide e ben specifiche competenze per materia, valore e grado, cosa che mancava in Toscana anche se vi era stata una riforma dei tribunali nel 1772, mancante però una loro sistemazione gerarchica che potesse regolare in maniera adeguata gli appelli, e quindi il **motuproprio del 1772** non era stato in pratica completato a dovere.

Solo la riforma in campo penalistico del 1786 migliorò notevolmente la giustizia criminale.

5. Le Finanze :

Titolo III , artt. XXV - XXXII.

Il regime napoleonico portò una particolare e puntigliosa burocrazia finanziaria , con la richiesta costante e precisa dei rendimenti dei conti delle entrate e delle uscite da parte dei funzionari all'uopo preposti.

Nella Toscana lorenesa, il sistema delle imposte era gestito dal cancelliere comunitativo che riceveva il denaro dei tributi dalle mani del camerlengo, riscuotitore ufficiale nominato dal Consiglio generale, con la presentazione successiva dei saldi all'autorità.

Nei dipartimenti francesi, le spese civili non ebbero molta parte, dato che i servizi erano dotati di scarso denaro e quindi le strade, le scuole e l'assistenza non fecero molti passi avanti.

Le imposizioni principali indirette riguardavano la tassa di registro, il bollo e le ipoteche, mentre le dirette solo le contribuzioni fondiarie.

Questo censo, come abbiamo già accennato fu diminuito per guadagnare innanzitutto il favore dei possidenti e fu portato dal tasso di 92 denari del 1800 a quello di 64 del 1801 , ed ancora diminuito fino a 48.

Tale tassazione era incamerata per i sette ottavi dallo Stato e per il rimanente ottavo dai dipartimenti.

Anche per tale motivo fu intrapresa nel 1807 una compilazione del catasto immobiliare.

A tale tassa diretta venne aggiunta nel 1802 una tassa personale di sette lire a testa a carico dei maschi da 15 a 60 anni, escluse solo le famiglie con 12 figli e quelle indigenti.

Questa era ripartita in parti uguali tra Stato e Comuni.

Successivamente fu inserita una terza imposta diretta, quella sul commercio e le professioni, già presente sotto l'ancien régime.

Per le imposte indirette, che gravavano sui consumi, principalmente furono istituiti dazi sui consumi, e privative comprendenti sale, tabacchi, lotto, polveri e salnitri, infine il bollo e la tassa di registro.

Quest'ultima che colpiva in particolar modo i proprietari, suscitò molte resistenze, ma essa fu imposta da Napoleone, con lo scioglimento, effettuato con un **decreto del 27 luglio 1805**, del Corpo legislativo composto dai deputati dei vari distretti, i quali avevano proposto alcune modifiche al progetto di legge che istituiva la tassa di registro, rinviandolo ad un nuovo esame degli organi di governo.

La contrarietà del Bonaparte portò all'emanazione del decreto, che eliminando quella specie di parlamento rese il suo regime ancora più assoluto.

Questo ordinamento fiscale rimase in piedi nel Lombardo - Veneto anche dopo la caduta di Napoleone.

La misura più importante che fu presa all'Elba, fu quella relativa all'abolizione delle dogane.

Diversi documenti riportano i mutamenti che si ebbero nel periodo in relazione ad esse.

Fondamentale era il **Codice Doganale**⁷⁴, che si basava in particolar modo sulla **legge dell'8 Floreale anno XI**, relativa alle dogane, dove l'Elba era inserita al titolo VII in relazione alle disposizioni riservate alle isole francesi⁷⁵ (schema in Appendice).

Le leggi repubblicane relative alle importazioni e alle esportazioni, erano esecutive nei dipartimenti di Golo e Liamone (Corsica).

In caso di guerra tali dipartimenti potevano approvvigionarsi di sale all'isola d'Elba e alle sue dipendenze, con il pagamento dei diritti di bilancia, ma a causa dei tempi lunghi per effettuare tale operazione, veniva interrotta la spedizione del sale al territorio continentale francese⁷⁶.

⁷⁴ Codes des Douanes de L'Empire Français.....Filza 18bis/8/4°/5° ASP

⁷⁵ Articoli 64 e 73, legge 8 Floreale anno XI, titolo VII, I, pag. 554, n° 276 del bollettino, 3° serie n° 2572 inserzione

⁷⁶ Art. V legge 1 Piovoso anno XIII

I porti e i territori dell'isola d'Elba erano affrancati dei diritti di dogana, come era già stato previsto nel decreto di organizzazione del gennaio 1803.

Tale franchigia non abbassava però i diritti di navigazione, e di conseguenza, le relazioni commerciali del porto e dell'isola d'Elba con la Francia, dovevano essere trattate come se si trattasse di operazioni con nazioni straniere, ma la navigazione reciproca era considerata come nazionale.

In relazione a ciò le merci in vendita, e quelle che venivano spedite dai porti della Francia, dovevano essere sottomesse alla legge comune degli stranieri, però le navi pagavano soltanto i diritti nazionali, con l'adempimento delle formalità della **legge del 27 Vendemmiaio anno XI**.

Queste disposizioni vennero specificate anche in una lettera del consigliere di Stato, direttore generale delle dogane⁷⁷ il quale ribadiva che le relazioni dell'isola d'Elba e delle altre adiacenti con la Francia, dovevano essere come fra stranieri, solo la navigazione reciproca era considerata nazionale.

⁷⁷ Decreto 27 Pratile anno XI

Come ben vediamo la legge stessa relativa alle dogane inseriva negli articoli 64 e 73 lo speciale trattamento per l'Elba e le sue dipendenze, rendendolo norma inderogabile.

Successivamente due decreti⁷⁸ staccarono l'isola di Capraia dalla dipendenza dell'Elba, unendola al dipartimento del Golo, distretto di Bastia, perciò alla Corsica.

Non veniva modificato il regime delle dogane, in quanto essa era stata scorporata ma veniva considerata come straniera.

Rimase in funzione anche l'ufficio precedentemente esistente per la riscossione dei diritti di navigazione.

Volgendo il nostro sguardo alla parte orientale dell'Elba, una nota dell'agente di Rio relativa ad un decreto sulle entrate, conteneva alcuni spunti polemici che mettevano in luce una burocrazia molto attenta alle riscossioni delle imposte, ma non altrettanto sollecita nei pagamenti degli stipendi dei funzionari anche di Giustizia, suscitando notevoli malumori⁷⁹.

Nel Comune erano presenti due o tre ricevitori di entrate, i quali si sentivano sacrificati per le incombenze e le difficoltà che dovevano

⁷⁸ Decreto Imperiale 9 Messidario XIII (riunione al Golo)

Decreti Imperiali del secondo giorno complementare anno XIII (regime doganale). Filza 18/7/2° ASP

⁷⁹ Filza 36 ASP

sostenere per riscuotere le entrate e per versare tali somme al ricevitore generale risiedente in Porto Longone.

In particolar modo restava scomodo il rendiconto mensile sulle somme e il dover andare ogni venti giorni alla sede principale per versare le stesse nelle casse generali, inoltre l'incomodo di dover andare a prendere la paga e i costi dei viaggi rendevano il compito assai arduo e demotivante.

Veniva richiesta con insistenza una anticipazione di paga o una elargizione fissa mensile.

Il problema di ricevere il denaro per i servigi era presente anche per i giudici e per gli impiegati di giustizia, pur essendo stato previsto un conto a parte in relazione alle entrate pubbliche.

Era visto come indispensabile il versamento delle imposte riscosse, ma, in chiara polemica, era altresì necessario il pronto pagamento delle spettanze degli impiegati.

Questo documento di scarsa importanza ci è utile per verificare la presenza di una certa indolenza e fastidio per la nuova organizzazione che rivoluzionava quel certo quieto vivere che vigeva nel dominio del principe Boncompagni.

Questa organizzazione prevedeva dei ricevitori generali e ricevitori comunali (furono inseriti anche successivamente nel 1808 dei

controllori e dei percettori, questi ultimi nominabili anche a vita), i quali versavano mensilmente la rata dell'imposta spettante all'erario al ricevitore generale, percependo successivamente un compenso.

In un secondo tempo fu stabilito un'aggio a favore dei percettori che veniva detratto dall'imposta riscossa, ed in questo modo si evitarono proteste come quella precedentemente illustrata.

6. L'Istruzione Pubblica :

Titolo IV agli artt. XXXIII - XXXVII.

Il sistema napoleonico si occupò in modo particolare della istruzione pubblica, e dato che essa doveva " costituire la nazione " ed essere la " prima istanza di governo ", era armonizzata alla organizzazione sociale e al carattere autoritario del regime.

Fu demandata la scuola popolare alle municipalità come sotto l'ancien régime, con la scarsa considerazione borghese dell'istruzione popolare, mentre l'insegnamento secondario fu valorizzato in quanto doveva formare il ceto dirigente.

Fu preso a modello il Pritaneo un ex collegio dove fu reintrodotta l'internato, di cui erano prive le scuole centrali.

Ogni giurisdizione di tribunale d'appello doveva avere un Liceo posto a spese dello Stato.

Le scuole secondarie potevano essere guidate da privati, su autorizzazione governativa e con le nomine degli insegnanti da parte dello Stato.

Molte borse di studio furono istituite nei Licei, a favore dei figli di funzionari civili e militari e per gli allievi migliori delle scuole secondarie, anche se difficilmente accessibili ai poveri.

Questa scelta fu tesa a favorire l'inserimento della piccola borghesia nella grande, onde impedire quei fermenti di lotta sociale sempre presenti.

Il libero insegnamento non scomparve, anche se era sottoposto a rigidi controlli, ed il clero cattolico in breve tempo se ne impossessò, e fu per questo motivo che molti ordini soppressi di religiose insegnanti furono riaperti.

Nell'Elba fu inserita una scuola primaria e una scuola secondaria secondo l'organizzazione delle scuole francesi, le quali avevano ad origine un **decreto del 3 Brumaio anno 4**, che fu successivamente integrato dalla **legge dell'11 Floreale anno 10** (1 maggio 1802), e da un decreto relativo alle scuole secondarie comunali del **19 Vendemmiaio anno 12**⁸⁰ (Appendice).

⁸⁰ Art. 1 legge 11 Floreale anno X

L'istruzione veniva impartita, nelle scuole primarie stabilite per i Comuni, e nelle scuole secondarie stabilite per gli stessi tenute da dei maestri particolari.

Una scuola primaria poteva appartenere ad una pluralità di Comuni, seguendo la popolazione e le località degli stessi.

Gli istitutori venivano scelti dai sindaci e dai Consigli municipali ed il loro trattamento era un appannaggio fornito dal Comune e da una retribuzione fornita dai parenti, determinata dai Consigli comunali, i quali dispensavano dalla retribuzione quei congiunti che non erano in grado di pagare.

Questa esenzione non poteva superare il quinto dei bambini che si recavano nelle scuole primarie.

Veniva considerata come scuola secondaria, tutta la scuola stabilita per i Comuni o tenuta dai privati, nella quale si insegnava la lingua latina e francese, i primi principi di geografia, storia e matematica.

Un altro **decreto del 30 Frimaio anno 11**, concerneva le concessioni dei locali destinati all'installazione delle scuole secondarie, la sorveglianza delle stesse e il pagamento delle spese d'istruzione.

Per pervenire a ottenere regolarmente la concessione dei locali promessi ai Comuni e agli istitutori privati, i Comuni e gli istitutori, dovevano giustificare, per mezzo di certificati forniti dai

direttori del Registro, che i locali per i quali essi domandavano il godimento per stabilirvi delle scuole secondarie, non facevano parte dei demani nazionali definitivamente riservati ad un altro servizio pubblico ⁸¹.

Questo in virtù di una decisione formale e speciale del Governo.

I fabbricati invenduti che potevano servire all'uso dei collegi, o di altre installazioni d'istruzione pubblica, e che non erano compresi nell'eccezione individuata precedentemente, venivano di preferenza concessi alle scuole secondarie.

Gli altri demani nazionali disponibili venivano concessi solo sussidiariamente e solo in mancanza di beni collegiali.

Veniva redatto, dal direttore dei demani, uno stato dei demani disponibili, come anche il reddito che essi producevano, e questo stato, certificato autentico dal sotto-prefetto del distretto, e dal prefetto del dipartimento, veniva trasmesso al ministro dell'Interno, che proponeva le sue osservazioni al Governo, sulla migliore destinazione e sull'impiego più utile dei suddetti beni e rendite.

I Comuni o gli istitutori privati, di cui le scuole venivano erette a scuole secondarie, e ai quali veniva fatta la concessione di un locale,

⁸¹ Art. 7 legge 11 Floreale anno X

dovevano prestare giuramento che, durante tutto il tempo, tale installazione veniva giudicata degna di essere mantenuta come scuola secondaria, e si vincolavano a mettere l'edificio in stato idoneo al suo uso e a mantenerlo in perfette condizioni, facendo le riparazioni occorrenti.

Queste spese, erano a totale carico personale dei privati che dovevano conformarsi a quanto stabilito.

Quanto alle scuole secondarie fondate dai Comuni, le stesse spese potevano essere pagate, sia con il ricavato di una sottoscrizione volontaria, sia tramite i benefici di pensioni e retribuzioni pagate per gli allievi, sia infine tramite redditi liberi del Comune.

Tutte le spese d'istruzione delle scuole secondarie stabilite per i Comuni, venivano prelevate sul prezzo delle pensioni e retribuzioni degli allievi, pensionati ed esterni, ma in caso di insufficienza, poteva essere fatto, in ciascun anno, sulle rendite libere dei Comuni un fondo, che veniva impiegato specialmente a integrare il trattamento dei professori che non erano stati convenientemente retribuiti.

I sindaci avevano la sorveglianza generale delle scuole secondarie, sotto l'autorità del sotto-prefetto e del prefetto.

Dovevano verificare che l'insegnamento impartito nelle suddette scuole comprendesse almeno tutti gli oggetti prescritti dalla legge, e che ci fossero almeno tre professori in ciascuna scuola, compreso il direttore, il quale poteva svolgere le funzioni di professore⁸².

Il modo d'insegnamento di questi professori, e il regolamento relativo alla disciplina interna della scuola, si doveva accordare per quanto possibile, con il modo d'insegnamento e il regolamento disciplinare dei Licei.

I Licei e le scuole speciali erano mantenute a spese del tesoro, ma i fabbricati erano a spese delle città dove essi erano stabiliti.

I ricavi e le spese delle scuole secondarie comunali, venivano amministrate, come le altre spese e le altre rendite comunali, dai sindaci e dai Consigli municipali dei luoghi dove erano presenti le installazioni.

All'approvazione del ministro dell'Interno erano sottoposte la nomina dei dirigenti e dei professori di queste scuole, così come i regolamenti di organizzazione.

Verificando la situazione dell'Elba, poniamo a confronto, con l'aiuto di un manoscritto del Dottor. Vincenzo Bigeschi, parroco e maestro della scuola pubblica di Portoferraio, il periodo precedente

⁸² Art. VI,1, decreto 30 Frimaio anno XI

all'occupazione e i progetti e le realtà attuate nel frattempo dall'amministrazione francese.

Tale documento datato **11 Ventoso anno 12** è indirizzato a G.B.Galeazzini, il quale fu l'unico commissario generale che si interessò particolarmente all' argomento istruzione (Appendice).

In precedenza gli scolari erano divisi in due classi, prima, e seconda, la prima conteneva quelli, che apprendevano la retorica, la seconda quelli che studiavano la grammatica.

Gli studi della prima comprendevano le spiegazioni della retorica, delle Orazioni di Cicerone, Virgilio, Orazio, le regole della poesia italiana e latina lirica, ed infine gli esercizi oratori italiani e latini.

Quelli della seconda le spiegazioni della grammatica, della prosa del " de Officiis " di Cicerone, di Cornelio nipote, di Ovidio e la composizione italiana da tradursi in latino per ogni giorno di vacanza.

L'ammissione alla seconda era riservata a tutti i ragazzi che avessero saputo declinare bene i nomi e coniugare i verbi.

L'orario delle lezioni era per tutto l'anno stabilito dalle nove alle undici di mattina, ed eventualmente anche due ore dopo pranzo in relazione alle stagioni, con la vacanza fissa il giovedì, a meno che durante la settimana ci fosse stata una festività.

Le vacanze comprendevano la settimana santa, Carnevale dalla domenica settuagesima sino al secondo giorno di Quaresima, e le vacanze autunnali dall'otto settembre fino al tre novembre.

Questi periodi relativi alle vacanze erano calcolati in relazione alle necessità agricole ed in particolare una delibera inserita negli Statuti della Città di Portoferraio, prevedeva che le vacanze autunnali iniziassero il 12 di settembre, perchè in tale periodo i giovanetti dovevano essere utilizzati per la vendemmia ⁸³.

Gli scolari presenti nel Ventoso anno 12, erano i cittadini :

Luigi Buttigni, Felice Grandolfi, Francesco Calderai, Gio.Batta Allori, Gio.Batta Barberi, Torello Mochi, Gervasio Brignoli e Lorenzo Butigni.

Il Bigeschi su invito di Galeazzini stilò un **Progetto d'Istruzione Pubblica e Metodo per la scuola di Belle Lettere del Comune di Portoferraio**, documento manoscritto in cui riporta il suo parere sulla futura organizzazione scolastica ⁸⁴.

L'ammissione alla prima scuola era prevista per gli studenti che conoscevano i principi della lingua latina, dopo un esame sostenuto con il maestro.

⁸³ Statuti città di Portoferraio anno 1724, circolare del 29 maggio 1689

⁸⁴ Progetto d'istruzione pubblica del 29 gennaio 1806 (Appendice)

I nativi o i residenti della città, dovevano avere il diritto di partecipare gratuitamente alle scuole pubbliche.

Nelle due classi previste, umanità (grammatica) e retorica, venivano posti gli scolari in relazione alle loro attitudini.

Per l'umanità erano previsti studi e traduzioni di autori classici come Cornelio nipote, Cicerone con il Trattato sull'amicizia e le Lettere familiari, di seguito la prosa con lo studio dei Tristi di Ovidio.

Per la retorica a cui si accedeva con la conoscenza dei versi latini, gli studi comprendevano Virgilio, Orazio, le Orazioni scelte di Cicerone, con la compilazione di prose volgari, inoltre si apprendevano le regole della poesia italiana e dei versi di Orazio.

Altro testo di grande importanza che già era previsto come oggetto di studi era il " de Officiis " di Cicerone, che era adatto alle classi superiori.

I precetti di grammatica e retorica dovevano essere memorizzati in special modo con la ripetizione delle spiegazioni che si faceva il sabato mattina, mentre la sera venivano insegnati precetti di Catechismo.

Altri testi erano a discrezione del maestro il quale assegnava compiti a casa per la vacanza.

Bigeschi per l'orario riproponeva in pratica quello che era già stato adottato in precedenza con le due ore di mattina (9 - 11) e le due pomeridiane che variavano in funzione delle stagioni.

Le ore pomeridiane venivano usate per la storia e la geografia, e la prima veniva divisa in antica e moderna.

A queste lezioni avevano diritto di intervenire gli studenti che di mattina seguivano i corsi di aritmetica e commercio di nuova introduzione.

Il maestro era libero di gestire l'insegnamento a suo piacimento, inserendo nuovi libri da studiare e gli orari da seguire per le materie.

Dopo due anni di studi di grammatica (umanità), di retorica e di storia e geografia, se il profitto era sufficiente si poteva passare ai Licei o alle Università.

Era richiesto un particolare zelo e applicazione agli studi, ed in relazione al comportamento erano previsti dei castighi, con altresì la stesura di rapporti su profitto e condotta degli scolari che dovevano essere rimessi ogni anno al commissario generale e al maire.

Era stabilita la potestà correzionale del maestro sugli allievi, della stessa intensità di quella del padre.

Il periodo di vacanza comprendeva le feste contemplate nel Concordato tra papato e impero, e quelle già previste in precedenza.

Quindi in conclusione Bigeschi ripropose il sistema che era in vigore nel periodo precedente, teso al conservatorismo clericale con un particolare riguardo agli studi classici e umanitari, quasi snobbando sia la matematica che il commercio di nuova introduzione.

Tale attaccamento alle vecchie abitudini era una caratteristica costante che ritroveremo anche in campo ecclesiastico in relazione alle modifiche che si rendevano necessarie con la nuova amministrazione.

7. Il Clero :

Titolo V agli artt.XXXVIII - XLII.

La politica ecclesiastica secondo una accentuata tendenza del regime napoleonico fu tesa alla laicizzazione dello Stato.

Con due decreti , del **29 aprile 1808** (su decreto imperiale **del 24 marzo 1808**) e del **13 settembre 1810**, Napoleone tese alla soppressione delle corporazioni religiose in Toscana.⁸⁵

Altre leggi importanti relative al Clero , furono quella **del 18 Germinale anno 10**, **La Convenzione con il Papa** del **26 Messidoro anno 9** ratificata il 23 Fruttidoro anno 9, e il trattamento dei ministri del culto con la **legge del 18 Germinale anno 11**.⁸⁶

Napoleone , dopo aver conquistato il potere, si accostò sempre più alla chiesa per puri motivi utilitaristici.⁸⁷

Fedele alla propria filosofia dello Stato, aveva dichiarato :

" Gli uomini che non credono in un Dio non si governano, li si fucila ".

Papa Pio VII (1800-1823), si dimostrò aperto al dialogo, e benchè le trattative andassero a rilento, nel 1801 fu stilato il Concordato, vantaggioso per entrambi.

⁸⁵ Zobi, op. cit. App. Doc. n° CXL e CXLII, pagg. 323-330

⁸⁶ Nouveau Guide..... op.cit.

⁸⁷ Gelmi Josep - I Papi, op. cit. pagg. 220-224

Il Cattolicesimo fu riconosciuto come religione della maggioranza dei francesi, ed il Papa fece dimettere 80 vescovi contrari, mentre il Governo ne convinse altrettanti.

La nomina dei vescovi spettava al Capo dello Stato, con conferma papale.

Napoleone inserì inoltre **27 articoli organici** che vanificarono in pratica i risultati dell'accordo, ma la protesta papale fu vana.

La tradizione presbiteriana e gallicana fu sostituita da un sistema centralizzato.

Napoleone fu visto come un redivivo Costantino e il Papa lo incoronò a Parigi (1804), ma la consacrazione della coppia imperiale (con Giuseppina) dovette essere preceduta in nottata da un matrimonio ecclesiastico in quanto Napoleone era sposato solo civilmente.

In particolare la parte dell'Elba sotto la dominazione dei Boncompagni Ludovisi, non era stata toccata direttamente dall'ondata delle prime repressioni degli Istituti religiosi verificatesi nella Toscana dei Lorena, negli ultimi decenni del Settecento, in relazione al così detto giuseppinismo e nel quadro delle riforme illuministiche, con inserita la politica ecclesiastica di Leopoldo I.

Pietro Leopoldo non si limitò agli interventi in campo giurisdizionale come la limitazione della manomorta, l'abolizione dell'immunità fiscale degli enti ecclesiastici, l'abolizione dell'Inquisizione e della Compagnia di Gesù, ma tentò una Riforma della Chiesa, appoggiando le tesi gianseniste di Scipione de' Ricci vescovo di Prato e Pistoia, con la progettazione di un Concilio nazionale.

Furono approvate delle tesi sulla grazia e sull'autonomia delle chiese locali di fronte al Papa, il quale avrebbe avuto una autorità inferiore del Concilio ecumenico.

Fu proposta una riforma degli ordini religiosi con abolizione dei voti perpetui rendendo il culto più semplice, abolendo feste solo religiose e la venerazione delle reliquie.

Tale progetto non ebbe successo e Scipione nel 1799 fece atto di sottomissione al Papa.

Restarono in vigore solo le norme che abolivano e limitavano i privilegi clericali.

All'inizio del 1800, la dominazione napoleonica, perseguendo una

radicale azione riformatrice, provocò di colpo un taglio netto con la tradizione religiosa locale.

Il **4 aprile 1806** segnò la data fondamentale degli eventi con il **"Concordat passé entre le Pape et le Gouvernement Français pour la Principauté de Piombino"** e l'emanazione del decreto di Felice I che tale Concordato rendeva esecutivo.

Nello stesso tempo, il decreto dettava rigide norme per la Chiesa dello Stato piombinese e dell'Elba allo stesso annessa, con l'assoggettamento di ogni e qualsiasi ordinazione sacerdotale al permesso del Sovrano ed un uguale vincolo di approvazione da parte del principe nelle nomine dei curati e vice curati emesse dal Vescovo, la soppressione generalizzata e definitiva delle Corporazioni religiose ivi comprese le Compagnie laicali e la riunione al demanio dei beni ecclesiastici dichiarati beni nazionali, etc...

Ma l'avvenimento più eclatante fu l'inclusione del Principato di Piombino nella diocesi di Ajaccio, comprendente l'intera Corsica, con conseguente scorporo dalle diocesi nelle cui circoscrizioni esso ricadeva dalle origini, Massa Marittima e Populonia, e la diocesi di Grosseto.

L'isola d'Elba, separata dallo Stato di Piombino e dichiarata francese nel 1802, era stata già allora sottoposta alla giurisdizione del Vescovo còrso.

A Portoferraio era stata istituita la **"Curia Ecclesiastica Generale dell'Elba, e Piombino per il Vescovo di Ajaccio"**, ove risiedettero i Vicari generali dello stesso Ordinario diocesano, Luigi Sebastiani Porta.

Il primo Vicario generale dell'Elba e Piombino fu Antonio Luigi Arrighi, originario di Corte, in Corsica, a cui successe, nel 1808, il fratello Giuseppe Filippo ⁸⁸.

Un documento manoscritto del Supplementario del Gran Vicario dell'Elba, Assunto Bartolini, parroco a Capoliveri, in una lettera-relazione inviata il **23 aprile del 1806** al Vicario generale della diocesi d'Ajaccio reverendissimo Signor. Ciavatti (che risulterebbe essere lui il Vicario generale del Vescovo di Ajaccio), tratta analiticamente della situazione ecclesiastica elbana, rivolgendosi anche agli eventuali sviluppi futuri ⁸⁹.

Questa lunga relazione (Appendice) trae origine da una richiesta fatta

⁸⁸ Tavera N. e Creatini B., Piombino Napoleonica, op.cit.

⁸⁹ Filza 44 ASP

al Bartolini, sulla situazione ecclesiastica elbana, da integrare con un prospetto personale su una eventuale nuova organizzazione delle Cure, che si rifacesse alle giudicature di pace esistenti all'Elba dopo il decreto di organizzazione.

La precisa e puntigliosa spiegazione, supportata da schemi chiari e precisi, mostra la situazione precedente la venuta del Governo francese con le 8 Cure di Portoferraio, Longone e la Marina, Rio e la Marina, Capoliveri, Marciana e la Marina, Poggio, S.Piero e Marina di Campo, Sant'Ilario, le 3 vice Cure, Marina di Rio, Marina di Longone, Marina di Marciana, e una sola Cappellania in Marina di Campo.

Gli aiuti ai parroci erano due vice curati in Portoferraio, uno a Rio e uno a Capoliveri.

Il decreto del 22 Nevoso anno XI (12 gennaio 1803), inserendo all'Elba un'altra amministrazione ebbe a modificare la situazione delle municipalità e delle giustizie di pace, introducendo 6 municipalità e 3 giudicature.

La modifica delle Cure avrebbe dovuto essere la seguente, con

Portoferraio, Marciana, S.Piero in Campo, Longone, Capoliveri e Rio, elevate a Cure, e alcune succursali dove ce ne fosse stata la reale necessità.

Un Vicario generale avrebbe dovuto sopperire all'autorità del Vescovo di Ajaccio il quale era troppo distante per intervenire con tempestività ai bisogni.

Senonchè il Bartolini sembra di non vedere di buon occhio questa ingerenza del Vicario, sconsigliando la sua presenza sull'Elba, in quanto essendo i paesi piccoli, le distanze minime e la popolazione scarsa, i soli curati sarebbero stati bastevoli ai bisogni locali.

I mutamenti che il governo voleva fare nell'isola non trovarono il consenso del supplementario, il quale presentò una sua situazione di come erano organizzate le Cure e di come avrebbe voluto che restassero, in modo da evitare, a suo dire, proteste nella popolazione.

Presentò un piano di organizzazione chiuso a qualsiasi intervento ed anzi come l'unico possibile per quel territorio, inserendo Marciana come Cura e Poggio come succursale, come era stato previsto anche

dal decreto di organizzazione, ma non perchè esso lo prevedeva ,
quanto perchè Poggio derivava ab antiquo da Marciana.

Il favore per S.Piero a Cura fu giustificato dal fatto che in esso
risiedeva il giudice, perciò la succursale avrebbe dovuto essere
Sant.Ilario.

Per la Marina di Marciana fornita di una grande chiesa, di un discreto
numero di abitanti e di una strada che la portava verso Marciana ridotta
in pessimo stato, veniva chiesto lo stesso trattamento di Poggio.

Vi fu inoltre la richiesta di lasciare immutata la situazione che in
precedenza avevano la Marina di Rio e quella di Campo, già vice
Cura e Cappellania.

Più tortuosa la richiesta per Porto Longone a Cura e la sua Marina a
succursale.

La vice Cura della Marina fu giustificata precedentemente dalla
chiusura delle porte della città alta durante la notte e dal gran numero
degli abitanti della Marina , dovuto allo sviluppo del traffico
marittimo per via della guarnigione della piazzaforte.

Longone aveva meno anime, ma la sua chiesa era molto grande e
finemente arredata, anche se il fonte battesimale si trovava in

Capoliveri, ed inoltre vi risiedeva il tribunale, lo Stato Maggiore e il comandante generale, anche se il maire abitava alla Marina .

La popolazione della Marina chiedeva lo spostamento del fonte battesimale nella sua chiesa, in quanto il loro numero era notevole e di grave incomodo era l'andare a Capoliveri per i battesimi e i matrimoni.

Ora tale spostamento era chiaramente avversato dal Bartolini, e ciò fu dovuto anche alla chiara rivalità per l'allora Economo della chiesa parrocchiale di Longone Don Francesco Sclano, vice curato della Marina che, cambiando il governo della piazzaforte era ansioso di diventare curato di Longone e mirava a scalzare Bartolini dalla sua posizione di supremazia, oltretutto il supplementario sperava ancora in una ripresa della piazza di Longone, ed è per quel motivo che pregava che le cose restassero immutate - " se dunque mal non mi oppongo, io direi, che fino a che almeno per una più lunga esperienza non ci accertassimo della continuazione di tal sorte, non andasse così a buon ora precipitato a involger quest'ordine ".

Per quanto riguardava gli aiuti dei parroci, fu richiesto di non

modificarne nè il numero nè le competenze.

Sulla sussistenza degli ecclesiastici, il Bartolini elenca una serie di provvidenze per il loro mantenimento a carico della popolazione e i beni stabili posseduti dalle parrocchie, traendone una situazione talmente sconcertante che avrebbe dovuto dissuadere il Governo dal fare interventi modificativi sulla situazione allora presente, puntando il dito anche sulle contribuzioni che spettavano alle chiese in altre parti della Francia e che erano di gran lunga superiori a quelle presenti all'Elba, quasi come una non tanto velata minaccia di richiedere un ugual trattamento.

Venne così presentata una situazione di grande miseria fatta di elargizioni a carico dei Comuni, di elemosine e di una tassa formata di fiaschi di vino, di una quota di grano, oppure una " decima " di una o due lire a carico degli uomini da 18 anni alla morte.

La decima ecclesiastica fu abolita successivamente da Napoleone.

Inoltre fu prospettata una non favorevole accoglienza di parroci forestieri, in quanto non veniva visto di buon occhio un curato che non fosse stato nativo dei luoghi, oltre a ciò sarebbe stato necessario

fornire loro anche l'alloggio in quanto attualmente i parroci locali erano sprovvisti di abitazioni e venivano ospitati da parenti e congiunti.

Che dire di questa relazione fiume di Bartolini, senza dubbio la sua precisione era tutta mirata ad un puro spirito conservatore, che cercava in tutti i modi, anche al termine di ogni domanda a lui posta, di dissuadere qualsiasi intervento modificatore sulla precedente organizzazione ecclesiastica.

Le sue paure, poi rivelatesi fondate, sulla acquisizione di beni clericali avocati allo Stato, come dimostrò la progressiva riduzione della manomorta, le chiusure dei conventi, il ridimensionamento degli Ordini monastici e delle Congregazioni di uomini e donne, che furono oggetto di definitiva soppressione nei tre dipartimenti dell'Arno, Ombrone e Mediterraneo, riuniti al demanio e amministrati dalla direzione del Registro.

Rimasero solo sei conventi, 2 a Firenze, 1 a Pistoia, 1 a Pisa e 2 a Siena per le religiose che volessero ritirarsi.

Oltre a ciò vi fu la proibizione di portare gli abiti religiosi e la perdita dei benefici pensionistici in caso di ricasazione delle funzioni di preti

secolari (l'importo di queste pensioni dei 7027 membri degli Ordini soppressi ammontava il 9 Aprile 1809 a fr.2.937.000, le cinque pensioni ecclesiastiche della Toscana furono fissate in fr.1340).

Le porzioni congrue dei curati, in un minimo di 500 franchi.

Venne abolito l'Ordine di S. Stefano di Toscana⁹⁰ con avocazione dei beni al demanio, restarono liberi i beni delle Commende di Patronato.⁹¹

La descrizione degli abitanti dei luoghi, come quasi selvaggi, timorosi, scontrosi, asociali con gli stranieri e restii a versare le imposte, ci riporta alla descrizione del periodo pre-francese con la feudalità opprimente del principe di Piombino, che impediva alle nuove idee di entrare e fare breccia negli animi di pastori e contadini, di una terra piccola ma divisa, colma di egoismi.

La critica del vecchio con l'adeguamento servile al nuovo, ma chiedendo di conservare il consolidato, cercando di dimostrare che non è conveniente per nessuno rompere i vecchi equilibri, anche se essi, come nel caso delle retribuzioni, sono inadeguati e in alcuni casi manifestamente insufficienti.

In definitiva la paura di perdere una posizione acquisita non credendo nel futuro regime.

⁹⁰ Zobi, op.cit. app. doc.

⁹¹ Tavera N. e Creatini B., op.cit.

8. La Coscrizione Militare e la Sanità :

Titolo VI, artt.XLIII - LI. (Della Guerra e della Marina).

Innanzitutto avevamo la **legge del 19 Fruttidoro anno VI**, la quale indicava le attribuzioni dei sindaci per la formazione dell'armata di terra; tale legge forniva la base della coscrizione militare.

Quella legge obbligava al servizio militare tutti i cittadini francesi da 20 a 25 anni , ma accordava numerose esenzioni, anzitutto agli uomini sposati e ai vedovi o divorziati padri di famiglia alla data del 12 gennaio 1798, perchè altrimenti sarebbe stato necessario assistere le mogli e i figli.

Non tenendo conto della data limite l'opinione comune considerò generalmente l'esenzione come permanente.

Il testo della legge era tuttavia tassativo e, fino al 1808, le leve , anche retroattive, non risparmiavano gli uomini sposati e i vedovi padri di famiglia.

Tuttavia si tendeva a riformarli o ad iscrivere nel " deposito ", cioè fra i coscritti che avendo estratto un buon numero, non erano chiamati se non in mancanza di altri.

Finalmente , il **senato consulto del 10 settembre 1808** accordò loro l'esenzione, così favorì il proliferare di matrimoni precoci.

La " surrogazione ", che nell 'anno VIII era una semplice concessione, divenne un diritto con la **legge del 28 Floreale an X**, tutto ciò per motivi finanziari e risparmi di mano d'opera.

Veniva chiamata solo una parte degli iscritti, su un contingente fissato dal Corpo Legislativo, ripartendolo fra i dipartimenti, che a loro volta davano incarico ai Consigli generali e circondariali, infine le municipalità stilavano le liste con le visite mediche, dove il medico sceglieva i partenti e i surroganti.

Il **senato consulto del 24 settembre 1805** fissò il contingente per i notabili, che fino da allora erano stati favoriti dalla surrogazione, eliminando così i privilegi.

Successivamente vi furono dei mutamenti, perchè le municipalità dovevano estrarre a sorte i coscritti e non più per scrutinio, con i prefetti e i sotto-prefetti che guidavano le operazioni.

Fu stabilito un Consiglio di reclutamento ambulante, composto dal prefetto e da ufficiali, per riesaminare le esenzioni per inabilità fisica⁹².

In seguito fu tolta la funzione ai Consigli locali, dandone la gestione ai prefetti e ai sotto-prefetti, i quali presiedevano alla visita medica, riservandosi i diritti del Consiglio di reclutamento⁹³.

⁹² 18 Termidoro anno X (6 agosto 1802)

⁹³ Decreto 26 agosto 1805

I pronti a partire potevano farsi sostituire da dei volontari, se invece chiamavano un supplente avevamo la **c.d. surrogazione**, ed anche chi fosse già in forza poteva presentare un surrogante propriamente detto. La destinazione era stabilita dall'imperatore o da un suo ministro; la coscrizione fu affidata dal 1800 a Hargenvilliers e successivamente , dal 1807 ad un direttore, Lacuée de Cessac⁹⁴ .

Un testo completo sulla coscrizione militare e le sue regole è presente nell'Archivio Storico di Portoferraio , il quale riunisce tutti i regolamenti emanati in merito⁹⁵ .

Essendo l'Elba assoggettata alla Francia, gli elbani dovevano prestare servizio militare nell'armata imperiale, come tutti gli altri cittadini francesi.

Ogni anno venivano compilate in tutte le comunità elbane le liste dei coscritti , appena ventenni, i quali erano poi invitati " ad assistere alla verifica di esse e concorrere al tiraggio", dove veniva esentato dal servizio chi aveva ottenuto un numero alto (usanza protrattasi fino alla fine del 1800).

Successivamente era notificato, con circolare, ai coscritti che avevano tirato " basso " che una certa mattina , ad un ora prestabilita

⁹⁴ Lefebvre Georges - Napoleon, op.cit.

⁹⁵ Teste d'instruction generale sur la coscription. Filza 18 bis/8/1° ASP

dovevano -" presentarsi per la rivista di partenza, per raggiungere il 3° Reggimento di fanteria leggera stazionante a Parma" ⁹⁶.

Quelli che volevano darsi un rimpiazzante lo dovevano presentare qualche giorno prima al Consiglio di reclutamento.

Chi invece pretendeva di aver diritto ad essere collocato in deposito, eccettuato, esentato od aggiornato, doveva presentarsi - " con docilità e confidenza " certo che gli sarebbe stata resa piena giustizia ⁹⁷.

Gli avvisi erano a stampa e il maire doveva farli recapitare utilizzando ogni mezzo onde evitare che - " tutti i chiamati non si rendino refrattari alle voci del Governo ".

I genitori erano responsabili " delle emende incorse dai loro figli come coscritti refrattari o come disertori ", e perciò venivano comunicati loro nominativi al commissario generale dell'Isola d'Elba, assieme all'elenco dei loro beni.

Per quanto riguarda uno spaccato di situazione sulla coscrizione all'Elba abbiamo questo elenco :

Refrattari : Franco Aldinucci 1809, Bartolomeo Malfanti 1809, Pietro Paolo Bellosi 1806.

⁹⁶ Circolare del 17 ottobre 1808, relativa agli anni 1806-1807-1808-1809, in rivista Studi napoleonici, Aulo Gasparri, 1986, XXIII, 1.

⁹⁷ Registri di corrispondenza del maire Cristiano Lapi (1806-1813)

Disertori : Franco Balestrini 1806, Carlo Antonio Ceccarelli e David Pardo (ebreo) 1807.

Se i coscritti cambiavano la loro residenza si richiedeva ai rispettivi maires di iscriverli nelle loro liste, mentre se non si riusciva a rintracciarli in loco, si avvisavano i maires del continente perchè "li ricerchino, li rintraccino e li iscrivano nei tablò delle loro Comuni " (10 febbraio 1813).

Se qualcuno tentava di sottrarsi alla coscrizione doveva essere arrestato sul momento dalla gendarmeria imperiale, la quale procedeva anche in caso di sospetta fuga.

Era inoltre necessaria l'autorizzazione del sotto-prefetto dell'Elba per poter contrarre il matrimonio.

I coscritti riformati venivano segnalati alla sotto-prefettura con tutte le loro generalità e segni caratteristici ⁹⁸.

Una documentazione analitica relativa alle persone che dovevano prestare servizio militare è presente in Portoferraio ⁹⁹.

Tale documentazione è composta di numerosi certificati medici di esenzione dal servizio, dove si adducevano ogni tipo di malanni e particolari situazioni familiari.

⁹⁸ Gasparri Aulo, Rivista Studi napoleonici, 1986, XXIII, 1, pagg. 93-95

⁹⁹ Filza 36 ASP

Inoltre si può vedere che la storia familiare del coscritto è riportata in modo preciso ed esauriente.

Venivano adottati i seguenti schemi e disposizioni contenuti nella legge del 19 Fruttidoro anno VI, che indicava le attribuzioni dei maires per la formazione dell'armata di terra.¹⁰⁰

Gli schemi di formazione delle liste di arruolamento erano 4.

1° schema :

n°d'ordine / nome / prenome / soprannome / nome del padre e madre / luogo di nascita e domicilio / segnalazioni / valutazioni.

Tali dati venivano inseriti in riquadri su un foglio formato 30 x 40 orizzontale, carta ornato ruvida azzurra.

2° schema : Generale annuo con :

n° / nome / prenome / epoca di nascita , con tripartizione in giorni-mesi-anni / taglie di abiti e piedi / professione / n° di controllo anni / osservazioni.

Questi dati erano inseriti in colonne su un foglio formato 30 x 20 orizzontale, carta ornato chiara.

3° schema: Analitico con :

coscritti abili / riformati / partenti / di riserva .

¹⁰⁰ Noveau Guide.....op.cit.

Con divisione annua, tali dati trovano la loro sistemazione in una relazione formato 30 x 20 verticale, carta ornata chiara.

4° schema : Generale Riepilogativo con :

n°d'ordine / n°di tiraggio / nome / prenome / soprannome / nome padre e madre / luogo nascita / domicilio / segnalazioni / mutazioni.

Dati posti in uno schema analogo al 1°.

Qui di seguito sono riportati i dati del dipartimento dei Comuni dell'Elba sui coscritti ¹⁰¹.

Comune di Longone

	Anno XI	Anno XII	Anno XIII
Membri effettivi	8	4	4
Contingente effettivo	4	2	2
Riserve	4	2	2
Supplementi	0	0	0

Comune di Campo -----

M.e.	3	1	0
C.e.	1	1	0
R.	1	0	0
S.	1	0	0

¹⁰¹ Dati del 7 Nevoso anno XIII, relazione del sotto-prefetto Thierin

Comune di Rio -----

M.e.	11	11	9
C.e.	5	4	5
R.	5	5	4
S.	1	2	0

Comune di Capoliveri -----

M.e.	5	7	7
C.e.	2	4	5
R.	2	3	2
S.	1	0	0

Comune di Portoferraio -----

M.e.	7	4	6
C.e.	3	2	2
R.	3	2	4
S.	1	0	0

In relazione all'Elba andiamo a vedere innanzitutto cosa era stato creato da Napoleone a difesa del suolo patrio.

Come già accennato in precedenza fu costituito un **battaglione ausiliario** per la tranquillità interna.

In seguito, applicando una amnistia accordata il 26 maggio 1803, dalla Consulta di Stato della Repubblica Italiana, fu formata una schiera di oziosi, sospetti, disertori che si obbligarono a servire per cinque anni in quella milizia, chiamata "**Legione Italiana**".

Essa fu trasformata in seguito in **6° Reggimento di Linea** della fanteria italiana, che con tremila componenti raccolse onori e gloria in Spagna.

I settecento rimasti a Portoferraio costituirono un battaglione coloniale, sempre formato di renitenti e disertori.

Nel 15 giugno 1803 furono creati due battaglioni irregolari di **Cacciatori elbani**, che si distinsero nelle ultime campagne di Napoleone I.

Tali battaglioni furono riuniti nel 28 febbraio 1805 in uno solo, riordinato nel 1810, come guardia nazionale.¹⁰²

Nel gennaio del 1813 vennero organizzate le **Brigate dell'isola d'Elba**, che furono alloggiate in due magazzini fuori di Porta a Mare in un luogo detto il Gallo, di proprietà di Pietro Traditi, precisamente quelli che confinavano con la Porta della tonnara.

Gli vennero pagati 30 franchi di pigione anticipata.¹⁰³

¹⁰² Giorgetti N., op. cit. pagg.289-290

¹⁰³ Gasparri Aulo, op. cit. pagg. 95-96

Le truppe napoleoniche elbane si distinguevano dalle altre anche per la coccarda che portavano , la quale aveva su inserite tre api (Appendice).

A Portoferraio fu insediato un comandante d'armi, capitano di brigata, sotto gli ordini del generale comandante la ventitreesima divisione militare e tutti gli ufficiali inviati dal ministro della Guerra dovevano porsi sotto gli ordini dello stesso generale.

Furono create anche otto brigate di gendarmeria di cui sei a piedi e due a cavallo, comandate da un luogotenente , e facenti parte della **ventiseiesima legione.**

Per la sanità le installazioni che furono previste dovevano seguire i regolamenti sanitari di Marsiglia.

Vi fu insediato un **commissario della Marina**, sotto gli ordini del prefetto marittimo del 6° distretto.

Per la coscrizione marittima (iscrizione nelle liste di mare), in conformità all'**arretè del 24 Fruttidoro anno 4** per la Marina , avevamo che i corpi amministrativi, municipali, ed altre autorità costituite, erano tenuti a prestare agli ufficiali preposti all'arruolamento e alla iscrizione nelle liste di Marina, l'aiuto prescritto dalle leggi relative alle leve della marina,¹⁰⁴ ed un

¹⁰⁴ Legge 3 Brumaio anno IV e Legge 7 gennaio 1791

supporto era previsto per costringere le suddette genti di mare e gli operai disertori, anche con l'intervento della forza armata a rispondere alla leva.¹⁰⁵

In caso di ritrovamento dei disertori fuggitivi o disubbidienti, venivano ritenuti responsabili in prima persona dell'accaduto, gli amministratori comunali e il commissario locale.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Decreto 21 settembre 1793 e legge 3 Floreale anno III

¹⁰⁶ Nouveau Guide de Maires..., op. cit.

9. Il Collegio Elettorale e il Referendum :

Titolo VIII, sezione seconda, artt. LXI - LXV.

Le Assemblee di Cantone , come vedremo avevano il controllo e la elezione del Collegio elettorale, il quale era composto di 60 membri, di cui 14 di Portoferraio, 18 di Porto longone, 21 di Marciana, 7 di Capraia.

Il compito principale di questo collegio era quello di scegliere i tre membri da presentare, per la nomina del deputato elbano al Corpo legislativo.

La sua competenza si estendeva alla scelta dei 10 membri per il Consiglio d'amministrazione , tra i quali il Primo Console avrebbe dovuto scegliere i cinque membri prescritti (art.VIII).

Le regole da seguirsi erano quelle delle leggi e regolamenti esistenti, che vedremo parlando delle assemblee cantonali.

Purtroppo questo progetto non ebbe buon fine, in quanto il Corpo legislativo ebbe vita breve perchè intralciava Napoleone nella sua politica.

Invece ebbe esito felice **il referendum** che Napoleone Bonaparte eletto plebiscitariamente imperatore dei francesi , indisse nel **giugno del 1804** , per rendere trasmissibile agli eredi il suo titolo.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Gasparri Aulo, op. cit., pagg.105-117

Egli autorizzò lo svolgimento di una consultazione referendaria in tutta la Francia, compresi i dipartimenti da poco costituiti nel territorio italiano.

Non ne fu esclusa quindi l'Elba che apparteneva a quello del Mediterraneo.

Per questa ragione il primo cittadino di Portoferraio, il maire dottor Cristiano Lapi, di professione medico (nominato da Napoleone, alla sua partenza, generale di Divisione e Governatore di tutta l'isola), dovette nominare una commissione per consentire lo svolgimento della consultazione, chiamando a farne parte i funzionari del municipio.

Un registro di venti pagine testimonia questa inconsueta manifestazione (Appendice).

Il quesito referendario si trova trascritto a mano in testa al registro ed si esprime in questi termini nella lingua ufficiale, il francese:

<< Le Peuple Français veut il l'heredité de la dignité Imperiale dans la descendance directe, naturelle, legitime & adoptive de Napoléon Bonaparte & dans la descendance directe, naturelle & legitime de Joseph Bonaparte & de Louis Bonaparte ? >>.

Sotto il testo le pagine si suddividono in 6 colonne, contenenti ciascuna i seguenti dati :

numero / nomi e cognomi / qualifica e professione / domicilio / si / no .

Votarono complessivamente 564 cittadini, dei quali 268 erano civili e 296 militari.

Il sistema della votazione , anche se palese, si prestava facilmente a brogli in quanto era presente un notevole grado di analfabetismo.

Firmarono per gli analfabeti ora il maire, ora l'aggiunto, ora il segretario, il ricevitore, il commesso municipale, membri della commissione , o qualche amico o persona di fiducia.

Unico " NO ! " , tra i civili fu quello messo dal maire per l'analfabeta Matteo Caratini, con l'esclamazione che dimostra la decisa e fiera avversità a quella trasmissibilità ereditaria.

Il registro, dopo l'ultimo votante, venne chiuso con la data del calendario repubblicano 12 Messidor au douze de la Republique, corrispondente a quella gregoriana della fine di giugno del 1804 (o 1 luglio 1804).

Vennero alla fine registrati i risultati :

" le vœux de cinquecentsoixante quatre citoyens, dont cinquecentcinquantecinq hont voté affirmativement et neuf négativement... "

Seguì la firma del maire con il bollo tondo della Mairie de Portoferraio - isle d'Elbe.

Appare ancora la dizione REPUBLIQUE FRANCAISE, non essendo
giunto da Parigi quello nuovo con la scritta EMPIRE FRANCAIS.

I timbri non riuscivano evidentemente a stare al passo con i rapidi
mutamenti di regime (vedi Appendice) .¹⁰⁸

¹⁰⁸ Gasparri Aulo, op. cit. pagg. 105-117 Filza 39 ASP

10. Le Assemblee di Cantone :

Titolo VIII, sezione I, artt.LV - LX.

Le Assemblee cantonali nell'Elba erano regolamentate come nel continente, senza liste di notabilità; nominavano i membri del Collegio elettorale, due candidati alle funzioni di giudice di pace, e i quattro supplenti allo stesso giudice.

Il decreto del 17 gennaio 1806 riportava che in conformità all'art.4 dell'atto di Costituzione del 16 Termidoro anno X, ciascuna Assemblea cantonale fosse composta di tutti i cittadini che, aventi il loro domicilio politico in uno dei Comuni del Cantone, erano iscritti sul registro civico del distretto (Appendice), lo stesso decreto determinava altresì l'organizzazione, la convocazione e la tenuta delle Assemblee cantonali.

Un altro decreto imperiale conteneva delle disposizioni regolamentari per l'esecuzione degli atti delle **Costituzioni dell' impero, del 22 Frimaio anno VIII, 16 Termidoro anno X e 28 Floreale annoXII**, per quello che riguardava le Assemblee cantonali.¹⁰⁹ (Appendice).

Il registro civico doveva essere formato nel capoluogo di ciascun distretto, in conformità ad un modello particolare, su cui venivano

¹⁰⁹ Nouveau Guide de Maires... op. cit.

riportati tutti i cittadini ventunenni, domiciliati nel medesimo senza possibilità di perdita di diritti politici e civili.

Il sotto-prefetto doveva avere una lista di tutti i cittadini, che dopo verifica veniva chiusa e i nominativi inseriti dovevano poi figurare iscritti nel registro.

Il domicilio era quello politico e non dipendeva da quello civile ed era trasferibile solo con una formale richiesta.

Venivano considerati come aventi acquisito il domicilio, e iscritti come tali sul registro civile, coloro che avevano avuto la residenza per un anno in uno dei Comuni del distretto, gli iscritti nella lista dei seicento maggiori contribuenti del dipartimento, su una loro specifica richiesta, i funzionari chiamati a svolgere determinate funzioni in un distretto, sempre previa loro dichiarazione in merito, i senatori, i consiglieri di Stato, i membri del Corpo legislativo, dei tribunali e della Cassazione, i commissari della contabilità e i membri della Legion d'onore.

In virtù dell'**art.99 dell'atto di Costituzione dell'Impero**, del 28

Floreale anno XII, quest'ultimi erano designati con il brevetto di grandi elettori per un Collegio elettorale , avendo fatto scelta di domicilio in uno dei Comuni del distretto.

Dopo la prima iscrizione, in caso di trasferimento di domicilio, era obbligo presentare un certificato conforme al modello VI.

L'esercizio dei diritti politici in un Comune cessava dopo un anno dalla dichiarazione di trasferimento in altro municipio.

La lista delle Assemblee cantonali era formata da un foglio, anche manoscritto che doveva seguire un determinato schema (vedi in Appendice gli schemi e i modelli originali).

11. Leggi e Regolamenti :

Titolo VIII, sezione III, artt.LXVI - LXX.

L'incarico della pubblicazione delle leggi , degli articoli di legge e dei regolamenti da eseguire nell'Elba spettava al commissario generale.

Come già visto in precedenza il senato consulto del 28 Pluvioso anno XI aveva posizionato l'isola d'Elba, nella tredicesima serie della tabella annessa al senato consulto del 16 Termidoro anno X.

Tale posizionamento, come il successivo del **25 termidoro anno XI**,

serviva a stabilire l'epoca in cui la promulga delle leggi le rendeva esecutorie nei vari dipartimenti.

Siccome il senato consulto del 25 termidoro non aveva inserita l'Elba nelle sue tavole, il Consiglio di Stato ritenne che fossero esecutorie nella stessa solo quelle precedentemente pubblicate dal commissario a norma dell'art. LXVI del decreto del 22 Nevoso anno XI, anche se il Codice civile, ed in particolare l'art. I che trattava dell'esecuzione delle leggi, era stato pubblicato e reso esecutivo con il **decreto del 16 Brumaio anno XIII (7 novembre 1805)**, nell'isola stessa.

L'Elba era assoggettata ad una pubblicazione particolare, e quindi almeno che per ordine Sovrano non fossero inserite volutamente delle leggi necessarie per la particolare zona era opportuno far cessare quel sistema di pubblicazione, adottando quello del Codice civile e utilizzando le stesse disposizioni prese per la Corsica.

Questa in sintesi fu la presa di posizione del Consiglio di Stato in merito all'esecuzione all'Elba delle future leggi francesi in una seduta del 23 Fruttidoro anno XIII.(Appendice)

Altra legge relativa alla promulgazione delle leggi fu quella del 14 Ventoso anno XI.

Per quanto riguarda il Bollettino delle leggi , esso veniva inviato a tutti i maires, a norma dell'arretè del 29 Pratile anno VIII, previo abbonamento annuale del costo di 6 franchi ¹¹⁰ .

¹¹⁰ Nouveau Guide de Maires... op. cit

- Conclusioni -

L'occupazione con la conseguente annessione dell'Elba alla nazione francese oltre ad essere stata positiva dal punto di vista delle comunità dell'isola, le quali dopo secoli di vicissitudini e divisioni interne si ritrovarono improvvisamente riunite sotto un'unica bandiera e guidate da un solo governo, è stata positiva anche perché questa terra è servita come laboratorio sperimentale delle nuove idee di amministrazione e gestione delle comunità portate dalle riforme napoleoniche in Italia.

In tutte le regioni italiane occupate da Napoleone fu instaurato il regime giuridico-amministrativo che aveva visto l'Elba come primo terreno su cui lavorare.

La sua divisione anzi fu veicolo di diffusione del nuovo tipo amministrativo in quanto, sia la Toscana che il Regno delle Due Sicilie ne ebbero immediato riscontro.

Di tutte le innovazioni, quella che secondo il mio punto di vista ha portato un notevole cambiamento nel modo di gestire le popolazioni, è stata quella relativa alle municipalità, con l'affermazione di un modello gestionale che si è prontamente diffuso in tutti i paesi e le città, e che persiste tuttora senza accenno di crisi, pur con le modifiche rese necessarie dall'evoluzione.

In campo giudiziario, con le figure del giudice di pace e del tribunale chiaramente delineate, senza interferenza di competenze, e con una gerarchia decisionale perfettamente inquadrata, è posta in maniera chiara e visibile la certezza di una giustizia efficiente e ordinata.

Oltre a ciò la certezza del diritto trovò la sua consacrazione finale nella codificazione civile e penale, che scancellò il particolarismo giuridico e eliminò tutta quella serie di norme sparse che rendevano estremamente arbitraria la gestione della giustizia.

Tutti i tentativi precedenti di codificazione della seconda metà del settecento, trovarono la loro chiara sintesi nella codificazione napoleonica, dalla quale sono derivati molti codici moderni.

L'uguaglianza civile, le libertà religiose, l'eliminazione dei corpi intermedi, dei privilegi, e della feudalità, erano tutti segni della politica sociale napoleonica tesa a far diventare tutti sudditi soggetti solo allo Stato.

Obbligo generale per tutti era il fornire indistintamente uomini e denaro, cosa che l'amministrazione lenta e caotica dell'antico regime non riusciva a fare in maniera rapida, in relazione alle nuove esigenze, a tutto ciò poteva porre rimedio una amministrazione saggia e liberale che doveva suscitare il consenso della popolazione.

Tutta questa politica sociale era condensata nel Codice civile, ed è per questa ragione che si cercò di diffonderlo in ogni luogo raggiunto dall'espansione napoleonica.

In campo ecclesiastico possiamo affermare che viene dato il colpo decisivo al potere clericale il quale si viene a trovare, dopo numerosi precedenti tentativi di riforma, pienamente secolarizzato e dipendente dallo Stato, con l'eliminazione di tutti quei privilegi che contribuivano alla sua crescita in ricchezza e potere, anche se rimasero alcuni retaggi dell'antico regime.

Una cosa che invece non può essere vista troppo positivamente è stata la capillare diffusione degli uffici burocratici ed impositivi che, se da un lato hanno avuto il pregio di garantire delle entrate più certe e chiaramente meno eludibili, dall'altro hanno presentato il difetto di provocare pastoie e ritardi nel più celere disbrigo delle pratiche, per via dei molteplici passaggi di competenze tra gli stessi uffici.

Sulla istruzione scolastica vediamo l'affermazione della scuola estesa a tutti i cittadini anche se viene privilegiato il ceto borghese fonte di funzionari statali; comunque sia in questo modo viene a diminuirsi notevolmente il livello di analfabetismo nelle città e nelle campagne, con un maggiore richiamo verso il cittadino ad essere partecipe alla vita della società, ed i referendum ne sono una chiara dimostrazione.

Anche se la dominazione francese all'Elba è stata breve, come lo è stata altresì in Toscana, le istituzioni e le organizzazioni create, hanno influito notevolmente sulla vita civile in un modo che si è rivelato duraturo, poichè dopo molti secoli di particolarismo viene finalmente alla luce una norma civica, giuridica e amministrativa, uguale per tutti i cittadini senza distinzioni di ceto sociale, con l'affermazione, anche se non compiutamente realizzata del principio d'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

APPENDICE DOCUMENTALE

**Senatus Consulte qui place l'île d'Elbe dans la troisième série du
tableau annexé au sénatus-consulte organique du 16 Thermidor
an X.¹¹¹ Du 28 Pluviose an XI n°249 (pagg.466-467)**

**Bonaparte, Premier Consul, au nom du peuple français, proclame
loi de la république le sénatus-consulte dont la teneur suit:**

Senatus-Consulte

Extrait des registres du sénat conservateur, du 28 Pluviose an XI de la
république. Le sénat conservateur, réuni au nombre de membres
prescrit par l'article 90 de la Constitution;

vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par
l'article 57 du sénatus-consulte organique de la constitution, du 16
Thermidor an X;

vu le sénatus-consulte du 8 Fructidor, par lequel l'île d'Elbe est réunie
au territoire de la république française; après avoir entendu, sur les
motifs dudit projet, les orateurs du gouvernement, et le rapport de sa
commission spéciale nommée dans la séance de ce jour;

l'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56
du sénatus-consulte organique de la Constitution, décrète ce qui suit :

¹¹¹ Bollettino delle Leggi della Repubblica Francese, n°249 pag. 466, n° 2319
inserzione
Filza 12/1 ASP

Art.I. L'île d'Elbe est placée dans la Troisième série du tableau annexé au sénatus - consulte organique du 16 Thermidor an X.

II. Le présent sénatus - consulte sera transmis, par un message, au Gouvernement de la République.

Signé Cambacères, second Consul, President ; Fargues, Vaubois, secretaires.Par le sénat conservateur: le garde des archives et du sceau, signé Cauchy.

Soit le présent sénatus-consulte revetu du sceau de l'Etat, inséré au bulletin des lois, inscrit dans les registres des autorités judiciaires et administratives, et le grand-juge, ministre de la justice chargé d'en surveiller la publication.

A Paris, le 2 Ventose, an XI de la republique.

Signé Bonaparte, Premier Consul, contre-signé le secretaire d'Etat Hugues B. Maret et scellé du sceau de l'Etat.

Vu le grand-juge, ministre de la justice, signé Regnier.

**Lo Stato civile, politico, economico e naturale di dipartimento del
Governo di Marciana.¹¹²**

ARTICOLO I

**- Delle Comunità , estensione di loro territorio e numero degli
abitanti.**

Il Dipartimento di Marciana è composto di due Comunità , cioè di quella di Marciana e di quella di Poggio ; ognuna di queste ha di rispettivo territorio alla Marina adiacente distinto, e rispetto tra le confinazioni opportunamente designate , ne la Marina forma Comunità separata ; sebbene contenga in se una rispettabile popolazione, e le Comunità di Marciana e Poggio per mezzo dei loro ufficiali municipali esercitano gli atti di giurisdizione , ognuna in quella porzione di territorio , che spetta alla medesima.

Il territorio , di quella di Marciana si estende dalla Banda di Ponente per lo spazio di dieci miglia d'Italia , e da quella di Levante confina con il limitrofo di Poggio , da qui è distante dal paese circa un miglio italiano.

Quello di Poggio si estende da detta Banda sino alle vicinanze di Portoferraio e comprende altrettanto spazio , di modo che all'insieme

¹¹² Filza 34 ASP

formano venti miglia di territorio, che è almeno la terza parte della circonferenza dell'isola.

La popolazione di Marciana , compresa quella parte di popolo che abita alla Marina , ascende sopra a due mila anime e quella di Poggio , considerato nella stessa posizione a mille , all'insieme sopra a tre mila abitanti.

ARTICOLO II

- Degli Anziani ed altri Ufficiali Municipali, e loro rispettive funzioni.

La Comunità di Marciana è formata di tre Anziani , il primo dei quali si chiama Capo - Anziano , ed ha un Cancelliere, che nel tempo stesso è il depositario del Numerario (denaro in contanti metallico) che si versa nell'erario pubblico , ed il pagatore delle spese ordinarie e straordinarie , che occorre di farsi per conto della Comunità.

Egli però non può pagare una somma maggiore di dieci lire , senza l'ordine degli Anziani e del Governo locale.

Egli deve custodire il Pubblico Archivio e le scritture in esso esistenti, darne copia a chiunque ha interesse di averle , mediante il pagamento di diritti tassati.

Egli deve dar conto della sua amministrazione al di lui superiore nell'ufficio, quale si elegge in ogni anno nel primo Gennaio dal Consiglio Generale , con due terzi di suffragi favorevoli, qualora non resti confermato l'attuale come spesso addviene.

Questo Consiglio è composto di trentasei soggetti scelti da alcune particolari famiglie che privatamente godono del diritto di esser informate , mediante gli indicati due terzi dei suffragi ,ed anno la voce attiva e passiva in tutte le deliberazioni, che riguardano gli affari civili , ed economici dipendenti dalla Comunità.

Tali deliberazioni per altro possono farsi anche col solo numero di venti fra costoro.

Tutti questi consiglieri sono di mano in mano estratti per esercitare l'uffizio d'Anziani , che dura un quadrimestre, di modo che se ne formano da alcuni elettori a ciò deputati dal Consiglio Gele (Generale) , dodici bolge, ogniuna delle quali contiene i nomi e i cognomi di tre individui fra gli eletti.

Quelle bolge vengono successivamente trasmesse al Governo Gele che appone ad ogniuna di esse la sua firma in segno di approvazione , unitamente al sigillo , da cui resta chiusa.

Al ritorno delle medesime così approvate , vengono tutte poste in un sacchetto, d'onde s'estraggono a sorte di mano in mano sul fine di ogni quadrimestre , per sapersi quali debbono essere i nuovi Anziani di seggio per il ventuno.

Le funzioni e le ingerenze di questi Anziani , uno dei quali sta in permanenza alla Marina sono = il congregare i consiglieri per le pubbliche occorrienze; il rappresentare il popolo in tutti i bisogni della Comunità presso qualunque Superiore Autorità ;

l'intervenire unitamente al Governo alla Chiesa Maggiore ed ivi situarsi in un seggio distinto per assistere al servizio Divino nelle Solennità , senza portar per altro alcun segno indicativo la loro carica, nella qual circostanza vengono onorati con la Purificazione e con atti di rispetto dal Celebrante , e da di lui ministri ; l'invigilare acciò il popolo sia provveduto di pane venale dal giusto peso , e di buona qualità, non meno che dell'altre grascie necessarie all'umana esistenza; il disporre il riattamento delle pubbliche strade per mezzo delle Comandate vale a dire dell'opere manuali del popolo obbligato a concorrere personalmente a tal riattazione ; il disporre la custodia del Littorale del Distretto per mezzo dei paesani armati , qualora così esiga l'interesse

della pubblica preservazione per allontanare le imbarcazioni procedenti da luoghi infetti , sospetti , o sospesi, attesa la loro prossimità ai sospetti; e finalmente il far somministrare , l'alloggio , il lume , ed il fuoco alla truppa , alla quale occorre di transitare per il territorio per comando di Superiori Militari.

Tutto il riferito si pratica eziandio nella Comunità di Poggio ,colla distinzione però che ivi gli Anziani sono soltanto due per ciascheduna bolgia , e il Consiglio Gele è composto di tutti i capi di famiglia , che possono liberamente intervenire alle adunanze , ed ann in esse la voce attiva , unicamente quando non siano di coloro , che sono informati per l'ufficio dell'Anzianato, ben inteso che a tali adunanze devono accedere almeno trenta tra gli accennati capi di famiglia.

Per determinati Consigli si procede in certi determinati tempi all'elezione per scrutinio d'altri Ufficiali Communitativi , come farebbero due Periti , che conoscessero le questioni , che nascono frà confinanti, valutano i beni, che dal tribunale si aggiudicano ai creditori , quelli, che si vendono dai particolari ed altri particolari, quelli che si danno in dote alle femine nubili.

Due altri Periti , che stimano il danno dato.

i pesatori di pane venale : gli apprezzatori delle grascie
(approvvigionamenti alimentari)

ARTICOLO III

- Degl'Ufficiali di Sanità e loro ingerenze.

Esiste in dette Comunità un Magistrato dei Conservatori della Salute
Pubblica , consistente in dodici membri eletti tutti dal Principe (di
Piombino) , l'ufficio dei quali dura ordinariamente quanto dura la vita ,
qualora non vi sia motivo di rimozione nel qual caso viene nello
stesso modo rimpiazzato altro soggetto.

Oltre a costoro appartengono al medesimo un Deputato fisso ,
residente alla Marina di Marciana , un Coadiutore di esso in detto
luogo , una Guardia del Borgo , ed un Custode del Porto a S.Andrea
distante circa tre miglia da detta Marina e situato dalla parte di
Ponente.

Le incombenze appoggiate agli annunciati dodici membri sono quelle di
deliberare collegialmente sulle materie interessanti la salute universale e
passare gli ordini necessari a porla al cospetto del Deputato fisso della
Marina , ed agli altri ministri subalterni per mezzo del Presidente di cui
si parlerà in appresso.

Quelle del Deputato fisso sono la spedizione e firma delle patenti , che

si danno a tutti i bastimenti che si pongono in viaggio , la ricognizione e rafferma delle patenti dei bastimenti , che approdano alla Marina , regolata secondo i casi contemplati nell'Istruzioni Geli e negl'Ordini veglianti ;

l'ammissione alla pratica dei bastimenti procedenti dai luoghi liberi e sani, l'opposta imposizione dello sconto della contumacia corrispondente ai procedenti da luoghi sospetti , giusta i citati Ordini ; la relazione al Presidente di tutti i fatti e notizie interessanti il di lui Dipartimento ; e la total dispensa ai di lui ordini.

Quelle del Coadiutore sono di fare le di lui veci in caso di assenza del suo principale o d'impedimento ad accudire personalmente all'ordinarie funzioni del suo ufficio.

Quelle della Guardia della Marina sono di stare fissamente nella medesima e non permettere ne la partenza , ne l'approdo ad alcun bastimento senza averne avvertito il Deputato , ed aver ricevuto il di lui assenso.

Quelle del Custode del Porto di Sant'Andrea sono il guardare dianamente il detto scalo , e non permettere che in esso scenda a terra l'equipaggio dei bastimenti , che in caso di tempo contrario ivi si

fermano di passaggio , se non si sono prima presentati all'ufficio di Salute della Marina , ed ivi abbiano ottenuta la pratica.

ARTICOLO IV

- Del Governo e sue ispezioni ed il Metodo Giudiciario.

Il Governo di queste comunità è affidato ad un Magistrato nominato dal Principe , che gli spedisce annualmente le lettere patenti.

Questo è anche Consultore Generale dell'isola , e come tale da il voto decisivo nelle cause civili e criminali , che si agitano negl'altri Tribunali della medesima , allorchè i rispettivi Giusdicenti non sono laureati nel diritto.

Come Governatore locale poi ha le seguenti ingerenze.

Egli presiede alla Polizia , ed all'ordine pubblico invigilando sopra qualunque disordine , e valendosi dell'Autorità Pretoriale per farlo cessare ordinariamente colle pene corrispondenti , pecuniarie , ed afflittive secondo la natura della delinquenza , allorchè questa è di poco momento , e con procedere criminalmente e nelle forme quando si

tratta di grave eccesso di qualsivoglia specie.

Il metodo che si tiene nella Procedura Criminale è il seguente:

Allorchè vien commesso un delitto , la parte offesa , da la querela in scritto al giudice locale , a cui somministra gl'indizi.

Egli prende l'informazione del fatto , mediante l'esame dei testimoni indotti , e costando il reato per questo mezzo procede all'ingiunzione speciale contro del reo , di cui dispone la cattura , quale eseguita gli fa sentire i necessari costituiti per averne la confessione ; ed in caso di negativa gli contesta la riluttanza del processo per convincerlo.

Indi dalle carceri segrete fà passare il reo alla larga , e gli assegna un termine congruo a fare le sue difese.

Finalmente dopo la presentazione di esse , forma il ristretto , ossia il disegno di processo , ed il suo voto consultivo ragionato sulla pena che crede doversi subire dal reo , secondo le Leggi Municipali o dello Stato , ed in difetto della disposizione di quelle secondo il Diritto Comune.

Tal atto si trasmette al Principe per l'organo del Governator Gele dello Stato , a cui l'altro lo respinge con le sue determinazioni , che vengono comunicate al processante per l'adempimento ; quale sulle medesime

fonda la sua sentenza definitiva ; che per tal motivo non è appellabile.

Oltre al metodo indicato può eziandio il governo procedere per Inquisizione e conoscere di qualunque delitto lesivo la società d'ufficio , proprio a denunzia del delatore pubblico , cioè del ministro , ossia stesso della Corte , e decretare la cattura dell'inquisito , colla precedenza degl'indizi prescritti dalle leggi , ed anche senza questa formalità , qualora vi sia urgenza o sospetto di fuga : con avvertenza , che il metodo riferito non è conforme al prescritto nel Codice del Municipio , o dello Stato , perchè essendo l'uno , e l'altro riputato illegale , e difettoso è stato da gran tempo adottato in tutto lo Stato , quello tenuto nella Toscana , e nel dominio Pontificio.

Finalmente allorchè il reo è assente si procede contro di esso in contumacia , e dopo il decorso dei termini legali soliti assegnarsi in tali circostanze secondo lo stile , si pone in bando per quella pena , chè corrisponde alla natura e qualità del delitto , sempre previo il voto enunciato sanzionato dal Principe , e si diviene alla pronuncia della sentenza contumaciale , quando si eseguisce tosto che il condannato perviene nella forza del Governo.

Egli è il Giudice ordinario in Prima Istanza nei giudizi civili , nei quali circa il metodo tenuto sin qui è da osservarsi , che se le questioni sono sommarie , o esecutive s'abbreviano i termini prefissi dal Diritto Municipale nelle cause di diversa specie , e si procede pianamente , riconosciuta la sola verità del fatto : ed altrettanto si pratica nell'esecuzione di si fatti giudicati.

Se queste sono della categoria dell'ordinanze , dopo la presentazione del libello fatto dall'attore , e la risposta del reo convenuto , ognuna delle parti agisce dentro gl'addebitati termini per fondare la propria intenzione, qualora si tratta di cause di fatto ; e per proporre le occorrenti eccezioni rispettivamente , e per dimostrare la sodezza delle proprie ragioni , egualmente in quelle di diritto : ed allorchè ciascheduna delle medesime parti è soddisfatta si conclude in causa , e si decreta definitivamente dal giudice in un giorno determinato , per cui vengono precedentemente citate ad udire la sentenza ; dalla quale la parte soccombente , se le piace appella al Governo Gele nel termine di dieci giorni coll'assegnazione di altri otto ad introdurre.

L'appello nel termine di trenta più ; e dopo il secondo giudice , se non è

onninamente conforme al primo è aperta l'appellazione alla Corte del Principe.

Nel caso opposto non ha luogo l'appellazione e la sentenza devesi mandare all'esecuzione nei termini legali ; secondo i quali nelle controversie di credito , e debito , il debitore ha il tempo di quattro mesi a redimere il fondo preso , come dicesi in tenuta , se si tratti di cose stabili , e di due mesi , di cose mobili ; e questo dopo un avviso al pubblico di tal genere , acciò chiunque credesse averci diritto possa farne in tempo l'esperimento ; in difetto di esso si fà valutare da pubblici periti , e si aggiudica per le stime al creditore ; con beneficio dell'ottavo del prezzo di più : e rispetto alle cose mobili , queste dopo il corso di due mesi si pongono sotto l'asta pubblica, e col ritratto si paga il creditore , e le spese secondo le veglianti tasse giudicarie formate dal Principe.

Se siamo in termini di questioni marittime , o di società , o di commercio , queste , se alcuna delle parti lo domanda , dal giudice locale , si portano alla cognizione di un Magistrato Communitativo fatto di quattro Periti degli Affari Marittimi , che chiamasi Consoli del

Mare , quali si eleggono a scrutinio dal Consiglio Gele del Municipio Marcianese nel di primo di Gennaio d'ogni anno ; e da questi si appella al Governatore Gele ; ed indi al Principe nel modo additato all'articolo cause ordinarie , ed il loro diritto bancale consiste in lire dieci , compresa l'esibizione delle scritture.

Relativamente poi alle liti , che insorgono fra i congiunti fino al quarto grado inclusivamente , queste dopo l'esibizione fatta dal giudice locale del libello di petizione , e la risposta del reo convenuto , a richiesta di una delle parti , si compromettono in due arbitri confidenti ad ambedue proposti da ciascheduna per mezzo di una nota , nella quale sono rispettivamente descritti , ed autorizzati dalle medesime per mezzo di pubblico istrumento , quali sentite ordinatamente le parti in voce , ed in scritto interessate , proferiscono il loro laudo , per emolumento al quale percepiscono lire dieci , come si è accennato all'articolo delle cause marittime ; e da costoro si appella ad altri arbitri , da eleggersi nello stesso modo , e finalmente al Governatore Gele in terza istanza.

Il giurisdicente locale presiede a tutti i consigli ed adunanze pubbliche , che si fanno nelle comunità di sua giurisdizione, acciò le deliberazioni

siano fatte nelle regole , dichiarandole nel momento nulle , ed illegali , qualora il metodo in esse praticato sia contrario al diritto , ed alla consuetudine : e senza il di lui intervento ogni Consiglio e Congresso , non può esser riputato legittimo , ne operativo , ed acquista il nome , e la qualità di conventicola illecita.

Egli assiste personalmente al rendimento di conti, che gl'amministratori di comunità rendono di mano in mano ; e venendo questi approvati dai sindici , vi appone la sanzione mediante la propria firma.

Egli è Presidente del Dipartimento di Salute ed in tale qualità attribuitagli specialmente dal Principe , passa in proprio nome tutti gli ordini relativi al medesimo al Deputato fisso , ed agl'altri subalterni , e riceve dal predetto Deputato direttamente gl'avvisi , che interessano questa parte d'amministrazione , deliberando sopra i medesimi in unione dei Deputati , allorchè la materia in questione sia della massima importanza , e nella rimanenza senza di essi.

Egli è per disposizione del Principe , Commissario Direttore dell'isola della Pianosa , ove colla di lui licenza sogliono passare

alternativamente diversi agricoltori , e pastori delle comunità di Marciana e Campo , e tal volta di Capoliveri , ad oggetto di seminarvi il grano , e pascire i loro bestiami minuti , attesa l'angustia e natura de nominati rispettivi territori , che gli rende insufficienti all'una e all'altra operazione , ed ove nell'esprese circostanze , egli manda una persona di soddisfazione per governarli e dirigerli , e per regolare gl'affari di salute pubblica , quale da conto a lui solo direttamente della sua condotta , e riceve di mano in mano gl'ordini ed istruzioni occorrenti ; ed egli poi nè casi ardui fà rapporto degl'avvenimenti , e delle date provvidenze al Governo Generale dello Stato.

Oltre a di lui appuntamenti certi , egli percepisce un emolumento per l'estrazione dalla sua giurisdizione , ed introduzione in essa di generi diversi , e per le funzioni giudicarie (diritti chiamati bancali , che sono pagati dai litiganti alla presentazione degli atti e per la sentenza , ed altri emolumenti detti incerti di cui non veniva dato rendiconto (lettera dell'8 Fiorile anno 10 di Antonio Sardi , agente provvisorio ,al cittadino Briot Commissario del Governo francese nell'isola d'Elba)) , che nell'insieme gli danno una rendita di circa quattrocento lire annue , non

compresi i primi.

Le cause pendenti nel tribunale di Marciana sono moltissime , e d'ogni specie : la maggior parte però di debito e credito.

Alcune non sono proseguite per volontà degl'attori , ed alcune non sono per anche risolte , attesa l'im maturità degl'atti.

ARTICOLO V

- De proventi , e spese .

Delle spese , e delle rendite pubbliche : a chi ne spetta l'esigenza : e come , e chi ne deve dar conto è stato trattato all'articolo delle funzioni , degl'Ufficiali di Comunità.

Oltre alle rendite pubbliche amministrare dalle comunità di Marciana , e Poggio, esistono in esse i proventi del Principe, quali consistono nelle gabelle dell'estrazione del vino , ed altri generi , e dell'importazione di alcuni altri , nel diritto della pesca dei tonni , quali diritti sono stati dalla Camera Eccellentissima affittati annualmente , il primo al Sig. Antonio Berti per lire ottomila circa ed il secondo a Giovan-

Antonio Valeri per lire dodici mila , e cinquecento italiane.

Esiste altresì in detta giurisdizione il subappalto del sale, cuoio, tabacco, sapone, ed acqua di vite , il di cui appalto gele è di diritto di detta Camera, ed il di lui conduttore ne subaffitta la vendita in ogni paese per una determinata somma , che in quello di Marciana è ammontata tal volta a mille ottocento lire italiane , compreso Campo.

Ora per altro non esiste quà l'accennato subappalto , perchè avendo la contingenza della guerra preclusa la strada al provvedimento de' generi sopra nominati , che non si fabbricano nell'isola , niuno hà accudito a tal subappalto , e ognuno è nella libertà di vendere tali generi , dall'esito de quali è cessato affatto il provento.

ARTICOLO VI

- De prodotti dell'Industria.

I prodotti del suolo della giurisdizione del Governo di Marciana , e Poggio , consistono in vino ed in castagne , in pochissimo grano perchè

il terreno non è atto a tal sementa , ed in pochissima quantità di frutta , cioè a dire fichi , cerase , e di prugne , e qualche legume , che appena basta al bisogno degl'abitanti , che lo consumano fresco.

Dei primi due prodotti se ne fa l'asportazione fuori della giurisdizione per quella quantità che sopravanza all'indicato bisogno.

Non può determinarsi la quantità vendibile di vino , ne delle castagne perchè variano nel quantitativo annuale le rispettive raccolte , tal volta abbondanti , e tal volta sterili.

Ciò non ostante all'incirca quella di vino calcolata in un quinquennio può portare a botti cinquemila , ognuna delle quali compone sei barili di misura piombinese , che è in peso libbre 286 toscane ; e quella delle castagne a due mila sacche annue.

Il prezzo del vino è egualmente vario perchè regolato secondo la quantità del prodotto annuale di esso , ma per di più dalle lire dieci toscane , arriva fino alle venti per ciaschedun barile , e soltanto in qualche annata di sterilità universale , estensiva al di fuori dell'isola suol sorpassare la detta somma.

Quello delle castagne camminando colla stessa regola dalle lire cinque giunge sino all'otto per ogni sacco di libbre 160 e simili ; e questo prodotto si consuma per la massima parte , e talvolta intieramente dagl'abitanti del territorio , facendone soltanto l'estrazione del di più per le piazze , e luoghi dell'isola in caso di raccolta abbondante.

Trattane la spesa della piantagione , allorchè le selve accatastate giungono a produrre il frutto , non così altra spesa , che quella della raccolta , onde decresce di poco il valor del fruttato.

Il fruttato di novanta (novecento) viti è ordinariamente di due barili di vino; e la spesa della coltivazione di esse d'ordinario ammonta a venti lire , atteso l'incremento della mercede dei giornalieri , seguito in conseguenza di quello di tutti i commestibili necessari ; di modo che appena rimane al proprietario l'importare della metà del prodotto , e tal volta molto meno.

Gli'altri prodotti dell'Industria personale consistono nel commercio marittimo d'asportazione del vino fuori dell'isola , legname di castagno da fabbrica , come tavole , travi , travicelli negl'altri paesi dell'isola , che non ne anno ; delle legna da ardere , che per lo più si consumano

nel genovesato ; della calcina , de mattoni , tegoli , ed altri lavori di terra , atti alla costruzione delle case , che si fabbricano , e si cuociono in diverse parti della giurisdizione ; in quello dell'importazione de grani , oli , paste lavorate , legumi , tele , carni d'animali salate , e fresche , terraglie di cucina , e da tavola , ferro , fiaschi ; e di tutt'altro che manca nella giurisdizione : nella pesca del pesce minuto e grosso , quale si fa nel mare , che la bagna , e si vada ad esitare a Livorno , ed in altri paesi esteri ; nella caccia de volatili , che si fa nel mese di ottobre , quale allorchè è abbondante , forma ella pure una risorsa per alcuni degl'abitanti della detta giurisdizione , atteso lo smercio , che ne fanno specialmente a Portoferraio e a Longone.

Finalmente nella vendita , che si fa da proprietari degl'animali caprini , e pecorini , e de formaggi , e delle cosiddette ricotte , che si ricavano da detti bestiami , il numero di questi per altro è molto scarso , ed appena giunge al migliaio , perchè essendo state estese le coltivazioni sono andati a diminuirsi i commodi del pascolo a segno , che come già notato nell'articolo IV i pastori sono costretti a far passare ogni due anni il bestiame alla Pianosa per non vederlo perire dalla fame.

In proposito della Pianosa , che da molto tempo è una dipendenza del Governo Marcianese , tornerà in acconcio di darne un'idea all'ingrosso, per lume di chi doverà leggere , e far uso di questa memoria.

La Pianosa è un'isola , che dalla parte meridionale rimane in faccia all'Elba della quale è distante circa 15 miglia.

La di lei figura si approssima a quella di un cuoio bovino disteso.

La circonferenza di essa è di circa dieci miglia italiane.

Il suolo della medesima è atto alla coltivazione della vite , degl'olivi , alla semente di grano , ed al pascolo degl'animali grossi , e minuti.

Il mare che la bagna produce in quantità del pesce ordinario ; e siccome negli scogli del litorale che la circonda si osservano delle cavità a foggia di vasche , ove nella tempesta v'ad introdursi dell'acqua marina , quella porzione di essa , che vi rimane , forma nel tempo d'estate qualche quantità di sale , che per altro riesce poco saporito ; di modo che per servirsene per condimento f'ad infonderne nel vaso una quasi doppia dose di quella degl'altri sali comuni.

Ivi esistono dei boschi che somministrano una quantità di legna da ardere , sufficiente al bisogno d'una colonia ; ma non vi sono selve , che producano legna da costruzione.

La "Capitolazione della resa di Portoferraio al suo antico

Sovrano"il giorno 17 Luglio 1799.¹¹³

omissis....

Art.I. Le truppe francesi si ritireranno con armi e bagagli da Portoferraio per rientrare nel porto di Livorno. Li sarà accordato soccorso e protezione nel corso di questo cammino. Accordato.

II. Le truppe francesi condurranno con loro tutti gli oggetti che hanno trasportato a Portoferraio ;come ancora quelli appartenenti à particolari francesi. Accordato.

III. Tutti gli oggetti appartenenti alla città di Portoferraio saranno lasciati in tutto e in parte, e nello stato in cui sitrovano al presente. Accordato.

IV. Resterà a Portoferraio un Ufficiale e un sotto ufficiale a scelta del comandante Ferrent per vegliare alla cura, che i malati i quali vi si trovano, hanno diritto d'attendere dalla lealtà del Governo Toscano. Accordato.

V. Dopo la guarigione de' detti malati, saranno condotti con l'uffiziale e sotto ufficiale, a spese del Governo toscano nel porto di mare il più vicino del continente occupato dalle truppe francesi. Accordato, ma il trattamento dei malati sarà a spese della Repubblica.

¹¹³ Zobi A., op. cit. pagg. 142-143
Ninci G., op. cit. pagg. 230-232

VI. La città e forti di Portoferraio saranno rimessi il primo Termidoro, corrispondente al 19 Luglio, à Signori De Gregori (De Gregorio) e De Ferra, che li riceveranno per S.A.R. il Granduca di Toscana. Accordato.

Il medesimo giorno saranno mandati due commissari, l'uno toscano, l'altro napoletano.

VII. Le truppe di Toscana (la vecchia guardia urbana di Portoferraio) e Napolitane occuperanno la porta del Ponticello ed il bastione di Santa Fine : ma le chiavi della città e de' forti non saranno rimesse à Signori De Gregori e De Ferra , che quando le truppe francesi si saranno messe alla vela. Accordato.

VIII. Non sarà permesso agli abitanti di Lungone, Capoliveri, Rio, Marciana, Campo, Poggio e altri, d'entrare armati nella città e forti di Portoferraio. Accordato.

IX. L'antico governo di S.A.R. il Granduca di Toscana sarà ristabilito in tutte le forme e usi che era avanti l'arrivo delle truppe francesi a Portoferraio. Accordato.

X. Gli abitanti di Portoferraio non potranno essere perseguitati in modo alcuno per causa d'opinione politica, e ciaschedun abitante resterà tranquillo possessore delle sue proprietà. Accordato.

XI. Gli abitanti che sotto il governo democratico hanno esercitate delle funzioni qualunque, non potranno esser ricercati in alcuna maniera sulle

loro operazioni, nella durata delle loro funzioni; senza però che siano dispensati dal render conto della loro contabilità, a chi sarà di diritto. Accordato con parola d'onore del Sig. De Gregori, per ristabilir la tranquillità nell'isola.

XII. Il mantenimento delle truppe francesi avendo necessitato delle spese straordinarie, che hanno costrinta la Municipalità a fare dell'imposte presso differenti particolari, questi debiti saranno sopportati dal Comune per intiero. Accordato.

XIII. Sarà libero ciascun abitante di assentarsi anche subito, e di andare dove li parrà per attendere à suoi affari, senza che il Governo possa attentare alla sua persona e proprietà. Accordato.

XIV. Ogni abitante che per qualunque ragione vorrà fissare il suo domicilio in ogn'altro paese che l'isola d'Elba, averà la facoltà di vendere i suoi beni, e li sarà accordata la dilazione di un anno per adempire a questi oggetti. Accordato per la sollecitazione del Sig. De Gregori.

XV. Gli abitanti di parte dell'isola d'Elba appartenente al Re delle Due Sicilie, e che non hanno prese le armi, sono compresi nell'articolo decimo.

Le parti contraenti per la garanzia de prefati XV articoli, hanno firmato a nome de loro Governi rispettivi. Accordato dal Sig. De Gregori, all'eccezione del Sig. Fortini, per cui promette d'interporsi.

Fatta nella Chiesa di S. Rocco fuori del Ponticello, il 29 Messidoro anno VII della Repubblica francese, una e indivisibile, corrispondente al 17 Luglio 1799.

Segnati - De Gregori - De Ferra - Ferrent.

"SENATO - CONSULTO ORGANICO del 27 Agosto 1802"

(10 Fructidòr an X)¹¹⁴

"Bonaparte primo console ,a nome del popolo francese , proclama legge della Repubblica il senato-consulto ,il cui tenore segue.

"Senato -consulto Organico

"Estratto dai registri del senato conservatore dell'8 Fruttifero anno decimo della Repubblica.

"Il senato conservatore ,riunito in numero di membri prescritto dallo art.90 della Costituzione ;

"Visto il progetto del senato-consulto ridotto nelle forme prescritte dall'art. 57 del senato-conservatore-organico della costituzione del 16 passato Termidor ;

"Dopo avere inteso gli oratori del governo ed il rapporto della sua commissione speciale nominata nella seduta del tre di questo mese ,decreta ciò che segue:

<< **Art.1°** . L'isola d'Elba è riunita al territorio della Repubblica francese.

<< **Art.2°** . Ella avrà un deputato al corpo legislativo ,ciocchè porterà il membri di questo corpo al numero di 301.

¹¹⁴ Ninci Giuseppe, op. cit., pag. 278
Cappelletti Licurgo, Storia Città e Stato di Piombino.....op. cit. pag. 417

<< **Art.3°** . Il presente senato-conservatore sarà trasmesso per mezzo di messaggio al consoli della Repubblica.

"Sottoscritto Combacères secondo console presidente

"Vaubois segretario , e Serrurier ex.segretario.

"Per il senato conservatore il custode degli archivi e del sigillo del senato.

" Couchy "

"Sia il presente senato-consulto rivestito del sigillo dello stato ,inserito nei registri delle autorità giudicarie ed amministrative ;ed il ministro della giustizia incaricato di sorvegliarne la pubblicazione.

"A Parigi il 10 Fruttidor ,anno 10 della Repubblica.

" Sottoscritto Bonaparte "

"Per il primo console ,il segretario di stato " U.B.Muret.

"Visto il ministro della giustizia " Abrial

Avis au Public

(Relativo all'appalto delle saline di Portoferraio)¹¹⁵

Chiunque volesse prendere in appalto le saline di Portoferraio potrà presentare al Commissario di Governo le sue proposizioni fino al 20 Fruttifero (7 Settembre 1802) e passato questo tempo , le saline saranno date in appalto a chi avrà fatto l'offerta la più vantaggiosa al Governo , a condizione che presenti delle facoltà sufficienti a poter pagare .

Portoferraio il 10 Fruttifero anno 10

Il Commissario di Governo dell'isola d'Elba

Lelievre

¹¹⁵ Filza 32 ASP

Arreté contenant Règlement sur l'Administration dell'ile d'Elbe.

du 22 Nivose ¹¹⁶

(Traduzione dal testo Francese)

I CONSOLI DELLA REPUBBLICA, sul rapporto del Ministro dell'Interno ;sentito il consiglio ,

DECRETANO quello che segue:

TITOLO PRIMO

(Dell'Amministrazione)

Sezione I.a (Disposizioni Generali)

Art.I. Sarà nominato per l'isola d'Elba ,e per quelle vicine di Capraia ,di Pianosa, Palmaiola e Montecristo ,da cui dipenderanno ,un commissario generale e un consiglio.

Sezione II. (Del Commissario Generale)

II. Il commissario generale corrisponderà con i Ministri nell'ordine delle loro attribuzioni e secondo la natura degli affari.

III. Egli sarà il capo incaricato,sotto le loro rispettive direttive ,dell'amministrazione generale dell'isola d'Elba.

¹¹⁶ Bulletin des Lois de la Republique Française, serie 3, tome septieme, contenant les lois ed arreté renduz pendant le I^o semestre de l'an XI, n^o 2236 de 22 Nivose an XI, pagg. 322-333. Filza 18/7/I^o ASP

IV. L'amministrazione sarà regolata dalle leggi della Repubblica.

Tutte le volte esse non saranno esecutive che dal giorno della loro pubblicazione nell'isola, così come sarà detto al titolo VIII. sezione III.

V. Il commissario generale potrà sospendere provvisoriamente i funzionari pubblici dell'isola, sia dell'ordine amministrativo che giudiziario, ha l'incarico di rendere conto senza dilazione ai ministri, seguenti il dipartimento del ministero al quale apparterrà il funzionario sospeso.

VI. Il commissario generale eserciterà tutte le funzioni attribuite dalle leggi ai prefetti di dipartimento, indipendentemente da quelle che a lui sono attribuite qui appresso.

VII. Egli avrà un segretario generale, nominato dal Primo Console; le sue funzioni saranno le stesse di quelle dei segretari generali di dipartimento.

Sezione III. (Del Consiglio)

VIII. Ci sarà nell'isola d'Elba un consiglio composto da cinque membri, che porterà il nome di Consiglio d'Amministrazione.

Esso sarà nominato dal Primo Console, sulla presentazione di un numero doppio, che sarà fatto dal collegio elettorale, nella maniera che sarà esplicitata qui d'appresso.

IX. Le funzioni di questo Consiglio saranno :

1. tutte quelle che sono attribuite ai consigli dei distretti comunali ,per la ripartizione delle imposizioni dirette dentro i comuni ,fissate dalla legge del 28 piovozo anno 8.

2. Tutte quelle che sono attribuite ai consigli generali di dipartimento , dalla stessa legge , fuori della ripartizione delle contribuzioni fra distretti;

3. Tutte quelle che sono attribuite ai Consigli di prefettura di dipartimento.

X. Questo Consiglio sarà presieduto dal Commissario Generale.

XI. In caso di assenza o impedimento , la presidenza sarà deferita a uno dei membri del Consiglio , designato dal Primo Console , e porterà il titolo di vice - presidente del Consiglio.

XII. Il segretario generale terrà la penna alle sedute del Consiglio , e registrerà tutte le sue decisioni.

XIII. Due uscieri nominati dal commissario generale faranno i servizi del Consiglio.

Sezione IV. (Delle Municipalità)

XIV. Ci saranno nell'isola d'Elba e in quelle vicine sette Municipalità ; saranno :

A Portoferraio

A Porto Longone

A Capraia

A Marciana pel villaggio dello stesso luogo ,quello della Marina di Marciana e di Poggio.

A Campo , per il comune dello stesso nome e i villaggi della Marina di Campo e Sant'Ilario.

A Rio , per il comune di quel nome e il villaggio della Marina di Rio.

A Capoliveri.

XV. Il nome e la nomina degli ufficiali municipali saranno regolate in ragione della popolazione ,conformemente alla legge del 28 piovoso.

In tutti i casi nel frattempo ,il Sindaco di Portoferraio ,e i suoi assistenti in numero di due , saranno nominati dal Primo Console.

XVI. Essi eserciteranno le funzioni che sono attribuite loro dalla stessa legge del 28 piovoso , sotto l'autorità del commissario generale.

XVII. Ogni Comune avrà un Consiglio municipale , con le basi e con le attribuzioni fissate dalla stessa legge.

TITOLO SECONDO

Della Giustizia e della Polizia.

XVIII. Ci saranno nell'isola d'Elba quattro giudici di pace ,secondo la tabella nr.I aggiunta la presente decreto.

XIX. I giudici di pace conosceranno :

1) di tutti gli affari di polizia municipale ,secondo le leggi esistenti.

2) Di tutti gli affari civili e di commercio dove l'oggetto sarà al disotto di cinquanta franchi , ed essi li giudicheranno in ultima istanza.

3) Di tutti gli affari civili e di commercio al di sopra di cinquanta franchi fino a mille franchi, a carico dell'appello.

XX. I tribunali di polizia correzionale saranno in numero di due.

Essi saranno composti dal giudice di pace , che presiederà, e dai suoi due supplenti;

In mancanza di questo , d'uno o di due membri del collegio elettorale ,designati dal commissario generale.

Uno di questi tribunali risiederà a Portoferraio , e l'altro a Porto Longone.

XXI. Ci sarà nell'isola d'Elba un Tribunale composto da un presidente , sei giudici , quattro supplenti , un commissario di Governo e un Cancelliere , nominati dal Primo Console.

XXII. Questo tribunale conoscerà,

1) Di tutti gli affari criminali , seguendo le forme stabilite dal dipartimento dove la giuria sia sospesa , salvo il ricorso al tribunale di cassazione;

2) Conoscerà sull'appello del tribunale di pace, e in ultima istanza , di tutti gli affari civili e di commercio al di sopra di cinquanta franchi fino a mille franchi;

3) Infine ,conoscerà in prima istanza , e con incarico d'appello , al tribunale d'appello risiedente ad Aix , degli affari al di sopra di mille franchi.

XXIII. Quando il tribunale giudicherà al criminale o su un appello , i giudici saranno , in prima istanza ,giudicanti in numero di tre.

XXIV. Non si potranno avere nell'isola d'Elba e in quelle riunite più di otto notai.

Essi saranno esaminati , nominati ,e la loro residenza sarà fissata , dal commissario generale, dopo aver sentito il consiglio d'amministrazione.

TITOLO III

Delle Finanze

XXV. Le imposizioni indirette per l'isola d'Elba e per quelle adiacenti , saranno ,

Il Registro,

Il Bollo,

Le Ipoteche,

Delle imposizioni dirette, non sarà stabilita che la contribuzione fondiaria.

XXVI. I porti e il territorio dell'isola d'Elba saranno franchi dai diritti di dogana.

XXVII. Potranno essere stabiliti dei dazi per le città , sulla proposta del commissario generale e del consiglio.

XXVIII. Il commissario generale proporrà , dopo aver sentito il consiglio d'amministrazione e di giustizia, il nome e il grado degli impiegati , e le forme particolari giudicate necessarie per la ripartizione e la percezione delle imposte nell'isola d'Elba.

Ciò sarà statuito dal Governo ,sul rapporto dei Ministri ,nella forma prescritta , dai regolamenti di pubblica amministrazione.

XXIX. Il bilancio di tutte le spese dell'isola, per l'amministrazione e la giustizia ,il trattamento dei funzionari pubblici e impiegati di tutti i generi e di tutti i gradi , il commissario generale escluso, sarà formato ,presentato al Governo , e decretato nella maniera espressa nell'articolo precedente.

XXX. Sarà nominato un ricevitore generale dei prodotti di tutte le imposizioni stabilite nell'isola d'Elba ;questi prodotti saranno assegnati alle spese locali , tali e quali saranno regolate dal bilancio.

I redditi demaniali saranno percepiti ,e saranno calcolati separatamente , a profitto del tesoro pubblico.

Allo stesso modo i redditi demaniali saranno compresi di tutti i prodotti dei beni ecclesiastici.

XXXI. I prodotti presunti e le spese decretate per l'isola d'Elba , saranno riportate nel Bilancio generale dello Stato.

XXXII. Saranno prese , sul rapporto del Ministro del Tesoro pubblico, delle misure per regolare la forma delle ordinanze , e il modo di regolarizzazione delle riscossioni e delle spese.

TITOLO IV

Dell'istruzione Pubblica

XXXIII. Ci sarà una scuola primaria in ciascuna municipalità.

XXXIV. L'Istitutore insegnerà la lingua francese ai suoi allievi.

XXXV. Sarà stabilita una scuola secondaria nell'isola , nel luogo che sarà fissato dal Governo.

XXXVI. Nessuno dei giovanetti dell'isola potrà andare a studiare nelle altre scuole che quelle del territorio continentale della Repubblica , senza il permesso del commissario generale.

XXXVII. Saranno ricevuti nei Licei o Pritanei della Repubblica , nel corso dell'annoXI , dieci bambini degli abitanti dell'isola d'Elba, così come è già stato decretato dai Consoli.

TITOLO V

Del Culto

XXXVIII. Ciascuna municipalità formerà una Parrocchia e avrà un Curato.

XXXIX. Sarà stabilita una succursale e un Vice-curato per i comuni dove saranno giudicati necessari dal Governo.

XL. L'isola d'Elba e quelle in dipendenza faranno parte della Diocesi di Ajaccio.

XLI. Ci sarà nella stessa e per la stessa isola un Vicario Generale , che sarà sotto l'autorità del Vescovo di Ajaccio.

XLII. IL trattamento di questo gran-vicario e quello dei curati e cappellani saranno regolati sulla proposta del Commissario Generale e del Consiglio d'Amministrazione , nella stessa maniera che per il territorio continentale della Repubblica.

TITOLO VI

Della Guerra e della Marina

XLIII. La coscrizione militare e marittima sarà organizzata , nell'isola d'Elba , conformemente alle leggi.

XLIV. Potrà essere stabilito un Lazzeretto e una amministrazione di Sanità a Portoferraio.

XLV. Questa amministrazione , se il Lazzeretto è stabilito , sarà organizzata dal Commissario Generale ,dopo aver sentito il Consiglio.

XLVI. Essa seguirà i regolamenti sanitari di Marsiglia.

XLVII. Ci sarà a Portoferraio un comandante d'armi ,capo di brigata.

XLVIII. Egli sarà sotto gli ordini del generale comandante la ventitreesima divisione militare.

XLIX. Gli ufficiali d'artiglieria , del genio , dell'amministrazione militare , che il Ministro della Guerra giudicherà conveniente d'inviare ,saranno sotto gli ordini dello stesso generale.

L. Ci sarà per l'isola d'Elba e per quelle dipendenti , otto brigate di gendarmeria , di cui sei a piedi e due a cavallo.

Il Commissario Generale determinerà il luogo di loro residenza.

Esse saranno comandate da un luogotenente.

Esse faranno parte della ventiseiesima legione.

LI. Ci sarà a Portoferraio un Commissario di Marina , che sarà sotto gli ordini del Prefetto marittimo del sesto distretto.

TITOLO VII

Dei Periti della Pesca

LII. Sarà stabilita una giurisdizione di periti della pesca.

LIII. Il Commissario Generale ne regolerà l'amministrazione.

LIV. I periti della pesca seguiranno le leggi e i regolamenti stabiliti per quelli del continente della Repubblica.

TITOLO VIII

Delle Assemblee di Cantone

LV. Le leggi e i regolamenti relativi alle Assemblee di Cantone , saranno pubblicate ed eseguite nell'isola d'Elba.

LVI. Le Assemblee di Cantone saranno formate e organizzate per l'isola d'Elba ,così come è prescritto per i dipartimenti del continente dove non esiste la lista di notabilità (maggioenti).

LVII. Le Assemblee di Cantone nomineranno , per il Collegio Elettorale , un numero di membri proporzionato alla loro popolazione , seguendo la tabella aggiunta , nr.II.

LVIII. Esse nomineranno due candidati per le funzioni di Giudice di Pace , e quattro per quelle di supplente.

LIX. I sessanta membri del Collegio Elettorale saranno presi da una lista di centocinquanta più contribuenti dell'isola.

LX. Si procederà, per la formazione di questa lista , secondo le leggi e i regolamenti esistenti.

Sezione II. (Dei Collegi Elettorali)

LXI. Non ci sarà nell'isola d'Elba che un Collegio Elettorale.

LXII. Esso sarà di sessanta membri.

LXIII. Egli nominerà , quando sarà luogo , tre cittadini tra i quali sarà scelto il Deputato dell'isola d'Elba per il Corpo legislativo.

LXIV. Esso presenterà dieci candidati , tra i quali il Primo Console nominerà i cinque membri del Consiglio d'Amministrazione.

LXV. La convocazione , la tenuta e le operazioni del collegio elettorale dell'isola d'Elba , saranno sottomesse alle leggi e ai regolamenti esistenti , come recita l'articolo LVI per le Assemblee di Cantone.

Sezione III. (Delle Leggi e Regolamenti)

LXVI. Il Commissario Generale sarà incaricato dal Governo , di pubblicare le leggi o gli articoli di legge della Repubblica che dovranno essere eseguirsi nell'Isola d'Elba.

LXVII. Egli potrà proporre al Governo , dopo aver sentito il Consiglio d'Amministrazione , d'ordinare la pubblicazione in tutto o in parte di quelle che crederà necessarie.

LXVIII. Egli potrà ugualmente proporre i regolamenti che le località o le circostanze renderanno necessario.

LXIX. Ciò sarà statuito dal Governo , nella forma stabilita per i regolamenti di pubblica amministrazione.

LXX. I Ministri sono incaricati ,ciascuno per quello che gli concerne , dell'esecuzione del presente decreto , che sarà inserito nel Bollettino delle leggi.

Le Premier Consul , signé BONAPARTE

Par le Premier Consul : le secrétaire d'état , signé HUGUES

B.MARET. Le ministre de l'intérieur , signé CHAPTAL

TABELLA nr.I

Tabella dei Giudici di Pace dell'isola d'Elba				
NOMI dei Capoluoghi	Nomi dei Comuni	POPOLAZIONE		Osservazioni
		Per Comune	Tot. Cantone	
Porto Longone	Longone	1500	4300	
	Capoliveri	1000		
	Rio	1800		
Portoferraio	Portoferraio	3000	3000	
Marciana	Marciana	2500	4950	
	la Marina	750		
	Campo	1700		
Capraia	Capraia	1500	1500	

Certifié conforme : le secrétaire d'état, signé HUGUES B.MARET.

Le ministre de l'intérieur , signé CHAPTAL.

TABELLA nr.II

Tabella del numero dei membri da nominare per ciascun cantone per il collegio elettorale dell'isola d'Elba				
NOMI dei Cantoni	Popolazione	NUMERO dei membri		Osservazioni
Porto Longone	4300	18		
Portoferraio	3000	14		
Marciana	4950	21		
Capraia	1500	7		
		TOT. 60		

Arreté portant fixation des justices de paix de l'île d'Elbe.

Bulletin des lois de la republique française, 3^o serie, tome septieme. A Paris de l'imprimerie de ls Republique Floreal an XI.

Du 12 Brumaire : ¹¹⁷

Les Consult de la republique, sur le rapport du ministre de l'interieur; le Conseil d'Etat entendu, arretent:

Art.I^o. Les justices de paix de l'île d'Elbe sont fixées au nombre de quatre, et distribuées d'apres le tableau ci-joint.

II. Le gran-juge , ministre de la Justice, eu le ministre de l'Interieu, sont, chacun, en ce qui le concerne, charges de l'exécution du present arreté, qui sera inséré au bulletin des lois, En absence du Premier Consul, le second consul, signè Cambacérés.

Par le second consul : le secretaire d'Etat, signè, Hugues B. Maret.

Le ministre de l'Interieur, signè Chaptal.

(suit Tableau)

¹¹⁷ Bulletin des Lois de la Republique Française, serie 3, tome septieme, n°228, pag. 138, n°2112 de l'inserzion, Parigi tip. della Repubblica nel Floreale anno XI Filza 18/7/I° ASP

Tableau de Justice de paix de l'île d'Elbe, comprenant les municipalités formant le ressort de chacune d'elles, et les villages composant chaque municipalité, avec leur population respective.¹¹⁸

Capoluoghi di Giustizie di Pace	Municipalità		Popolazione Municipalità Giust. di pace
	Capoluoghi	Villaggi	
Porto Ferraio	Portoferraio		3000 - 3000
Rio	Rio	Rio Marina di Rio	2000 - 2000
Porto Longone	Porto Longone Capoliveri		1200 - 2200 1000
Marciana	Campo Marciana	Campo M. di Campo Sant. Ilario San Piero Marciana M. di Marciana Poggio Totale	1900 - 4900 3000 12100

Certifié conforme : le secrétaire d'Etat, signè Hugues B.Maret.

Le Ministre de l'Interieur, signè Chaptal.

¹¹⁸ Filza 12/1 ASP

**Decreto Imperiale nr.649 dell'1 Germile anno XIII, sulla
competenza del tribunale dell'isola d'Elba nelle cause d'appello¹¹⁹**

Palazzo delle Tuilleries

Napoleone, Imperatore dei Francesi , sul rapporto del Gran Giudice
Ministro della Giustizia ; inteso il Consiglio di Stato,

Decreta.

Art.I . In avvenire , il Tribunale dell'isola d'Elba potrà giudicare , con
cinque giudici di numero , quelle cause d'appello in materia civile e di
commercio , il cui giudizio gli è attribuito dall'articolo 22, nr.2 , del
decreto del 22 Nevoso anno XI.

II. Il Gran Giudice Ministro della Giustizia è incaricato dell'esecuzione
del presente decreto.

Firmato Napoleone da parte dell'Imperatore , il segretario di Stato ,
firmato Hugues B.Maret.

¹¹⁹ Filza 12/1 ASP

Circolare emessa da 2° Bureau della Division Criminelle

al n°4219 C. , in Parigi, il 23 Ventoso anno XIII ¹²⁰

" Ai Signori Giudici di pace.

Io sono informato, signori, che la maggior parte di voi, giudicando nel Tribunale di polizia, pronunciano qualche volta la doppia pena dell'ammenda e dell'imprigionamento ; che altri ordinano d'ufficio la pubblicazione dei loro giudizi ; che altri infine condannano il Pubblico Ministero alle spese.

Tutte queste disposizioni sono contrarie alla legge.

I°. Le pene che i Tribunali di polizia, sono incaricati di pronunciare, non possono in alcun caso, elevarsi, al di sopra del valore di tre giorni di lavoro o di tre giorni di prigione ; tale è il volere preciso dell'articolo 606 del Codice dei Delitti e delle Pene.

Risulta evidentemente da questa disposizione alternativa , che i tribunali di polizia non possono pronunciare che l'una o l'altra delle pene, nel loro agire, ossia quella dell'ammenda, oppure quella dell'imprigionamento ; e quando applicano queste due pene insieme , eccedono i limiti de loro competenza.

¹²⁰ Filza 40 ASP

2°. La pubblicazione dei giudizi non può mai essere ordinata d'ufficio, perchè, in questo caso, essa sarebbe una pena aggiuntiva a quella che il Tribunale di polizia è autorizzato a pronunciare : essa può pertanto essere ordinata sulla domanda della parte lesa, perchè allora si può considerare, non come una pena, ma come facente parte delle riparazioni civili, che il tribunale di polizia può pronunciare indefinitamente.

3°. Nessuna legge autorizza i Tribunali a pronunciare le condanne alle spese contro la parte pubblica ; non si può in conseguenza, pronunciarle senza commettere un eccesso di potere.

E' questo anche, che la Corte di Cassazione ha deciso su questi tre punti, tutte le volte che essi sono stati a lei sottoposti.

Voi vediate bene, signori, di conformarvi d'ora innanzi a queste istruzioni.

Riceverete l'assicurazione del mio sincero attaccamento

REGNIER "

**" Arrêté " emanato nel palazzo di san Clodoaldo, il 22
Fruttidoro anno XIII, nr.938 del Bollettino delle leggi e decreti
relativo all'anno 1805¹²¹**

**Decreto Imperiale intorno all'organizzazione giudiziale nell'isola
d'Elba.**

Napoleone, Imperatore dei francesi, Re d'Italia ;

sul rapporto del nostro Gran Giudice Ministro della Giustizia;

inteso il Consiglio di Stato, noi abbiamo decretato e decretiamo quanto
segue.

Art.1. La giustizia di pace di Marciana è soppressa ; i Comuni che
compongono il suo circondario saranno riuniti a quei di Portoferraio e
Porto Longone.

Il Commissario Generale dell'isola d'Elba farà questa riunione secondo i
luoghi, salvo l'approvazione del nostro Gran Giudice Ministro della
Giustizia.

2. Le giustizie di pace dell'isola d'Elba saranno composte come le altre
giustizie di pace dell'Impero.

3. L'assegnamento di ciascun giudice di pace sarà di franchi mille
dugento; i cancellieri avranno il terzo di questo assegnamento.

¹²¹ Filza 12/1 ASP

4. I giudici di pace dell'isola d'Elba giudicheranno,

I. Le materie civili e quelle di semplice polizia, giusta le leggi.

II. Le cause di commercio in ultima istanza sino al valore di franchi cento (in questa variante abbiamo un'innalzamento di competenza di cinquanta franchi rispetto al decreto del 22 Nevoso anno XI), e con obbligo d'appello, sino al valore di franchi cinquecento (in tale caso invece abbiamo una riduzione di competenza di ben cinquecento franchi).

Essi saranno ufficiali di polizia giudiziale al pari dei giudici di pace delle altre parti dell'impero (tale incarico non era previsto nel precedente decreto).

5. Vi sarà nell'isola d'Elba un Tribunale di Prima Istanza il quale sarà composto come segue ; cioè:

Un Presidente , il cui assegnamento sarà di franchi quattromila ottocento.

Due giudici, i quali avranno franchi duemila di assegnamento.

Un Procuratore Imperiale, il cui assegnamento sarà di franchi quattromila ottocento, compreso in esso le spese d'ufficio.

Un Cancelliere, il cui assegnamento sarà di franchi duemila quattrocento, tanto per lui quanto pel suo scrivano cancelliere.

Sarà posto alla disposizione del tribunale sino alla concorrenza della somma di franchi mille dugento all'anno per le sue spese minute.

6. Il Tribunale di prima istanza giudicherà in prima ed ultima istanza, nei casi determinati dalla legge, quelle materie civili e di commercio le quali oltrepasseranno la competenza dei giudici di pace, e quando vi sarà luogo di appellarne, l'appello sarà portato alla corte d'appello sedente in Genova.

Egli pronunzierà sopra l'appello dalle sentenze profferite in prima istanza dai giudici di pace.

Egli giudicherà, inoltre, le materie di polizia correzionale (togliendo in questo caso la competenza già prevista per il giudice di pace con due suoi supplenti dal 22 Nevoso anno XI), secondo le forme e le regole prescritte dalle leggi.

L'appello delle sue sentenze correzionali sarà portato alla Corte di Giustizia Criminale ,sedente in Genova.

7. Vi sarà nell'isola d'Elba un Tribunale Criminale , il quale sarà composto del Presidente e di due Giudici del Tribunale di prima istanza , ovvero, in mancanza di essi , dei loro Supplementari, di modo che il Tribunale di prima istanza fornisca tre membri al tribunale criminale ; inoltre , di tre militari aventi il grado di Capitano , e di due cittadini aventi le qualità richieste per essere giudici.

Questi due cittadini , i quali saranno scelti fra gli abitanti dell'isola d'Elba , godranno dell'assegnamento di franchi cinquecento ciascuno.

I tre Giudici Militari, i quali saranno pure nominati da noi, ed i quali saranno scelti fra gli ufficiali della guarnigione dell'isola , non avranno altro assegnamento che quello del loro grado militare.

8. Questo Tribunale giudicherà tutti i delitti che portano con se pena afflittiva o diffamante , diversi da quei che sono nella competenza dei tribunali militari di terra e di mare.

L'Inquisizione , la formazione del processo e la sentenza avranno luogo giusta le disposizioni della legge del 18 Piovoso anno IX , senza che però sia necessaria una sentenza previa di competenza, ma senza pregiudizio del ricorso in Cassazione.

9. Il Procuratore Imperiale ed il Cancelliere del Tribunale di prima istanza , adempiranno rispettivamente alle funzioni di Procuratore Generale e di Cancelliere presso il Tribunale Criminale.

10. Il titolo II del decreto del 22 Nevoso anno XI, il decreto del 25 Vendemmiaio anno XII, ed il decreto Imperiale in data dell'1 Germile anno XIII, relativi all'amministrazione della giustizia nelle isole Elba e Capraia, sono annullati per rispetto all'isola d'Elba ;non di meno le cose rimarranno nello stato in cui trovansi , sin tanto che non sia messo in esecuzione il presente decreto.

11. I nostri Ministri sono incaricati , ciascuno per quel che lo concerne,
dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato Napoleone.

da parte dell'Imperatore, il segretario di Stato, firmato Hugues
B.Maret.

**Schema del Codice Doganale su legge dell'8 Floreale anno XI,
relativa alle dogane ¹²²**

Primo Titolo (delle Importazioni) artt.1-2

Titolo II (delle Esportazioni)

- sezione prima (diritti nuovi su oggetti diversi) artt.3-4

- sezione II (disposizioni relative all'uscita delle sete dai sei dipartimenti sotto nominati) artt.5-6

Titolo III (delle mercanzie proibite)

- sezione prima (proibizione d'uscita) art.7

- sezione II (proibizione d'entrata) art.8

Titolo IV (delle derrate coloniali e dei magazzini)

- sezione prima (delle derrate coloniali francesi) artt.9-10-11-12-13-14-15-16-17-18

- sezione II(delle derrate coloniali straniere) artt.19-20-21-22

- sezione III (delle città che possiedono un magazzino Reale , e delle forme per seguire lo stabilimento di detti depositi) artt.23-24-25-26-

27

¹²² Codes des Douanes de L'Empire Français depuis le mois de novembre 1790, jusqu-en juin 1806 - tome I et II Strasbourg 1806, tip. F.G.Levrault. Filza 18 bis/8/4°/5°, ASP
Loi du 8 Floreal an XI, titre 7, art. 64 et 73, I, pag. 554, n° 276 du Bulletin des lois, troisième série et 2752 de l'insertion. Filza 12/1°, ASP

- sezione IV (del deposito della città di Marsiglia) artt.28-29-30-31-32-33-34-35
- sezione V (disposizioni particolari per il deposito di Rouen) artt.36-37
- sezione VI(disposizioni particolari per il deposito di Bruges) artt.38-39
- sezione VII(del deposito di Strasburgo) art.40-41-42-43
- sezione VIII(del deposito di Magonza e di Colonia) artt.44-45
- sezione IX (del deposito di Cherbourg) artt.46-47-48

Titolo V (dei Tabacchi) artt.49-50-51

Titolo VI (del Transito)

- sezione prima (del transito delle derrate coloniali) artt.52-53-54
- sezione II (del transito per i dipartimenti dell'alto e basso Reno e di Mont-Tonnerre) artt.55-56-57-58
- sezione III (del transito delle mercanzie spedite dalla Liguria per la Svizzera, la Repubblica Italiana e gli Stati di Parma e Piacenza , e reciprocamente) artt.59-60-61-62-63

Titolo VII (disposizioni particolari per le diverse isole Francesi) artt.64-65-66-67-68-69-70-71-72-73

Art.64 :

Tutte le leggi della Repubblica Francese , relative alle importazioni e alle esportazioni, saranno esecutive nei Dipartimenti di Golo e Liamone.

Durante il periodo della guerra , i Dipartimenti di Golo e Liamone , potranno approvvigionarsi di sale all'isola d'Elba e sue dipendenze, pagando il diritto di bilancia; ma a causa dei tempi lunghi necessari per usufruire di questa opportunità, non potrà essere fatta nessuna spedizione di sale destinato al territorio continentale dell'Impero (articolo V ,della legge del 1 Piovoso anno XIII).

Art.73 :

I porti e i territori dell'isola d'Elba saranno franchi dei diritti di Dogana. Questa franchigia non abbassa i diritti di navigazione ; di conseguenza ,le relazioni commerciali del porto e dell'isola d'Elba con la Francia , devono essere trattate come straniere , e la navigazione reciproca come nazionale.

Così le mercanzie che si venderanno , e quelle che saranno spedite dai porti della Francia, saranno sottomesse alla legge comune degli stranieri ; ma le navi non pagheranno che il diritto nazionale, e adempiranno le formalità della legge del 27 Vendemmiaio anno XI.

(lettera del Consigliere di Stato, Direttore Generale delle Dogane, del 29 Pratile anno XI, specificante che le relazioni dell'isola d'Elba e delle altre adiacenti con la Francia, devono essere come fra stranieri, solo la navigazione reciproca come nazionale).

Titolo VIII (disposizioni generali)

- sezione prima (del cabotaggio) artt. 74-75-76
 - sezione II (della reesportazione) artt. 77-78
 - sezione III (della deduzione dei diritti in caso di avaria) artt. 79-80-81-82
 - sezione IV (disposizioni penali) art. 83
 - sezione V (della linea delle dogane) artt. 84-85
- Seguono le Tariffe sulle mercanzie, derrate, bestiame.

Decret Imperial du 9 Messidor an XIII , qui reunie l'ile

de Capraia au departement du Golo ¹²³

Napoleon, Impereur des français, sur le rapport du ministre de l'Interieur; le conseil d'Etat entendu, décrète:

Article Premier

L'ile de Capraia , actuellement dépendant de l'ile d'Elbe, est reunie au departement du Golo, arondissement de Bastia.

II. Le Ministre de l'Interieur est chargé de l'execution du present decret.

Obs. renvoyé à un decret imperial du deuxieme jour complementaire an XIII.

¹²³ Bulletin des Lois, n° 53, 4° serie, et 872 de l'insertion tome II, pag. 120. Filza 18/7/2°, ASP

**Decret Imperial du deuxieme jour complementaire an XIII,
concernent le regime des douanes dans l'ile de Capraia ¹²⁴**

Napoleon, Impereur des Français, roi d'Italie; Sur le rapport de notre ministre des Finances, nous avons decreté et décretons ce qui suit

Article Premier

L'ile de Capraia, reunie au Departement du Golo par notre decret imperial du 9 Messidor dernier, continuera d'etre traitée comme etrangere, relativement au regimes des douanes.

II. Le bureau établi dans l'ile de Capraia, pour la perception des droits de navigation est maintenu.

III. Notre ministre des Finances est chargé de l'execution du present décret.

Signé Napoleon

par l'Empereur

Le secretaire d'Etat, signé Hugues B. Maret

¹²⁴ Bulletin des Lois, n°58, 4° serie, et 1055 de l'inserzion, tome II, pagg. 181-182. Filza 18/7/2°, ASP

Nota dell'Agente di Rio circa un decreto sulle entrate ¹²⁵

Art.1 : La Comune di Rio ha tenuto e tiene due , e talvolta tre ricevitori di entrate, i quali all'immediato introito delle medesime, che sono per lo più eventuali, veggonsi costretti nell'istante a prendere un insieme di posizioni a quelle occorrenti : ciò che non può fare in distanza un Ricevitor Generale di denari , ed entrate pubbliche dell'isola, senza una notevole difficoltà nell'esigere , e pagare.

Art.2 : Non si rende possibile ogni 20 giorni ai Ricevitori di denaro pubblico di versare nella cassa del Ricevitor Gele il prodotto del loro dimostrativo , e sarebbe anche di grave loro disagio il presentarsi ai conti ogni mese per piccole somme , come si suol fare in capo all'anno.

Art.3 : Nessun impiegato , o creditore potrà adattarsi di andare a trovare fuor del paese il Ricevitor Gele , per conseguire il dovutoli pagamento della sua posizione , o credito , si perchè ognuno per sussistere in annate sì calamitose, ha bisogno o dell'anticipazione di paga , o di esser corrisposto almeno al 15 o 20 del mese , si perchè non farebbe del suo interesse , l'incomodo , e spesa che richiede ogni gita a Longone , fino al segno di annoarsi nell'impiego , e nell'esigenza del credito.

¹²⁵ Filza 36 ASP

Art.4 : Il presente articolo non portando novità nè una disposizione diversa dal solito , nulla vi è da dire.

Art.5 : Per gli Agenti , e Ricevitori di denaro pubblico milita l'istessa ragione della necessità urgente, o di una anticipazione di paga , o di una soddisfazione almeno mensile ,come si è dedotto nell'articolo 3.

Art.6 : E' giusto che chi manca , trascura e delinque , sia punito come conviene.

Art.7 : Sarà eseguito esattamente , quando gli ordina, anche le risposte e riscontri richiesti ai ricevitori,ed impiegati.

Art.8 : Reca disappunto ai bisogni , ed occorrenze dei Giudici, ed impiegati di Giustizia, la dilazionata percezione dei loro diritti, de quali non ostante si è ordinato di tener conto a parte , e versarle nella cassa del Ricevitor Gele.

Art.9 : E' troppo necessario che si eseguischino in tempo debito i pagamenti dai debitori dell'entrate pubbliche , quanto è indispensabile l'erogazione dello stesso denaro per soddisfare gl'impiegati.

Art.10 :E' egualmente giusta , che necessaria, la promessa di fedeltà del Ricevitor Gele di entrate pubbliche , e molto più la mallevatoria idonea , quando sia reperibile nel soggetto destinato.

Art.11 : Compete purtroppo per Giustizia ogni retribuzione a chi fatica.

Art.12 : Sono stati notificati , e resi estensibili seguenti ordini, e disposizioni alle persone in essi indicati.

(Purtroppo non abbiamo il testo degli ordini impartiti, che sono stati oggetto di critica dell' Agente di Rio).

**Estratto della legge dell'11 Floreale anno X sull'istruzione
pubblica¹²⁶**

Art.1 :L'istruzione sarà impartita :

- I. Nelle scuole primarie stabilite per i Comuni.
- II. Nelle scuole secondarie stabilite per i Comuni e tenute da dei Maestri particolari.
- III. Nei Licei e i scuole speciali mantenute a spese del Tesoro pubblico.
Una scuola primaria potrà appartenere ad una pluralità di Comuni, seguendo la popolazione e le località di questi Comuni.
Gli Istitutori saranno scelti dai Sindaci e dai Consigli municipali ,il loro trattamento si comporrà :
 - D'un appannaggio fornito dai Comuni.
 - D'una retribuzione fornita dai parenti e determinata dai Consigli Comunali.
- IV. I Consigli municipali dispenseranno dalla retribuzione quei parenti che non saranno in grado di pagare ; questa esenzione non potrà eccedere il quinto dei bambini che si recano nelle scuole primarie.
- V. I fabbricati dei Licei saranno mantenuti a spese delle città dove saranno stabiliti.

¹²⁶ Nouveau Guide des Maires, des Adjoint, et del Commissaire de Police. Paris. Ed. Moreau 1806.
Filza 18 bis/8/4°/5°, ASP

VI. Tutta la scuola stabilita per i Comuni o tenuta dai privati , nella quale si insegnerà la lingua latina e francese , i primi principi di geografia , di storia e di matematica , sarà considerata come scuola secondaria.

**Decreto del 30 Frimaio anno 11 , concernente le concessioni dei
locali destinati all'istallazione delle scuole secondarie, la
sorveglianza di queste scuole e il pagamento delle spese
d'istruzione¹²⁷**

Art.I. Per pervenire a ottenere regolarmente la concessione dei locali promessi ai Comuni e agli Istitutori privati in relazione all'articolo 7 della legge dell'11 Floreale anno 10 , i Comuni e gli Istitutori , giustificheranno per mezzo di certificati dei Direttori del Registro , che i locali per i quali essi domanderanno il godimento per stabilirvi delle scuole secondarie , non fanno parte dei demani nazionali definitivamente riservati ad un altro servizio pubblico, in virtù di una decisione formale e speciale del Governo.

Art.II. I fabbricati invenduti che possono servire all'uso dei collegi , o di altre istallazioni d'istruzione pubblica , e che non saranno compresi nell'eccezione individuata all'articolo precedente , saranno di preferenza concessi alle scuole secondarie, gli altri demani nazionali disponibili non saranno concessi che sussidiariamente e in difetto di beni collegiali.

Art.III. Sarà redatto , dal Direttore dei demani , uno stato dei demani menzionati nell'articolo precedente, come anche il reddito che essi producono ; questo stato , certificato autentico dal sotto prefetto del Distretto , e dal Prefetto del Dipartimento , sarà trasmesso al Ministro

¹²⁷ Nouveau Guide op. cit.

dell'Interno , che proporrà le sue osservazioni al Governo sulla migliore destinazione e impiego , il più utile , dei suddetti beni e rendite.

Art.IV. I Comuni o gli Istitutori privati, di cui le scuole saranno erette in scuole secondarie, e ai quali sarà fatta concessione di un locale , giureranno che durante tutto il tempo l'istallazione sarà giudicata degna di essere mantenuta scuola secondaria , essi saranno tenuti a mettere l'edificio in stato , di ripararlo e mantenerlo.

Queste spese, così come è stato prima stabilito, saranno a carico personale dei privati che dovranno conformarsi a quanto stabilito.

Quanto alle scuole secondarie fondate dai Comuni, le stesse spese potranno essere pagate , sia con il ricavato di una sottoscrizione volontaria , sia tramite i benefici di pensioni e retribuzioni pagate per gli allievi, sia infine tramite redditi liberi del Comune.

Art.V. Tutte le spese d'istruzione delle scuole secondarie stabilite per i Comuni , saranno prelevate sul prezzo delle pensioni e retribuzioni degli allievi , pensionati ed esterni ; in caso di insufficienza , potrà essere fatto , in ciascun anno, sulle rendite libere dei Comuni , un fondo che sarà impiegato specialmente ha integrare il trattamento dei professori che non saranno stati convenientemente retribuiti.

Art.VI. I Sindaci avranno la sorveglianza generale delle scuole secondarie, sotto l'autorità del sotto-prefetto e del Prefetto.

Essi vigileranno in particolare:

1. Che l'insegnamento impartito nelle suddette scuole comprende almeno tutti gli oggetti prescritti dall'art.6 della legge dell'11 Floreale anno 10.
2. Che non ci saranno meno di tre professori in ciascuna scuola , compreso il direttore , che potrà fare lui stesso le funzioni di professore.
3. Ai quali professori, il modo d'insegnamento, e il regolamento relativo alla disciplina interna della scuola , s' accordano , altrettanto che sarà possibile , con il modo d'insegnamento e il regolamento disciplinare dei Licei.

Art.VII. I ricavi e le spese delle scuole secondarie comunali , saranno amministrate , come le altre spese e rendite dei Comuni , dai Sindaci e dai Consigli Municipali dei luoghi dove ci saranno le istallazioni.

I regolamenti , così come la nomina dei capi e professori di queste scuole saranno sottoposte all'approvazione del Ministro dell'interno.

Stato e Metodo della Prima scuola di Portoferraio

Don Vincenzo Bigeschi parroco - 11 Ventoso anno 12¹²⁸

Gli scolari si dividono in due classi , prima , e seconda.

La prima contiene quelli, che apprendono la retorica, la seconda contiene quelli, che apprendono la grammatica.

Studi della Prima:

- Spiegazione della retorica
- " delle Orazioni Ciceroniane
- " di Virgilio
- " di Orazio
- " delle regole della poesia latina lirica
- " delle regole della poesia italiana
- Esercizi oratori italiani e latini

Studi della Seconda:

- Spiegazioni della grammatica
- " della prosodia
- " di Cicerone , de Officiis
- " di Cornelio nipote
- " di Ovidio

¹²⁸ Filza 44 ASP

- Composizione italiana da tradursi in latino per ogni giorno di vacanza

Tutti quei ragazzi , che sanno bene declinare i nomi , e coniugare i verbi, hanno il diritto d'essere ammessi alla Prima scuola.

Il tempo delle lezioni è dalle ore nove alle undici della mattina in ogni stagione.

Altre due ore nel dopo pranzo secondo la diversità delle stagioni.

Si dan vacanze ogni Giovedì.

Se nella settimana cade qualche giorno di festa precettiva , il Giovedì si fa scuola.

Si dan vacanze tutta la settimana Santa.

Primo. Quella di Carnevale sino alla Domenica settuagesima sino al secondo giorno di Quaresima.

Secondo. Quelle autunnali dall'otto Settembre fino al tre Novembre.

Gli scolari attuali nel presente Ventoso anno 12,cittadini :

Luigi Buttigni

Felice Grandolfi

Francesco Calderai

Gio.Batta Allori

Gio.Batta Barberi

Torello Mochi

Gervasio Brignoli

Lorenzo Butigni

**Progetto d'Istruzione pubblica , e Metodo per la Scuola di Belle
Lettere del Comune di Portoferraio 29 gennaio 1806 e parere sulla
nuova organizzazione scolastica ¹²⁹**

Articolo I

(Di quelli che debbono essere ammessi alla Prima Scuola)

Verranno ammessi in questa scuola tutti coloro che uscendo dalla vecchia scuola , o da altre scuole particolari, saranno istruiti competentemente nei principi della lingua latina conforme a quanto si è detto nell'osservazione preliminare (omessa) previo l'esame che loro fa il Primo Maestro.

La nascita o il domicilio in questa città di Portoferraio danno ai giovanetti appartenenti alla Comune il diritto a partecipare gratis alle pubbliche scuole.

Articolo II

(Delle Classi)

Vi saranno due classi ; una sarà chiamata la classe dell'Umanità ; l'altra la classe della Rettorica.

Quelli che chiederanno di essere ammessi alla Prima scuola aventi i requisiti necessari, saranno posti dal Maestro in quella delle due classi, dove la loro rispettiva capacità ne darà ad essi il diritto.

¹²⁹ Filza 44 ASP

Articolo III

(Degli Studi di Umanità)

Gli scolari in questa classe dovranno imparare la Grammatica, che sarà loro spiegata dal Maestro nel modo più chiaro e convincente : dovranno inoltre esercitarsi nella spiegazione e traduzione degli autori classici proporzionati ex.gr. il Cornelio nipote, il Trattato di Cicerone sull'Amicizia, le sue Lettere Familiari.

Terminata la grammatica , dovranno imparare la prosodia, e allora si aggiungerà la spiegazione dai Tristi d'Ovidio.

Quando i giovanetti avranno cominciato a saper formare alcuni versi latini più facili, passeranno nella classe superiore.

Articolo IV

(Degli Studi di Rettorica)

L'obbligo dei componenti questa classe consisterà nell'imparare la Rettorica, che esige tutta l'attenzione e l'abilità d'un professore : nello spiegare gli autori di alto stile ex.gr. Virgilio, Orazio, le Orazioni scelte di Cicerone, nelle quali il Maestro farà conoscere ai giovani i precetti rettorici messi in pratica da questo grande oratore : nel tessere alcune piccole composizioni in prosa volgare dette esercizi oratori : e finalmente nell'apprendere le regole della poesia italiana , e la tessitura dei versi lirici Oraziani.

Articolo V

(Del Cicerone de Officiis)

Quest'aureo libro, che tratta dei doveri dell'uomo, e del cittadino, sebbene non sia scritto in uno stile sublime, e perciò sembri appartenere alla classe di Umanità ; nulla di meno contenendo i principi del gius di natura, e delle genti, e i precetti dell'etica ossia filosofia morale, apre una grande occasione ad un Maestro erudito d'istruir bene i giovani nella pratica delle virtù sociali.

Ma poichè ad intenderlo competentemente è necessario negli scolari un certo criterio, che si sviluppa coll'età, e per mezzo dei primi studi ; perciò la spiegazione di questo Trattato apparterrà alla classe superiore.

Articolo VI

(Della recita a memoria , e delle composizioni)

Dovranno gli scolari imparare a mente i precetti della grammatica, e della rettorica.

In quanto agli altri libri, se ne lasci l'arbitrio al discernimento del Maestro, il quale calcolata rispettivamente la forza della ritenitiva degli

scolari, potrà loro assegnare, come giudicherà opportuno, qualche lezione da recitare.

Nella mattina del Sabato si ripeteranno a memoria tutti i precetti della grammatica, e della retorica imparati nel corso della settimana .

Ciaschedun giorno precedente alla vacanza il Maestro detterà alle classi la composizione o in prosa, o in versi da tradursi in latino, o qualche esercizio oratorio agli studenti d'eloquenza.

Articolo VII

(Del Catechismo)

Essendo intenzione d'ogni Governo nell'istituire e proteggere le pubbliche scuole, non solo di provvedere all'erudizione dei giovanetti per renderli utili alla Patria, ma ancor di educarli alla virtù, acciò divenghino sudditi onesti e tranquilli; perciò ciasceduna sera del sabato dovrà il Maestro spiegare qualche parte del Catechismo, da cui si traggono i fondamenti e i veri principi della buona morale.

Articolo VIII

(Delle ore della scuola)

La Pubblica Istruzione sarà aperta dalle ore 9 alle 11 della mattina in qualunque stagione, dalle ore 2 alle 4 pomeridiane nei mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio, e Febbraio.

Dalle 3 alle 5 nei mesi di Marzo, Aprile, e Maggio.

Dalle 4 alle 6 nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto, e Settembre sino al di 8 in cui si danno le vacanze autunnali.

Sebbene la prima ora sarà impiegata per la classe d'Umanità , la seconda per quella di Rettorica; dovranno non di meno gli scolari portarsi alle lezioni nel medesimo tempo tutti insieme, e nello stesso modo uscire da scuola.

Le ore antemeridiane siano destinate per insegnare alle classi la lingua latina, e le pomeridiane per la Storia e Geografia.

Articolo IX

(Della Storia , e Geografia)

Non essendo necessario lo studio della lingua latina per apprendere le suddette cose, e in conseguenza avendo il diritto d'intervenire a quelle lezioni anche quei giovanetti, che nella mattina si applicano all'aritmetica, al commercio, o ad altre simili cose; ad oggetto di facilitare a questi il modo d'istruirli, si sono scelte le ore pomeridiane per insegnare la Storia, e la Geografia.

La Storia sarà divisa in antica, e moderna.

La prima sarà contenuta in tante epoche più rimarcabili dalla creazione del mondo fino all'Impero di Augusto, e la seconda in altrettante da questo tempo sino all'incoronazione di Napoleone Primo in Imperator dei Francesi, e Re d'Italia nostro Sovrano.

Articolo X

(Sull'arbitrio del Maestro circa le lezioni e spiegazioni)

La cognizione dei talenti, e dei gradi di profitto ; il vantaggio universale degli scolari ; e molte altre cause , e circostanze debbono saggiamente dirigere un Maestro nelle sue operazioni.

Perciò si rilascia al suo arbitrio il fissare opportunamente i giorni per l'istruzione della Grammatica e della Rettorica ; Quelli per la spiegazione del libri classici già enunciati, e tra questi quell'autore che di mano in mano giudicherà più appropriato ; e finalmente tutto ciò, che non contemplato nel presente articolo, e senza alterare il metodo stabilito, sembrasse interessare la premura di un professore per il più felice avanzamento degli studi.

Così ancora relativamente alla Storia, e Geografia sia in arbitrio del Maestro il regolarne le lezioni, commettendovi quelle che avranno certi requisiti necessari alla buona intelligenza della medesima.

Articolo XI

(Delle Vacanze)

Saranno giorni di vacanza tutte le feste indicate nel Concordato tra la Santa Sede, e l'Impero Francese.

Le feste di pubblica gioia, che il Governo potrebbe comandare alle occorrenze. Le feste di pubblica celebrazione ex.gr.l'Epifania, il Corpus Christi.

Li ultimi quattro giorni della Settimana Santa.

Il Giovedì di ciascuna settimana, qualora dentro la settimana stessa non siasi stata qualche altra vacanza.

Se in occasione di qualche festa di devozione singolarmente osservata ex.gr. la Madonna di Loreto; ovvero qualche pubblico divertimento ex.gr. il Palio solito corrersi il giorno di S.Rocco, gli scolari probabilmente non interverrebbero alla lezione, sarà prudenza del Maestro conceder la vacanza, rimettendo la scuola il Giovedì.

Le vacanze del Carnevale saranno dalla Domenica settuagesima a tutto il primo giorno di Quaresima.

Quelle della Vendemmia dal di 8 settembre a tutto il 2 di Novembre.

Articolo XII

(Del Corso degli Studi)

Supponendosi che i giovanetti passeranno alla prima scuola bene istruiti circa quelle cose, che nell'osservazione preliminare si è detto appartenere all'ufficio del secondo Maestro ; e avuto riguardo che la sola metà del giorno sarà impiegata nell'istruzione della lingua latina, il

Corso della Grammatica ossia dell'Umanità non può esser minore di due anni, e di altri due quello della Rettorica.

Dopo quest'epoca potranno i giovani passare con sufficiente speranza di profitto a studiare le scienze nei Licei, o nelle Universalità, se forniti di qualche talento abbiano applicato con zelo, e con assiduità agli studi che si faranno nella prima scuola.

Il Corso poi della Storia, e Geografia sarà terminato ogni due anni.

Articolo XIII

(Dei Doveri degli scolari)

Gli scolari intervenienti alle pubbliche lezioni, oltre ad aver in vista il proprio bene, debbono riflettere che la Comune somministra loro gratis il mezzo di erudirsi ad oggetto di avere nel suo seno dei cittadini istruiti, che l'onorino, e le siano vantaggiosi coi lor talenti, e colle loro virtù.

Perciò soddisfacendo a un atto di giustizia nel corrispondere alle intenzioni della città, procureranno di disimpegnare con zelo e con assiduità le loro incombenze scolastiche, si dipoteranno con tutta la compostezza nella scuola, che è luogo di educazione, e si mostreranno obbedienti e rispettosi al Maestro, che è un funzionario della Pubblica Istruzione.

L'esatto adempimento di questi doveri potrà meritare a uno scolaro le considerazioni del Governo.

Articolo XIV

(Della Potestà correzionale del Maestro, e delle sue obbligazioni verso il Governo)

Tutte le leggi accordano al Maestro della scuola la potestà privata orrezionale, come l'accordano al padre nella propria casa.

Questo l'esercita verso i figli, quello verso i suoi scolari.

Egli fà uso del castigo come di un mezzo tendente al suo fine, cioè al profitto letterario, e alla buona disciplina degli scolari, quando riescono inefficaci l'esortazioni, e le riprenzioni.

Appartiene al Maestro d'istillare e coltivare nei giovanetti per mezzo dell'istruzione e persuasione l'amore al Principe, e l'obediienza alla legge.

Il Governo garantisce il professore da ogni insulto, come colui che è destinato a perfezionare lo spirito della gioventù.

Perciò se qualche scolaro fosse sconoscente o sdegnoso, che ardisse mancare di rispetto al Maestro, questo dovrà farne rapporto al Commissario Generale per la conveniente riparazione.

Parimente alla fine dell'anno scolastico dovrà rimettere al Commissario Generale, e al Maire della Commune un informativo sul profitto, e contegno dei suoi scolari.

**Documento manoscritto del Supplementario del Gran Vicario
dell'Elba, Assunto Bartolini, Parroco a Capoliveri, contenuto in
una lettera-relazione inviata il 23 Aprile del 1806 al Vicario
Generale della Diocesi d'Ajaccio Reverendissimo Sig.Ciavatti.¹³⁰**

Reverendissimo Signore,

Con venerata carta del 13 Marzo p.p. mi chiedete d'ordine di
Monsignor nostro, primieramente = uno stato di tutti gli ecclesiastici di
quest'isola.....(omissis...)

Mi chiedete inoltre di = fare un progetto di Circostrizione di queste
Parrocchie, seguendo le Giustizie di Pace : proporre quelle Chiese, che
conviene esser erette in Cure, e quelle, che saranno Soccorsali di
ciascheduna Cura, marcandone esattamente, e separatamente i
circondari =.....(omissis...)

Viene presentata una tavola dimostrativa dei paesi dell'Elba , loro

¹³⁰ Filza 44 ASP

popolo, e situazione :

Paesi	Sobborghi	ANIME		Situazione
		Sobborgo	Totale	
P.Ferraio 1			3000	Nord/Ovest
Rio 2	Marina di Rio 1	400	2301	Nord/Est
Lungone 3	Marina di Lungone 2	1200	1450	All'Est
Capoliveri 4			1003	Sud/Est
S.Piero in Campo 5	Marina di Campo 3	100	800	Sud/Ovest
S.Ilario 6			460	
Marciana 7	Marina di Marciana 4	900	2400	All'Ovest
Poggio 8		193	777 totale 12.231	

omissis.....

All'Epoca pertanto dell'attual Governo, che fù nel 12 Fiorile anno IX

(Maggio 1801) i mentovati paesi dell'Elba :

Portoferraio

Rio e Marina di Rio

Lungone e Marina di Lungone

Capoliveri

S.Piero (in Campo) e S.Ilario e Marina di Campo

Marciana , Poggio e Marina di Marciana

Ancorchè divisi in sei Giustizie , avean altrettante Cure, 3 ViceCure

(Marina di Lungone - Marina di Rio - Marina di Marciana) ,1

Cappellania (Marina di Campo), e degli Aiuti ai Curati detti Vice Parroci, sotto diversi Principi.

Io anche di questo a maggior intelligenza ve ne formo il seguente schema :

Prospetto dell'Elba prima del Governo Francese :

Giustizie

1 Portoferraio / 2 Lungone e Marina di Lungone / 3 Rio e Marina / 4 Capoliveri / 5 Marciana , Poggio , Marina di Marciana // 6 S.Piero e S. Ilario e Marina di Campo .

Comuni

1 Portoferraio / 2 Lungone e Marina di Lungone / 3 Rio e Marina / 4 Capoliveri / 5 Marciana e Marina di Marciana / 6 Poggio / 7 S.Piero e Marina di Campo / 8 S. Ilario .

Cure

Le stesse dei Comuni.

Vice Cure

1 Marina di Rio / 2 Marina di Lungone / 3 Marina di Marciana .

Cappellanie

1 Marina di Campo :

Aiuto ai Parroci di Vice Cure

in Portoferraio 2 vicecurati

in Rio 1 vicecurato

in Capoliveri 1 vicecurato

Principi Padroni

Portoferraio -----> Granduca di Toscana

Lungone e Marina di Lungone -----> Re di Napoli

Rio e Marina di Rio |

Capoliveri | Principe

Marciana , Poggio e Marina di Marciana | di Piombino

S.Piero, S.Ilario e Marina di Campo |

Con Decreto del 22 Nevoso anno XI (13 Gennaio 1803), piacque al Governo dare all'Elba un'altra forma : ma sia per le vedute sovra espresse località, sia pella narrata qualità di costumi, ossia per qualunque altro oggetto, non tenne con essa le stesse misure, che in tutta la Monarchia.

Senza rapporto veruno alle Giustizie di Pace , sebben con esso decreto Tit.2 art.18 ne formasse fino a tre, nulla di meno, avendola già al Tit.I art.14 divisa in 6 municipalità, in seguito al Tit.5 art.38 dispose, che ogni municipalità fosse Cura, ed avesse un Curato.

Anzi fermo il Governo in tal disposizione, ancorchè con altro decreto del 22 Fruttidoro anno 13 (9 Settembre p.p.) abbia soppressa una delle

tre indicate Giustizie, niente varia di sistema relativamente alle municipalità , e alle Cure.

A tenore pertanto di tal Regolamento l'isola d'Elba deve organizzarsi, come nel seguente :

Prospetto dell'Elba sotto al Governo Francese :

Giustizie di Pace

1 Portoferraio / 2 Lungone .

Municipalità

1 Portoferraio / 2 Marciana / 3 Campo / 4 Lungone / 5 Capoliveri / 6 Rio .

Cure

1 Portoferraio / 2 Marciana / 3 S.Piero in Campo / 4 Lungone / 5 Capoliveri / 6 Rio .

Paesi compresi nelle cure

1 Portoferraio (Portoferraio)

2 Marciana (Marciana - Poggio - Marina di Marciana)

3 S.Piero in Campo (S.Piero - S.Ilario - Marina di Campo)

4 Lungone (Lungone - Marina di Lungone)

5 Capoliveri (Capoliveri)

6 Rio (Rio - Marina di Rio)

Se non che è d'avvertirsi , come saggio il Governo per non mancare di provvidenza a verun uopo, vedendo l'insuperabile difficoltà di adursi con prestezza la Curia Vescovile di Ajaccio, di cui coll'indicato decreto del 22 Nevoso anno XI Tit.5 art.40 avea dichiarato, che facea parte, nello stesso decreto art.41 stabilisce, che vi sia nell'Elba, e per essa un Vicario Generale sotto l'autorità di quel Vescovo.

Sembra dunque che le Cure sovr'accennate non debban essere del genere dei Capiluoghi, o sia di Prima Classe.

Infatti in una provincia così ristretta, e di una popolazione sì miserabile, che non forma più di sei Cure, giacchè l'urgenza richiede, che siavi il Vicario Generale, questo e più che bastante a empire le funzioni di sorveglianza attribuite ai tai Curati.

Anzi sarebbe, a mio credere, del tutto superfluo, ed anche per tal Ministro poco decoroso, se , potendo ogni volta, che il voglia, portarsi ovunque occorra, vi fosser d'altronde dei Curati, i quali, come sotto i suoi occhi, potessero andar e.g. a visitar le Parrocchie, prender nota e informarsi dei costumi dei preti far provare le cerimonie della Messa, comunicare, a chi non li ha, i casi riservati, ed in somma godessero di tante altre attribuzioni, le quali allora soltanto vengono ai curati concesse, quando o il Vescovo, o il Vicario Generale dalla vastità del territorio non

potesser per tempo acceder a quelle Chiese, o viceversa da quelle Chiese non si potesse comodamente adire la Curia Superiore.

Ad intender col fatto questo ragionamento, non sarà mal proposta la tavola delle miglia, che passano fra un paese, e l'altro di quest'isola, e che vi soggiungo a tal posta :

Tavola delle Miglia, che passano fra un paese, e l'altro dell'Elba:

Marina di Campo

2 S. Piero

2 2 S. Ilario

7 6 5 Poggio

8 7 6 1 Marciana

8 7 6 2 2 Marina di Marciana

8 9 9 11 12 12 Portoferraio

10 11 11 15 16 16 5 Rio

11 12 12 16 17 17 6 2 Marina di Rio

10 11 11 17 18 18 6 4 5 Lungone

10 11 11 17 18 18 6 4 5 1/4 Marina di Lungone.

10 11 11 17 18 18 6 6 7 2 1 3/4 Capoliveri

In sequela dunque del piano sopra indicato , stabilito dal Governo, voi ben vedete non aver luogo il progetto da voi richiestomi.

Anzi vi debbo soggiungere, che ogni altro fuori del medesimo, come di troppo turbativo dell'antica osservanza di Curati e Vicecurati, ed astringente le popolazioni ad una dipendenza, dalla quale sonosi sempre tenuti lontani per emulazione, non sarebb'egli forse, e senza forse ben accolto nell'Elba.

Confesso altresì , che nol farebbe nel cuore , e se il Monarca, che abbiam la gloria ed il bene di aver per capo, ama la tranquillità del suo popolo, sol che mantengasi l'ordin pubblico, verrebbe contro le buone di lui vedute a proporli, che lo variasse , quando non che internamente turbar dovesse la quiete di questi suoi figli.

Questo dunque esser dovendo il piano di organizzazione, che in quanto alle Cure devesi a tenor della legge osservar in quest'isola : attesochè poi nella municipalità di Marciana , e di Campo vi son più Parrocchie, è d'uopo in seguito di osservare, quali di esse debbin rimanere Cure , e quali Soccorsali.

Il Governo in fatti al citato tit.5 del menzionato decreto del 2 Nevoso anno XI art.39 si é riservato di farlo per quei Comuni, ove lo stimerà necessario.

Che ciò sia necessario per quelle Cure , che van soppresse, è troppo evidente, se si considera, che essendo lontane non possono ora restare senza Ministro almen Parrocchiale.

A farlo ora con rettitudine nelle municipalità divivate, mi sembra doversi procedere non tanto a seconda della loro antichità, quanto della maggior popolazione, del maggior Clero, e della destinazione maggiore, in cui sin qui son esse state.

il Curato di Marciana teneva in Poggio un Vicario, e non fù, che dalla metà del secolo XVII che fatta una smembrazione di effetti dalla Parrocchia di Marciana, fù quella di Poggio dichiarata indipendente col sol obbligo, che tuttora è in osservanza, di ottenir ogn'anno nel giorno del titolare una libbra di cera lavorata.

Per tai rapporti adunque la succursale da erigersi nella municipalità di Marciana, sembra, che debba esser quella di Poggio.

Sebbene poi non possa dirsi altrettanto, che della Chiesa di Marciana, di quella di S. Piero per riguardo all'altra a se vicina di S. Ilario esistenti entrambi sotto la municipalità così detta di Campo, nulla di meno è da avvertirsi, che oltre ad esser per la metà maggiore la popolazione della prima, il paese di S. Ilario è più piccolo, e meno culto di quello di S. Piero, e sotto il passato Governo la Commune di questo precedeva alla Commune di quello, ed in esso risiedeva il Giudice.

Anche qui dunque sembra, che la Cura di S. Piero debba restar tale, e Succursal Vicaria quella di S. Ilario.

Dato così, ed a seconda delle promulgate leggi del Governo, non meno che con più sicuro gradimento dei popoli, il sistema relativo al

Ministero Parrocchiale nei paesi dell'Elba , vien ora a parlarsi di quello da esser stabilita nei suoi sobborghi (Marina di Rio - Marina di Lungone - Marina di Campo - Marina di Marciana).

Tre di essi , come già si è detto son ViceCure, ed uno è Cappellania.

Dal Prospetto dell'Elba prima dell'attual Governo, qual esse siano apparisce assai chiaro.

Quella che soprattutto merita d'esser riguardata con maggior considerazione è la Marina di Marciana.

La medesima, in cui il commercio è fiorente più che in qualunque altro luogo dell'isola, è presentemente di una popolazione fra le altre non inferiore con sicurezza, di sempre crescere, come sempre è cresciuta, per ragion del suo traffico.

A questi giorni vi abitano sopra mille anime.

Dalla Parrocchia poi è distante più di due miglia, per una strada scoscesa e fastidiosa.

Ha eziandio una Chiesa piuttosto vasta, e colle pie elargizioni di quei trafficanti ben provveduta di Sagri Arredi.

Finalmente il Vice Curato, che la governa sotto l'autorità del Parroco di Marciana, ad eccezione del Fonte Battesimale, e dei funerali, ha l'esercizio di quasi tutte le parrocchiali funzioni.

Quel popolo pertanto ha sempre declamato, e declama sul grave pregiudizio, che risente nel dover trasportare con tanto incomodo al fonte i neonati, e con tanto strapazzo e dispendio i cadaveri alla sepoltura.

Confesso, che per circa anni 14 che indegnamente amministravi quella cura, ebbi sempre la pena di resisterli a riflesso di contentar quel popolo, presso il quale abitavo sotto un Sovrano , che non sapeva difender l'ordine.

Ma il fatto è , ch'è troppo giusto di esser ascoltato.

Per riguardo adunque a questa Chiesa il debil mio sentimento sarebbe , che anch'essa dovesse egualmente , che quella di Poggio esser Vicaria Succursal di Marciana.

Per quello poi, che sia della Marina di Rio, non essendo molto considerevole la sua popolazione abitandovi non più di anime 400 ; e non essendo neppur molto lontana dalla matrice, alla quale si viene anche per una strada piuttosto commoda e buona, fino a tanto che almeno non pensasse o il popolo, o cui possa appartenere , di fabbricarvi una Chiesa sufficiente per tutti gli esercizi parrocchiali, sono di sentimento che debba restar com'è, sol che sia più corrente il Curato a far di commodo di quella porzion di suo popolo in tanti soccorsi

spirituali, che addimanda il suo Vice Curato, e ch'egli d'altronde ricusa per gelosia.

Lo stesso può dirsi della Marina di Campo.

Qui vi abitan poche persone, toltane la guarnigione della Torre ed i Ministri della Sanità.

A Tal oggetto il Cappellano neppur vi abita, ne altro fà che andarvi a celebrar le feste , recitarvi gli atti del cristiano, recitarvi qualche orazione, e farvi le Domeniche la dottrina.

Ancor questa può continuare nel medesimo modo ,in cui è fino a tanto che almeno non varin le circostanze, come da quel ch'era in passato si vennero a variare , allor quando dall'amministrazione pubblica fù eretta non ha , che circa 40 anni questa Cappellania.

Il più difficoltoso è il sistema è il sistema a darsi alla chiesa Vicecurata della Marina di Lungone pel causa della notevole variazione, che sotto l'attual Governo è venuta a farsi nella Parrocchiale.

Fondato Lungone nel 1605 senza che vi fosse abitatore alcuno alla sua spiaggia, fu eretto in Cura per le famiglie dei Ministri , ed altri Inservienti Regi, che vennero ad abitarvi, e che sperimentarono di troppa gravezza dover ricorrere al Fonte Battesimale di Capoliveri , di cui era giurisdizione.

A un tratto il servizio delle Poste per mare ed il commercio per la gran truppa che vi stazionava, vennero a esiger, che fosse abitata la stessa spiaggia per modo, che tra non molto, stando di notte chiuse le porte della Piazza, ed accadendo , che non potessero avere i spirituali sussidi, coloro , che cessaser di viver in tal circostanza, fu gioco forza erigervi una Vice Cura, che poi fu resa tale , che tutto avesse di funzioni parrocchiali, meno il fonte, e i matrimoni.

Ma sebben poi la popolazione di questa marina venisse a moltiplicarsi tanto, che gareggiasse con quella di Lungone ; questa però non fù mai da quella superata.

Alla cessione dell'Elba alla Francia la popolazione di questa Piazza si è ridotta a sole 257 anime laddove quella della Marina si è mantenuta sopra le milleduecento.

Ciò è accaduto , perchè la passata popolazione di Lungone era nella massima parte composta di famiglie viventi al soldo del Re di Napoli, ed al momento della evacuazione di quelle truppe venne la Piazza a evacuarsi ancor da esse.

Per causa di tal variazione l'abitanti della Marina vorrebber, che il Fonte Battesimale fosse trasportato nella lor Chiesa, essa fosse la Cura, e Vice Cura quella di Lungone.

A tal pretenzione ha dato moto la necessità , che partiti colle truppe napoletane vari abili sacerdoti della Chiesa parrocchiale, ebbe il Vescovo di Massa (Marittima) di crear Economo della medesima l'attual Don Francesco Sclano Vice Curato e abitatore la Marina.

Siccome la detta Chiesa parrocchiale , cambiato il Governo , restò, come sarà detto appresso senza provvisione, salvo gl'incerti, il Vescovo si dovè contentare , che a scanso di spese , lo Sclano continuasse ad abitar la Marina, ove in allora era più popolo, posto in Lungone per Cappellano altro prete abitator della Piazza.

Questa variazione occorsa per impero delle circostanze ha prodotta l'ambizione del popolo di aver presso di se il Curato, e lo Sclano sulla lusinga di caderne la scelta sopra di lui per non aver il dispiacere di abbandonar la sua casa, la fomenta.

Ma qui è da esser osservato primariamente, come la Chiesa della Marina è assai angusta, laddove è magnifica quella di Lungone ; nella prima non può comprendersi tutto il popolo, quando nella seconda sopravanza nel sito, e Lungone tolte le mura, che lo dividono, fa poi quasi un corpo con la sua Marina.

Più li è il Tribunale, li abita il General Comandante. e li per conseguenza risiede lo Stato Maggiore dei Militari ; e se presentemente non vi sta il Maire, ciò è perchè non si avevano altri soggetti, che l'attuale , che abita alla Marina.

In secondo luogo poi non è improbabile , che quando abbia più quiete colui, al quale nulla passa fuor d'occhio del suo vasto Impero, volgendosi anche alla felicitazione di questi suoi popoli, abbia Lungone a prendere un lustro anche maggiore di quel che aveva in passato, così a rendersi quella popolazione più florida, e numerosa.

Se dunque mal non mi oppongo, io direi, che fino a che almeno per una più lunga esperienza non ci accertassimo della continuazione di tal sorte, non andasse così a buon ora precipitato a involger quest'ordine.

Vi resta ora a veder degli Aiuti , che an preso i parroci in necessità di lor soccorso, e che appellansi Vice Curati.

Questi sono due Cappellani Curati, che in mancanza del Convento dei Frati Osservanti, quali stipendiati dalla Commune per l'assistenza dei moribondi, lasciavano il Parroco alla soddisfazione degli altri pesi, ha creduto dover assumere per quella Chiesa la stessa Commune di Portoferraio : uno a Capoliveri e uno a Rio.

A Marciana, ancorchè il popolo sia ugualmente grosso, null'ostante per la moltitudine dei preti, che o richiesti particolarmente dai moribondi, o per genio si prestavano di buona grazia al piacere del Parroco, non è si qui abbisognato altro aiuto, ne il Parroco ha avuto motivo di farne istanza.

Questi così già fissati , ed assunti, attesa la maggior soddisfazione dei popoli, ed il più esatto servizio, che viene in tal modo prestato alla Chiesa, che non si dovesse avere difficoltà a continuarli sarebbe il mio debole sentimento.

Ecco, Signor Vicario Generale, il Progetto che riguardo all'Organizzazione delle Parrocchie in quest'isola, io ho creduto dover esporre in esecuzione ai vostri ordini, e del Prelato.

Io vi assicuro di averlo fatto con quella semplice , ed onorata lealtà di cuore, che si conviene non meno al mio carattere, che a quel ben pubblico, pubblica tranquillità, che unicamente ho inteso riguardare.

Se non ho attinto il punto, ciò non è da altro , che dalla mancanza di quei lumi infinitamente più grandi , dei quali voi, il Prelato , e soprattutto il Governo, siete riforniti.

Quindi al savio vostro parere a quello del Prelato, e moltopiù a quello del Governo io abbasso pienamente la fronte e mi rimetto.

Intanto avete la numerazione dei luoghi, e dei circondari, onde regular come meglio credete espediente, le vostre idee.

Soddisfatta così com'è stato dalla mia insufficienza la seconda vostra richiesta cade ora rendervi conto della terza ed ultima.

In essa m'invitate a parlare = sui mezzi di sussistenza degli ecclesiastici, che saranno impiegati nella nuova organizzazione di questo Clero, e vedere se converrebbe più ad essi, ed ai popoli, che restasser colle loro antiche entrate ovvero, se sarà meglio di domandare, che ricevino un trattamento dal Tesoro pubblico, come nel resto della Francia.

Io prego la vostra bontà a permettermi d'istruirvi primieramente quanto ritraggon gli ecclesiastici parrocchiali in sequela dai beni stabili, che posseggono per loro congrua alimentaria in quest'isola : e quali d'altronde siano gli aggravii , di cui sono caricati i popoli per ciò che manca a tal oggetto.

Dopo tai schiarimenti balserà da se stessa negl'occhi la cordatezza della risposta.

Non vi sono in tutta l'Elba tra i Curati che quelli di Marciana, S.Piero, S.Ilario, Capoliveri, Rio, e Poggio, e tra i Vice Curati quello della Marina di Marciana, i quali posseggono qualche cosa.

Pur non di meno, non ammontan le loro entrate al miserabil totale di franchi circa tremila.

Infatti le Cure meglio provvedute di beni stabili sono le prime tre mentovate, Marciana, S.Piero, e S.Ilario.

Eppure per quanto siami applicato a rilevarlo dai rispettivi loro inventari, non ho potuto giudicare, che, dedotta la manutenzione della Chiesa e Sagrestia, che questi Curati , a differenza di tutti gli altri , hanno a carico loro, possa restar lor libero, che il tenue reddito di franchi cinquecento ciascheduno, che in tutto fanno la somma di fr.1500.

A Capoliveri poi.....fr. 350.

A Rio.....fr. 300.

Alla Marina di Marciana.fr. 143.

In tutto.....fr.2543.

Questo e non più è quello , che di fondi oblati alla Chiesa per i suoi Parroci si ha di reddito in tutta l'Elba.

Questi paesi specialmente della parte che dominava l'ex-Principe di Piombino , che sono appunto i più antichi, e che perciò si trovano all'uso antico aver dotate le lor Parrocchie, sono mai sempre vissuti nella miseria, han sempre avuto a che pensare per se medesimi, e perciò mai sonosi resi a provveder, come altrove i loro preti.

Or voi bramate sapere, come siano sussistiti, e come sussistano, oltre gli enumerati, tanti altri ministri che vi rimangono.

Vi prego a restar inteso, come per riguardo alla Cura di Portoferraio si è sempre estratto dall'Erario della Commune l'assegnamento pel Parroco, suoi Cappellani : per riguardo a quella di Lungone, il Curato era pagato dal Re, ed il ViceCurato della Marina da una amministrazione fatta da quel popolo a tal posta, e pel mantenimento della sua Chiesa, consistente la maggior parte in limosine : per riguardo alla Vice Cura della Marina di Rio, e Cappellania di S.Piero in Campo pagava i rispettivi ministri l'ex-Principe di Piombino ; il quale inoltre suppliva al resto della congrua del Vice Curato della Marina di Marciana; fece un assegnamento tassativo sulle caricazioni del ferro al Parroco di Rio ; altro sulla propria cassa a quel di Poggio, e finalmente

un tenue onorario ai due preti assunti col titolo di Vice Curati in aiuto ai due Parrochi di Rio e Capoliveri.

Il resto poi, che in supplemento manca a sussistere ai suoi sacerdoti, l'anno i popoli in aggravio a se stessi ; ciò che mi rimane a mostrarvi in tal proposito.

Oltre l'aggravio, che risente il popolo di Portoferraio, non meno che i limitrofi sull'imposta dell'introduzione del vino, che se la Commune non avesse il carico di pensare ai suoi ecclesiastici, potrebbe esser o tolta, o divenire minore ; a Marciana, S.Piero, S.Ilario, e Poggio si paga al Curato la tassa di otto fiaschi di mosto per ciascheduna famiglia alla vendemmia, oppur due lire ; a Capoliveri poi la tassa o di un quarto di grano alla raccolta di questo genere, ovvero una lira, e di fiaschi otto di mosto alla vendemmia, oppur due lire per ciaschedun uomo dagli anni 18 fino alla morte ; tassa , che tanto qui, come negli altri luoghi ove pagasi, impropriamente vien detta " decima ".

A dir vero non è un onere molto gravoso ; ma pure tanti si arretrano al pagamento appunto perchè forse li sembra troppo.

E quindi fù , che neppure ad onta della decima sopraddetta, non

ritraendo il suo onesto appuntamento il Curato di Poggio, volle anzi supplirvi, come sopra ho detto, colla sua cassa, invece di aggravare di più il popolo, il divisato ex-Principe di Piombino.

Or chi non vede qual buon negozio verrebbero eglino a fare non meno i popoli, che gli ecclesiastici dell'Elba, se degnandosi il Governo di ricever i pochi beni, che si trovano assegnati per tal effetto, sgravasse i primi di ogn'altro peso, e provvedesse ai secondi, come nel resto dell'impero lo vede ognuno, e voi meglio di me lo vedete.

Ciò non ostante essendosi nel 1804 sparsa voce, che si potessero aggregare alla Nazione i beni Ecclesiastici quà esistenti, io fino dal 5 Fiorile anno 12 (25 Aprile 1805 sopradetto) reggente allora per la Curia Vescovile di Massa lo spiritual di quest'isola, fui astretto a rappresentare a S.E.Monsignor Ministro del Culto il molto sensibil patema, che fatto erasi nel cuore di tutti per detta voce.

Comprendo benissimo esser ciò una beffaggine : ma a questi popoli, sembrando strano, che vadano in mano dei laici i beni , non sanno sentir con pace tal mutazione : tanto più poi, che , a dirlo con tutta sincerità , temono che quindi il Governo, guardingo di giustamente

serbarsi nel suo bilancio, non l'abbia col tempo per sua indennità a gravare d'una qualche sempre dispiacevole imposizione.

Io dunque (rimettendomi però al di gran lunga più sperimentato vostro intendimento, e del Prelato, com'anche a quello assai più saggio di chi ha le redini in mano di sì vasto Impero) sarei di sentimento di nulla variarsi di sistema su tal proposito.

Se mal non veggo, oltre ch'egli risulterà per i popoli meno inquieto, sarà anche per il Governo medesimo più vantaggioso.

Infatti a regolare il trattamento dei Curati, come nel resto della Francia, ancorchè eglino fosser non più che di seconda classe quei sei da stabilirsi nell'Elba ; siccome col sessagesimo sesto degli articoli organici del Culto Cattolico, viene a quei di questo genere assegnato l'emolumento di franchi mille per ciascheduno, sarebbero in tutto alle tre soccorsali di Poggio, S. Ilario, e Marina di Marciana = fr.6000.

Poichè qui non si anno ecclesiastici in verun modo pensionati, non potrà esser assegnato per ciascheduno meno di franchi seicento, e fra tutti.....fr.1800.

Ai due vicecurati della Marina di Lungone, e di Rio meno di franchi

cinquecento per ciascheduno e in tutto.....fr.1000.

Al Cappellano della Marina di Campo non meno di franchi 28 al mese e all'annofr.336.

Ai due Cappellani Curati di Portoferraio non meno di franchi quattrocento per ciascheduno, e in tutto.....fr.800.

ai due altri di Rio e Capoliveri a ratizzarlo secondo, chi eran riconosciuti dall'ex-Principe nominato, franchi al mese per ciascheduno 14, e così all'anno.....fr.336.

Sarebbe dunque questa somma in tutto.....fr.10272.

Che il Governo al variar del presente sistema impiegar dovrebbe per gli ecclesiastici nell'Elba a riscontro di quel poco di effetti, che si hanno in esse per quest'oggetto, ed i quali ancora nelle mani del Governo molto meno del già esposto frutterebbero.

Io dico che al medesimo appena renderebbero al netto franchi duemila, che defalcati dai soprascritti diecimila duecento settantadue rimarrebbero di sicuro rifondo ottomila duecento settanta due franchi.

Oltrechè caderebbe poi nei popoli il peso di procurare a forma di legge l'alloggio, di cui son quasi tutti privi i Curati, ed il giardino, il quale sin

qui di essi non si è avuto da alcuno.

D'altronde se il Governo si degnasse di far altrettanto, che all'ingresso di quest'isola ha trovato farsi dai passati Principi ; primieramente per ciò che sia dell'onere, che presentemente soffrono i popoli, siccome al medesimo ormai avvezzi, non parrebbe loro di esserne aggravati, come il crederebbero, se veniss'egli a variar di nome e di modo : in secondo luogo poi molto meno di dispendio sarebbe per risentire il Governo.

Ed in vero a Lungone il Re somministrava per quel Curato lire quarantanove al mese, che a franchi sono appunto franchi quarantadue, e all'annofr.504.

L'Ex-Principe di Piombino somministrava = al vicecurato della Marina di Marciana scudi sessantuno annui che sono.....fr.366.

= a quello della Marina di Rio lire cinquantatre ed un terzo al mese, che formano franchi circa quarantacinque ed all'anno franchi cinquecento quaranta, ai quali aggiunto l'alloggio di franchi cinquanta che parimente somministravasi fanno in tutto.....fr.590.

= al Cappellano della Marina di Campo franchi ventotto al mese, e all'anno.....fr.336.

= al Curato di Poggio in supplemento come sopra franchi quattordici al mese, che all'anno sono.....fr.168.

ed altrettanto per ciascheduno ai due vicecurati in aiuto ai Parroci di Capoliveri e Rio in paese, che frà entrambi sono in tutto.....fr.336.

I passati Governi adunque in tutto somministravan la somma di.....fr.2300.

Quali dedotti dai sopra enunziati diecimila ducento settanta due franchi, che in tal modo viene il Governo a risparmiarsi.

Or io ben conosco, che per esser allora queste nicchie di così tenue risorsa, non può aversi luogo a concorrervi soggetti di maggior mento di quelli, che può dare il paese.

In fatti fuori dei Curati di Rio, S.Piero, e Lungone, cui lo dava il Re, e cui può egualmente concederlo il Governo, tutti gli altri neppur anno alloggio, cosa che incomoderebbe assai ai forastieri in questi luoghi, ove non è sì facile trovar spiazzato alloggio di proprietà.

Ma quindi appunto, che essendo dovuti esser sempre o del proprio paese, o al più dell'Elba i Curati, questa gente , per tal costume ormai invalso, sembra, ch'abbiasi come a un affronto, quando del proprio

paese non sia il Parroco.

Anzi alcuni popoli, profittato avendo della debolezza del Governo, che aveasi in allora, o han fatto ogni sforzo per non riceverne altri, che del proprio luogo, o se talora lo han ricevuto, lo anno sempre guardato con torbid'occhio e maligno.

Ma se tal mira dell'Elba , comunque strana, volendosi tollerare produce incomododo, in quanto che talvolta sia gioco forza di preferirvi il meno idoneo, è però da esservi ovviato coll'erezzione del Seminario della Diocesi : allora si potranno eziandio da quest'isola aver dei soggetti di abilità, giacchè non è mai scarseggiata di buoni talenti, e volonterosi di lumi, e di sapere.....omissis.....

Estratto del Decreto del 17 gennaio 1806 sulle Assemblies di Cantone¹³¹.

Art.I°. Per l'esecuzione degli articoli 2 e 6 dell'atto delle Costituzioni dell'Impero, in data del 22 Frimaio anno VIII, a contare dalla pubblicazione del presente decreto, sarà formato, nel capoluogo di ciascun Distretto, un Registro civico che sarà conforme al modello annesso, sotto il n°I.

II. saranno riportati sul registro civico di ciascun Distretto; tutti i francesi che hanno compiuto 21 anni, aventi il loro domicilio politico in uno dei Comuni del Distretto ; non si troverà nessun caso per il quale le Costituzioni e le leggi pronunceranno la sospensione dei diritti civili o politici.

A questo riguardo, il Sotto prefetto si farà rimettere dai Maires, la lista degli abitanti del Comune che crederà dover essere iscritti.

Il Sotto Prefetto, dopo aver verificato le liste, le chiuderà, e quelli che vi saranno compresi , saranno iscritti sul registro.

III. Il domicilio prescritto dall'articolo precedente è quello che esigono, per l'esercizio dei diritti politici , gli atti delle Costituzioni dell'Impero , del 22 Frimaio anno VIII (art.2 e 6), del 16 Termidoro anno X (art.4,16,18,19,27,28,30 e 32), del 28 Floreale anno XII (art.45,50,99).

¹³¹ Nouveau Guide op.cit.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 7 e 102 del Codice Civile, cioè indipendente dal domicilio civile, non si trasferisce da un Comune ad un altro che in virtù de una dichiarazione formale.

IV. Saranno considerati come aventi acquisito il domicilio, e iscritti come tali sul registro civile ; 1°- quelli che avranno avuto la residenza per un anno in uno dei Comuni del Distretto ; 2°- quelli che erano iscritti sulla lista dei seicento più contribuenti del dipartimento, che avranno fatto in una municipalità, una dichiarazione di scelta relativa al loro domicilio ; 3° - quelli che, essendo stati chiamati da noi ha esercitare delle funzioni che esigono un domicilio politico, in un Distretto, avranno fatto una uguale dichiarazione alla municipalità di uno dei Comuni di questo Distretto.

V. I membri del Senato, del Consiglio di Stato, del Corpo Legislativo, del Tribunale e della Corte di Cassazione, i Commissari della Contabilità, che, benchè residenti altrove, avranno dichiarato di voler esercitare i loro diritti politici in una municipalità che essi avranno designato ; e i membri della Legion d'Onore che , in virtù dell'art.99 dell atto di Costituzione dell'Impero , del 28 Floreale anno XII, saranno designati con il brevetto di grandi elettori per un Collegio elettorale, e avranno fatto scelta di domicilio in uno dei Comuni del Distretto.

VI. Le dichiarazioni previste nell'articolo precedente, paragrafi 2,3,4, saranno conformi, secondo il caso. ai modelli annassi al presente decreto, sotto i numeri,II,III,IV,V.

Dopo la prima iscrizione, in caso di trasferimento di domicilio, , sarà obbligo presentare un certificato conforme al modello VI.

VII. L'Esercizio dei diritti politici, in un Comune cessano, per le persone designate al paragrafo I°dell'articolo 4 del presente decreto, dopo un anno che esse hanno dichiarato di volersi trasferire in un altro Comune.

Parere del Consiglio di Stato intorno all'esecuzione delle leggi nell'isola d'Elba, seduta del 23 Fruttidoro anno 13 ¹³².

"Il Consiglio di Stato, il quale dietro alla trasmissione fattagli da Sua Maestà l'Imperatore e Re, intese il rapporto della sezione di legislazione sopra quello del Gran Giudice Ministro della Giustizia, tendente a far decidere se, per l'esecuzione delle leggi, si dee uniformarsi, nell'isola d'Elba, all'art. I° del Codice Civile, oppure se continuerà a non eseguire colà le leggi che vi saranno pubblicate, secondo gli ordini che riceverà intorno ad esse il Commissario Generale, giusta l'articolo LXI del decreto del 22 Nevoso anno XI.

Considerando che l'isola d'Elba fa parte del territorio francese; che, abbenchè ella sia sommersa ad una regola particolare di amministrazione, nondimeno il Codice Civile vi è stato pubblicato, ed ivi esecutorio datando dal 16 Brumaio prossimo passato in poi (7 novembre 1805), che da quel punto non vi può più essere per l'isola d'Elba modo particolare di pubblicazione delle leggi, salvo a Sua Maestà il dichiarare, per eccezionale, quando si darà il caso, quelle leggi ch'Essa non stimerà applicabili a quella contrada.

¹³² Bulletin de la Republique Française, n° 58, an XIII n°1051 de l'insertion. Filza 18/7/2°, ASP

Che però l'isola d'Elba non era stata compresa nella tavola del 25 Termidoro anno XI, la quale determina l'epoca in cui la promulga delle leggi le rende esecutorie nei vari dipartimenti, di modo che non si sa da qual giorno le leggi future saranno ivi esecutorie.

E' di parere che sino ad ora non sono esecutorie nell'isola d'Elba se non se quelle leggi che vi furono pubblicate; che il modo particolare di pubblicazione cessando, havvi luogo di determinare per via del decreto, il giorno in cui, giusta l'articolo I° del Codice Civile, la promulga delle leggi vi sarà riputata cognita e le renderà ivi esecutorie, e che si potrebbe fissare per l'isola d'Elba il medesimo termine che per l'isola di Corsica ".

Per estratto conforme : il segretario generale del Consiglio di Stato, firmato J.G.Locrè.

Approvato , dal Palazzo di San Clodoaldo li 26 Fruttidoro anno XIII.

firmato Napoleone

da parte dell'Imperatore

il Segretario di Stato, firmato Hugues.B.Maret

**Decret Imperial concernant la surséance accordée pour l'emploi de
la langue française dans les actes publiés à l'île d'Elbe.**

Au Palais de Saint-Cloud le 22 Fructidor an XIII ¹³³.

Napoleon, Empereur des Français, roi d'Italie sur le rapport de notre grand-juge ministre de la Justice; notre Conseil d'Etat entendu.

Nous avons decreté et decretons ce qui suit.

Art. I^o. Les dispositions du decret du 19 Ventose an XIII, qui accorde une surséance pour l'emploi de la langue française dans la redaction des actes publics en Corse, son communes et applicables à l'île d'Elbe.

2. Notre grand-juge ministre de la Justice est chargé de l'execution du present decret.

Signé Napoleon

par l'Empereur

Le secretaire d'Etat, signé Hugues B. Maret

¹³³ Filza 12/1 ASP

BULLETIN DES LOIS
DE LA
REPUBLIQUE FRANÇAISE,

3.^e SÉRIE.

TOME SEPTIÈME,

*CONTENANT les LOIS et ARRÊTÉS rendus
pendant le 1.^{er} Semestre de l'an XI.*

N^o. 220 à 262.

A PARIS,

DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.

Floréal an XI.

(N.º 2236.) *ARRÊTÉ* contenant Règlement sur l'Administration de l'île d'Elbe.

Du 22 Nivôse.

LES CONSULS DE LA RÉPUBLIQUE, sur le rapport du ministre de l'intérieur; le conseil d'état entendu, ARRÊTENT ce qui suit :

TITRE PREMIER.

De l'Administration.

SECTION I.º

Disposition générale.

ART. I.º Il sera nommé, pour l'île d'Elbe, et pour celles voisines de Capraja, de la Pianosa, Palmajola et Montechristo, qui en dépendront, un commissaire général et un conseil.

SECTION II.

Du Commissaire général.

II. Le commissaire général correspondra avec les ministres dans l'ordre de leurs attributions et selon la nature des affaires.

III. Il sera chargé en chef, sous leur direction respective, de l'administration générale de l'île d'Elbe.

IV. L'administration sera réglée par les lois de la République.

Toutefois elles ne seront exécutoires que du jour

de leur publication dans l'île, ainsi qu'il sera dit au titre VIII, sect. III.

V. Le commissaire général pourra suspendre provisoirement les fonctionnaires publics de l'île, dans l'ordre administratif et judiciaire; à la charge d'en rendre compte sans délai aux ministres, suivant le département du ministère auquel le fonctionnaire suspendu appartiendra.

VI. Le commissaire général exercera toutes les fonctions attribuées par les lois aux préfets de département, indépendamment de celles qui lui sont attribuées ci-après.

VII. Il aura un secrétaire général, nommé par le premier Consul; ses fonctions seront les mêmes que celles des secrétaires généraux de département.

SECTION III.

Du Conseil.

VIII. Il y aura dans l'île d'Elbe un conseil composé de cinq membres, qui portera le nom de *Conseil d'administration*.

Ils seront nommés par le premier Consul, sur la présentation d'un nombre double, qui sera faite par le collège électoral, de la manière qui sera expliquée ci-après.

IX. Les fonctions de ce conseil seront, 1.^o toutes celles qui sont attribuées aux conseils d'arrondissemens communaux, pour la répartition des impositions directes entre les communes, par la loi du 28 pluviôse an VIII;

2.^o Toutes celles qui sont attribuées aux conseils généraux de département, par la même loi, hors la répartition des contributions entre les arrondissemens;

3.^o Toutes celles qui sont attribuées aux conseils de préfecture de département.

X. Ce conseil sera présidé par le commissaire général.

XI. En cas d'absence ou empêchement, la présidence sera déférée à un des membres du conseil, désigné par

le premier Consul, et qui portera le titre de vice-président du conseil.

XII. Le secrétaire général tiendra la plume aux séances du conseil, et enregistrera toutes ses décisions.

XIII. Deux huissiers nommés par le commissaire général feront le service du conseil.

SECTION IV.

Des Municipalités.

XIV. Il y aura dans l'île d'Elbe et celles voisines, sept municipalités; savoir :

A Porto-Ferraio ;

A Porto-Longone ;

A Capraja ;

A Marciana, pour le village du même lieu, celui de la Marine de Marciana et de Paygio ;

A Campo, pour la commune de ce nom et les villages de la Marine de Campo et Sant'Ilario ;

A Rio, pour la commune de ce nom et le village de la Marine de Rio ;

A Capo-Liveri.

XV. Le nombre et la nomination des officiers municipaux seront réglés en raison de la population, conformément à la loi du 28 pluviôse.

Dans tous les cas cependant, le maire de Porto-Ferraio, et ses adjoints au nombre de deux, seront nommés par le premier Consul.

XVI. Ils exerceront les fonctions qui leur sont attribuées par la même loi du 28 pluviôse, sous l'autorité du commissaire général.

XVII. Chaque commune aura un conseil municipal, d'après les bases et avec les attributions fixées par la même loi.

TITRE II.

De la Justice et de la Police.

XVIII. Il y aura dans l'île d'Elbe quatre justices de

paix , suivant le tableau n.º 1.º joint au présent arrêté.

XIX. Les juges de paix connaîtront , 1.º de toutes les affaires de police municipale , selon les lois existantes ;

2.º De toutes les affaires civiles et de commerce dont l'objet sera au-dessous de cinquante francs , et ils les jugeront en dernier ressort ;

3.º De toutes les affaires civiles et de commerce au-dessus de cinquante francs jusqu'à mille francs , à la charge d'appel.

XX. Les tribunaux de police correctionnelle seront au nombre de deux.

• Ils seront composés du juge de paix , qui présidera , et de ses deux suppléans ;

A défaut de ceux-ci , d'un ou de deux membres du collège électoral , désignés par le commissaire général.

Un de ces tribunaux siégera à Porto-Ferrajo , et l'autre à Porto-Longone.

XXI. Il y aura dans l'île d'Elbe un tribunal composé d'un président , six juges , quatre suppléans , un commissaire du Gouvernement et un greffier , nommés par le premier Consul.

XXII. Ce tribunal connaîtra ,

1.º De toutes les affaires criminelles , en suivant les formes établies pour les départemens où le jury est suspendu , sauf le recours au tribunal de cassation ;

2.º Il connaîtra sur l'appel des tribunaux de paix , et en dernier ressort , de toutes les affaires civiles et de commerce au-dessus de cinquante francs jusqu'à mille francs ;

3.º Enfin , il connaîtra en première instance , et à la charge d'appel , au tribunal d'appel séant à Aix , des affaires au-dessus de mille francs.

XXIII. Quand le tribunal jugera au criminel ou sur un appel , les juges seront au moins au nombre de sept.

Ils pourront , en première instance , juger au nombre de trois.

XXIV. Il ne pourra y avoir dans l'île d'Elbe et celles réunies plus de huit notaires.

Ils seront examinés, nommés, et leur résidence sera fixée, par le commissaire général, après avoir pris l'avis du conseil d'administration.

TITRE III.

Des Finances.

XXV. Les impositions indirectes pour l'île d'Elbe et celles adjacentes, seront,

L'enregistrement,

Le timbre,

Les hypothèques.

Des impositions directes, il ne sera établi que la contribution foncière.

XXVI. Les ports et territoire de l'île d'Elbe seront francs de droits de douane.

XXVII. Il pourra être établi des octrois pour les villes, sur la proposition du commissaire général et du conseil.

XXVIII. Le commissaire général proposera, après avoir pris l'avis du conseil d'administration et de justice, le nombre et le grade des employés, et les formes particulières jugées nécessaires pour la répartition et la perception des impôts dans l'île d'Elbe.

Il y sera statué par le Gouvernement, sur le rapport des ministres, dans la forme prescrite pour les réglemens d'administration publique.

XXIX. Le budget de toutes les dépenses de l'île, pour l'administration et la justice, le traitement des fonctionnaires publics et employés de tout genre et de tout grade, le commissaire général excepté, sera formé, présenté au Gouvernement, et arrêté de la manière exprimée en l'article précédent.

XXX. Il sera nommé un receveur général du produit de toutes les impositions établies dans l'île d'Elbe; ces

produits seront affectés aux dépenses locales, telles qu'elles seront réglées par le budget.

Les revenus domaniaux seront perçus, et il en sera compté séparément, au profit du trésor public. Parmi les revenus domaniaux seront compris tous les produits des biens ecclésiastiques.

XXXI. Les produits présumés et les dépenses arrêtées pour l'île d'Elbe, seront portés au budget général de l'État.

XXXII. Il sera pris, sur le rapport du ministre du trésor public, des mesures pour régler la forme des ordonnances, et le mode de régularisation des recettes et dépenses.

TITRE IV.

De l'Instruction publique.

XXXIII. Il y aura une école primaire dans chaque municipalité.

XXXIV. L'instituteur enseignera la langue française à ses élèves.

XXXV. Il sera établi une école secondaire dans l'île, au lieu qui sera fixé par le Gouvernement.

XXXVI. Nul des jeunes gens de l'île ne pourra aller étudier dans d'autres écoles que celles du territoire continental de la République, sans la permission du commissaire général.

XXXVII. Il sera reçu dans les lycées ou prytanées de la République, dans le cours de l'an XI, dix enfans des habitans de l'île d'Elbe, ainsi qu'il a été déjà arrêté par les Consuls.

TITRE V.

Du Culte.

XXXVIII. Chaque municipalité formera une paroisse et aura un curé.

XXXIX. Il sera établi une succursale et un desservant pour les communes où ils seront jugés nécessaires par le Gouvernement.

XL. L'île d'Elbe et celles en dépendantes font partie du diocèse d'Ajaccio.

XLI. Il y aura dans et pour l'île un vicaire général, qui sera sous l'autorité de l'évêque d'Ajaccio.

XLII. Le traitement de ce grand-vicaire et celui des curés et desservans seront réglés sur la proposition du commissaire général et du conseil d'administration, de la même manière que pour le territoire continental de la République.

TITRE VI.

De la Guerre et de la Marine.

XLIII. La conscription militaire et maritime sera organisée, dans l'île d'Elbe, conformément aux lois.

XLIV. Il pourra être établi un lazaret et une administration de santé à Porto-Ferraïo.

XLV. Cette administration, si le lazaret est établi, sera organisée par le commissaire général, après avoir pris l'avis du conseil.

XLVI. Elle suivra les réglemens sanitaires de Marseille.

XLVII. Il y aura à Porto-Ferraïo un commandant d'armes, chef de brigade.

XLVIII. Il sera sous les ordres du général commandant la vingt-troisième division militaire.

XLIX. Les officiers d'artillerie, du génie, de l'administration militaire, que le ministre de la guerre jugera convenable d'envoyer, seront sous les ordres du même général.

L. Il y aura pour l'île d'Elbe et celles en dépendantes, huit brigades de gendarmerie, dont six à pied et deux à cheval.

Le commissaire général déterminera le lieu de leur résidence.

Elles seront commandées par un lieutenant.

Elles feront partie de la vingt-sixième légion.

LI. Il y aura à Porto - Ferrajo un commissaire de marine, qui sera sous les ordres du préfet maritime du sixième arrondissement.

TITRE VII.

Des Prud'hommes pêcheurs.

LII. Il sera établi une juridiction de prud'hommes pêcheurs.

LIII. Le commissaire général en réglera l'organisation, après avoir pris l'avis du conseil d'administration.

LIV. Les prud'hommes pêcheurs suivront les lois et réglemens établis pour ceux du continent de la République.

TITRE VIII.

Organisation politique.

SECTION I.^{re}

Des Assemblées de canton.

LV. Les lois et réglemens relatifs aux assemblées de canton, seront publiés et exécutés dans l'île d'Elbe.

LVI. Les assemblées de canton seront formées et organisées pour l'île d'Elbe, ainsi qu'il est prescrit pour les départemens du continent où il n'y a pas eu de liste de notabilité.

LVII. Les assemblées de canton nommeront, pour le collège électoral, un nombre de membres proportionné à leur population, suivant le tableau ci-joint, n.^o II.

LVIII. Elles nommeront deux candidats pour les fonctions de juge de paix, et quatre pour celles de suppléant.

LIX. Les soixante membres du collège électoral seront pris sur une liste des cent cinquante plus imposés de l'île.

LX. Il sera procédé, pour la formation de cette liste, selon les lois et réglemens existans.

SECTION II.

Des Colléges électoraux.

LXI. Il n'y aura dans l'île d'Elbe qu'un collège électoral.

LXII. Il sera de soixante membres.

LXIII. Il nommera, quand il y aura lieu, trois citoyens sur lesquels sera pris le député de l'île d'Elbe au Corps législatif.

LXIV. Il présentera dix candidats, sur lesquels le premier Consul nommera les cinq membres du conseil d'administration.

LXV. La convocation, la tenue et les opérations du collège électoral de l'île d'Elbe, seront soumises aux lois et réglemens existans, comme il est dit article LVI pour les assemblées de canton.

SECTION III.

Des Lois et Réglemens.

LXVI. Le commissaire général sera chargé par le Gouvernement, de publier les lois ou les articles de lois de la République qui devront être exécutés dans l'île d'Elbe.

LXVII. Il pourra proposer au Gouvernement, après avoir pris l'avis du conseil d'administration, d'ordonner la publication en entier ou en partie de celles qu'il croira nécessaires.

LXVIII. Il pourra également proposer les réglemens que les localités ou les circonstances rendront nécessaires.

LXIX. Il y sera statué par le Gouvernement, en la forme prescrite pour les réglemens d'administration publique.

LXX. Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Le premier Consul, signé BONAPARTE. Par le premier Consul: le secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. Le ministre de l'intérieur, signé CHAPTAL.

N.º I.º

TABLEAU des Justices de paix de l'île d'Elbe.

NOMS des CHEFS-LIEUX.	NOMS des COMMUNES.	POPULATION		Observations.
		par Commune	TOTAL par Canton.	
<i>Porto-Longone.</i>	Porto-Longone.	1,500.	} 4,300.	
	Capo-Liverti...	1,000.		
	Rio.....	1,800.		
<i>Porto-Ferraajo.</i>	Porto-Ferraajo. :	3,000.	3,000.	
<i>Marciana.....</i>	Marciana.....	2,500.	} 4,950.	
	La Marine.....	750.		
	Campo.....	1,700.		
<i>Capraja.....</i>	Capraja.....	1,500.	1,500.	

Certifié conforme : le secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. Le ministre de l'intérieur, signé CHAPTAL.

TABLEAU du nombre de Membres à nommer par chaque canton pour le Collège électoral de l'île d'Elbe.

NOMS des CANTONS.	POPULATION.	NOMBRE DE MEMBRES à nommer.	OBSERVATIONS.
<i>Porto-Longone..</i>	4,300.	13.	
<i>Porto-Ferraio..</i>	3,000.	14.	
<i>Marciana.....</i>	4,950.	21.	
<i>Capraja.....</i>	1,500.	7.	
		60.	

Certifié conforme : le secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.
Le ministre de l'intérieur, signé CHAPTAL.

ARRÊTÉ

Portant règlement pour les Écoles secondaires communales.

Saint-Cloud, le 19 Vendémiaire, an 12 de la République.

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE, sur le rapport du Ministre de l'intérieur;

Le Conseil d'état entendu,

ARRÊTE:

ADMINISTRATION.

ART. I.^{er}

IL y aura dans chaque ville où il sera établi une école secondaire communale, un bureau d'administration de cette école.

Ce bureau sera composé du Sous-préfet, du Maire, du Commissaire du Gouvernement près le tribunal d'arrondissement, s'il y en a un, de deux membres du conseil municipal, du Juge de paix de l'arrondissement, et du Directeur.

I I.

Ce bureau remplira ses fonctions gratuitement.

Il s'assemblera tous les mois, et plus souvent s'il le juge convenable.

I I I.

Il exercera sa surveillance sur toutes les parties de l'école.

I V.

La première nomination du Directeur et des Professeurs des écoles à établir, se fera de la manière suivante:

Le bureau présentera au Ministre de l'intérieur deux sujets pour chaque place.

Cette présentation sera transmise par le Sous-préfet, avec son avis, au Préfet du département, qui donnera en même temps son avis sur les deux sujets, et le Ministre nommera l'un d'eux.

V.

Les écoles une fois organisées, lorsqu'une place de Directeur ou de Professeur vaquera, le bureau d'administration présentera deux sujets; et le Ministre de l'intérieur, sur l'avis du Sous-préfet et du Préfet, nommera l'un des deux candidats.

VI.

Le Sous-préfet, et, à son défaut, le Maire, sera le président du bureau d'administration; les autres membres rempliront tour à tour les fonctions de vice-président et de secrétaire, de trois mois en trois mois.

VII.

Il y aura un registre coté et paraphé par le président, sur lequel seront inscrites toutes les délibérations du bureau.

En cas de partage d'opinions, la voix du président sera prépondérante.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

VIII.

L'instruction dans les écoles secondaires communales sera donnée à des élèves pensionnaires et à des élèves externes.

IX.

En conséquence, il pourra y avoir près chaque école secondaire un pensionnat, qui sera établi dans les bâtimens de l'école.

Ce pensionnat sera au compte du Directeur, avec qui il sera fait des conventions par le bureau d'administration.

X.

Le prix de la pension des élèves sera fixé par le bureau d'administration, ainsi que la rétribution que devront payer les externes.

X I.

Il y aura des places gratuites dans les écoles secondaires communales.

X I I.

Les jeunes gens qui jouiront de ces places seront entretenus aux frais du Directeur, sur le bénéfice des pensionnats.

X I I I.

Il y aura une place gratuite par *so.* élèves pensionnaires.

Ces places seront données à des élèves qui auront obtenu le plus de succès, et qui se seront fait remarquer par une bonne conduite, ou à des fils de militaires ou de fonctionnaires publics civils, judiciaires, administratifs ou municipaux, habitans des communes où seront établies les écoles.

X I V.

Les élèves gratuits seront nommés par le Ministre de l'intérieur, sur une présentation double, qui sera faite par le bureau d'administration, et transmise par le Préfet du département, avec son avis et celui du Sous-préfet.

X V.

Les classes vaqueront un jour par semaine, qui pourra, sur l'arrêté du bureau d'administration, être partagé en deux demi-jours.

X V I.

Les vacances auront lieu depuis le 15 fructidor jusqu'au 15 vendémiaire suivant.

X V I I.

Les Professeurs des écoles secondaires communales porteront, dans leurs fonctions et dans les cérémonies publiques, habit français complet noir, chapeau français.

Le Directeur aura de plus une broderie noire en soie au collet.

DIRECTEURS ET PROFESSEURS.

XVIII.

Le Directeur sera le chef de l'école.

Il surveillera toutes les parties de l'enseignement, et assurera l'exécution des réglemens.

XIX.

Il rendra compte, tous les mois, au bureau d'administration, de l'état de l'école.

XX.

Les professeurs seront chargés de l'instruction des élèves pendant les classes.

XXI.

Ils donneront l'exemple de l'exactitude à se rendre aux classes aux heures prescrites.

Ils ne pourront se faire remplacer que dans le cas de maladie, et après en avoir prévenu le Directeur, qui fera ou approuvera le choix du remplaçant.

XXII.

Ils enseigneront les parties pour lesquelles ils seront engagés, conformément au présent règlement.

XXIII.

Ils mettront dans les mains de leurs élèves les ouvrages adoptés pour les lycées.

A cet effet, le travail des deux commissions chargées de désigner les livres classiques à l'usage des lycées, sera imprimé à la suite du règlement.

ENSEIGNEMENT.

XXIV.

Aux termes de l'article VI de la loi du 11 floréal an 10, l'instruction, dans les écoles secondaires établies par les communes, aura pour objet les langues latine et française, la géographie, l'histoire et les mathématiques.

())
X X V.

L'enseignement des langues latine et française, de la géographie et de l'histoire, se divisera en six classes dénommées ainsi qu'il suit : 6.^e, 5.^e, 4.^e, 3.^e, 2.^e et 1.^{re}

Il en sera de même pour les mathématiques.

X X V I.

Les élèves feront deux classes par an.

X X V I I.

En conséquence, il y aura chaque année deux examens, l'un au 15 fructidor et l'autre au 1.^{er} germinal.

Les élèves qui n'auront pas les connaissances suffisantes pour passer à une classe supérieure, resteront dans la même classe.

Les examens seront faits par le Directeur et le Professeur de la classe pour laquelle les élèves se présenteront.

Si le Directeur est en même temps Professeur, il s'adjoindra un autre Professeur pour l'examen des élèves qui se présenteront à sa classe.

X X V I I I.

Chaque Professeur fera deux classes par jour, une le matin et une le soir.

X X I X.

Dans les écoles où, conformément à l'article VII de l'arrêté du 30 frimaire an 11, il n'y aura que trois Professeurs, deux seront pour les langues latine et française, la géographie et l'histoire, et le 3.^e pour les mathématiques.

Le premier professeur fera les 6.^e et 5.^e classes.

Dans la 6.^e on enseignera les élémens de la grammaire latine et française; on commencera à expliquer les auteurs latins les plus faciles, et on montrera à chiffrer.

Dans la 5.^e, on continuera l'explication des auteurs latins et français; on y joindra la lecture de quelques auteurs français les plus à la portée des jeunes gens, et analogues aux auteurs latins qu'on aura mis entre leurs mains: on leur fera

apprendre par cœur les morceaux les plus intéressans; on exercera les élèves à pratiquer les quatre règles de l'arithmétique sur les nombres entiers seulement.

Le deuxième Professeur fera les 4.^e et 3.^e classes.

Dans la 4.^e, on continuera l'étude des langues latine et française et de l'arithmétique, et on enseignera les élémens de la géographie.

Dans la 3.^e, on expliquera les poètes latins les plus faciles à traduire; et on ne lira ou apprendra que les poètes français du même genre. On donnera en outre les élémens de la chronologie et de l'histoire.

Le troisième Professeur fera les 6.^e et 5.^e classes de mathématiques.

Dans la 6.^e, on enseignera l'arithmétique jusqu'aux fractions décimales exclusivement, et les élémens de l'histoire naturelle.

Dans la 5.^e, le reste de l'arithmétique, les premiers élémens de physique, et quelques propositions de géométrie nécessaires pour la pratique des opérations les plus faciles du toisé et de l'arpentage.

Dans les écoles où il y aura quatre Professeurs, le quatrième continuera l'enseignement du latin et du français; il fera, en conséquence, les 2.^e et 1.^{re} classes.

Dans la 2.^e, on poursuivra l'étude de la langue latine et française; on développera la géographie; on enseignera l'histoire avec plus de détails, jusqu'à la fondation de l'empire français; on traitera de la mythologie et de la croyance des différens peuples dans les divers âges du monde.

Dans la 1.^{re}, on complétera l'étude du latin et de la géographie; on enseignera l'histoire de France; on y joindra une idée succincte des divers genres de compositions littéraires.

Dans les écoles où il y aura cinq Professeurs, le cinquième fera les 4.^e et 3.^e classes de mathématiques.

Dans la 4.^e, on enseignera la première partie des élémens de géométrie et d'astronomie ;

Dans la 3.^e, la seconde partie des élémens de géométrie et d'astronomie ; on y joindra les premiers principes de la statique, et la description succincte des machines simples.

Dans les écoles où il se trouvera six Professeurs, il y aura un Professeur de belles-lettres latines et françaises, qui fera deux classes par jour.

Chaque classe durera un an, de manière qu'en deux ans le cours de belles-lettres latines et françaises soit terminé.

S'il y a sept Professeurs, le septième fera les 2.^e et 1.^e classes de mathématiques.

Dans la 2.^e, on enseignera les élémens d'algèbre et ceux de chimie ;

Dans la 1.^e, la trigonométrie, l'application de l'algèbre à la géométrie, les élémens de minéralogie ; on y joindra les principes généraux de physique, de l'équilibre des fluides, et quelques notions d'électricité et de magnétisme.

S'il y a huit Professeurs, l'enseignement sera en tout semblable à celui des lycées.

X X X.

Pour exercer la mémoire des élèves, on leur fera apprendre par cœur les plus beaux morceaux des auteurs latins et français qu'ils auront lus ou expliqués.

X X X I.

Il pourra y avoir, dans les écoles secondaires communales, des maîtres de langues étrangères, de dessin et d'arts d'agrément, quand le conseil d'administration le jugera convenable et possible.

ÉLÈVES PENSIONNAIRES.

X X X I I.

Les élèves pensionnaires porteront un habit ou une redin-

gote de drap vert, doublé de même couleur, collet et paremens couleur ponceau, chapeau rond jusqu'à quatorze ans, chapeau français après cet âge, boutons blancs, en entier de métal, portant les mots *École secondaire* au milieu, et autour, en légende, le nom du lieu où sera l'école.

Communication des Élèves avec le dehors.

X X X I I I.

Aucun élève pensionnaire ne pourra sortir de l'école, sous quelque prétexte que ce soit, sans une permission du Directeur.

X X X I V.

Les élèves n'auront de correspondance qu'avec leurs parens ou les personnes qui leur en tiendront lieu.

X X X V.

Les lettres arrivant de la poste ou apportées par des commissionnaires, seront remises par le portier au Directeur, qui les fera passer aux élèves.

ORDRE GÉNÉRAL DES EXERCICES.

X X X V I.

Pour éviter le désordre et la confusion, les élèves, dans tous les mouvemens qui se feront pendant la journée, marcheront sur deux rangs.

X X X V I I.

Les exercices de la journée seront distribués ainsi qu'il suit :

A cinq heures et demie, lever pour les jours ordinaires, et à six heures pour les jours de congé, de dimanche et de fêtes.

Jours ordinaires.

A six heures, prière et étude jusqu'à sept heures et demie;

A sept heures et demie, déjeuner jusqu'à huit;

A huit heures, classe jusqu'à dix;

A dix heures, étude jusqu'à onze heures et demie ;
 A onze heures et demie, leçons d'écriture et de dessin jusqu'à midi et demi ;
 A midi et demi, dîner jusqu'à une heure et quart ;
 A une heure et quart, récréation jusqu'à deux heures ;
 A deux heures, étude jusqu'à trois heures ;
 A trois heures, classe jusqu'à cinq heures moins un quart ;
 A cinq heures moins un quart, goûter ;
 A cinq heures, étude jusqu'à sept heures ;
 A sept heures, récréation jusqu'à sept heures et demie ;
 A sept heures et demie, souper et récréation ;
 A neuf heures moins un quart, prière en commun ;
 A neuf heures, coucher ;
 A neuf heures et quart toutes les lumières seront éteintes.

Jours de congé.

Prière et étude depuis six heures et demie jusqu'à huit heures ;

A huit heures, déjeuner et récréation jusqu'à neuf heures et demie, ensuite étude jusqu'à onze heures ;

A onze heures, récréation jusqu'à midi et demi ;

A midi et demi, dîner ; immédiatement après le dîner, départ pour la promenade, en hiver jusqu'à cinq heures, en été jusqu'à six heures.

En hiver, étude depuis cinq heures jusqu'à sept et demie.

Les autres exercices comme à l'ordinaire.

Jours de dimanches et de fêtes.

Les élèves se rendront à l'office immédiatement après le déjeuner, c'est-à-dire, à huit heures et demie.

Après l'office, récréation jusqu'à dix heures et demie ;

A dix heures et demie, étude jusqu'à midi ;

A midi, dîner et récréation jusqu'à une heure ;

A une heure , office ; immédiatement après l'office , départ pour la promenade.

X X X V I I I.

Tous les jours , pendant les repas pris au réfectoire , il sera fait une lecture , et les élèves garderont le plus grand silence.

É L È V E S E X T E R N E S.

X X X I X.

Les élèves externes seront présentés au Directeur par leurs parens ou répondans.

X L.

Il leur sera donné une carte d'entrée , sans laquelle ils ne pourront être admis dans les classes.

X L I.

Ils seront tenus d'avoir une mise décente ; mais ils ne pourront porter l'uniforme des élèves pensionnaires , ni assister ni prendre part aux récréations.

X L I I.

Ils seront soumis à l'inspection du Directeur.

X L I I I.

Si un élève se conduit mal , le Directeur en fera son rapport au bureau d'administration , qui décidera s'il y a lieu ou non à l'exclusion.

X L I V.

Les élèves paieront leur rétribution par trimestre et d'avance.

X L V.

On ne rendra rien à ceux que leur inconduite fera exclure dans le cours d'un trimestre.

E X E R C I C E S R E L I G I E U X.

X L V I.

Il y aura , autant qu'il sera possible , une chapelle dans l'intérieur de l'école , pour la célébration des offices , les jours de dimanches et de fêtes.

X L V I I.

Dans ce cas, un des prêtres de la paroisse dans laquelle se trouvera l'école, remplira les fonctions d'Aumônier.

X L V I I I.

S'il ne peut y avoir de chapelle, les élèves seront conduits à l'église de la paroisse.

X L I X.

Ils s'y rendront dans l'ordre prescrit par l'article XXXVI, et observeront en route et à l'église la plus grande décence.

L.

Si, dans la ville où il y aura une école secondaire communale, il se trouve un ou plusieurs édifices affectés à des cultes différens, les élèves qui suivront ces cultes y seront conduits avec le même ordre.

L I.

S'il n'y a point de ces édifices, on fera aux élèves non catholiques romains, pendant la durée des offices catholiques romains, une instruction sur la morale de l'évangile.

L I I.

Le Directeur avisera aux moyens de faire instruire les élèves dans leur religion, d'après le vœu de leurs parens.

EXERCICES PUBLICS ET PRIX.

L I I I.

A la fin de chaque année, il y aura des compositions générales pour les prix de toutes les classes, et des exercices sur toutes les parties de l'instruction.

L I V.

Les sujets des compositions seront donnés par le Directeur, de concert avec les Professeurs; les prix seront donnés par le bureau d'administration, qui pourra s'adjoindre tels examinateurs qu'il jugera à propos.

Les exercices se feront en public, et en présence des membres du bureau d'administration.

Il y aura pour chaque classe un premier et un second prix, et jamais plus de quatre *accessit*.

La distribution solennelle des prix se fera le 14 fructidor de chaque année.

PEINES ET RÉCOMPENSES.

Les peines consisteront dans des surcroîts de travail, dans des privations de récréation ou de promenade, dans les arrêts et la prison.

Les peines légères, telles que le surcroît de travail, les arrêts et la privation de récréation ou de promenade, pourront être ordonnées par les Professeurs.

Celle de la prison ne le sera que par le Directeur.

Il y aura, outre les prix portés à l'article LIII, des prix pour la bonne conduite et l'exactitude à remplir ses devoirs.

Le Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le premier Consul, signé BONAPARTE. Par le premier Consul : *le Secrétaire d'état*, signé HUGUES B. MARET.

Pour copie conforme :

Le Ministre de l'intérieur, signé CHAPTAL.

Pour ampliation :

Le Conseiller d'état, chargé de la direction et de la surveillance de l'Instruction publique, signé FOURCROY.

R A P P O R T

*De la Commission nommée par arrêté du Gouvernement,
du 27 Frimaire au XI, pour le choix des Livres
classiques des Lycées, dans chaque Classe de Latin
et dans celles de Belles-lettres.*

LES principes des belles-lettres ne sont pas sujets aux mêmes révolutions que ceux des sciences : ils sont puisés dans l'imitation d'un modèle qui ne change point. Ils peuvent être souvent négligés par la paresse, méconnus par l'ignorance, insultés par l'orgueil et l'envie ; mais la raison les remet en honneur dès qu'elle a le droit de se faire entendre : en les oubliant, on ne les a pas détruits ; en les attaquant, on leur a préparé de nouveaux triomphes, et leur plus beau privilège même est de se fortifier par leur vieillesse. L'enseignement de ces arts, dont l'essence est invariable, a donc pu dès long-temps être soumis à des règles certaines, tandis que les sciences, au contraire, sont forcées d'abandonner tous les jours leurs anciens systèmes pour les observations nouvelles qu'amène le temps ou le hasard. Il serait ridicule aujourd'hui de citer à l'astronomie et à la physique l'autorité de Ptolémée et d'Épicure : mais les principes d'Aristote et d'Horace n'ont point changé ; l'éloquence et la poésie les suivent encore.

Ces observations incontestables ont dû guider la commission que le Gouvernement a chargée de choisir le plan des méthodes et les auteurs les plus convenables à la perfection des études littéraires. Les vrais principes sont publiés d'avance par la voix de vingt siècles ; des doctrines éprouvées ont déjà formé plusieurs générations d'hommes

- illustres, et dès-lors on n'a plus besoin que de rétablir les bonnes traditions et de rendre hommage à l'expérience. Il faut imiter en tout la sagesse du Gouvernement : c'est dans les ruines des anciennes écoles qu'il a retrouvé les matériaux des nouvelles.

La connaissance de la langue latine fera toujours la principale partie de l'enseignement : c'est d'après les plus importantes considérations que cet usage est maintenu. Nulle langue en effet ne réunit autant d'avantages ; elle a donné naissance au plus grand nombre des idiomes modernes : les Romains qui la parlaient, ne sont plus ; elle leur survit encore, et semble éternelle comme leur nom. Plusieurs sciences la choisissent pour leur interprète, et se propagent avec elle d'un bout du monde à l'autre ; la jurisprudence la réclame, la médecine ne l'abandonnera pas, et la religion la consacre dans ses temples. Les philosophes ont quelquefois agité la question d'une langue universelle ; mais cette question était résolue d'avance : Rome antique ne réunit-elle pas, en quelque sorte, sous la domination de sa langue ; tous les empires de l'Europe, qui ne sont que les débris du sien ?

L'utilité du latin est donc reconnue ; mais quels sont les moyens de l'apprendre avec le plus de promptitude et de facilité ? Le bon sens, et l'usage suivi par les plus habiles professeurs, prouvent depuis longtemps que l'élève doit connaître d'abord les principes généraux de sa propre langue, et que l'étude de la grammaire française doit précéder celle de la grammaire latine. Telle est l'opinion du sage *Rollin* ; et les nouvelles écoles imiteront sans doute les anciennes, dans leur amour et leur respect pour son nom et son autorité.

« Il est naturel, dit-il, de commencer l'instruction des enfans par les » règles de la grammaire française, dont les principes leur serviront » aussi pour l'intelligence du latin et du grec, et paraîtront beaucoup » moins difficiles et moins rebutans, puisqu'il ne s'agira que de leur » faire ranger dans un certain ordre, des choses qu'ils savaient déjà, » quoique confusément. »

Il ajoute plus bas :

« Les premières règles qu'on donne pour apprendre le latin , doivent
 » être en français , parce que , en toute science , en toute connaissance ,
 » il est naturel de passer d'une chose connue et claire à une chose
 » qui est inconnue et obscure. »

Ici s'offrent quelques difficultés.

Les bonnes grammaires , et sur-tout pour le premier âge , ne sont pas très-multipliées : on doit éviter avec soin , dans les livres de ce genre , les définitions inexactes , la manie des systèmes , et toutes les erreurs qui en sont la suite. L'esprit de *Duclos* , le jugement de *Dumarsais* et l'analyse de *Condillac* ; ne les ont pas toujours garantis de ces défauts. Avant eux , il est vrai , les grands principes étaient établis dans la Grammaire générale de *Port-Royal* , qu'ils ont tous plus ou moins bien commentée , sans jamais en égaler ni la justesse ni la profondeur : mais les solitaires de *Port-Royal* sont plus faits pour instruire les maîtres que les disciples ; leur génie parle de trop haut pour se faire entendre à tous les esprits. On a très-bien observé que leur école avait produit les écrivains les plus mâles et les plus purs ; mais on convient aussi qu'une société célèbre , dont ils furent les ennemis , savait donner à l'instruction , des formes plus insinuantes , et proportionnait mieux ses leçons à la faiblesse de l'enfance. L'université de Paris avait adopté successivement ce que les deux méthodes offraient de meilleur ; et c'est pour cela que le cours d'études connu sous le nom d'*humanités* y avait acquis tant de perfection.

Ce corps , dont les honorables débris sont en grande partie l'ornement des nouvelles écoles , comptait parmi des noms illustres celui d'un homme moins connu qui composa plusieurs livres élémentaires dignes d'estime : cet homme est le vertueux *Lhomond* ; ses travaux furent sans éclat , mais non sans utilité (1) ; il ne travailla que pour l'intérêt des élèves , et jamais pour celui de son amour-propre.

(1) Il resta pendant vingt ans professeur de sixième , et ne voulut jamais passer dans les hautes classes , malgré les invitations de ses supérieurs , qui rendaient justice à son mérite.

Ce mérite si peu commun justifie la préférence qu'on donne à sa Grammaire française dans le tableau ci-joint ; on l'étudiera deux mois avant de passer à d'autres études. On fera usage ensuite de la méthode latine du C.^{en} *Gueroult* (1). Cette méthode est, pour le fond, celle de Port-Royal ; mais le nouvel éditeur, en l'abrégeant, a su la rendre plus propre à l'enfance.

On expliquera tour-à-tour l'*Épitome historiae sacrae et Graecae*. Ces deux abrégés réunissent, dans des phrases courtes et faciles, les principaux traits de l'histoire juive et de l'histoire grecque. On y joindra l'*Appendix de Diis* du P. *Jouvençy* : ce petit livre est dans son genre un vrai modèle ; en retranchant de la mythologie tout ce qui est dangereux pour l'enfance, il n'a rien omis de ce qui est nécessaire. Le *Catéchisme historique* de *Fleury* terminera les études de la sixième classe. *Voltaire*, et ses éloges ne paraîtront pas suspects, à lui-même l'oué cet auteur, dont une sage philosophie éclaire toujours la piété. Le *Catéchisme historique* a d'ailleurs l'avantage de remettre sous les yeux tous les évènements de l'histoire sainte, et de continuer les études littéraires en commençant à former l'homme moral.

Dans la cinquième classe, on lira *Cornelius Nepos*. Aux portraits des grands hommes de la Grèce contenus dans cet historien et dans l'*Épitome historiae Graecae*, on fera succéder ceux des grands hommes de l'ancienne Italie, dans le recueil intitulé *De Viris illustribus Romae*. On traduira les *Fables* de *Phèdre* ; on comparera leur élégante brièveté aux grâces de *la Fontaine* ; on apprendra par cœur les fables françaises imitées de *Phèdre* ; et ce double exercice formera le goût et la mémoire. Enfin, le livre de lecture française sera, pour la cinquième classe, les *Mœurs des Israélites* : cet ouvrage, qui est encore de *Fleury*, doit plaire à l'enfance, par les scènes naïves, les histoires merveilleuses et la simplicité des premiers âges du monde ; il a, sous ce rapport, quelque

(1) C'est au C.^{en} *Gueroult* que nous devons aussi l'excellente traduction de l'histoire des animaux, de *Plin* le Naturaliste.

réssemblance avec l'*Odyssée*. Aussi *Fénélon* aimait-il beaucoup les *Mœurs des Israélites* ; comment ne pas introduire dans les écoles un ouvrage recommandé par le suffrage de *Fénélon* !

Dans la quatrième classe, on donnera plus d'exercice à l'esprit, en le promenant sur un grand nombre d'auteurs. On aura soin d'étendre et de varier les objets d'enseignement : c'est là que doit commencer le cours de géographie. Mais, nous l'avouons à regret, les bons élémens de géographie sont aussi rares que les bons élémens de grammaire : l'art de parler à l'enfance est peu connu dans le plus grand nombre des livres composés pour elle ; cet art est moins facile qu'on ne croit. Des esprits supérieurs, qui ont reculé les bornes de la science, n'en ont pas su toujours développer les principes avec simplicité. Les bons livres élémentaires sont en général le fruit d'une patience laborieuse et d'une extrême modestie ; la science doit y cacher toutes ses difficultés, et l'orgueil toutes ses prétentions. Voilà pourquoi ce genre de travail est moins commun et moins heureux de jour en jour. Les commissaires ont donc fixé leur choix sur l'ancien Abrégé de la sphère et de la géographie de *Crozat*. Les derniers éditeurs ont eu soin d'y faire entrer les nouvelles divisions de l'Europe et de la France. Il faut y joindre quelques-unes des cartes faites pour la ci-devant école militaire : elles sont bien exécutées, et, dans tout ce qui regarde le monde ancien, on y suit les indications du savant et judicieux *d'Anville*, qu'on peut appeler le *Strabon* moderne.

L'enfant qui étudie les auteurs latins, verra sur la carte le théâtre des événemens passés, et la place qu'occupèrent les empires et les peuples qui ne sont plus. Ces notions géographiques seront d'autant plus nécessaires, que dans cette quatrième classe on doit lire *Justin*, qui abrège, comme on sait, l'histoire universelle de *Trogue Pompée*. A l'explication de *Justin*, on mêlera des morceaux du *Selecta à profanis*. Cet ouvrage, fait d'après les conseils et sur le plan de *Rollin*, renferme les actions les plus illustres, les traits les plus éloquens et

les pensées les plus sages de l'antiquité. C'est un des plus utiles recueils que l'érudition et la vertu aient composés pour la jeunesse. Il peut avoir son usage dans presque toute la durée des études, puisqu'il est formé par tous les auteurs latins, de morceaux plus ou moins difficiles, qui conviendront successivement à la diverse capacité des élèves.

Quelques métamorphoses d'*Ovide* offriront un amusement utile à l'imagination naissante. Les mœurs et le goût exigent un choix sévère dans ce poète : mais des tableaux tels que ceux de la *Création*, du *Déluge*, de l'*Age d'or* ; des fables comme celles de *Phaéton*, de *Méléagre*, de *Philémon et Baucis*, feront sans danger les délices de l'enfance. On donnera bientôt l'idée d'un style plus parfait et non moins aimable, en expliquant la première, la quatrième et la cinquième églogue de *Virgile*. On étudiera le premier des orateurs ainsi que le premier des poètes, dans quelques fragmens de *Cicéron* choisis avec soin par *d'Olivet*. Enfin on exercera les élèves à l'art de lire, en leur faisant réciter à haute voix la fable touchante d'*Aristonoüs* par *Fénélon*, quelques-uns de ses dialogues pour le duc de Bourgogne, et des portraits de *la Bruyère*.

Nous voici presque au milieu du cours d'études. Arrêtons-nous un moment pour quelques observations. Les anciens collèges avaient un grand nombre d'usages utiles et quelques préjugés. Prenons les uns et laissons les autres. On encourageait autrefois la composition des thèmes ; on la néglige aujourd'hui. Il nous semble pourtant que l'autorité des collèges a quelque poids. On ne peut nier que les versions n'aient plus d'attraits, et que l'esprit naturel des enfans ne s'y montre plus vite : mais les versions ne peuvent suffire seules à donner la connaissance de la langue latine ; on ne peut bien en savoir toutes les règles, en pénétrer le génie, en résoudre les difficultés, que par l'usage des thèmes entremêlé à celui des versions. L'ignorance et la frivolité verront peut-être dans ce conseil un reste de prévention scolastique : elles représenteront les dégoûts et l'ennui

que les thèmes donnent ordinairement au premier âge. Mais ne sait-on pas que le travail commencé avec quelque peine donne toujours le plus de fruit? Le maître ordonnera donc aux disciples de traduire tour-à-tour le français en latin et le latin en français : ces deux exercices sont également nécessaires. Des sophistes ont dit qu'après avoir appris une langue morte, on ne savait rien que des mots ; mais avant que ces mots, avec leurs diverses acceptions, soient entrés dans la tête de l'enfant, que de figures et d'idées y ont pris place avec eux ! que d'observations et d'analyses variées se sont faites à son insu, pour admettre ou rejeter telle ou telle expression ! En traduisant on compare sans cesse, et chaque comparaison est un jugement : ce travail, et nous en avons pour garant l'exemple des plus grands hommes, semble le plus propre, dans la jeunesse, à donner de la force, de l'activité et de la règle à toutes les puissances de l'esprit. Et d'ailleurs, voyez combien l'imagination s'agrandit, en vivant au milieu de ce que l'antiquité a produit de plus grand et de plus beau ! Quel avantage ne doit pas avoir sur les hommes étrangers à ces premières études, celui qui les fait avec soin, et qui porte dans sa mémoire tant de grandes pensées et tant d'illustres souvenirs !

L'instruction prendra plus d'intérêt encore dans la troisième classe ; l'histoire, dont on n'a vu que des traits épars dans les ouvrages cités plus haut, sera enseignée avec soin, et dans l'ordre progressif des faits et des temps : on l'apprendra dans les *Rudimens d'histoire* par *Domairon*. Les diverses parties de ce cours, distribuées avec un esprit sage et méthodique, feront l'objet d'une étude suivie, depuis la troisième classe jusqu'à la fin de la première. La chronologie doit, comme la géographie, accompagner l'histoire : on recommande les *Tablettes chronologiques* à l'usage des prytanées, et le *Tableau historique* de *Prevost d'Iray*.

Il sera temps aussi d'étudier la prosodie latine, et de s'exercer à la versification dans la langue de *Virgile*. Il est aisé de faire des

objections contre les vers latins modernes ; mais il est difficile de sentir l'harmonie des vers de *Virgile* , si on ne s'essaie pas à l'imiter. Les principaux épisodes des *Géorgiques* sont indiqués pour cette classe , ainsi que les *Traité de la vieillesse et de l'amitié*. On lira tour-à-tour la *Guerre des Gaules* par *César* , et l'*Histoire d'Alexandre* par *Quinte-Curce* ; on rapprochera les exploits , le caractère et les destinées des deux plus grands hommes de l'antiquité ; on pourra comparer aussi l'histoire de *Charles XII* à celle d'*Alexandre*. Il est vrai que le roi de Suède est le *Pyrrhus* et non l'*Alexandre* moderne ; mais *Voltaire* a quelque rapport avec *Quinte-Curce* , par l'élégante rapidité de la narration , et l'air merveilleux qu'il donne aux événemens historiques. C'est à cette époque qu'on mettra dans la main des élèves un livre que tous les enfans bien nés connaissent dans l'Europe entière : on devine aisément que ce livre est le *Télémaque*.

On voit que les écoles modernes ne mériteront pas le reproche fait quelquefois aux anciennes universités ; on ne dira plus que l'étude du français est sacrifiée à celle du latin : les chefs-d'œuvre français , dans ce nouveau plan , se trouvent à chaque instant rapprochés des chefs-d'œuvre antiques , et l'honneur de la langue maternelle est bien vengé.

Le même esprit a dirigé le choix des livres qu'on destine aux classes suivantes. Dans la deuxième , après la conjuration de *Salluste* , on voit celle de *Venise* par *Saint-Réal* ; les *Révolutions romaines* de *Vertot* sont placées près de *Tite-Live*. Dans la première , on admirera l'*Histoire universelle* de *Bossuet* , plus majestueux que *Tite-Live* lui-même. Quelques odes d'*Horace* et de *Rousseau* , des lettres de *Plin* le jeune et de madame de *Sévigné* , sont mises en parallèle. L'*Appendix de Diis* ne suffisait plus aux travaux plus variés des deux dernières classes ; il fallait un *Traité de mythologie complet* : celui de *Tressan* a réuni les suffrages.

La classe des belles-lettres enfin doit achever , doit embellir l'ouvrage de toutes les autres. En conséquence , on a voulu y réunir

tous les genres d'attraits et d'instruction. On a mis l'*Andrienne* à côté du *Misanthrope* de *Molière*, l'Art poétique d'*Horace* avec celui de *Boileau*, *Tacite* auprès de *Montesquieu*, le septième chant de la *Henriade* au-dessous du sixième de l'*Énéide*, le *Petit Carême* de *Massillon* et les *Oraisons funèbres* de *Bossuet* non loin des plus belles *Harangues* de l'Orateur romain. On n'a pas même voulu supprimer les auteurs d'un goût moins pur, quand des beautés réelles se mêlent à leurs défauts. Ainsi des fragmens de *Sénèque* et de *Lucain* seront lus tour-à-tour avec quelques morceaux choisis de *Fontenelle* et de *Thomas*. C'est dans cette classe de belles-lettres que le talent des élèves doit briller de tout son éclat. Les narrations, les vers latins et même français, les compositions oratoires, tout sera mis en usage pour former le style, en donnant de la justesse à l'imagination et de l'abondance à la pensée. On conseille pour cette classe le *Traité des études* par *Rollin* (1), et les *Principes généraux des belles-lettres* par *Domairon*.

Les C.^{ens} *Noël* et *Delaplace* ont fait pour les anciens poètes ce qu'on avait déjà fait pour les orateurs; ils en ont réuni avec goût les plus beaux passages, dans un recueil qui doit être adopté par les lycées.

La commission a fini sa tâche. Le plan qu'elle propose n'est pas nouveau; mais c'est pour cela peut-être qu'il est bon. Elle ne se flatte point d'apprendre quelque chose aux Professeurs; elle ne fait ici que consacrer leurs exemples. On regrette, en finissant, que la langue grecque n'ait point de place dans l'éducation nationale. Puisse le zèle des professeurs suppléer au silence du Gouvernement! puisse au moins cette belle langue être enseignée dans les villes où l'on étudie la médecine et ces sciences qui ont tiré du grec leurs principaux termes et souvent toute leur nomenclature! A la vérité,

(1) Le C.^{en} *Fontanes* se propose de donner incessamment une nouvelle édition de cet ouvrage.

le temps est court, les objets d'étude sont nombreux, et déjà même on accorde peu d'années à la langue latine. L'expérience seule apprendra si cette épargne de temps est un surcroît de connaissances, et si l'art d'abrégé, très-utile à l'homme qui sait beaucoup, peut l'être également à l'enfant qui ne sait rien.

Quoi qu'il en soit, la fondation des lycées est un grand bienfait : on n'entendra plus renouveler contre les lettres les blasphèmes de l'ignorance. Des esprits vulgaires ne voudront plus donner les lois de Crète et de Lacédémone à cette République immense qui n'a point de modèle, et qui doit posséder à-la-fois les vertus guerrières de Rome, les arts d'Athènes et le commerce de Carthage.

FAIT et arrêté le 27 Floréal an XI.

FONTANES, CHAMPAGNE, DOMAIRON.

OUVRAGES

Proposés pour l'Enseignement des Classes de Mathématiques des Lycées.

SÉRIE LITTÉRAIRE.

OBJETS D'ENSEIGNEMENT.

1.^{re} Année.

- 6.^e classe..... Latin. Chiffrer.
- 5.^e..... Latin. Les quatre règles.

2.^e Année.

- 4.^e..... Latin. Géographie.
- 3.^e..... Latin. Géographie. Éléments de Chronologie. Histoire ancienne.

3.^e Année.

- 2.^e..... Latin. Géographie. Histoire jusqu'à l'empire français. Mythologie.

- 1.^{re}..... Latin. Géographie. Histoire de France.

4.^e et 5.^e Années.

Belles-lettres latines et françaises.

SÉRIE MATHÉMATIQUE.

OBJETS D'ENSEIGNEMENT ET LIVRES PROPOSÉS.

SIXIÈME CLASSE.

- Matin..... { Mathématiques. — *L'Arithmétique de LACROIX*, jusqu'aux fractions décimales exclusivement.
- { Histoire naturelle. — *Éléments d'histoire naturelle du C.^{te} DUMÉRIE*.

CINQUIÈME CLASSE.

- Soir..... { Mathématiques. — Le reste de *L'Arithmétique de LACROIX*.
- { Principaux phénomènes de physique. — *Éléments de physique du C.^{te} HAÛY* (1.^{re} partie).

QUATRIÈME CLASSE.

Matin. { Mathématiques. — I.^{re} partie de la *Géométrie de LACROIX*.
 { Éléments de la sphère. — *Éléments d'astronomie du C.^m BIOT*
 { (1.^{re} partie).

TROISIÈME CLASSE.

Soir { Mathématiques. — La 2.^e partie de la *Géométrie de LACROIX*.
 { Éléments d'astronomie. — *Éléments d'astronomie du C.^m BIOT*
 { (2.^e partie).

DEUXIÈME CLASSE.

Matin. { Mathématiques. — Le 1.^{er} volume de l'*Algèbre de LACROIX*.
 { Principes de la chimie. — *Éléments de chimie du C.^m ADET*.

PREMIÈRE CLASSE.

Soir { Mathématiques. — *L'Application de l'algèbre à la géométrie de*
 { LACROIX, excepté la trigonométrie sphérique.
 { Notions de minéralogie. — *Éléments de minéralogie du C.^m AL-*
 { BRONGNIART.

MATHÉMATIQUES TRANSCENDANTES.

5.^e Année.

Application du calcul différentiel et intégral aux courbes. — Complément des
Éléments d'algèbre de LACROIX, I.^{re} partie du *Traité élémentaire de calcul*
différentiel et de calcul intégral de LACROIX.

Plans et cartes géographiques.

6.^e Année.

Application du calcul différentiel et intégral à la mécanique et aux fluides. —
 II.^e partie du *Traité de LACROIX*, jusqu'à l'intégration des équations diffé-
 rentielles partielles exclusivement. — *Éléments de mécanique de FRANCOEUR*.

Principes généraux de la haute physique, de l'électricité et de l'optique. —
Éléments de physique du C.^m HAÛY (2.^e partie).

RÉCAPITULATION.

MATHÉMATIQUES.

La commission propose,

Pour la 6.^e et la 5.^e classe de Mathématiques, le *Traité élémentaire d'arith-*
métique de LACROIX ;

Pour la 4.^e et la 3.^e, les *Éléments de géométrie* du même auteur;

Pour la 2.^e, les *Éléments d'algèbre* de LACROIX;

Pour la 1.^e, le *Traité élémentaire de trigonométrie et de l'application de l'algèbre à la géométrie*, du même;

Pour les deux années du cours de mathématiques transcendantes, le complément des *Éléments d'algèbre* de LACROIX; son *Traité élémentaire de calcul différentiel et de calcul intégral*; le *Traité élémentaire de mécanique* de FRANCEUR.

PHYSIQUE ET CHIMIE.

La commission n'ayant point trouvé de livres propres à l'enseignement des sciences physiques dans les lycées, propose de charger le C.^{en} DUMÉRIL, professeur à l'école de médecine, de rédiger les *Éléments d'histoire naturelle* pour la 6.^e classe de mathématiques; et le C.^{en} Alex. BRONGNIART, ingénieur des mines, ceux de *minéralogie* pour la première;

Le C.^{en} ADET, membre du Tribunal, les *Éléments de chimie* pour la deuxième;

Le C.^{en} BIOT, professeur de physique mathématique au Collège de France, les *Éléments d'astronomie* pour la 4.^e et la 3.^e;

D'inviter le C.^{en} HAÛY à écrire les *Traités de physique*; et si ce savant ne pouvait s'en charger, le C.^{en} BIOT serait indiqué pour faire ce travail.

FAIT et arrêté par les membres de la commission. Paris, le 20 Germinal an XI.

LAPLACE, MONGE, LACROIX.

CHOIX

Des Livres classiques pour le Latin et les Belles-Lettres.

SIXIÈME CLASSE.

On commencera par la Grammaire française. Grammaire française de LHOMOND.

Ouvrages latins.

I.^{re} partie de la Méthode latine du C.^{en} GUEROULT, ou Rudiment de LHOMOND.

Epitome historiæ sacræ de LHOMOND.

Epitome historiæ Græcæ de SIRET.

Appendix de Diis de JOUVENCY.

Ouvrages français.

Catéchisme historique de FLEURY.

CINQUIÈME CLASSE.

Ouvrages latins.

II.^e partie de la Méthode latine du C.^{en} GUEROULT.

De Viris illustribus urbis Romæ, de LHOMOND.

CORNELIUS NEPOS.

PHÆDRI *Fabulæ*.

Quelques lettres de CICÉRON, des plus courtes et des plus aisées.

Dictionnaire des commençans.

Ouvrages français.

Fables de LA FONTAINE.— On apprendra par cœur les Fables imitées de PHÈDRE.

Mœurs des Israélites.

CHOMPRÉ. Petit Dictionnaire de la Fable.

QUATRIÈME CLASSE.

Ouvrages latins.

Selectæ à profanis.

JUSTIN.

Choix des Métamorphoses d'OVIDE.

La Création.

L'Age d'or.

Phaëton.

Méléagre.

Philémon et Baucis, &c.

Trois Églogues de VIRGILE.

I.^e, IV.^e et V.^e

M. T. CICÉRONIS *Eclogæ*, ou Pensées de CICÉRON par D'OLIVET.

On commencera à se servir des Dictionnaires latin de Boudot et français de LALLEMANT.

Ouvrages français.

Dialogues de FÉNÉLON.

Fable d'Aristonoüs.

Portraits choisis de LA BRUYÈRE.

Le Vocabulaire français de MM. DE WAILLY.

Géographie.

Abrégé* de la Sphère et de la Géographie de CROZAT.

Cartes. Mappemonde.

Atlas des quatre parties du monde, avec leurs principales divisions, commenté par MENTELLE.

TROISIÈME CLASSE.

Ouvrages latins.

Au commencement de ce cours, la Prosodie latine de CHEVALIER.

QUINTE-CURCE.

CÉSAR, *de Bello Gallico*.

CICÉRON.

De senectute.

De amicitia.

Épisodes des Géorgiques de VIRGILE.

Les prodiges arrivés à la mort de César.

L'éloge de la vie champêtre.

La peste des animaux.

Le vieillard de Galèse.

La description du printemps.

L'épisode d'Aristée.

Le I.^{er} livre de l'Énéide.

Ouvrages français.

Traduction des Géorgiques de DELILLE. — A lire et à apprendre par cœur.
Télémaque.

Histoire de Charles XII.

Histoire et Géographie.

Tablettes chronologiques à l'usage du Prytanée, ou le Tableau historique
de PREVOST D'IRAY.

Rudimens d'histoire, par DOMAIRON.

Événemens antérieurs à la dispersion des hommes.

Origine primitive des nations.

Époques générales de l'établissement et de la destruction des gouvernemens
anciens.

Époques générales de l'établissement des gouvernemens modernes.

Peuples anciens jusqu'à la fin de la République romaine.

Recueil de cartes de l'histoire ancienne pour l'école militaire, par ROBERT
DE VAUGONDY.

DEUXIÈME CLASSE.

Ouvrages latins.

SALLUSTE.

Continuer VIRGILE.

Deuxième livre de l'Énéide.

Cinq ou six Odes d'HORACE.

Mæcenas utavis &c.

Jam satis &c.

Sic te, diva potens &c.

Eheu fugaces &c.

Auream quisquis mediocritatem &c.

Quis desiderio sit pudor aut modus &c.

Solvitur acris hyems &c.

CICÉRON.

Pro Ligario.

Pro Marcello.

TITI-LIVII *Res memorabiles.*

Ouvrages français.

La Conjuración de Venise, par SAINT-RÉAL.

Les Révolutions de Portugal, }
Les Révolutions romaines, } par de VERTOT. ●

Mythologie de TRESSAN.

Histoire et Géographie.

Rudimens de l'histoire, *suite.*

Peuples modernes jusqu'à la France.

Géographie de NICOLE DE LA CROIX.

Sur-tout Asie, Europe, Afrique.

Avec les cartes modernes.

PREMIÈRE CLASSE.

Ouvrages latins.

Continuer TITE-LIVE.

Guerres puniques.

Continuer VIRGILE.

Cinquième livre de l'Énéide.

CICÉRON.

Pro lege Maniliâ;

Quelques lettres de PLINE.

Quelques Odes d'HORACE, plus difficiles.

Beatus ille qui procul negotiis &c.

Qualem ministrum &c.

Justum et tenacem &c.

Pastor cum traheret &c.

Tyrrhena regum progenies &c.

Odi profanum vulgus &c.

O diva, gratum &c.

Une Épître et une Satire d'HORACE.

Qui-fît, Mæcenâs &c.

Hoc erat in votis &c.

Continuer la poésie latine.

On formera les élèves aux narrations latines et françaises.

Ouvrages français.

Discours sur l'histoire universelle de BOSSUET.

Choix de lettres de M.^{me} DE SÉVIGNÉ.

ROUSSEAU le Lyrique.

La neuvième Satire et l'Épître à Lamoignon de BOILEAU.

Tropes de DUMARSAIS.

Continuation de la Mythologie de TRESSAN.

Rudimens de l'histoire.

Article France, jusqu'à la fin.

France par provinces, par départemens.

Gallia antiqua, carte de D'ANVILLE.

CLASSE DE BELLES-LETTRES.

Ouvrages latins.

HISTORIENS.

TITE-LIVE.

Continuation des Guerres puniques.

TACITE.

Germanicus, Agrippine à Brindes, &c.

Vie d'Agricola.

Mœurs des Germains.

Ouvrages français.

Grandeur et décadence des Romains, par MONTESQUIEU.

POÈTES LATINS.

VIRGILE.

Sixième livre de l'Énéide.

Épisodes de Cacus, Nisus et Euriale.

Funérailles de Pallas.

Le Bouclier d'Énée.

On s'attachera à faire sentir les beautés poétiques de VIRGILE.

TÉRENCE.

L'Andrienne.

LUCRÈCE. Quelques prologues de ses chants.

Suave mari magno &c.

Description de la peste.

LUCAIN.

César passant le Rubicon.

L'apparition de la Patrie.

La Forêt de Marseille.

HORACE.

Ars poetica.

Poètes français.

RACINE.

Esther et Athalie.

VOLTAIRE.

Le septième chant de la Henriade.

MOLIÈRE.

Le Misanthrope.

BÓILEAU.

Art poétique.

ORATEURS ET PHILOSOPHES.

Ouvrages latins.

Conciones à veteribus historicis excerptæ.

Conciones à veteribus poetis &c., par les C.^{ens} NOËL et DELAPLACE.

CICÉRON.

Première et deuxième Catilinaires.

Une Verrine.

Pro Milone.

Quelques fragmens choisis de SÉNÈQUE et de PLINE le Naturaliste.

Ouvrages français.

BOSSUET, Oraisons funèbres :

Pour la reine d'Angleterre ;

Pour la duchesse d'Orléans ;

Pour le grand Condé.

FLÉCHIER, Oraisons funèbres :

Pour Turenne et Montausier.

Quelques Éloges de FONTENELLE, au gré des professeurs.

Éloge de Marc-Aurèle par THOMAS.

MASSILLON, Petit Carême.

FÉNÉLON, Existence de Dieu.

LA BRUYÈRE, Morceaux choisis.

Vues sur la nature, de BUFFON :

Quelques descriptions d'animaux.

On continuera la poésie latine. — Essai de versification française. — Prosodie de D'OLIVET. — Synonymes de GIRARD.

FAIT et arrêté par les Membres de la Commission, le 25 Floréal an XI.

FONTANES, CHAMPAGNE, DOMAIRON.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.

Brumaire an XII.

INSTRUCTIONS

POUR

MESSIEURS LES PRÉSIDENTS

DES ASSEMBLÉES DE CANTON.

TABLE.

N.º I.	<i>INSTRUCTIONS pour Messieurs les Présidens des Assemblées de Canton . . .</i>	page 3.
N.º II.	<i>EXTRAIT de l'acte des Constitutions de l'Empire, en date du 22 frimaire an 8 (13 décembre 1799)</i>	13.
N.º III.	<i>EXTRAIT de l'acte des Constitutions de l'Empire, en date du 16 thermidor an 10 (4 août 1802), en ce qui concerne les Assemblées cantonales</i>	ibid.
N.º IV.	<i>EXTRAIT de l'acte des Constitutions de l'Empire, en date du 28 floréal an 12 (18 mai 1804), en ce qui concerne les Assemblées cantonales</i>	15.
N.º V.	<i>DÉCRET IMPÉRIAL du 17 janvier 1806, contenant les dispositions réglementaires en ce qui concerne les Assemblées de canton</i>	16.
N.º VI.	<i>EXTRAIT du Code pénal, en ce qui concerne les Assemblées de canton et les Collèges électoraux</i>	27.

SOMMAIRES.	ARTICLES des actes des constitutions, des lois et réglemens relatifs à chaque opération.	DISPOSITIONS PARTICULIÈRES au Président de canton.	DISPOSITIONS COMMUNES au Président de canton et aux Présidens de sections.	DISPOSITIONS PARTICULIÈRES. aux Présidens de sections.
<i>Pièces à recevoir par le Président du canton; lieu où il doit les recevoir.</i>	Règlement du 17 janvier 1806, art. 10 et 11.	<p>Le président du canton recevra du Sous-préfet, au lieu de son domicile politique,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.° Son acte de nomination; 2.° Une expédition du décret de convocation; 3.° La lettre par laquelle l'Empereur lui donne avis de cette convocation; 4.° Une ampliation de l'arrêté par lequel le Préfet aura désigné les édifices dans lesquels les assemblées sectionnaires devront se réunir; 5.° La liste des ayans-droit de voter dans le canton; 6.° La liste des ayans-droit de voter dans chaque assemblée sectionnaire; 7.° La liste des dix plus âgés et des dix plus imposés de chaque section; 8.° Un exemplaire, pour chaque section, de la liste des six cents plus imposés du département; 9.° Un exemplaire, pour chaque section, de la liste des cent plus imposés de chaque commune, pour le conseil municipal de laquelle l'assemblée cantonale aura des présentations à faire. 		
<i>Serment à prêter par le Président de canton.</i>	<p>Actes des constitutions de l'Empire du 18 floréal an 11, art. 39.</p> <p>Acte de nomination.</p> <p>Acte des constitutions de l'Empire, du 2 février 1808.</p> <p><i>Idem</i>, 2 mars 1809.</p>	<p>Si le Président du canton, depuis sa nomination, n'a pas prêté serment, et s'il se trouve à Paris, ou doit y passer pour se rendre à son poste, il prètera, entre les mains du grand Électeur, du vice-grand Électeur, ou du grand Dignitaire qui en remplira les fonctions, le serment dont la teneur suit :</p> <p>« Je jure d'obéir aux constitutions et lois de l'Empire, et aux réglemens émanés de l'Empereur, pour leur exécution; d'être fidèle à la personne de l'Empereur; de me conformer aux instructions qui me seront données, de maintenir l'ordre dans l'assemblée que je présiderai; de ne pas souffrir qu'elle s'occupe d'autres objets que de ceux qui seront prescrits par le décret de convocation; de ne tolérer aucune coalition tendant à capter ou à gêner les suffrages; de ne rien faire par haine ou par faveur; de clore l'assemblée le jour du mois d époque fixée par le décret de convocation; enfin d'exercer mes fonctions avec zèle, exactitude, fermeté et impartialité. »</p> <p>Si le Président de canton n'est point à Paris, ou ne doit point y passer, ce serment sera adressé par écrit au grand Dignitaire qui devra le recevoir.</p> <p>MM. les Présidens des assemblées cantonales des départemens suivans voudront bien se rappeler que les fonctions de grand Électeur sont remplies, dans les départemens des Apennins, de la Doire, de Gènes, de Marengo, de Montenotte,</p>		

SOMMAIRES.	ARTICLES des actes des constitutions, des lois et réglemens relatifs à chaque opération.	DISPOSITIONS PARTICULIÈRES au Président de canton.	DISPOSITIONS COMMUNES. au Président de canton et aux Présidents de sections.	DISPOSITIONS PARTICULIÈRES aux Présidents de sections.
<p data-bbox="204 613 319 719"><i>Nomination à faire par le Président du canton.</i></p> <p data-bbox="204 1133 319 1261"><i>Serment à prêter par les Présidents des assemblées sec- tionnaires.</i></p>	<p data-bbox="327 315 443 421">Décret du 7 avril 1809. Actes des consti- tutions du 17 fé- vrier 1815.</p> <p data-bbox="327 613 443 696">Acte du 16 ther- midoran 10, art. 7. Règlement du 17 janvier, art. 13.</p> <p data-bbox="327 1133 443 1182">Règlement du 17 janvier, art. 13.</p>	<p data-bbox="443 315 762 613">du Pô, de la Sésia, de la Stura et du Taro, par le Prince gouverneur général des départemens au-delà des Alpes; dans les départemens de l'Arno, de la Méditer- ranée et de l'Ombrone, par la grande Du- chesse de Toscane; dans les départemens de Rome et du Trasimène, par le Prince gouverneur général; dans les départemens des Bouches-de-la-Meuse, des Bouches- de l'Issel, de l'Ems occidental, de l'Ems oriental, de la Frise, de l'Issel supérieur et du Zuyderzée, par le gouverneur général grand dignitaire de l'Empire.</p> <p data-bbox="443 613 762 1093">Aussitôt que le Président du canton aura reçu les pièces dont il a été parlé plus haut, il nommera, pour chaque assemblée section- naire, un président, auquel il adressera, 1.° Un acte de nomination; 2.° Un extrait du décret de convocation; 3.° Un extrait de l'arrêté par lequel le Préfet aura désigné l'édifice dans lequel la section devra se réunir; 4.° La liste des ayans-droit de voter dans la section; 5.° La liste des dix plus âgés et des dix plus imposés de la section; 6.° La liste des six cents plus imposés du département; 7.° La liste des cent plus imposés de chaque commune pour le conseil muni- cipal de laquelle l'assemblée cantonale aura des présentations à faire; 8.° L'indication du moment où il re- cevra le serment du Président de section.</p>		<p data-bbox="1082 1144 1316 1742">Chaque Président section- naire prêtera, entre les mains du Président de canton, le ser- ment dont la teneur suit : « Je jure d'obéir aux consti- tutions et lois de l'Empire, » et aux réglemens émanés de » l'Empereur pour leur exécu- » tion; d'être fidèle à la personne » de l'Empereur; de me con- » former aux instructions qui » me seront données; de mainte- » nir l'ordre dans la section de » l'assemblée cantonale que je » suis appelé à présider; de ne » pas souffrir qu'elle s'occupe » d'autres objets que de ceux qui » seront prescrits par le décret de » convocation; de ne tolérer » aucune coalition tendant à » capter ou à gêner les suf- » frages; de ne rien faire par » haine ou par faveur; de clore » la session le jour du » mois d époque fixée » par le décret de convocation;</p>

SOMMAIRES.	ARTICLES des actes des constitutions, des lois et réglemens relatifs à chaque opération.	DISPOSITIONS PARTICULIÈRES au Président de canton.	DISPOSITIONS COMMUNES au Président de canton et aux Présidens de sections.	DISPOSITIONS PARTICULIÈRES. aux Présidens de sections.
<p><i>Publication que le Président doit faire faire.</i></p> <p><i>Arrivée du Président dans le lieu des scrutins. Disposition du local.</i></p> <p><i>Règles générales de conduite pour le Président.</i></p>	<p>Règlement du 17 janvier, art. 13.</p> <p><i>Idem</i>, art. 15 et 18.</p> <p>Règlement du 17 janvier, art. 14.</p> <p>Décret de convocation, art. 11.</p> <p>Règlement du 17 janvier, art. 7.</p> <p><i>Idem</i>, art. 21 et 22.</p>	<p>Le Président de canton dressera procès-verbal de cette prestation de serment, au dos de l'acte de nomination du Président sectionnaire.</p> <p>Le Président de canton adressera au Maire de chacune des communes du canton, extrait du décret de convocation, et de l'arrêté par lequel le Préfet aura désigné l'édifice dans lequel chaque section devra se réunir; il invitera à être publié, à plusieurs reprises, ces divers extraits, et à engager les citoyens à suivre avec exactitude les opérations de l'assemblée.</p>	<p>Au jour fixé pour l'ouverture de la session, le Président se rendra, au lever du soleil, dans l'édifice désigné par le Préfet pour la réunion de la section.</p> <p>Sur le bureau il y aura autant de boîtes que de fonctions diverses pour lesquelles l'assemblée sera chargée de faire des choix. Chacune de ces boîtes sera à double serrure: l'une des clefs restera entre les mains du Président; le plus imposé des Scrutateurs aura l'autre.</p> <p>La salle devra être garnie d'un nombre de sièges et de tables suffisant pour que les votans puissent, sans confusion, former leurs bulletins.</p> <p>Du papier coupé d'une manière uniforme, de l'encre et des plumes, seront déposés sur chaque table pour la formation des bulletins.</p> <p>Le Président doit se rappeler,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.^o Que la police intérieure de l'assemblée lui appartient; 2.^o Que l'Empereur a mis à sa disposition tous les moyens nécessaires pour y maintenir le bon ordre; 3.^o Que nul ne peut être admis à voter s'il n'est porteur d'une carte civique, à moins qu'il ne soit bien reconnu par le bureau, que le votant qui annoncerait l'avoit oubliée ou égarée n'est point suspendu de ses droits civiques, et qu'en conséquence il se trouve avec raison inscrit sur la liste des ayans-droit de voter dans la section; 4.^o Que l'assemblée est votante et non délibérante; que par conséquent chaque votant doit se borner à faire ses bulletins et à les déposer; que s'il a quelques observations à faire, c'est au bureau seul qu'il doit s'adresser; que c'est au bureau à prononcer sur les contestations, sur le droit de voter, et sur les irrégularités, soit des bulletins, soit des scrutins, sauf le recours à l'Empereur; qu'en cas de partage entre les membres du bureau, la voix du Président doit être prépondérante; 	<p>» en fin d'exercer mes fonctions » avec zèle, exactitude, fermeté » et impartialité. »</p>

SOMMAIRES.	ARTICLES des actes des constitutions, des lois et réglemens relatifs à chaque opération.	DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 22 Président de canton.	DISPOSITIONS COMMUNES 21 Président de canton et aux Présidens de sections.	DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 21 Présidens de sections.
<i>Formation du bureau.</i>	Acte du 16 thermidor an 10, art. 17 et 16. Décret de convocation, art. 3. Acte du 16 thermidor, art. 37. Règlement du 17 janvier, art. 32. Acte du 16 thermidor, art. 5 et 7. Acte de nomination. Règlement du 17 janvier, art. 15.	Le Président s'adjoint quatre Scrutateurs, de la manière prescrite par l'article 15 du règlement.	5.° Que l'assemblée ne doit s'occuper que des opérations pour lesquelles elle est convoquée; 6.° Que l'assemblée ne peut directement ni indirectement, sous quelque prétexte que ce soit, correspondre avec une autre assemblée; 7.° Que l'assemblée ne peut prolonger sa session au-delà du terme fixé par le décret de convocation. Si les premières personnes portées sur les listes des dix plus âgés et des dix plus imposés, ne se trouvent point à l'ouverture de la session, elles n'ont point à se plaindre de se voir remplacées par celles qui viennent après elles, et qui ont montré plus d'empressement.	Le Président s'adjoint deux Scrutateurs, de la manière prescrite par l'article 15 du règlement. Le Secrétaire est ensuite nommé à la majorité absolue des suffrages, par le Président et ses deux Scrutateurs.
<i>Ouverture du procès-verbal.</i>	Idem, art. 17.	Le Secrétaire est ensuite nommé à la majorité absolue des suffrages, par le Président et ses quatre Scrutateurs.	Le Président proclamera les membres du bureau définitif; ils prendront place à ses côtés, et le Secrétaire ouvrira le procès-verbal, sur lequel il consignera toutes les opérations qui auront eu lieu jusqu'alors. Ce procès-verbal doit être rédigé à la fin de chaque séance; il est lu au commencement de la séance suivante, et signé par tous les membres du bureau qui ont assisté à la précédente. Aucun de ceux-ci, sous quelque prétexte que ce soit, ne peut s'y refuser; mais s'ils ont fait des observations qui leur paraissent importantes, et qu'on n'ait pas voulu consigner au procès-verbal, ils ont le droit de les écrire eux-mêmes avant de signer. Le Président donnera ensuite communication à l'assemblée,	
<i>Communication à donner aux votans.</i>	Idem, art. 15.		1.° De son acte de nomination; 2.° Du décret de convocation; 3.° Des extraits des actes des constitutions de l'Empire, en ce qui concerne les assemblées cantonales; 4.° Du décret impérial du 17 janvier 1806, qui a été substitué au règlement du 19 fructidor an 10; 5.° Des articles 8, 9, 28, 34, 42, 43, 109, 110, 111, 112 et 113 du Code pénal, et principalement des dispositions de ces articles relatives aux peines qu'encourent les membres des bureaux qui commettent des infidélités dans l'exercice de leurs fonctions.	

SOMMAIRES.	ARTICLES des actes des constitutions, des lois et réglemens relatifs à chaque opération.	DISPOSITIONS PARTICULIÈRES xii Président de canton.	DISPOSITIONS COMMUNES au Président de canton et aux Présidens de sections.	DISPOSITIONS PARTICULIÈRES xiii Présidens de sections.
	<p>Décret de convocation, art. 3.</p> <p>Acte du 16 thermidor an 10, art. 15, 16, 19, 25 et 26.</p> <p>Règlement du 17 janvier, art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 12.</p> <p>Acte du 16 thermidor an 10, art. 16 et 18.</p> <p>Règlement du 17 janvier, art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.</p> <p>Acte du 16 thermidor, art. 10 et 11.</p> <p>Arrêté du 19 fructidor an 10, art. 77.</p> <p>Règlement du 17 janvier, art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 et 22.</p> <p>Acte du 16 thermidor an 10, art. 8.</p> <p>Règlement du 17 janvier, art. 39.</p>		<p>Il engagera les votans à faire leurs bulletins de la manière la plus claire, et à désigner les personnes qu'ils y porteront, par leurs noms, prénoms et qualités, afin de ne laisser aucun doute sur l'individu qu'ils entendent être.</p> <p>Il les prévendra que, d'après les dispositions du décret de convocation, ils vont avoir à procéder, en trois tours de scrutin, à la nomination,</p> <p>1.° De Électeurs pour le collège électoral de département.</p> <p>Les conditions d'éligibilité sont, 1.° d'avoir son domicile politique dans le département, et par conséquent d'être inscrit sur le registre civique de l'un des arrondissemens du département; 2.° de faire partie de la liste des six centes plus imposés du département.</p> <p>2.° A la nomination de Électeurs pour le collège de l'arrondissement.</p> <p>Les conditions d'éligibilité sont, d'avoir son domicile politique dans l'arrondissement, et par conséquent d'être porté sur le registre civique de cet arrondissement.</p> <p>3.° A la nomination de candidats pour le conseil municipal de chacune des communes de</p> <p>Les conditions d'éligibilité sont, d'avoir son domicile politique dans la commune pour le conseil municipal de laquelle on est présenté, et d'en être un des cent plus imposés.</p> <p>4.° A la nomination de deux candidats pour les fonctions de Juge de paix.</p> <p>Les conditions d'éligibilité sont, d'avoir trente ans accomplis, de jouir des droits de citoyen français, et par conséquent d'être porté sur un registre civique. Les Juges de paix actuels, qui ont été choisis sur les anciennes listes de présentation, sont, comme tous les candidats élus aux précédentes sessions, candidats à vie: ils ne doivent donc pas être portés par les votans; ce seraient autant de voix inutiles; et le Président, non-seulement doit prévenir les votans qu'une pareille nomination serait regardée comme non avenue, mais encore qu'elle pourrait produire un très-mauvais effet pour le titulaire qu'elle concernerait, parce qu'il pourrait être soupçonné d'intrigues, ainsi que ceux qui l'auraient secondé, en cherchant par là à diminuer le nombre des candidats.</p> <p>Les titulaires qui ont été nommés d'office faute de présentation de la part de l'assemblée cantonale, ne sont pas, comme ceux dont il vient d'être question, candidats à vie. Ils peuvent donc être nommés par l'assemblée, et même, si dans le cours de leurs dix années d'exercice ils n'obtiennent pas cette nomination, à l'expiration de leurs fonctions ils n'y sont plus rééligibles. Le Président doit avoir soin d'en prévenir les votans, s'il ne veut pas être soupçonné d'intrigue et de partialité.</p>	

SOMMAIRES.	ARTICLES des actes des constitutions, des lois et réglemens relatifs à chaque opération.	DISPOSITIONS PARTICULIERES au Président de canton.	DISPOSITIONS COMMUNES au Président de canton et aux Présidens de sections.	DISPOSITIONS PARTICULIERES aux Présidens de sections.
	<i>Ouverture du premier scrutin.</i>	Acte du 16 thermidor an 10, art. 8. Règlement du 17 janvier, art. 39. Règlement, art. 19.		5.° A la nomination de quatre candidats pour les fonctions de Suppléans du Juge de paix. Mêmes conditions d'éligibilité que pour la place de Juge de paix, et mêmes observations. Le Président proclamera l'ouverture du premier scrutin. Il prévendra les votans que les bulletins qu'ils ont à faire doivent être faits en même temps; Que sur le premier, relatif au collège de département, ils ont à écrire noms pris sur la liste des six cents plus imposés; Que sur le second, relatif au collège d'arrondissement, ils ont à écrire noms d'individus domiciliés dans l'arrondissement;
	Acte du 16 thermidor an 10, art. 10.	Le Président du canton se rappellera que, d'après les dispositions de l'article 10 de l'acte du 16 thermidor an 10, toutes les sections du canton doivent concourir à la présentation des candidats pour le conseil municipal des communes pour lesquelles l'assemblée cantonale est chargée de présenter par le décret de convocation. Quelque étrangère que soit à ces communes telle ou telle section du canton, agir autrement serait commettre des nullités.	Que sur le troisième, relatif au conseil municipal de ils ont à écrire noms pris sur la liste des cent plus imposés de commune;	
<i>Serment et inscription des votans.</i>	Acte du 18 Floreal an 12, art. 56. Règlement du 17 janvier, art. 20.		Que sur le quatrième, relatif à la justice de paix, ils ont à écrire deux noms qui peuvent être pris dans toute l'étendue de l'Empire; Que sur le cinquième, relatif à la suppléance du Juge de paix, ils ont à écrire quatre noms qui pourront également être pris dans toute l'étendue de l'Empire. A mesure que chaque votant se présentera pour voter, il prêtera le serment dont la teneur suit : « Je jure obéissance aux constitutions de l'Empire et fidélité à l'Empereur. » Il déposera chacun de ses bulletins dans la boîte destinée à le recevoir, en inscrivant ou faisant inscrire son nom sur celle des feuilles conformes au modèle annexé au règlement sous le n.° 10, qui sera relative à l'espèce d'élection pour laquelle le bulletin sera fait. Le Président veillera avec soin à ce que chaque votant pouvant écrire, remplisse lui-même les quatre colonnes de ces feuilles, et à ce que ces mêmes colonnes, ainsi que la dernière, soient remplies par chacun des	

SOMMAIRES.	ARTICLES des actes des constitutions, des lois et règlements relatifs à chaque opération.	DISPOSITIONS PARTICULIÈRES au Président de canton.	DISPOSITIONS COMMUNES au Président de canton et aux Présidents de sections.	DISPOSITIONS PARTICULIÈRES aux Présidents de sections.
<p><i>Closure et dépouillement du premier scrutin.</i></p>	<p>Règlement (art. 17)</p> <p>Ann. art. 17.</p> <p>Art. 17 du Code</p>		<p>membres du bureau qui auront reçu le bulletin d'un votant ne pouvant écrire. Les feuilles dont il est ici question ne peuvent jamais être écrites en entier de la même main, quand bien même elles seraient arretées par la totalité des membres du bureau, une pareille irrégularité suffirait pour faire annuler toutes les opérations qui en seraient entachées, parce qu'il est impossible qu'une section soit entièrement composée de votans qui ne sachent point écrire.</p> <p>Conformément à l'article 23 du règlement, chaque scrutin restera ouvert pendant trente-six heures effectives au plus. Ce laps de temps doit être compté sans interruption et sans déduction les jours de nuit. A l'expiration de ce délai, quel que soit le nombre des votans qui se seront présentés, le Président ordonnera que le scrutin soit clos et dépouillé.</p> <p>Lorsque le scrutin sera resté ouvert pendant le temps prescrit par l'article 23 du règlement, le Président ordonnera qu'il soit clos et dépouillé.</p> <p>Le Président fera, pour chaque scrutin de nomination, l'opération suivante :</p> <p>Il ouvrira la boîte, en tirera les bulletins et les comptera. Le nombre de votans ne dépasse celui des bulletins inscrits sur la feuille n^o 10, les bulletins blancs ou non écrits examinés et au contraire le nombre de bulletins égale celui des votans, ils seront valides.</p> <p>Le Président placera, à hauteur de ses Secrétaires et du Secrétaire, les bulletins régulièrement portés sur chaque bulletin. Il mettra la tête des bulletins blancs, ou non écrits entièrement annulés par la main. Il ne peut, dans ce cas, prêter à personne.</p> <p>Les Secrétaires et le Secrétaire tiendront note des suffrages obtenus par chaque personne nommée par le Président. Si, à la fin de l'opération, ils différaient dans leur relevé, le relevé sur lequel le plus grand nombre des membres du bureau sera d'accord, obtiendra la préférence. S'ils différaient tous, il faudrait recommencer l'opération. On ne doit donc montrer les bulletins que lorsque l'on est assuré qu'on n'aura plus besoin d'y recourir et le bureau doit avoir ce soin, pour pouvoir toujours répondre victorieusement aux réclamations qui pourraient avoir lieu pendant le cours de l'opération.</p> <p>Le Président retranchera du nombre des votans inscrits sur les feuilles n^{os} 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, le nombre qui restera après cette soustraction, sera consigné au procès-verbal, et sera celui des votans qui auront effectivement concouru à l'élection.</p>	

C

SOMMAIRES.	ARTICLES des actes, des constitutions, des lois et réglemens relatifs à chaque opération.	DISPOSITIONS PARTICULIÈRES au Président de canton.	DISPOSITIONS COMMUNES au Président de canton et aux Présidens de sections.	DISPOSITIONS PARTICULIÈRES aux Présidens de sections.
<p><i>Recensement du premier scrutin.</i></p>	<p>Règlement du 17 janvier, art. 25.</p> <p>Règlement du 17 janvier, art. 26.</p> <p>Règlement, art. 27.</p>	<p>Le recensement général est fait par le bureau seul de la première section du canton, en présence des membres des bureaux des autres sections qui ont le droit d'y assister. Ce bureau peut rejeter du recensement général, en motivant son rejet, tous les votes irrégulièrement émis : il ne peut être forcé à recommencer cette opération pour y admettre les votes compris dans des procès-verbaux qui ne seraient apportés que lorsque le recensement serait légalement terminé; mais il doit se prêter à tout ce qui dépendra de lui, pour que les droits d'aucune section ne soient lésés, et se rappeler que si le recensement général était fait d'une manière illégale ou arbitraire, il serait recommencé ou modifié par le préfet du département, juge en première instance des opérations des assemblées cantonales.</p> <p>Le Président du canton se rappellera que ce recensement doit avoir lieu trois jours au plus tard après l'ouverture du scrutin : il indiquera aux Présidens sectionnaires le jour auquel il y sera procédé.</p> <p>Le Président fera faire ensuite, pour chaque espèce de nomination, l'opération suivante, en n'oubliant pas que, d'après les dispositions du nouveau règlement, le concours de la moitié des ayans-droit de voter n'est plus exigé comme par le passé pour la validité d'un scrutin, et qu'il suffit, pour être régulièrement élu, d'avoir obtenu la majorité absolue des votes effectifs émis par les personnes qui se sont présentées.</p> <p>1.º Il fera constater le nombre des votans qui auront concouru à la nomination : pour cela, il suffira de faire le relevé des votans inscrits dans chaque section sur la feuille n.º 10, déduction faite, ainsi qu'il a été dit plus haut, des bulletins blancs ou entièrement annulés, et d'additionner ensuite tous ces relevés particuliers.</p> <p>2.º Il établira ensuite la quantité de suffrages nécessaire pour être élu : ce sera la moitié plus un du nombre des votans effectifs.</p> <p>3.º Il fera faire la liste de toutes les per-</p>	<p>Le Secrétaire consignera au procès-verbal les noms de toutes les personnes qui auront obtenu des suffrages, et le nombre de suffrages que chacune d'elles aura obtenu.</p>	<p>Lorsque cette opération sera terminée, le Président en fera prévenir le Président de canton, et lui fera demander quand il pourra se présenter avec son procès-verbal pour assister au recensement général.</p>

SOMMAIRES.	ARTICLES des actes des constitutions, des lois et règlements relatifs à chaque opération.	DISPOSITIONS PARTICULIÈRES au Président de canton.	DISPOSITIONS COMMUNES au Président de canton et aux Présidents de sections.	DISPOSITIONS PARTICULIÈRES aux Présidents de sections.
<i>Second tour de scrutin.</i>	Règlement art. 37.	<p>sonnes qui auront obtenu les suffrages; il fera additionner les suffrages qu'elles auront eus dans chaque section.</p> <p>4.° Il fera faire la liste de toutes les personnes qui auront obtenu la majorité absolue; il proclamera élies celles d'entre elles qui auront obtenu le plus de suffrages; il fera consigner au procès-verbal les noms des autres personnes qui auront obtenu la majorité absolue; il aura soin que le nombre des suffrages obtenus par les unes et les autres soit exactement rapporté, afin que le Préfet du département puisse faire usage de ces renseignements, dans le cas prévu par l'article 37 du règlement.</p> <p>Le Président aura soin, immédiatement après le recensement, de faire signer le procès-verbal par tous les membres des bureaux des assemblées sectionnaires qui auront assisté à cette opération.</p> <p>Si, après le recensement général des votes pour chaque espèce de nomination, il reste quelque élection à faire, le Président ordonnera l'ouverture d'un second scrutin pour le jour qui suivra celui où ce recensement aura eu lieu, c'est-à-dire, quatre jours au plus après l'ouverture du premier scrutin.</p>	<p>Il sera procédé à ce second tour de scrutin, de la même manière que pour le premier. Il devra être déposé et recensé quatre jours après son ouverture.</p>	
<i>Terminé, après le second tour de scrutin.</i>	Règlement art. 38.	<p>Si le résultat de ce second scrutin ne donne point encore le nombre complet de nominations, le Président fera, pour chaque espèce de nominations restant à faire, en nombre double des places à nommer, une liste des personnes qui auront obtenu le plus de suffrages à ce second scrutin; il en remettra un exemplaire à chaque Président sectionnaire, et il ordonnera l'ouverture d'un troisième scrutin, pour le jour qui suivra celui où le second recensement aura eu lieu, c'est-à-dire, huit jours au plus après l'ouverture du premier scrutin.</p>	<p>Le Président donnera communication aux votans, des noms portés sur chacune des listes dont il vient d'être question, et il les prévendra qu'ils ne doivent porter sur leur bulletin que des noms pris sur cette liste.</p> <p>Ce troisième scrutin sera, du reste, ouvert, déposé et recensé comme les deux précédens.</p> <p>Ce troisième recensement devra être terminé quatre jours après le second, c'est-à-dire, douze jours après l'ouverture du premier scrutin.</p>	

SOMMAIRES.	ARTICLES des actes des constitutions, des lois et réglemens relatifs à chaque opération.	DISPOSITIONS PARTICULIÈRES au Président de canton.	DISPOSITIONS COMMUNES au Président de canton et aux Présidens de sections.	DISPOSITIONS PARTICULIÈRES aux Présidens de sections.
<i>Closure de la section.</i>	Règlement du 17 janvier, art. 17 et 31. <i>Idem</i> , art. 33.	Lorsque toutes les opérations de l'assemblée cantonale seront achevées, le Président fera faire lecture du procès-verbal en entier; il le signera, le fera signer par tous les membres de son bureau, et des bureaux des assemblées sectionnaires qui auront assisté au recensement; il restera dépositaire d'une des minutes du procès-verbal de chaque assemblée sectionnaire, et des pièces qui devront y être annexées; il adressera, dans le plus bref délai, au Sous-préfet, qui les transmettra au Préfet, les secondes minutes de ces procès-verbaux et pièces.		

Le Ministre de l'intérieur, Comte de l'Empire,
Signé MONTALIVET.

N.º II.

EXTRAIT

De l'acte des Constitutions de l'Empire, en date du 22 frimaire an 8 (13 décembre 1799), inséré au n.º 333 de la 2.º série du Bulletin des lois, page 1.

ARTICLE 2.

Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt-un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal, et qui a demeuré depuis, pendant un an, sur le territoire de la République, est citoyen français.

3. Un étranger devient citoyen français, lorsqu'après avoir atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécutives.

4. La qualité de citoyen français se perd,

Par la naturalisation en pays étranger;

Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un Gouvernement étranger;

Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance;

Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes.

5. L'exercice des droits de citoyen français est suspendu par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat, détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d'un failli;

Par l'état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage;

Par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contumace.

6. Pour exercer les droits de cité dans un arrondissement communal, il faut y avoir acquis domicile par une année de résidence, et ne l'avoir pas perdu par une année d'absence.

N.º III.

EXTRAIT

De l'Acte des Constitutions de l'Empire, en date du 16 thermidor an 10 (4 août 1802), en ce qui concerne les Assemblées cantonales, inséré au n.º 206 de la 3.º série du Bulletin des lois, page 555.

ARTICLE 1.º

Chaque ressort de justice de paix a une assemblée de canton.

2. Chaque arrondissement communal ou district de sous-préfecture a un collège électoral d'arrondissement.

3. Chaque département a un collège électoral de département.

D

4. L'assemblée de canton se compose de tous les citoyens domiciliés dans le canton.

5. Le Premier Consul nomme le président de l'assemblée de canton.

Ses fonctions durent cinq ans : il peut être renommé indéfiniment.

Il est assisté de quatre scrutateurs, dont deux sont les plus âgés; et les deux autres, les plus imposés des citoyens ayant droit de voter dans l'assemblée de canton.

Le président et les quatre scrutateurs nomment le secrétaire.

6. L'assemblée de canton se divise en sections pour faire les opérations qui lui appartiennent.

Lors de la première convocation de chaque assemblée, l'organisation et les formes en seront déterminées par un règlement émané du Gouvernement.

7. Le président de l'assemblée de canton nomme les présidents des sections.

Leurs fonctions finissent avec chaque assemblée sectionnaire.

Ils sont assistés chacun de deux scrutateurs, dont l'un est le plus âgé, et l'autre le plus imposé des citoyens ayant droit de voter dans la section.

8. L'assemblée de canton désigne deux citoyens, sur lesquels le Premier Consul choisit le juge de paix du canton.

Elle désigne pareillement deux citoyens pour chaque place vacante de suppléant de juge de paix.

9. Les juges de paix et leurs suppléants sont nommés pour dix ans.

10. Dans les villes de cinq mille âmes, l'assemblée de canton présente deux citoyens pour chacune des places du conseil municipal. Dans les villes où il y a plusieurs justices de paix ou plusieurs assemblées de canton, chaque assemblée présentera pareillement deux citoyens pour chaque place du conseil municipal.

11. Les membres des conseils municipaux sont pris, par chaque assemblée de canton, sur la liste des cent plus imposés du canton. Cette liste sera arrêtée et imprimée par ordre du préfet.

12. Les conseils municipaux se renouvellent tous les dix ans par moitié.

13. Le Premier Consul choisit les maires et adjoints dans les conseils municipaux : ils sont cinq ans en place; ils peuvent être renommés.

14. L'assemblée de canton nomme au collège électoral d'arrondissement le nombre de membres qui lui est assigné, en raison du nombre de citoyens dont elle se compose.

15. Elle nomme au collège électoral de département, sur une liste dont il sera parlé ci-après, le nombre de membres qui lui est attribué.

16. Les membres des collèges électoraux doivent être domiciliés dans les arrondissemens et départemens respectifs.

17. Le Gouvernement convoque les assemblées de canton, fixe le temps de leur durée et l'objet de leur réunion.

25. Pour parvenir à la formation des collèges électoraux de département, il sera dressé dans chaque département, sous les ordres du ministre des finances, une liste des six cents citoyens plus imposés aux rôles des contributions foncière, mobilière et somptuaire, et au rôle des patentes.

On ajoute à la somme de la contribution, dans le domicile du département, celle qu'on peut justifier payer dans les autres parties du territoire de la France et de ses colonies.

Cette liste sera imprimée.

26. L'assemblée de canton prendra sur cette liste les membres qu'elle devra nommer au collège électoral de département.

35. Il n'est procédé par aucune assemblée de canton à la nomination des places qui lui appartiennent dans un collège électoral, que quand ces places sont réduites aux deux tiers.

36. Les collèges électoraux ne s'assemblent qu'en vertu d'un acte de convocation émané du Gouvernement, et dans le lieu qui lui est assigné.

Ils ne peuvent s'occuper que des opérations pour lesquelles ils sont convoqués, ni continuer leurs séances au-delà du terme fixé par l'acte de convocation.

S'ils sortent de ces bornes, le Gouvernement a le droit de les dissoudre.

37. Les collèges électoraux ne peuvent, ni directement, ni indirectement, sous quelque prétexte que ce soit, correspondre entre eux.

N.º IV.

EXTRAIT

De l'acte des Constitutions de l'Empire, en date du 28 floréal an 12 (18 mai 1804), en ce qui concerne les Assemblées cantonales, inséré au n.º 1.º de la 4.º série du Bulletin des lois, page 1.º

39. Le grand Électeur fait les fonctions de chancelier, 1.º pour la convocation du Corps législatif, des collèges électoraux et des assemblées de canton; 2.º pour la promulgation des sénatus-consultes portant dissolution, soit du Corps législatif, soit des collèges électoraux.

Le grand Électeur préside en l'absence de l'Empereur, lorsque le Sénat procède aux nominations des Sénateurs et des Législateurs.

Il peut résider au palais du Sénat.

Il porte à la connaissance de l'Empereur les réclamations formées par les collèges électoraux ou par les assemblées de canton, pour la conservation de leurs prérogatives.

Lorsqu'un membre d'un collège électoral est dénoncé, conformément à l'article 21 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an 10, comme s'étant permis quelque acte contraire à l'honneur ou à la patrie, le grand Électeur invite le collège à manifester son vœu. Il porte le vœu du collège à la connaissance de l'Empereur.

Le grand Électeur présente les membres du Sénat, du Conseil d'état et du Corps législatif, au serment qu'ils prêtent entre les mains de l'Empereur.

Il reçoit le serment des Présidens des collèges électoraux de département et des assemblées de canton.

Il présente les députations solennelles du Sénat, du Conseil d'état, du Corps législatif et des collèges électoraux, lorsqu'elles sont admises à l'audience de l'Empereur.

36. Les titulaires des grandes dignités de l'Empire, les Ministres et le Secrétaire d'état, les grands Officiers, les membres du Sénat, du Conseil d'état, du Corps législatif, des collèges électoraux et des assemblées de canton, prêtent serment en ces termes :

« Je jure obéissance aux Constitutions de l'Empire et fidélité à l'Empereur. »

N.° V.

DÉCRET IMPÉRIAL.

Contenant des Dispositions réglementaires pour l'exécution des Actes des Constitutions de l'Empire, des 22 frimaire an 8, 16 thermidor an 10 et 28 floréal an 12, en ce qui concerne les Assemblées de canton, inséré au n.° 72 de la 4.° série du Bulletin des lois, page 216 (1).

Munich, le 17 janvier 1806.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, EMPEREUR DES FRANÇAIS;

Sur le rapport de notre Ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,
Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

TITRE I.°

De la Formation des Registres civiques.

ART. 1.° Pour l'exécution des articles 2 et 6 de l'acte des constitutions de l'Empire, en date du 22 frimaire an 8, à compter de la publication du présent décret, il sera formé, au chef-lieu de chaque arrondissement, un registre civique qui sera conforme au modèle ci-annexé, sous le n.° 1.°

2. Sera porté sur le registre civique de son arrondissement, tout Français qui, âgé de vingt-un ans accomplis, ayant son domicile politique dans l'une des communes de l'arrondissement, ne se trouvera dans aucun des cas pour lesquels les constitutions et les lois prononcent la suspension des droits civils ou politiques. A cet effet, le sous-préfet se fera remettre, par les maires, la liste des habitans de la commune qu'ils croiront devoir être inscrits.

Le sous-préfet, après avoir vérifié les listes, les arrêtera; et ceux qui y seront compris seront inscrits sur le registre.

3. Le domicile prescrit par l'article précédent est celui qu'exigent, pour l'exercice des droits politiques, les actes des constitutions de l'Empire des 22 frimaire an 8 (art. 2 et 6), du 16 thermidor an 10 (art. 4, 16, 18, 19, 27, 28, 30 et 32), du 28 floréal an 12 (art. 45, 50 et 99).

Conformément aux dispositions des articles 7 et 102 du Code civil, il est indépendant du domicile civil; il ne se transfère d'une commune à une autre qu'en vertu de déclarations formelles.

4. Seront considérés comme ayant acquis le domicile, et inscrits comme tels sur le registre civique,

1.° Ceux qui auront résidé pendant un an dans une des communes de l'arrondissement;

(1) L'exemplaire inséré au Bulletin des lois renfermait différentes erreurs, qui n'existent plus sur celui-ci par suite de corrections insérées aux pages 325 du n.° 79, et 98 du n.° 229 du Bulletin.

2.° Ceux qui, étant inscrits sur la liste des six cents plus imposés du département, auront fait, dans une des municipalités de l'arrondissement, une déclaration du choix qu'ils en font pour leur domicile ;

3.° Ceux qui, ayant été appelés par nous à des fonctions qui exigent un domicile politique dans un arrondissement, auront fait pareille déclaration à la municipalité d'une des communes de cet arrondissement ;

4.° Les membres du Sénat, du Conseil d'état, du Corps législatif et de la Cour de cassation, les commissaires de la comptabilité, qui, quoique résidant ailleurs, auront déclaré vouloir exercer leurs droits politiques dans une municipalité qu'ils auront désignée; et les membres de la légion d'honneur qui, en vertu de l'article 99 de l'acte des constitutions de l'Empire, du 28 floréal an 12, seront désignés par brevet du grand Électeur pour un collège électoral, et auront fait choix de domicile dans une des communes de l'arrondissement.

5. Les déclarations dont il s'agit en l'article précédent, §. 2, 3 et 4, seront conformes, suivant les cas, aux modèles annexés au présent décret, sous les n.° 2, 3, 4 et 5.

Après la première inscription, en cas de translation de domicile, on sera tenu de présenter un certificat conforme au modèle n.° 6.

6. L'exercice des droits politiques dans une commune ne cesse, pour les personnes désignées au paragraphe 1.° de l'article 4 du présent décret, qu'un an après qu'elles ont déclaré vouloir le transférer dans une autre commune; pour les personnes désignées aux paragraphes suivans du même article, il cesse au moment de la déclaration qu'elles en font; et pour les membres de la légion d'honneur, par un nouveau brevet du grand Électeur, et une nouvelle déclaration portant choix de domicile dans une commune.

7. Il sera délivré ou adressé, par le sous-préfet, à chacun des citoyens inscrits sur le registre civique de son arrondissement, une carte civique qui sera conforme au modèle n.° 7, et qu'il sera tenu d'exhiber, s'il en est requis, lorsqu'il se présentera pour voter dans son assemblée cantonale.

TITRE II.

De l'Organisation, Convocation et Tenue des Assemblées cantonales.

8. Conformément à l'article 4 de l'acte du 16 thermidor an 10, chaque assemblée cantonale sera désormais composée de tous les citoyens qui, ayant leur domicile politique dans une des communes du canton, seront inscrits sur le registre civique de l'arrondissement.

9. La division des assemblées cantonales en sections, prescrite par l'article 6 de l'acte constitutionnel du 16 thermidor an 10, sera faite par les préfets, de manière que les municipalités les plus voisines entre elles fassent partie de la même section, et qu'il n'y ait, autant qu'il sera possible, ni moins de cent cinquante, ni plus de quatre cents votans dans une section.

Il sera assigné par la même opération, à chaque section, un chef-lieu dont elle portera le nom.

La première section sera toujours celle que présidera le président du canton.

10. Lorsque nous aurons convoqué une assemblée cantonale, il sera adressé au préfet, par le ministre de l'intérieur,

1.° Une ampliation du décret de convocation;

E

2.° Pour le président du canton, une expédition du même décret, et la lettre par laquelle nous donnons avis à ce président de la convocation de l'assemblée.

Le préfet fera publier au chef-lieu de département le décret de convocation, et l'arrêté par lequel il désignera les édifices dans lesquels les différentes sections de l'assemblée devront se réunir.

Il transmettra au sous-préfet,

1.° Copies de ces deux actes, pour être publiés au chef-lieu de l'arrondissement;

2.° Pour le président du canton, les deux pièces qui devront lui être remises.

Les publications à faire par le préfet et le sous-préfet, devront avoir lieu dix jours au moins avant l'ouverture de l'assemblée.

11. Le sous-préfet fera passer au président du canton,

1.° L'expédition du décret de convocation, et notre lettre à ce sujet;

2.° Copie de l'arrêté par lequel le préfet aura désigné les édifices destinés à la tenue des assemblées sectionnaires;

3.° La liste générale des ayans-droit de voter dans le canton;

4.° La liste des ayans-droit de voter dans chaque assemblée sectionnaire;

5.° Les listes des dix plus âgés et des dix plus imposés de chaque section : ces individus seront classés sur ces listes suivant l'ordre de leur âge et la quotité de leurs impositions;

6.° Si l'assemblée a des nominations à faire pour le collège électoral de département, un exemplaire de la liste des six cents plus imposés du département pour chaque section;

7.° Les listes des cent plus imposés de chacune des villes pour le conseil municipal desquelles l'assemblée aura des présentations à faire.

12. En cas d'empêchement du président du canton avant l'ouverture de l'assemblée, le préfet désignera la personne qui devra le remplacer; l'acte de désignation sera conforme au modèle n.° 8.

Ce remplacement cessera avec la session de l'assemblée.

13. Immédiatement après la réception des pièces dont il a été parlé en l'article 11, le président du canton procédera à la nomination des présidents des assemblées sectionnaires, par des actes conformes au modèle n.° 9, et dont les minutes seront annexées aux procès-verbaux de l'assemblée : ces nominations n'auront d'effet que pour la session indiquée par notre décret de convocation.

Il fera publier dans chaque commune du canton les noms des présidents des assemblées sectionnaires, les jours et heures auxquels les opérations devront commencer, la commune et l'édifice où chaque section devra se réunir.

14. La police générale de l'assemblée cantonale appartiendra au président du canton; elle sera exercée en son nom, dans les sections, par les Présidents sectionnaires; ils donneront en conséquence tous les ordres nécessaires.

Nulle force armée ne pourra être placée près du lieu des séances sans leur réquisition; et s'ils en font, les commandans de la gendarmerie et tous autres seront tenus d'y déférer sur-le-champ.

15. Au jour fixé pour l'ouverture de l'assemblée cantonale, les bureaux seront ouverts au lever du soleil.

Pour remplir les fonctions de scrutateurs de la première section de l'assemblée cantonale, le président du canton prendra, sur chacune des listes des dix plus âgés et des dix plus imposés de sa section, les deux premiers inscrits, présens et sachant écrire.

Les présidents sectionnaires prendront pour leurs deux scrutateurs, sur chacune des listes

des dix plus âgés et des dix plus imposés de la section, les premiers présents et sachant écrire.

En cas d'empêchement, de refus ou d'absence, la nomination passera, dans l'ordre de la liste, au citoyen qui suivra immédiatement l'empêché, le refusant ou l'absent.

16. Le président du canton se réunira aux quatre scrutateurs de sa section, pour nommer avec eux, à la majorité absolue des suffrages, le secrétaire de la première section de l'assemblée cantonale. Les présidens des autres sections se réuniront de même aux scrutateurs pour nommer le secrétaire de chacune desdites sections.

17. Immédiatement après leur nomination, les secrétaires ouvriront les procès-verbaux; ils y consigneront les opérations qui auront eu lieu jusqu'à ce moment, et celles qui les suivront.

Ces procès-verbaux seront tenus en double minute; ils seront arrêtés et signés, à la fin de chaque séance, par les membres du bureau qui y auront assisté.

18. Il sera déposé sur le bureau de chaque section, autant de boîtes pour recevoir les bulletins, que de fonctions diverses pour lesquelles l'assemblée sera chargée de faire des nominations.

Ces boîtes fermeront à deux clefs.

Le président en aura une : le plus imposé des scrutateurs aura l'autre.

19. Les présidens proclameront l'ouverture de chaque scrutin : l'heure à laquelle cette proclamation aura lieu sera consignée au procès-verbal.

Il suffira pour la réception des votes,

Dans la première section, de la présence du président et de deux scrutateurs, ou de trois scrutateurs et du secrétaire, ou des quatre scrutateurs en l'absence du président et du secrétaire;

Dans les autres sections, de la présence du président et d'un scrutateur, ou d'un scrutateur et du secrétaire, ou des deux scrutateurs en l'absence du président et du secrétaire.

Le président et le secrétaire, en cas d'absence, seront remplacés, le premier par le plus âgé, le second par le plus jeune des scrutateurs.

20. Chaque bulletin sera écrit par le votant même, ou, s'il ne sait ou ne peut écrire, par un des membres du bureau, en présence du président.

Le scrutin sera fait par liste simple; chaque votant fera autant de bulletins qu'il y aura de fonctions diverses pour lesquelles l'assemblée cantonale sera chargée de faire des choix.

A mesure que chaque personne se présentera pour voter, elle inscrira son nom, qualités et demeure sur des feuilles conformes au modèle n.º 10, en présence du membre du bureau qui recevra son bulletin. Si le votant ne sait ou ne peut écrire, cette formalité sera remplie par ce membre.

Ensuite, et aux prochaines assemblées cantonales, chaque membre prêtera le serment prescrit par le §. 1.º de l'article 56 de l'acte des constitutions de l'Empire, du 28 floréal an 12.

Ces feuilles seront arrêtées par les membres du bureau au moment du dépouillement du scrutin, et seront annexées aux minutes des procès-verbaux.

21. En cas de contestation sur le droit de voter, les membres du bureau décideront provisoirement à la majorité absolue, sauf le recours à nous pour y être statué, sur l'avis de notre Conseil d'état.

22. Lorsque l'assemblée devra s'occuper des nominations pour le collège électoral de département, ou de présentations pour des conseils municipaux, les membres des bureaux mettront sous les yeux des votans la liste des plus imposés, sur laquelle les choix devront

être faits ; ils les préviendront que tous les noms qui ne seront pas pris sur cette liste seront rayés des bulletins.

23. Six heures après l'ouverture d'un scrutin, si personne ne se présente plus pour voter, et si les trois quarts des ayans-droit de voter ont donné leurs suffrages, le président déclarera le scrutin fermé, et il en ordonnera le dépouillement.

Il en sera de même neuf heures après l'ouverture d'un scrutin, si la moitié des ayans-droit de voter a donné ses suffrages. Trente-six heures après l'ouverture du scrutin, quel que soit le nombre des personnes qui auront voté, il sera clos et dépouillé.

24. Avant de dépouiller un scrutin, le président comptera le nombre des bulletins ; et s'ils excèdent celui des personnes qui ont voté, le scrutin sera brûlé sans aucun examen préalable des bulletins qu'il renfermait.

25. Les membres du bureau de chaque section constateront au procès-verbal les noms des personnes qui auront obtenu des suffrages, et le nombre de suffrages que chacune aura obtenu pour chaque fonction.

Ils rayeront de tout bulletin,

1.° Les derniers noms inscrits au-delà de ceux qu'il pouvait contenir ;

2.° Les noms qui ne désigneraient pas clairement l'individu auquel ils s'appliquent : il sera statué, à cet égard, par le bureau, à la majorité absolue ;

3.° Les noms qui ne seront pas pris sur les listes des plus imposés, lorsqu'il s'agira de nominations pour lesquelles cette inscription est nécessaire.

26. Le troisième jour au plus tard après l'ouverture d'un scrutin, ou plutôt si les scrutins sont faits et si le président du canton l'ordonne, les présidents sectionnaires porteront à la première section leurs procès-verbaux ; les membres de leur bureau pourront les y accompagner s'ils le jugent convenable, et assister avec eux au recensement général des votes, qui sera fait par les membres du bureau de la première section.

27. Pour être élu, il faudra avoir obtenu un nombre de suffrages égal à la majorité absolue des votans qui auront concouru à l'élection.

28. A nombre égal de suffrages, le plus âgé aura la préférence.

29. Si le résultat du premier scrutin ne donne pas le nombre complet des nominations que l'assemblée avait à faire, son président ordonnera pour le lendemain un second scrutin, à l'ouverture et au dépouillement duquel il sera procédé de la manière indiquée aux articles 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 du présent décret.

30. Si le second scrutin ne donne pas encore le nombre complet des nominations, le président du canton ordonnera, pour le lendemain du recensement général, un troisième et dernier scrutin, à l'ouverture et au dépouillement duquel il sera procédé de la manière prescrite en l'article précédent, sauf les modifications suivantes :

Le président du canton indiquera, en nombre double des citoyens restant à élire pour chaque fonction, ceux qui auront obtenu le plus de voix : il sera remis à chaque président sectionnaire un exemplaire de chacune de ces listes. Les votans ne pourront faire de choix que sur ces listes, et les noms qui n'y seront pas pris seront rayés des bulletins.

31. Le procès-verbal de la première section de l'assemblée cantonale sera signé, à la fin de chaque recensement général, par les membres des bureaux qui y auront assisté.

32. Dans aucun cas, un président de canton ne pourra, sur sa responsabilité personnelle, souffrir que l'assemblée se prolonge au-delà du terme fixé par notre décret de convocation.

33. Immédiatement après la clôture du procès-verbal de l'assemblée cantonale, le président du canton adressera au sous-préfet, pour être transmise au préfet, une des deux
minutes

minutes du procès-verbal de chacune des assemblées sectionnaires, avec les pièces qui devront y être annexées.

Le président restera dépositaire des secondes minutes : et lorsqu'il cessera ses fonctions, il les remettra à son successeur.

34. Le préfet déposera ces minutes aux archives de la préfecture; il en dressera, sur un registre à ce destiné, procès-verbal de réception, qui sera signé par lui.

Il formera, d'après les procès-verbaux des assemblées cantonales, des listes qui contiendront les résultats de leurs opérations.

Les citoyens élus seront classés, sur chacune de ces listes, par ordre de suffrages dans les cantons et arrondissemens respectifs.

35. Lorsqu'un individu aura été nommé en même temps à un collège de département et à un collège d'arrondissement, il fera connaître, sous dix jours, au préfet, la nomination qu'il entendra accepter; passé ce délai, il sera censé avoir opté pour le collège de département.

36. Lorsqu'un individu aura été nommé au même collège par plusieurs assemblées cantonales, il ne sera porté qu'une seule fois sur la liste de ce collège, et il y sera compris dans le contingent du canton où il a son domicile politique, s'il a été élu par ce canton; dans le cas contraire, dans le contingent du canton où il aura obtenu le plus de suffrages.

37. Lorsque, par suite de doubles emplois, le contingent d'un canton pour les collèges électoraux se trouvera incomplet, le préfet prendra, pour le compléter, ceux qui, après les personnes qui auront été l'objet de ces doubles emplois, auront obtenu le plus de suffrages, avec les conditions prescrites par les articles 27 et 28 de ce décret.

38. Les listes formées par le préfet seront adressées en double expédition au Ministre de l'intérieur.

39. Toutes les fois que nous convoquerons une assemblée cantonale, elle présentera deux nouveaux candidats pour la place de juge de paix, et quatre nouveaux candidats pour celles de suppléans. Ces candidats seront ajoutés à ceux qui auront été nommés aux précédentes élections.

40. Les présentations des assemblées cantonales pour les conseils municipaux, cesseront d'avoir leur effet lorsqu'il aura été pourvu par nous aux places pour lesquelles elles auront été faites. Dans l'intervalle d'une convocation à l'autre, il sera nommé directement par nous aux places qui viendront à vaquer; mais ces nominations seront faites dans la classe où l'assemblée aurait dû faire ses choix, c'est-à-dire, parmi les plus imposés.

41. S'il s'élève des réclamations contre les opérations d'une assemblée cantonale, il nous en sera référé, pour y être statué par nous en Conseil d'état.

42. Les dispositions du règlement du 19 fructidor an 10, relatives aux assemblées cantonales, sont rapportées en ce qu'elles ont de contraire à celles du présent décret.

43. Notre Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES-B. MARET.

Pour ampliation :

Le Ministre de l'intérieur, Comte de l'Empire,

Signé MONTALIVET.

F

REGISTRE civique de l'Arrondissement d

Département d

INSCRIPTIONS.		NOMS.	PRÉNOMS.	Qualifications.	ÉPOQUE de la naissance.	LIEU du domicile politique.			MUTATIONS.	
Nº	Dates.					Canton.	Section du Canton.	Commune.	Dates.	Motifs.

DÉPARTEMENT d

MODÈLE N.º 2.

ARRONDISSEMENT d

MAIRIE d

CANTON d

EXTRAIT du Registre destiné à recevoir les Déclarations relatives au Domicile politique.

L'AN le jour du mois d par devant nous, maire de cette commune, est comparu N.

lequel nous a remis un certificat du maire de la commune d canton d arrondissement d département d duquel il résulte qu'il a déclaré ne plus vouloir exercer ses droits politiques dans ladite commune, et en transférer l'exercice dans la commune d canton d arrondissement d département d et a ledit comparant réitéré la susdite déclaration : pourquoi et aux fins d'être porté sur le registre civique de l'arrondissement d dans un an, à partir de ce jour, conformément au paragraphe 1.º de l'article 4 du décret impérial du 17 janvier 1806, il nous a requis de lui donner acte de ses remise et déclaration, et a signé avec nous (1).

Pour extrait conforme, à l'an le jour du mois d

(1) Si le comparant ne sait point écrire, il faudra remplacer les mots italiques par ceux-ci, qu'il n'a point signé avec nous, faute de savoir écrire.

DÉPARTEMENT d

MODÈLE N.º 3.

ARRONDISSEMENT d

MAIRIE d

CANTON d

EXTRAIT du Registre destiné à recevoir les Déclarations relatives au Domicile politique.

L'AN le jour du mois d par-devant nous, maire de cette commune, est comparu N.

inscrit sur la liste des six cents plus imposés du département d lequel nous a remis un certificat du maire de la commune d canton d arrondissement d département d duquel il résulte qu'il a déclaré ne plus vouloir exercer ses droits politiques dans ladite commune, et en transférer l'exercice dans la commune

d canton d arrondissement d département d
et a ledit comparant réitéré la susdite déclaration : pourquoi et aux fins d'être immédiatement porté sur le registre civique de l'arrondissement d conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du décret impérial du 17 janvier 1806, il nous a requis de lui donner acte de ses remise et déclaration, et a signé avec nous (1).

Pour extrait conforme, à le jour du mois d l'an

(1) Si le comparant ne sait point écrire, il faudra remplacer les mots italiques par ceux-ci, qu'il n'a point signé, faute de savoir écrire.

MODÈLE N.º 4.

MAIRIE d

DÉPARTEMENT d
ARRONDISSEMENT d
CANTON d

EXTRAIT du Registre destiné à recevoir les Déclarations relatives au Domicile politique.

L'AN le jour du mois d par-devant nous, maire de cette commune, est comparu N.

ayant précédemment son domicile politique dans le département d et appelé, par Sa Majesté l'Empereur, à des fonctions qui exigent un domicile politique dans le département d lequel nous a remis un certificat du maire de la commune d canton d arrondissement d département d duquel il résulte qu'il a déclaré ne plus vouloir exercer ses droits politiques dans ladite commune, et en transférer l'exercice dans la commune d canton d arrondissement d département d et a ledit comparant réitéré la susdite déclaration : pourquoi et aux fins d'être immédiatement porté sur le registre civique de l'arrondissement d conformément au paragraphe 3 de l'article 4 du décret impérial du 17 janvier 1806, il nous a requis de lui donner acte de ses remise et déclaration, et a signé avec nous (1).

Pour extrait conforme, à le jour du mois d l'an

(1) Si le comparant ne sait point écrire, il faudra remplacer les mots italiques par ceux-ci, qu'il n'a point signé avec nous, faute de savoir écrire.

MODÈLE N.º 5.

MAIRIE d

DÉPARTEMENT d
ARRONDISSEMENT d
CANTON d

EXTRAIT du Registre destiné à recevoir les Déclarations relatives au Domicile politique.

L'AN le jour du mois d par-devant nous, maire de cette commune, est comparu N.

membre de la Légion d'honneur, au grade de désigné par brevet de S. A. I. M.º le grand Électeur pour faire partie du collège électoral d (on énoncera si c'est de l'arrondissement ou du département), lequel a déclaré fixer son domicile en cette commune, et vouloir y exercer ses droits politiques, conformément à l'article 99 de l'acte des constitutions de l'Empire, du 28 floréal an 12, et au paragraphe 4 de l'art. 4 du décret impérial du 17 janvier 1806, de quoi il nous a requis acte et a signé avec nous.

Pour extrait conforme, à le jour du mois d l'an

DÉPARTEMENT
d

MODÈLE N.° 6.

ARRONDISSEMENT
d

MAIRIE d

CANTON
d

EXTRAIT du Registre destiné à recevoir les Déclarations relatives au Domicile politique.

L'AN le jour du mois d par-devant nous,
maire de cette commune, est comparu N.

lequel nous a déclaré qu'il entendait cesser d'exercer ses droits politiques dans cette commune, et en transférer l'exercice dans la commune d canton d arrondissement d département d pourquoi il nous a requis de lui donner acte de cette déclaration, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du décret impérial du 17 janvier 1806, et a signé avec nous (1).

(1) Si le comparant ne sait point écrire, il faudra remplacer les mots italiques par ceux-ci, et n'a point signé avec nous la présente déclaration, faute de savoir écrire.

MODÈLE N.° 7.

CARTE CIVIQUE,
ou
EXTRAIT du Registre civique de l'Arrondissement d Département d

INSCRIPTIONS.		NOM.	PRÉNOMS.	QUALIFICATION.	EPOQUE de la naissance.	Lieu du domicile politique.		
N.°s	Dates.					Canton.	Section du Canton.	Commune.

Pour extrait conforme délivré par nous Sous-préfet soussigné, au susnommé, qui a signé avec nous la présente carte (1).

A le jour du mois d l'an

Signature du Sous-préfet. *Signature du Porteur.*

(1) Si la personne à qui la carte sera délivrée ne sait point écrire, il faudra remplacer les mots italiques par ceux-ci, qui n'a point signé avec nous la présente carte, faute de savoir écrire.

MODÈLE

MODÈLE N.º 8.

AU NOM DE SA MAJESTÉ L'EMPEREUR.

N O U S, Préfet du département d _____ après nous être
 assuré que N. _____ Président du canton d _____
 était dans l'impossibilité de se rendre à son poste pour l'ouverture de la session de cette assemblée, fixée
 au _____ par décret impérial en date du _____ en
 vertu de l'article 12 du décret impérial du 17 janvier 1806, nous avons désigné et désignons pour le rem-
 placer pendant ladite session, N. _____

inscrit sur le registre civique de cet arrondissement, et ayant son domicile politique dans la commune
 d _____ section cantonale d _____ à la charge par lui de prêter, avant d'entrer
 en exercice, devant le juge de paix du canton, le serment dont la teneur suit :

« Je jure d'obéir aux constitutions et aux lois de l'Empire, et aux réglemens émanés de l'Empereur pour
 » leur exécution; d'être fidèle à la personne de l'Empereur; de me conformer aux instructions qui me seront
 » données; de maintenir l'ordre dans l'assemblée que je présiderai; de ne pas souffrir qu'elle s'occupe
 » d'autres objets que ceux qui seront prescrits par le décret de convocation; de ne tolérer aucune condition
 » tendant à capter ou à gêner les suffrages; de ne rien faire par haine ou par faveur; de clore l'assemblée
 » le _____ jour du mois d _____ époque fixée par le décret de convocation;
 » enfin d'exercer mes fonctions avec zèle, exactitude, fermeté et impartialité. »

Fait à _____ le _____ jour du mois d _____ l'an _____

MODÈLE N.º 9.

AU NOM DE SA MAJESTÉ L'EMPEREUR.

N O U S, Président du canton d _____ arrondissement d _____
 département d _____
 Vu l'article 7 de l'acte des constitutions de l'Empire, en date du 16 thermidor an 10, et l'article 13 du
 décret impérial du 17 janvier 1806, nous avons nommé et nommons pour présider la section
 pendant la session qui, conformément au décret impérial du _____ commencera
 le _____ et finira le _____ N. _____

inscrit sur le registre civique de l'arrondissement d _____ et ayant son domicile politique
 dans la commune d _____ à la charge par lui de prêter entre nos mains, avant d'entrer en
 exercice, le serment dont la teneur suit :

« Je jure d'obéir aux constitutions et lois de l'Empire, et aux réglemens émanés de l'Empereur pour leur
 » exécution; d'être fidèle à la personne de l'Empereur, de me conformer aux instructions qui me seront
 » données; de maintenir l'ordre dans la section de l'assemblée cantonale que je suis appelé à présider; de ne
 » pas souffrir qu'elle s'occupe d'autres objets que de ceux qui seront prescrits par le décret de convocation; de
 » ne tolérer aucune condition tendant à capter ou à gêner les suffrages; de ne rien faire par haine ou par
 » faveur; de clore la session le _____ jour du mois d _____ époque fixée par le
 » décret de convocation; enfin d'exercer mes fonctions avec zèle, exactitude, fermeté et impartialité. »

Fait à _____ le _____ jour du mois d _____ l'an _____

G

* SCRUTIN pour le

DÉSIGNATION des Votans qui sont venus déposer leurs Bulletins dans la Section d
de l'Assemblée cantonale d Arrondissement d
Département d

NUMÉROS d'ordre.	NOMS.	QUALIFICATIONS.	LIEU du DOMICILE POLITIQUE.	NOMS des Membres du Bureau qui ont écrit pour les Votans hors d'état de le faire.

* Cette indication sera, suivant le cas, conforme aux modèles ci-dessous.

- 1.^{er} }
2.^o } Scrutin pour le collège électoral de département.
3.^o }
- 1.^{er} }
2.^o } Scrutin pour la nomination des candidats pour les fonctions de juge de paix.
3.^o }
- 1.^{er} }
2.^o } Scrutin pour le collège électoral d'arrondissement.
3.^o }
- 1.^{er} }
2.^o } Scrutin pour la nomination des candidats pour les fonctions de suppléans de juge de paix.
3.^o }
- 1.^{er} }
2.^o } Scrutin pour le conseil municipal de la commune d
3.^o }

Certifié conforme :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES-B. MARET.

Pour ampliation :

Le Ministre de l'intérieur, Comte de l'Empire,

Signé MONTALIVET.

EXTRAIT

Du Code pénal, inséré au n.º 277 bis de la 4.º série du Bulletin des lois.

ART. 8. Les peines infamantes sont,

- 1.º Le carcan;
- 2.º Le bannissement;
- 3.º La dégradation civique.

9. Les peines en matières correctionnelles sont,

- 1.º L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction;
- 2.º L'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille;
- 3.º L'amende.

28. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, du bannissement, de la réclusion ou du carcan, ne pourra jamais être juré, ni expert, ni être employé comme témoin dans les actes, ni déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements.

Il sera incapable de tutelle et de curatelle, si ce n'est de ses enfans, et sur l'avis seulement de sa famille.

Il sera déchu du droit de port d'armes, et du droit de servir dans les armées de l'Empire.

34. La dégradation civique consiste dans la destitution et l'exclusion du condamné de toutes fonctions ou emplois publics, et dans la privation de tous les droits énoncés en l'article 28.

42. Les tribunaux, jugeant correctionnellement, pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivans :

- 1.º De vote et d'élection;
- 2.º D'éligibilité;
- 3.º D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois;
- 4.º De port d'armes;
- 5.º De vote et de suffrage dans les délibérations de famille;
- 6.º D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfans, et sur l'avis seulement de la famille;
- 7.º D'être expert ou employé comme témoin dans les actes;
- 8.º De témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations.

43. Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent, que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.

109. Lorsque par attroupement, voies de fait ou menaces, on aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

110. Si ce crime a été commis par suite d'un plan concerté, pour être exécuté soit

dans tout l'Empire, soit dans un ou plusieurs départemens, soit dans un ou plusieurs arrondissemens communaux, la peine sera le bannissement.

111. Tout citoyen qui, étant chargé dans un scrutin du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets, ou en soustrayant de la masse, ou y en ajoutant, ou inscrivant sur les billets des votans non lettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni de la peine du carcan.

112. Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l'article précédent, seront punies d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

113. Tout citoyen qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, sera puni d'interdiction des droits de citoyen, et de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Seront, en outre, le vendeur et l'acheteur du suffrage, condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.

DOCUMENTO XVII.

Decreto imperiale relativo alla cessione del Principato di Piombino alla principessa Elisa Baciocchi, sorella dell'imperatore Napoleone.

(Vedi pag. 425)

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et par les Constitutions de la République, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. I. L'empereur Napoléon cède et donne en toute propriété la Principauté de Piombino à la Princesse Elisa sa Soeur.

Art. II. Le gouvernement de cet État et la propriété du domaine du Prince sont héréditaires dans la descendance de la Princesse Elisa, et se perpétuent dans sa branche aînée; les cadets et les femmes n'ayant droit qu'à une légitime viagère.

Art. III. A chaque mutation le Prince héréditaire de Piombino ne pourra succéder s'il n'a reçu l'investiture de l'Empereur des Français.

Art. IV. Les Enfants nés ou à naître de la Princesse Elisa ne pourront se marier sans le consentement de l'Empereur des Français.

Art. V. La descendance de la Princesse Elisa venant à s'éteindre, ou ayant perdu ses droits par l'infraction de la règle prescrite dans l'article précédent, l'Empereur des Français disposera de nouveau de la Principauté de Piombino, en consultant l'intérêt de la France et celui du Pays.

Art. VI. Le mari de la Princesse Elisa prend le nom et le titre de Prince de Piombino; il jouira du rang et des prérogatives de Prince de l'Empire Français.

Art. VII. Le Prince de Piombino maintiendra en bon état la forteresse de Piombino: il donnera ses soins à favoriser la communication avec l'Isle d'Elbe; il assurera la défense des côtes, en maintenant le nombre des batteries qui sera jugé nécessaire pour leur sûreté.

Art. VIII. Le Prince de Piombino sera tenu d'avoir à sa solde pour le service de la côte et de la forteresse un bataillon de cinq compagnies de quatre vingts hommes chacune.

DOCUMENTI.

Art. IX. En recevant l'investiture de son État le Prince de Piombino prêtera le serment dont la teneur suit: « Je jure obéissance et fidélité à sa Majesté N... Empereur des Français. Je promets de secourir de tout mon pouvoir la garnison française de l'isle d'Elbe, de contribuer en tout ce qui dépendra de moi à l'approvisionnement de cette Isle; et je déclare que je ne cesserai de remplir dans toutes les circonstances les devoirs d'un bon et fidèle sujet envers Sa Majesté l'Empereur des Français ».

Donné au Palais des Tuileries, le 27 ventose, an. XIII, de notre Règne le premier.

NAPOLÉON.

Vu par nous
Archichancelier de l'Empire
CAMBACÉRÈS.

Vu par nous
Archichancelier de l'Etat
LE PRINCE ÉGÈNE.

Par l'Empereur
le secrétaire d'Etat
HUGUES MABET.

(D'après *Bulletin des lois de l'Empire français*, IV^{me} Série, tome III.
A Paris de l'Imprimerie Impériale, an. XIII.)

Elenco dei cittadini che votarono nella consultazione referendaria del giugno 1804 a Portoferraio

n°	1	CRISTINO LAPI	Maire di Portoferraio
»	2	CANDIDO BIGESCHI	Aggiunto
»	3	PAUL COPPI	Secrétaire Municipal
»	4	P. PEZZELLA	Receveur Général
»	5	F. LAPI	Commis Municipal
»	6	A. BRIGNOLE	Receveur Municipal
»	7	A. BURLINI	Curato di Portoferraio
»	8	GIUSEPPE MANGANARO	Capitano d'Artiglieria
»	9	VINCENZO GRIFONI	Musicien
»	10	GIUSEPPE PEZZELLA	Lieuten. d'Artillerie
»	11	GIUSEPPE BARSAGLINI	Marin
»	12	FRANÇOIS GUIDA	Courtier
»	13	FRANÇOIS MOCHI	Directeur des Bâti- ments de la Commune
»	14	LEONARDO ALLORI	Rettore del Carmine
»	15	MICHELE NINCI	Negoziante
»	16	JACQUES PHILIPPE CORSI	Medecin militaire
»	17	GIO. BATT. PIATTOLI	Cordonnier
»	18	GIO. BATT GASPARRINI	Negoziante
»	19	GIUSEPPE MIBELLI	Parruquier
»	20	HENRY MURAOUR	Boulianger
»	21	LUIGI PACINI	Menuisier
»	22	GIOVANNI BANDINELLI	Usciere della Municipalità
»	23	PIERRE LAPI	id.
»	24	GAETANO SAVI	Negoziante
»	25	PIERRE JOSEPH THUILLINE	Emplojé aux vivres militaires
»	26	GIOVANNI CIUMMEI	Directore dell'ospedale
»	27	FRANCESCO FILIDORO	Cap° di Bastimenti
»	28	LORENZO LENZI	Proprietario
»	29	FERDINANDO CALDERAI	Negoziante
»	30	JACOPO MILANESI	Chirurgo
»	31	ANASTASIO MORI	(manca la professione)
»	32	J. SACHER CATTÀ	id.
»	33	PIETRO BOCCINI	Precettore

dal n° 34 al n° 329 figurano tutti i militari di guarnigione

n° 330	HENRY GUILLEUME	Aide garde magasin des Approvisionnements de place	
» 331	FRAN.CO TALLINUCCI	Possidente 1° Lapi	
» 332	GIOVAN DOM.CO FILIPPI	Scritturale	
» 333	ANTOINE JOUSOLEN	Menuisier	
» 334	HONORÉ PELLEGRIN	Proposé aux vivres	
» 335	DOMENICO SORIA	Tailleur	
» 336	CONSOLO LEVI	Negoziante	
» 337	VAUCHON	Officier de Santé	
» 338	BARTOLOMEO MELLINI	Impiegato al Genio	
» 339	GIO. AGOSTINO FINAZZI	Impiegato alle Saline	
» 340	OMOBONO CATERINI	Parrucchiere	
» 341	BENEDETTO CALDERINI	id.	
» 342	ARON PARDO	Negoziante	
» 343	ARON JACOB ADELES	id.	
» 344	DAVID PARDO	id.	
» 345	PIETRO CALDERAI	id.	
» 346	ANTONIO MARIA ALLORI	Cartolaro	
» 347	SIMONE PERINI	Sarto	
» 348	LUIGI PIAZZINI	Negoziante	
» 349	STEFANO CECCHERINI	Negoziante	p. lui Pietro Boccini
» 350	GIUSEPPE SASSI	Legnaiolo	
» 351	FREDIANO DIVERSI	Coltivatore	p. lui Gius. Sassi
» 352	ANT.O ROSSETTI	id.	p. lui Mazzoni
» 353	VINCENZO LAPI	Possidente	
» 354	GIUSEPPE GODI	Coltivatore	
» 355	MICHELE ANGIOLO CECCARELLI	id.	
» 356	BARTOLOMEO ORZATI	id.	
» 357	CARLO LAPI	Possidente	
» 358	JACOPO GHILONI	Coltivatore	
» 359	GIOVAMPIETRO PRINCIPIONI	Sarto	
» 360	FRANCESCO GUIDI	Fabbro	
» 361	GIUSEPPE TRADITI	Possidente	
» 362	GIUSEPPE FANTOLINI	Speziale	
» 363	GIUSEPPE LAMBARDI	Paysan	per esso Ferd. Lapi
» 364	FRAN.CO GASPERINI	Tailleur	per esso Ferd. Lapi
» 365	FRANCESCO BRIGNOLE	Prete	
» 366	FREDIANO COPPI	Impiegato nella Comune	
» 367	PASQUALE CARPI	Macellaro	
» 368	ANDREA BIAGINI	Pizzicarolo	
» 369	DOMENICO ANGIOLINI	Spazzino	per lui C.no Lapi

n° 370	GASPERO MARANCA	id.	per lui C.no Lapi
» 371	ANREA NEPI	id.	per lui C.no Lapi
» 372	MICHELE BALLINI	Coltivatore	per lui C.no Lapi
» 373	GIUSEPPE BOLANO	id.	per lui C.no Lapi
» 374	BASTIANO BIANCOTTI	id.	per lui C.no Lapi
» 375	TOMMASO BELLOTTO	Marinaro	
» 376	GIOVAN ANT.PUGI	Legnaiolo	per lui che dice di non saper scrivere Paul Coppi
» 377	LIBORIO DA PALMA	Calzolaio	
» 378	GIUSEPPE BRACCI	Sarto	
» 379	FRANCESCO BIANCOTTI	Proprietario	
» 380	LUIGI BRANDI	Marinaro	per lui C.no Lapi
» 381	ANGIOLO BARAGLI	Coltivatore	
» 382	GIO. SOLDANI	Sarto	per lui C.no Lapi
» 383	PIETRO MARCHETTI	Parrucchiere	per esso non sapendo scrivere C.no Lapi
» 384	DOMENICO BALDOISI	id.	
» 385	FERDINANDO MIBELLI	Sarto	per esso che non sa scrivere C.no Lapi
» 386	PIETRO CIORINO	M.ro sal.	
» 387	FRAN.CO ANT. ANGIOLINO	Bettoiante	f.to C.no Lapi
» 388	SILVESTRO CAPRILLI	Coltivatore	» C.no Lapi
» 389	GIO. BATTA CAPACCIOLI	Fornaro	» C.no Lapi
» 390	SILVESTRO CASTRIGNANI	Coltivatore	» C.no Lapi
» 391	MATTEO CARATINI	Fornaio	» C.no Lapi risponde NO!
» 392	GIROLAMO CIOTTI	Muratore	
» 393	AGOSTINO CORSI	Proprietario	» C.no Lapi
» 394	GIROLAMO CANTERINI	Negoziante	
» 395	DOM.CO CHIAPPI	Coltivatore	» C.no Lapi
» 396	GIO. CONTRI	id.	» C.no Lapi
» 397	ANGIOLO CARADINI	id.	» C.no Lapi
» 398	PIETRO DELLA CAVA	id.	» C.no Lapi
» 399	JACOPO CASTAGNETO	id.	» C.no Lapi
» 400	FRANCO CACCIÒ	id.	» C.no Lapi
» 401	PASCAL SQUARCI	Medecin	
» 402	ANTONIO ALLORI	Muratore	
» 403	ANTONIO GANO	Scarpellino	
» 404	FORTRESCARO ALDINUCCI	Contadino	
» 405	GIO. BATTA BARSAGLINI	Legnaiolo	per esso non sapendo scrivere Lapi f.to Lapi
» 406	ALESSANDRO BRUNINI	Contadino	
» 407	FRAN.CO SANDRUCCI	Sarto	

n° 408	FRANCESCO MANDRIOLI	Deputato di Sanità	
» 409	GIUSEPPE ARIGHI	Contadino	
» 410	TOMMASO PAGNI	Calzolaro	
» 411	FRANCO BARBAROSSA	Coltivatore	f.to Lapi
» 412	GIO. BATTA BACHECHI	»	» Lapi
» 413	ANTONIO BASSOTTI	»	» Lapi
» 414	DOMENICO DEL BOSCO	»	» Lapi
» 415	ANTONIO BRASCHI	»	» Lapi
» 416	GIO. BATTA BRANI	Pescatore	» Lapi
» 417	GIO. BATTINI	Calzolaro	» Lapi
» 418	JACOPO BACCI	»	» Lapi
» 419	JACOPO BROCCARDI	Coltivatore	» Lapi
» 420	TOMMASO BENTI	Pescatore	» Lapi
» 421	JACOPO ANDREA PUGI	Legnaiolo	
» 422	OTTAVIO PUCCI	Possidente	» Lapi
» 423	PAUL JOSEPH NUTINI	Cultivateur	» Lapi
» 424	GIO. BATTA GARELLI	Marinaro	f.to Ferd. Lapi
» 425	DIACINTO CAPACCIOLI	Fornaio	f.to A. Brignole
» 426	MATTEO CACIALLI	Coltivatore	» A. Brignole
» 427	GIO. BATTA CECCARELLI	Facchino	f.to Ferd. Lapi
» 428	GIUSEPPE FANTOZZI	Calzolaio	f.to Ant. Brignole
» 429	GIO. SPRONI	Legnaiolo	f.to Ferd. Lapi
» 430	ANTONIO SAVI	Negoziante	
» 431	DOMENICO RACCAGLINI	Marinaro	
» 432	GAETANO BARTOLONI	Possidente	
» 433	PIETRO PUCCI	Fabbro	
» 434	GIOVANNI DAMLANI	Legnaiolo	
» 435	FRANCESCO FABIANI	Coltivatore	f.to C.no Lapi
» 436	PASQUALE CIORINO	M.ro di Saffine	
» 437	FRANCESCO BATTINI	Calzolaro	f.to C.no Lapi
» 438	GIO. FRANCO PAOLINI	Cassiere	
» 439	GASPERO COPPI	id.	
» 440	ANGIOLO DEL BUONO	Sarto	
» 441	GIO. BATTA ALIETI	Possidente	
» 442	MICHELE DA PARMA	Sarto	
» 443	FRANCESCO PALMI	Coltivatore	
» 444	CAMILLO BELLOSI	id.	f.to Palmi
» 445	GIUSEPPE CECCARELLI	id.	
» 446	SILVESTRO CECCARELLI	id.	f.to Coppi di commissione
» 447	BIAGIO GASPARRI	id.	f.to c.no Lapi
» 448	GIUSEPPE GASPARRI	id.	f.to C.no Lapi
» 449	CARLO DONATI	Legnaiolo	
» 450	GIOVANNI DONATI	id.	
» 451	THOMAS JULLIENNE	Boulangier	

n° 452	GIROLAMO BONATTI	Marinaro	f.to Coppi di commissione
» 453	NICCOLA SMORTI	Guardia di Sanità	f.to Coppi di
» 454	LORENZO FORTE	Pizzicagnolo	commissione
» 455	FRAN.CO FABIANI	Coltivatore	» Coppi »
» 456	PAOLO FILINESI	Marinaro	» Coppi »
» 457	ANDREA FILINESI	id.	» Coppi »
» 458	GIUSEPPE FANTOZZI	Coltivatore	» Coppi »
» 459	VINCENZO GUIDUCCI	Marinaro	» Coppi »
» 460	GIUSEPPE AUDIBERT	id.	» Lapi »
» 461	TERESIO FERRARI	Pescatore	f.to C.no Lapi
» 462	JACOPO FERRARI	»	» » »
» 463	NICCOLA DEL GRANDE	Possidente	» » »
» 464	PAOLO GIANNESI	id.	» Candido Bigeschi
» 465	SEBAST.O GASPARRI	id.	» » »
» 466	GIO. GAGNANI	Coltivatore	» » »
» 467	GIMIGNANO GHELARDI	Possidente	» » »
» 468	COSIMO GASPARRI	id.	» » »
» 469	MARC'ANTONIO GHEGGINI	Calafato	» » »
» 470	CRISTINO GASPARRI	Possidente	» » »
» 471	GIO. DOM.CO GIULIANETTI	id.	» » »
» 472	BASILIO GARFAGNOLI	Marinaro	» » »
» 473	FERD. GIANNONI	Coltivatore	» » »
» 474	ANGELO GUIDUCCI	Marinaro	» » »
» 475	ANTONIO PROVENZALI	Coltivatore	
» 476	SEBASTIANO BERTI	Possidente	
» 477	GIUSEPPE TESTI	id.	
» 478	GERVASIO CIOTTI	Muratore	f.to Cand. Bigeschi
» 479	FRAN.CO FABIANI	id.	» » »
» 480	LIVIO PACINI	Possidente	» » »
» 481	GIOVANNI BRACCIOTTI	id.	
» 482	GIOVANNI PALMI	id.	
» 483	SIMONE ROSSETTI	Coltivatore	f.to Cand. Bigeschi
» 484	GASPERO GUIDI	Fabbro	
» 485	RANIERI MAINARDI	Locandiere	
» 486	MATTEO ALDINUCCI	Possidente	f.to Bigeschi
» 487	FRAN.CO BERTOLETTI	Fornaio	» »
» 488	GIUS. ANT. BRACCI	Calzolaro	» »
» 489	SILVESTRO IMPARATA	Pescatore	» »

n° 490	SALVATORE MARINARI	Possidente	»	»
» 491	FELICE CEI	id.	»	»
» 492	PIETRO BERTI	Marinaio	»	»
» 493	ANT.O M.A ZELMI	Calzolaro	»	»
» 494	SANTI PAPUCCIO	Possidente	»	»
» 495	FRANCESCO FILIPPI	Benestante		
» 496	VINCENZO CALDERINI	Calzolaro	f.to Lapi	
» 497	NICCOLAIO BERTOCCIO	Contadino	»	»
» 498	SINIBALDO CAPRILLI	id.	»	»
» 499	GIO. BATTA CORSI	id.	»	»
» 500	ANGIOLO SCHINI	Sarto	f.to Brignole	
» 501	LORENZO ALLORI	Caiffettiere		
» 502	GIOVANNI MAINARDI	Calzolaro		
» 503	GIO. BATTA MANZI	?	f.to Mainardi	
» 504	FILIPPO FRANCHI	Pescatore	f.to C.no Lapi	
» 505	JACOPO BARONTINI	Marinaio	»	»
» 506	VINCENZO CASALI	id.	»	»
» 507	CRISTINO GIANNESI	?	»	»
» 508	ANT.O LUCIANI	Coltivatore	»	»
» 509	AGOSTINO LACCHINI	Sarto	»	»
» 510	SPIRITO LARI	Marinaio	»	»
» 511	DOM.CO LAMBARDI	Coltivatore	»	»
» 512	FRAN.CO LUPETTI	id.	»	»
» 513	ROCCO LAMBARDI	Coltivatore	f.to C.no Lapi	
» 514	FREDIANO MAZZANTI	»	»	»
» 515	TOMMASO MARINARI	»	»	»
» 516	NUNZIO MATAcera	Marinaio		
» 517	GIO. METTINI	?		
» 518	ANTONIO MARINARI	Coltivatore		
» 519	FRANCESCO MAGNONI	?		
» 520	ANZANO MARI	Possidente		
» 521	MICHELE MANNOCCI	Cucinaro		
» 522	MICHELE MAESTRINI	Coltivatore	f.to C.no Lapi	
» 523	PASQUALE MONTAUTI	id.		
» 524	JACOPO ROSSI	Pittore		
» 525	FRANCESCO BIGIO	Coltivatore		
» 526	CIRIACO MONTAUTI	id.	f.to Coppi	
» 527	LORENZO MAZZEI	Facchino	»	»
» 528	LUIGI MARIANELLI	Pescatore	»	»
» 529	LORENZO MAESTRINI	Coltivatore	»	»
» 530	LUIGI MELANI	id.	»	»
» 531	LUIGI MORI	Marinaio	»	»
» 532	NICCOLA MIBELLI	Fornaio	»	»
» 533	ANTONIO MANNUCCI	Facchino	»	»
» 534	PIETRO MARCACCINI	Granaio	»	»
» 535	RANIERI MANNUCCI	Facchino	»	»
» 536	CARLO MARCACCINI	Bestiaio	»	»
» 537	GAETANO MATAcera	Marinaio	»	»
» 538	LUIGI ROSSI	Pescatore	»	»

n° 539	ROCCO PAGNINI	Coltivatore	»	»
» 540	FRANCO POLIDORI	id.	»	»
» 541	ORLANDO PELLEGRINI	Calzolaro		
» 542	GIOVANNI PRIORESCHI	Barbiere		
» 543	GIOVANNI BATT. MAGNION	Perruquier		
» 544	BENEDETTO PADRONI	Coltivatore	f.to C.no Lapi	
» 545	ROCCO PIERINI	id.	»	»
» 546	CARLO PISTELLI	id.	»	»
» 547	ANTONIO QUARTINI	id.	»	»
» 548	GIUSEPPE RIDOLFI	Vinaiolo		
» 549	MARCO PELLEGRINI	Calzolaro		
» 550	GIUSEPPE PRIORESCHI	Barbiere		
» 551	ANT.O ROSSETTI	Coltivatore	f.to C.no Lapi	
» 552	GAETANO RIDI	id.	»	»
» 553	PAOLO RIDI	id.	»	»
» 554	ANGIOLO REGOLI	id.	»	»
» 555	GIO. BATT. SERRA	Calzolaro	»	»
» 556	GIO. JACOPO STRINA	Martinaro	»	»
» 557	TOMMASO LUNGHİ	Facchino	»	»
» 558	GIO. DE SANTO	id.	»	»
» 559	ROBERTO SORIA	Calzolaio	»	»
» 560	PIETRO SANTINI	Marinaio		
» 561	BERNARDO TRAMONTI	Vinaiolo	»	»
» 562	PIETRO TRAMONTI	Servitore	»	»
» 563	PAOLO TOPI	Contadino	»	»
» 564	NICCOLA VISOLA	Pescatore	»	»

Le Peuple Français veut de l'Unité de la dignité Impériale Donné
 la reconnaissance civile, naturelle, légitime & d'opinion de Napoléon Bonaparte de
 dont la descendance civile, naturelle & légitime de Joseph Bonaparte & de Louis Bonaparte

Numero	Noms & Prénoms	Qualités ou Professions	Domicile	Oui	Non
1.	Cas Lapin	Maire de Portoferraio	Portoferraio	Oui	
2.	Carlo Paschi	Aggiunto	Portoferraio	Oui	
3.	Luigi Paschi	Secretario Municipal	Portoferraio	Oui	
4.	P. Paschi	Procurer General	Portoferraio	Oui	
5.	F. Lapin	Commis Municipal	Portoferraio	Oui	
6.	A. Paschi	Procurer General	Portoferraio	Oui	
7.	De Ambrosini	Curato di Portoferraio	Portoferraio	Oui	
8.	Margherita Capicci	Madonna	Portoferraio	Oui	
9.	Vincenzo Paschi	Medico	Portoferraio	Oui	
10.	Luigi Paschi	Professione	Portoferraio	Oui	


Il registro in apertura

Fait Pub, et arrêté le présent Register par moi Maire de la ville de Portoferraio dans l'Isle d'Elbe, qui a été ouvert publiquement par la
 Mairie de la ville de Portoferraio dans l'Isle d'Elbe, le 12 May 1802, et par lequel
 J'ai vu et lu le présent Register en vertu de l'art 10 de la Loi du 20 May 1802 portant les
 de cinquante quatre Citoyens, dont cinquante quatre ont voté
 affirmativement, et deux négativement
 O Portoferraio le 12 May 1802 An 2 de la République

Cas Lapin



La chiusura del registro



I bolli della MUNICIPALITÀ DI PORTOFERRAJO nella storia del dominio francese e napoleonico



Repubblica Francese
(dal 1800 al 1804)



Impero Francese
(dal 1805 al 1814)



Regno Napoleonico
dell'Elba
anni 1814-1815)